

Indici 2009

DIRITTO  
E  
GIURISPRUDENZA  
AGRARIA,  
ALIMENTARE  
E DELL'AMBIENTE

MENSILE DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **12**

**DICEMBRE 2009 - ANNO XVIII**

Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003

(conv. in legge 27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma

ISSN 1828-4698

EDIZIONI

---

TELLUS

## SOMMARIO

### Parte I - Dottrina

- STEFANO MASINI: Sulle professioni della «Nutrizione umana» (formazione, titoli, competenze, responsabilità) ..... pag. 729
- FULVIO DI DIO: Lottizzazione abusiva, confisca, demolizione: il caso «Punta Perotti» nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo ..... » 737
- LORENZA PAOLONI: L'agriturismo come attività agricola ..... » 743
- NOTE A SENTENZA
- ALBERTO GERMANÒ: In margine a due distinte e differenti sentenze di uno stesso Tribunale giudicante in un'area nazionale «ricca» di proprietà collettive ..... » 754
- PAOLO COSTANTINO e MASSIMO BUSÀ: Valutazione di impatto ambientale e frazionamento dei progetti: un'annosa questione, tra elusioni della normativa e indicazioni della giurisprudenza ..... » 760

### Parte II - Giurisprudenza

#### AMBIENTE

- Ambiente - Energia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Impugnazione - Art. 23 bis, legge n. 1034/1971 - Disposizioni di stretta interpretazione. *T.A.R. Veneto, Sez. III 22 maggio 2009, n. 1539*, con nota di P. COSTANTINO e M. BUSÀ ..... » 757
- Ambiente - VIA - Dir. 85/337/CEE - Progetti inclusi nell'allegato II - Potestà legislativa regionale - Amministrazione procedente - Frazionamento artificioso del progetto in singole opere non soggette a VIA - Contrasto con l'interesse tutelato - Esclusione delle finalità normative. *T.A.R. Veneto, Sez. III 22 maggio 2009, n. 1539*, con nota di P. COSTANTINO e M. BUSÀ ..... » 757
- Ambiente - VIA - Opere pubbliche - Dir. 85/337/CEE - Necessità - Esclusione mediante la suddivisione dell'opera pubblica in lotti distinti - Impossibilità. *Cons. Stato, Sez. V 16 giugno 2009, n. 3849*, con nota di P. COSTANTINO e M. BUSÀ ..... » 757
- Ambiente - VIA - Opere pubbliche - Necessità - Nel caso di strada che interessa più Regioni - Sussiste - Mancanza - Illegittimità - Circostanza che l'opera pubblica sia stata suddivisa in due tronconi - Irrilevanza. *Cons. Stato, Sez. V 16 giugno 2009, n. 3849*, con nota di P. COSTANTINO e M. BUSÀ ..... » 757

#### PROPRIETÀ COLLETTIVE

- Proprietà collettive - Edificio costruito su terreno regoliero - Usucapibilità del terreno - Esclusione. *Trib. Belluno 7 settembre 2009*, con nota di A. GERMANÒ ..... » 752
- Proprietà collettive - Richiesta di costituzione di servitù coattiva di acquedotto a favore di un edificio intercluso in terreno regoliero - Asserzione della natura regoliera anche del terreno su cui è costruito l'edificio - Mancanza di prova della natura regoliera del terreno su cui si eleva la costruzione - Possibilità della costituzione del diritto reale di servitù coattiva sul patrimonio regoliero. *Trib. Belluno 30 aprile 2009*, con nota di A. GERMANÒ ..... » 752

## Indici 2009

- I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza ..... pag. 765
- II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni ..... » 769
- III - Indice cronologico delle decisioni ..... » 787
- IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni ..... » 790
- V - Panorami ..... » 795

**DIRETTORE**  
GIOVANNI GALLONI

**VICE DIRETTORE**  
AMEDEO POSTIGLIONE

**DIREZIONE SCIENTIFICA**

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - GIUSEPPE BIVONA - ETTORE CASADEI  
GIAN GIORGIO CASAROTTO - LUIGI COSTATO - MARIARITA D'ADDEZIO - PAOLO DELL'ANNO - FRANCESCO DE SIMONE  
NICOLETTA FERRUCCI - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ - GIUSEPPE GIUFFRIDA  
MARCO GOLDONI - ALFIO GRASSO - CARLO ALBERTO GRAZIANI - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA  
PIETRO MASI - ALFREDO MASSART - LEONARDO MAZZA - MARIA PIA RAGIONIERI - EVA ROOK BASILE  
RAFFAELE ROSSI - FERNANDO SALARIS - GIULIO SGARBANTI - MICHELE TAMPONI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO

**COMITATO DI REDAZIONE**

MATTEO BENOZZO - MARCO BORRACCETTI - FRANCESCO BRUNO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE  
IRENE CANFORA - MARIO CARDILLO - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI - ANTONINO CIMELLARO - OSCAR CINQUETTI  
ANTONINO CORSARO - FULVIO DI DIO - GIUSEPPE FERRARA - LUCIANA FULCINITI - IGINO GRENDENE - FRANCESCO MAZZA  
PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - ANTONIO ORLANDO - LORENZA PAOLONI - NICOLETTA RAUSEO  
ILARIA ROMAGNOLI - ANNALISA SACCARDO - FRANCESCO SAVERIO SESTI - ANTONELLA VOLPE

**COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI**

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
PAOLA MANDRICI

**Direzione, Redazione e Segreteria: Via XX Settembre 118 - 00187 Roma**  
**Tel. 06 48070744 - 06 4828866 - Fax 06 4828865**  
**Internet: [www.rivistadga.it](http://www.rivistadga.it) o [www.edizionitellus.it](http://www.edizionitellus.it) - E-mail: [rivistadga@edizionitellus.it](mailto:rivistadga@edizionitellus.it)**

**Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.**  
**Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma**  
**Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582**

Publicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa  
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma



*Nel rispetto dell'ambiente la presente rivista è stampata interamente su carta riciclata certificata e priva di cloro*

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2009**

Abbonamento annuo versione cartacea € 100,00 - Abbonamento estero € 120,00 - Abbonamento annuo versione *integrale* (cartaceo + *on line*) € 130,00 - Abbonamento estero € 150,00 - Annate arretrate (disponibili) € 110,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Per l'abbonamento nella versione *integrale* (cartaceo + *on line*) collegarsi al sito *internet: [www.rivistadga.it](http://www.rivistadga.it)*.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:  
**A.N.E.S.**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONFININDUSTRIA

*Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista*

## PARTE I - DOTTRINA

# Sulle professioni della «nutrizione umana» (formazione, titoli, competenze, responsabilità)

di STEFANO MASINI

**1. Accesso agli alimenti e bisogni. - 2. Motivazioni dell'acquisto: i media comunicativi. - 3. Dai bisogni ai desideri: i modelli di comportamento. - 4. Informazioni, esperienza e ruolo degli esperti. - 5. Lineamenti della figura del biologo (nutrizionista). - 6. Professione di biologo (nutrizionista): presupposti e requisiti. - 7. Percorso didattico-formativo e conoscenze tecnico-scientifiche del biologo (nutrizionista). - 8. Lineamenti della figura del dietista. - 9. Competenze del medico in materia di nutrizione umana. - 10. Formazione avanzata: corsi di scienze della nutrizione umana e scuole di specializzazione in scienza dell'alimentazione. - 11. Prestazioni e responsabilità del biologo (nutrizionista). - 12. Trattamento dei dati sensibili. - 13. Assistenza sanitaria ad aree di espansione della professionalità del biologo (nutrizionista): ambiti riservati e profili di collaborazione. - 14. Necessità di un percorso formativo autonomo per il biologo (nutrizionista). - 15. Libertà di stabilimento per il biologo (nutrizionista).**

**1.** - La *modernità alimentare* è un'acquisizione piuttosto recente almeno per il nostro Paese, sì che ripercorrendo le dinamiche economiche, sociali e culturali che hanno concorso a determinare la disponibilità di prodotti in quantità adeguata al fabbisogno nutrizionale e qualità corrispondente a scelte variate in base al gusto, si ha la conferma che il superamento di uno scenario di malnutrizione e di sussistenza appartenga al vivere d'oggi.

Abbiamo sicuramente lasciato alle spalle le ripercussioni sanitarie, sotto forma di pellagra, ancora diffuse agli inizi del '900 in quelle parti d'Italia dove si consumava quasi esclusivamente mais trasformato in mal preparata polenta (1), ma può forse sorprendere come soltanto dopo gli anni sessanta del secolo appena trascorso, con l'aumento del reddito delle famiglie legato all'espulsione di forza lavoro dall'agricoltura e all'avvio di un'economia industriale, sia stata raggiunta una soglia di accesso agli alimenti corrispondente ad idonei livelli nutritivi.

Si ricorda, sulla base delle rilevazioni statistiche, che «tra il 1944 e il 1945 le calorie medie giornaliere scesero rispettivamente a 1865 e 1747, con consumi di calorie e grassi che oscillarono intorno ai 10 grammi pro capite, inaugurando una lunga depressione alimentare che si sarebbe conclusa nel 1959-60 quando i consumi medi giornalieri ritornarono a livelli prebellici» (2).

A partire da quel momento, si è registrata, così, una crescita del consumo «di carne, latticini, grassi, zucchero; i consumi tradizionali resistono quantitativamente, ma cambiano

in termini di qualità; i cereali sono preferiti nelle loro varietà a maggior grado di trasformazione industriale (pane bianco, prodotti da forno); l'uso dell'olio di oliva e dei grassi alimentari concreti è fortemente insidiato da quello dei nuovi prodotti (oli di semi e margarine); gli ortaggi sono consumati sempre di più sotto forma di conserve.

Scompare progressivamente il consumo di cereali inferiori (segale, orzo, mais) e dei legumi secchi, si affacciano nuovi consumi, come quelli di prodotti dell'industria dolciaria, di bibite analcoliche e superalcoliche» (3).

**2.** - Asseconda la crescita dei consumi, sopra tutto, con la sostituzione dei generi alimentari tradizionali da parte di prodotti confezionati, innovativi tanto nella confezione degli ingredienti e nelle tecnologie di conservazione e trasformazione quanto nella confezione da cui essi sono veicolati attraverso i valori di servizio, la pubblicità: «si parte da un'Italia in bicicletta, massimo in Lambretta, e si arriva agli ingorghi di automobili e al sapore di città» (4).

Nel 1957 inizia l'epoca di *Carosello*: la televisione si diffonde come un elettrodomestico necessario alla nuova dimensione metropolitana e attraverso giochi di parole, invenzioni comiche, canzoncine e ritornelli i consumatori cominciano ad apprendere il linguaggio del mercato, risultando, dunque, sottoposti anche a formidabili stimoli all'acquisto.

Altri tempi: «il primo benessere suggeriva consumi che oggi consideriamo eccentrici fin quasi alla devianza: "Noi

(1) Cfr. SORCINELLI P., *La pellagra e la morte. Medici condotti, malattie e società alla fine del XIX secolo*, Ancona, 1982 e Id., *Misera e malattie nel XIX secolo*, Milano, 1979, 52-53.

(2) COSÌ CAPATTI A., DE BERNARDI A. e VARNI A., *Introduzione*, in *Storia d'Italia. Annali 13. L'alimentazione*, a cura degli stessi Autori, Torino, 1998, LVII.

(3) COSÌ RIVA M. e CASIRAGHI E., *La densità nutritiva degli alimenti*, Milano, 1984, 19.

(4) COSÌ CROCE G., *Prefazione*, in *Tutto il meglio di Carosello 1957-1977*, a cura di CROCE G., con scritti di Edmondo Berselli e Aldo Nove, Torino, 2008, XXVIII.

siamo felici, noi siamo contenti, mangiamo più carne», e via con piramidi di scatolette *Simmmenthal*, e proteine animali a iosa; mentre oggi va da sé che la carne rossa va consumata con moderazione, e a nessuno verrebbe di allestire cori carnicivi di quel genere» (5).

3. - In seguito, all'aumentare del reddito la percentuale della spesa per gli alimenti diminuisce e molti prodotti precedentemente necessari ad integrare un regime dietetico vario ed equilibrato diventano acquisti di routine; mentre l'amplificazione delle possibilità di scelta e l'*assortimento*, presente nei supermercati, banalizzano il carattere dei prodotti che risultano privati di identità sensoriale e di connotazione culturale.

Comportamenti e stili di vita, appena trenta anni dopo, incorporano mutati bisogni inerenti alla preoccupazione per il degrado ambientale, le contaminazioni dell'industria, le manipolazioni della tecnologia ed i valori culturali presi a riferimento inaugurano la diversa attenzione per attributi di naturalità, genuinità e salute.

La richiesta del consumatore diventa «intimamente correlata alla dimensione del sapere: sapere che cosa si mangia e sapere che cosa si dovrebbe mangiare. Una normativa *discrezionale*, non più imposta dal retaggio culturale o dal nucleo familiare, ma mediata attraverso informazioni dietetiche ed aspirazioni estetiche, opinioni comuni e idiosincrasie personali» (6).

La cura del corpo e il culto della linea fondano l'ideologia delle diete, che trasforma l'alimentazione da *bisogno* a *benessere*, sottolineando le relazioni che si instaurano tra corpo e salute: «dapprima è il *corpo magro* – come segno al tempo stesso di corpo bello e di modernità culturale – a imporsi: niente appare tanto anacronistico, esteticamente disturbante e culturalmente *out* del corpo grasso (...). Successivamente il paradigma del corpo ideale va modificandosi ed al *corpo magro e snello* si sostituisce – in parallelo al diffondersi del *trend* dell'attenzione alla salute – il *corpo sano, forte e attivo*» (7).

4. - Risulta, per altro, facile evidenziare come il sistema delle abitudini e delle contemporanee esigenze alimentari abbia interrotto quelle modalità di apprendimento relative a codici e consuetudini riconducibili alla *memoria familiare*, che si prendeva carico di tramandare quel bagaglio, minimo ed empirico, di conoscenze e pratiche culturalmente acquisite di fatto, in quanto derivanti dalla tradizionale esperienza di cucina (8).

La trasformazione dei pasti e la moltiplicazione delle esigenze nutrizionali a scala individuale; la diffusione di intolleranze ed allergie; le occasioni di abuso e la perdita dei canoni del gusto; la consapevolezza delle scelte e il percorso individuale di ricerca della salute, sono tutti fenomeni che concorrono a promuovere il ruolo di veri e propri *esperti* in materia di nutrizione.

Poiché il processo di formazione delle norme non è mai distante e lontano dal divenire dei fatti e dalle attese che maturano nella società, è facile ritrovare, nello stesso periodo segnato dal sostanziale cambiamento delle decisioni di acquisto e delle idee di consumo, la risposta formale al bisogno di capacità formativa e di conoscenza tecnica.

La l. 24 maggio 1967, n. 396 *Ordinamento della professio-*

*ne di biologo*, ai fini della delimitazione dell'oggetto, inserisce la «valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante» [art. 3, comma 1, lett. b)].

5. - Perché le specifiche competenze in materia di nutrizione siano state ricondotte all'esercizio della professione del biologo piuttosto che del medico non è agevole da chiarire anche tenendo conto dell'ampia discrezionalità che può essere riconosciuta al legislatore.

In realtà, si deve forse ammettere che, nella delimitazione delle competenze professionali tra medico e biologo, abbia avuto gioco non solo un criterio di ordine scientifico, quanto il modificato atteggiamento sociale circa la distinzione tra stati e processi patologici di cura delle malattie e quelli fisiologici di realizzazione delle condizioni di benessere (9).

Si vuol dire che la valutazione della ricezione, trasformazione e utilizzazione delle sostanze alimentari, piuttosto che riconducibile alla professione del medico, che diagnostica e tratta la perturbazione dei processi normali all'interno dell'organismo, meglio si adatta a quella del biologo, capace di ripristinare o promuovere, in mancanza di segni di affezione fisico-organica, la *funzionalità* efficiente del corpo.

La nutrizione risulta, cioè, un concetto valutativo che tiene conto dell'adattamento dell'individuo al suo ambiente sociale, rispondendo al desiderio di *vivere bene*, tanto nella dimensione personale quanto in quella sociale e collettiva ed il suo compito immediato non è «di ridare la «salute» al paziente attraverso un'adeguata terapia» (10), bensì di conoscere le interazioni che la dieta può presentare con la salute, costituendo un modello corretto di scelte alimentari e prevenendo probabili fattori di rischio.

Sul punto, si tornerà in seguito, ma vale la pena sottolineare che l'intervento del biologo (nutrizionista) nella sfera della salute, inducendo la persona assistita a ristabilire una equilibrata capacità alimentare o a rimuovere disturbi psichici che hanno reso difficile il riuscire a far fronte in modo adeguato al proprio fabbisogno alimentare, non esclude e, anzi, sollecita la collaborazione del medico nel riconoscimento della diagnosi delle cause e nell'eventuale successivo trattamento farmacologico.

6. - Per lo svolgimento della professione di biologo (nutrizionista) è richiesta, come obbligatoria, l'iscrizione all'*albo*.

Per *albo* è da intendere quel documento ufficiale che attesta, con rilevanza pubblica e in modo inoppugnabile, il possesso, da parte del soggetto iscritto, dei requisiti stabiliti dalla legge per l'esercizio dell'attività e costituisce il perno di tutta l'organizzazione professionale, posto che viene di diritto riconosciuto idoneo e legittimato a svolgere quella professione chi solo sia ammesso.

La funzione a cui tale documento risulta preordinato viene, quindi, rinvenuta «nella tutela di un interesse pubblico a che determinati compiti, di specifica rilevanza nella vita sociale, siano compiuti da soggetti forniti di incontestabile preparazione e capacità professionali di cui l'iscrizione all'*albo* è prova certa; i terzi potranno dedurre validamente dal solo fatto che taluni sono iscritti all'*albo* la legittimità dell'esercizio della loro attività» (11).

(5) Così BERSELLI E., *Il teatrino del consumo*, in *Tutto il meglio di Carosello 1957-1977*, cit., IX.

(6) Così VERCELLONI L., *La modernità alimentare*, in *Storia d'Italia, Annali 13. L'alimentazione*, cit., 973.

(7) Così FABRIS G.P., *Il nuovo consumatore: verso il postmoderno*, Milano, 2003, 178.

(8) Cfr. MONTANARI M., *Il cibo come cultura*, Roma-Bari, 2007, 63.

(9) Si rinvia al par. 2.2 - *Cibo e benessere: un'opzione salutista dalle molte ambiguità*, del CENSIS, 38° *Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2004*, Roma, 2004, 271-279.

(10) Così LABISCH A., *Sanità. 1 Medicina e sanità*, in *Enc. scienze sociali*, vol. VII, Roma, 1997, 575.

(11) Così GESSA C. e TACCHI P., *Albi di esercenti professioni ed attività economiche*, in *Enc. giur.*, vol. I, Roma, 1988, 1.

In generale, l'art. 2229, comma 2 c.c. precisa che «l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi ed il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga altrimenti».

L'associazione professionale corrisponde, nella specie, all'*Ordine dei biologi*, a cui è riservata la definizione dei requisiti utili all'ammissione all'esercizio individuale della corrispondente attività professionale, richiedente il grado di conoscenze tecniche previste dall'ordinamento didattico universitario oltre che la dimostrazione della capacità di applicazione pratica quale risulta dal previsto esame di Stato.

Nell'esaminare la domanda di iscrizione, il consiglio dell'ordine si limita, per altro, ad un accertamento vincolato della sussistenza dei requisiti inerenti alla preparazione necessaria al conseguimento del diploma di laurea non che del superamento dell'esame di Stato abilitante; mentre è tenuto a valutare discrezionalmente il requisito della così detta buona condotta.

L'ammissione conferisce al singolo uno *status* e lo sottopone ad una ben precisa disciplina giuridica che investe i comportamenti e le prestazioni: «il diritto di esercitare la libera professione, auto-organizzandosi, è la più importante situazione giuridica attiva che deriva dall'iscrizione suddetta, ma quest'ultima comporta automaticamente l'immissione del singolo nel gruppo professionale e la sua necessaria appartenenza all'ente organizzato in vista di regolare l'esercizio dell'attività considerata» (12).

Al fine di esplicitare prestazioni che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali – quali, appunto, la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo – viene prevista l'iscrizione nella *sezione A* dell'albo e agli iscritti spetta il titolo professionale di biologo, che si distingue da quello di biologo *junior*, attribuito agli iscritti nella *sezione B*, in quanto abilitati a svolgere prestazioni che implicano l'uso di metodologie standardizzate (d.p.r. 5 giugno 2001, n. 328 *Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*).

7. - Con l'entrata in vigore della l. 15 maggio 1997, n. 127 *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo* si è provveduto a disciplinare l'accorpamento e il successivo aggiornamento dei *settori scientifico-disciplinari*, nell'ambito dei quali sono raggruppati gli insegnamenti universitari.

L'analisi di tali settori risulta, per ciò, essenziale al fine di commisurare l'*iter* formativo dello studente di *scienze biologiche* con il profilo del biologo (nutrizionista) abilitato all'esercizio della specifica attività professionale.

Da questo punto di vista, il d.m. 4 ottobre 2000 *Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 23 dicembre 1999* permette di meglio precisare il percorso didattico-formativo e il profilo delle conoscenze scientifiche previsti per il biologo che voglia orientare la propria attività (anche) nell'area professionale della nutrizione umana.

Particolare rilievo assumono al riguardo l'insegnamento della *fisiologia* (BIO-09) che studia, tra l'altro, le funzioni vitali dell'uomo; analizza come l'organismo vivente ottenga e mantenga l'omeostasi del suo mezzo interno a livello

molecolare, cellulare e tissutale, nel contesto delle modificazioni dell'ambiente circostante e, per quanto interessa sottolineare, valuta le caratteristiche nutrizionali degli alimenti, lo stato di nutrizione, il dispendio e il bisogno energetico, l'utilizzo fisiologico dei nutrienti nella dieta.

È, tuttavia, attraverso lo studio della biochimica (BIO-10) che il percorso formativo delle scienze biologiche consente un adeguato approccio di metodo e di contenuto, nel campo nutrizionale, in ragione di un complesso di nozioni attinenti a: chimica della materia vivente, processi biologici a livello molecolare, struttura, proprietà e funzioni delle biomolecole, tra cui le proteine e gli acidi nucleici; meccanismi molecolari e di regolazione di biotrasformazioni, catalisi enzimatica, metabolismo, fermentazioni, espressione e regolazione genica, trasduzione dei segnali, comunicazioni intra e intercellulari; meccanismi biochimici delle funzioni delle cellule procariotiche dell'uomo anche durante la crescita, differenziamento e sviluppo non che, in termini espliciti, comprendendo le basi biochimiche degli stati patologici, dell'alimentazione e nutrizione dell'uomo.

Trova, per ciò, conferma, nella rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e, quindi, nel raggruppamento delle classi di appartenenza dei corsi di studio operato con il d.m. 16 marzo 2007 *Determinazione delle classi delle lauree universitarie*, che la previsione degli strumenti conoscitivi e delle attività formative in grado di consentire l'accesso professionale all'attività aderisca propriamente al percorso di laurea in scienze biologiche.

In coerenza al quadro della didattica, il d.m. 22 luglio 1993, n. 362 *Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi*, nello stabilire un *tariffario minimo* per la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, aveva già riprodotto un elenco di precisi compiti che contribuiscono a definire l'ambito della competenza professionale del biologo (nutrizionista):

a) determinazione della dieta ottimale umana individuale in relazione ad accertate condizioni fisio-patologiche;

b) determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, etc. in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo attività, etc.);

c) determinazioni di diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi, etc.

8. - Naturalmente alcuni aspetti metodologici e lo stesso patrimonio delle conoscenze di base nel campo della nutrizione si incardinano anche in settori scientifico-disciplinari appartenenti all'area delle *scienze mediche* e una specifica figura di operatore, con competenze in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria, è stata individuata dalla l. 10 agosto 2000, n. 251 *Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica*.

Il d.m. 29 marzo 2001 *Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nella fattispecie prevista dagli artt. 1, 2, 3 e 4 della l. 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000)* ha provveduto, quindi, a ricomprendere, nella categoria delle «Professioni tecnico-sanitarie» riconducibili all'area tecnico-assistenziale, la figura professionale del *dietista*.

(12) Così GESSA C., *Ordini e Collegi professionali*, in *Enc. giur.*, vol.

XXII, Roma, 1990, 5.

Risale, in ogni caso, al precedente d.m. 14 settembre 1994, n. 744 *Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del dietista* il riferimento all'operatore sanitario, dotato di adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali derivanti dal corso di laurea non che di competenze per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione.

La serie delle prestazioni riconducibili alla figura del dietista sono così elencate: organizzazione e coordinamento delle attività specifiche relative all'alimentazione in generale ed alla dietetica in particolare; collaborazione con gli organi preposti alla vigilanza igienico-sanitaria del servizio alimentazione non che con altre figure del trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare; studio ed elaborazione della composizione di razioni alimentari dirette a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianificazione dell'organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati; svolgimento di attività didattico-educative e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di alimentazione corretta tale da consentire il recupero ed il mantenimento di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.

Da ultimo, va menzionata la prestazione del dietista rivolta alla elaborazione, formulazione ed attuazione delle diete prescritte dal medico non che al controllo dell'accettabilità da parte del paziente, in quanto chiarisce il ruolo semplicemente *ausiliario* dell'attività di assistenza sanitaria; mentre è da escludere un'ordinaria collaborazione con il biologo (nutrizionista) per quanto riguarda la valutazione del fabbisogno nutrizionale ed energetico in ragione della diversità funzionale dell'area di competenza.

Nella revisione dei percorsi della formazione universitaria per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione viene, dunque, prevista l'istituzione di appositi corsi di laurea, valutando gli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento richiesti.

In specie, il d.m. 19 febbraio 2009 *Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270*, per quanto riguarda lo specifico percorso formativo, contempla lo svolgimento di corsi differenziati, nell'ambito delle *scienze della dietistica*, riconducibili ad una serie di settori scientifico-disciplinari in prevalenza ricompresi nel campo della medicina.

Alla professione di dietista possono accedere, quindi, i laureati magistrali nelle scienze delle professioni sanitarie tecniche, che acquisiscano, all'interno del più articolato percorso formativo, un livello più avanzato di conoscenze e abilità per lo svolgimento di una serie di prestazioni inerenti specialmente all'efficienza dei servizi sanitari (d.m. 8 gennaio 2009 *Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270*).

I contenuti dell'attività scientifica e didattico-formativa nel settore dell'*igiene generale e applicata* (MED-42) implicano, in specie, la conoscenza dell'igiene degli alimenti e della nutrizione; mentre acquista rilievo centrale il rinvio alle *scienze tecniche dietetiche applicate* (MED-49) che, in base al d.m. 18 marzo 2005 *Modificazioni agli allegati B e D al d.m. 4 ottobre 2000, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie*, individuano, come campi di competenza, le tecniche di ricerca relative all'alimentazione umana, i principi generali di dietetica e di fisiopatologia endocrino-metabolica applicati alla dietetica ed alla metodologia ed organizzazione della professione.

**9.** - In relazione all'ambito della propria competenza professionale anche il medico abilitato a svolgere una generale attività di assistenza sanitaria in funzione della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, ha titolo per esplicare compiti in materia di nutrizione umana.

Tale conclusione è giustificata non tanto sul presupposto di una positiva elencazione della competenza – che difetta nella descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei settori individuati dal già citato d.m. 23 dicembre 1999 – quanto dalla corrispondenza della formazione didattica universitaria con le stesse capacità che concorrono ad integrare l'elaborazione delle diagnosi o l'erogazione delle prestazioni richieste da una valutazione del fabbisogno nutrizionale.

L'ordinamento didattico della facoltà di medicina e chirurgia comprende, infatti, insegnamenti chimico-biologici che sono adeguati a consentire – dopo il superamento della prova di verifica della idoneità tecnica del candidato all'esercizio dell'attività sanitaria – l'analisi dei fenomeni fisiologici e patologici e l'elaborazione di diagnosi rilevanti anche sotto il profilo nutrizionale.

Occorre, infatti, tener conto che l'idoneità a formulare giudizi diagnostici, prognostici e terapeutici sull'alimentazione del paziente è da inquadrare sempre nell'ambito dell'assistenza sanitaria.

Per fare un esempio: il trattamento di stati di obesità, i cui sintomi possono non essere facilmente rilevati in un semplice eccesso ponderale di peso, richiede che la proposta di alimenti per finalità dimagranti sia prescritta sul piano terapeutico dal medico in esito alla diagnosi della malattia. Diversamente, al biologo (nutrizionista) compete l'individuazione del normale stadio preclinico di malnutrizione rispetto a cui poter intervenire sul controllo della somministrazione di nutrienti in modo da evitare rischi di sovradosaggio.

Per tanto, ciò che sembra opportuno evidenziare, ai fini della precisa delimitazione dell'ambito professionale delle rispettive attribuzioni è che, a tutela della salute del consumatore, in ogni caso in cui un prodotto abbia una formulazione così detta farmaceutica in compresse, pillole e capsule ovvero sia descritto nelle pratiche di comunicazione commerciale come capace di influenzare i vari processi metabolici, la relativa somministrazione sia affidata alla responsabilità esclusiva del medico. Mentre, tenuto conto delle abitudini alimentari e degli stili di vita, è il biologo (nutrizionista) a prescrivere l'assunzione di talune sostanze in grado di ridurre la capacità dell'organismo di immagazzinare nel corpo umano energia sotto forma di tessuti adiposi.

In realtà, la distribuzione sul mercato di un'ampia gamma di prodotti con la sottrazione, ad esempio, di calorie, ha naturalmente inciso sulla consapevolezza di molti consumatori di poter ridurre l'apporto delle stesse, monitorando in autonomia la propria assunzione di alimenti. Se non che, a parte quelle situazioni che richiedono una terapia farmacologica e, dunque, l'intervento del medico, in ragione dei rischi implicati da scelte inconsapevoli, si tratterebbe di contemplare per il consumo di prodotti (*recte*: integratori alimentari), che non abbiano specifiche ed esclusive proprietà nutrizionali, ma siano rivolti a incidere sui processi fisiologici dell'organismo e sulle condizioni del suo funzionamento, almeno un *obbligo di prescrizione*, impartita dal biologo (nutrizionista), per evidenziare tutte le cautele che occorrono nel relativo utilizzo e consentire, così, alla persona assistita di ristabilire un equilibrato comportamento alimentare.

**10.** - L'interesse generato, a livello sociale, intorno alle relazioni tra costruzione delle razioni alimentari, soddisfacimento dei bisogni nutrizionali ed energetici, adeguamento degli stili di vita, conoscenza e prevenzione della malattia

(13), ha portato alcune Università a progettare, nell'ambito della propria autonomia, l'attivazione di una offerta formativa avanzata attraverso corsi di *scienze della nutrizione umana*, successivi ai corsi di laurea ed eventualmente integrativi delle conoscenze acquisite nei corsi di laurea magistrale in biologia e medicina, rivolti a promuovere strumenti di accompagnamento alla professione ed occasioni di facilitazione nell'inserimento nel mondo del lavoro.

A tali corsi, individuati dal d.m. 16 marzo 2007 *Determinazione delle classi di laurea magistrale* (LM-61) hanno, dunque, accesso i laureati provenienti da più classi anche afferenti a settori scientifico-disciplinari diversi (scienze biologiche e scienze mediche) o dalle professioni sanitarie (scienze delle professioni sanitarie tecniche) in ragione della effettiva omogeneità degli insegnamenti di base e della coerenza dei *curricula* rispetto agli obiettivi formativi proposti.

L'articolazione del percorso magistrale assicura una formazione progressiva per quanto riguarda la conoscenza, ad esempio, delle proprietà dei nutrienti (e non) contenuti negli alimenti e delle eventuali modificazioni durante i processi tecnologici ovvero dei meccanismi biochimici e fisiologici della digestione, dell'assorbimento e dei processi metabolici a carico dei nutrienti; la capacità di valutare, con il ricorso a tecniche di laboratorio, la composizione corporea, il metabolismo corporeo e il dispendio energetico e di riconoscere gli effetti dovuti alla malnutrizione quantitativa e qualitativa non che di valutare l'incidenza degli alimenti sul benessere dell'organismo, sulla prevenzione delle malattie, sui livelli di sicurezza riscontrati nelle fasi di trasformazioni tecnologiche, sui livelli tossicologici, sulle dosi giornaliere accettabili e sul rischio valutabile nell'assunzione di sostanze contenute nella dieta.

L'approfondimento delle conoscenze, rispetto ai corsi formativi di provenienza, in grado di fornire quella preparazione di valenza adeguata a più impegnativi livelli di professionalità e di lavoro viene, inoltre, assicurata da un complesso di nozioni relative alle regole di produzione e di scambio degli alimenti, degli ingredienti, degli additivi e degli integratori alimentari; alle tecnologie di conservazione e trasformazione; ai metodi di rilevamento dei consumi ed alle strategie di sorveglianza nutrizionale (14).

Lo spettro delle attività che risulta precisato dallo stesso decreto ammette, quindi, i laureati specialisti a svolgere insieme alla valutazione delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti e delle modificazioni indotte dai processi tecnologici e biotecnologici a cui siano sottoposti, l'analisi

della biodisponibilità dei nutrienti negli alimenti e negli integratori alimentari, l'applicazione di metodiche atte a valutare la sicurezza degli alimenti e la loro idoneità al consumo umano. Sono, inoltre, individuati compiti inerenti alla collaborazione ad indagini sui consumi alimentari rivolte alla sorveglianza delle tendenze nutrizionali della popolazione, a programmi di studio delle relazioni esistenti tra assunzione di alimenti e stato di salute non che a programmi internazionali di formazione e assistenza sul piano delle disponibilità alimentari in aree depresse e in situazioni di emergenza. Ulteriori percorsi professionali compatibili con le specifiche cognizioni tecnico-scientifiche riguardano, infine, l'informazione e l'educazione rivolta ad operatori istituzionali e alla popolazione in ordine ai principi di qualità e sicurezza alimentare, la partecipazione ad attività di formazione, educazione, divulgazione e pubblicitaria nelle stesse materie della qualità e sicurezza degli alimenti e la gestione di imprese e società di consulenza nel settore della nutrizione umana.

Deve essere, per altro, chiarito che il descritto percorso formativo sia distinto dai corsi che sono istituiti dai singoli Atenei, successivamente ai due livelli dei corsi di laurea, in vista della formazione di specialisti nel settore professionale dell'alimentazione.

Il punto considerato merita particolare attenzione, dato che, essendo la qualifica di *specialista* riservata soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma, risulta assoggettato alle sanzioni previste in materia di esercizio abusivo della professione l'uso del titolo, da parte dei laureati in corsi di laurea magistrale.

Scuole di specializzazione per il conseguimento di diplomi che legittimino, nei rami di esercizio professionale delle scienze biologiche e mediche, l'assunzione della qualifica di specialista possono essere costituite dalle Università, in base al d.p.r. 10 marzo 1982, n. 162 *Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento*.

Per quanto interessa approfondire, il d.m. 1° agosto 2005 *Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*, tenuto conto del quadro di riforma della disciplina generale degli studi universitari, ha individuato, nell'area dei servizi clinici, la classe delle specializzazioni in servizi clinici specialistici biomedici e vi ha compreso la scuola di *Scienza dell'alimentazione*, con l'indicazione del profilo specialistico e l'identificazione degli obiettivi formativi e dei relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle successive conoscenze culturali e abilità professionali (15).

(13) Si veda POULAIN J.P., *Alimentazione, cultura e società*, Bologna, 2008.

(14) Sul criterio dell'insegnamento delle nozioni giuridiche nell'ambito dei percorsi scientifici, cfr. GALLONI G. *Un corso di diritto alimentare nella facoltà di medicina*, in questa Riv., 2008, 595.

(15) Lo specialista in Scienza dell'alimentazione deve avere maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo dell'alimentazione e nutrizione, composizione e proprietà strutturali e «funzionali» degli alimenti, metodi di analisi dei principali componenti alimentari, valutazione della qualità igienica e nutrizionale degli alimenti, identificazione delle malattie trasmesse con gli alimenti e conoscenza della legislazione relativa. Deve inoltre conoscere la definizione dei bisogni in energia e nutrienti per il singolo individuo e per la popolazione, il ruolo degli alimenti nel soddisfare i bisogni di energia e nutrienti dell'uomo, la valutazione dello stato di nutrizione e dei fabbisogni di energia e nutrienti per il singolo individuo sano e per la popolazione nelle varie fasce di età, lo studio dei disturbi del comportamento alimentare, delle patologie nutrizionali a carattere ereditario, delle allergie alimentari, le indagini sui consumi alimentari dell'individuo e della popolazione; le procedure di valutazione e collaudo dei processi produttivi alimentari relativamente agli aspetti biologici (certificazione di qualità) e controllo dei punti critici (sistema HACCP), nonché l'organizzazione dei servizi riguardanti l'alimentazione e la nutrizione umana. Lo specializzando laureato in medicina e chirurgia seguirà attività formative riguardanti la valutazione dello stato di nutrizione e dei bisogni in energia e nutrienti per l'individuo malato, la diagnosi ed il trattamento dietetico e

clinico nutrizionale delle patologie con alta componente nutrizionale e l'organizzazione dei servizi dietetici ospedalieri. Sono specifici ambiti di competenza per lo specialista in Scienza dell'alimentazione: la sicurezza alimentare delle collettività e della popolazione; l'identificazione e controllo di merci di origine biologica; la valutazione della composizione ed i metodi di analisi dei principali componenti degli alimenti e delle acque, l'analisi sensoriale degli alimenti, la valutazione delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti e delle loro modificazioni indotte dai processi tecnologici e biotecnologici; l'analisi della biodisponibilità dei nutrienti negli alimenti e delle interazioni tra nutrienti e farmaci; la valutazione dell'adeguatezza dell'alimentazione a livelli raccomandati di energia e nutrienti. Avrà inoltre competenza sulla prevenzione delle patologie correlate al regime alimentare (obesità, ipertensione arteriosa, dislipidemie, diabete mellito di tipo 2, malattie cardio e cerebrovascolari, neoplasie, malattie gastrointestinali, osteoporosi, carie dentaria, malattie correlate all'abuso di alcool, etc.), le indagini sui consumi alimentari dell'individuo e della popolazione e l'organizzazione dei servizi di sorveglianza nutrizionale e di ristorazione collettiva; sull'informazione ed educazione rivolta agli operatori istituzionali ed alla popolazione; sulle disposizioni legislative in materia di alimenti. Sono di specifica competenza del laureato in medicina e chirurgia: la diagnosi ed il trattamento nutrizionale (dieterapia, nutrizione artificiale) in tutte le fasce di età delle patologie correlate all'alimentazione o che possono giovare di un intervento nutrizionale e l'organizzazione dei servizi dietetici ospedalieri.



**11.** - Al professionista che svolge la propria attività nel campo della nutrizione umana è richiesto un impegno essenzialmente intellettuale in ragione della preparazione tecnica nel settore e con ampia discrezionalità nelle scelte da operare.

La prescrizione di una dieta configura la conclusione di un *contratto d'opera intellettuale*, disciplinato dall'art. 2230 c.c., quale sottotipo del contratto d'opera (art. 2222 c.c.), nel titolo III del Libro V, dedicato al «*Lavoro autonomo*», inserendosi nel capo II, che concerne, appunto, le «*Professioni intellettuali*».

Il professionista – che può svolgere la propria attività anche nella forma di lavoro subordinato – in base al titolo della prestazione può essere, dunque, chiamato a rispondere di eventuali danni sofferti dal cliente sul piano della responsabilità contrattuale.

Se non che, l'esercizio di competenze ed abilità anche con l'ausilio di tecniche e strumenti idonei a conseguire un risultato positivo non sempre è in grado di soddisfare pienamente l'aspettativa della persona assistita – ad esempio, in vista del calo ponderale di peso in tempi rapidi – posto che molteplici sono i fattori in grado di influire sull'esito della prestazione e non tutti sono controllabili.

Si giustifica, così, la previsione dell'art. 1176 c.c., volta espressamente a stabilire che, «nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata».

Il nutrizionista non si impegna, dunque, ad assicurare il risultato oggettivamente sperato – come, nella fattispecie delineata, il dimagrimento – posto che, secondo le numerose precisazioni fornite, nei diversi settori, dalla giurisprudenza, l'obbligazione che assume verso la persona assistita, a seguito della prescrizione della dieta, ha per contenuto esclusivamente l'esplicazione di quelle prestazioni suscettibili di essere apprezzate dal punto di vista dell'osservanza di cognizioni tecniche richieste dall'incarico professionale ed in vista dell'obiettivo che lo stesso cliente attende di conseguire (16).

Una responsabilità del professionista può porsi, in conseguenza, per l'accertata violazione dei doveri di diligenza inerenti alla valutazione dei parametri nutrizionali richiesti dal concreto fabbisogno della persona assistita, determinata da ignoranza delle regole normalmente implicate nell'esecuzione dell'incarico ricevuto di fornire un supporto pratico e conoscitivo per operare scelte alimentari adeguate.

Sotto questo profilo, il codice deontologico della professione di biologo contempla l'onere, per tutti gli iscritti, di mantenere un livello adeguato di competenza professionale e di curare l'aggiornamento delle conoscenze, facendo salvo il caso che la prestazione a lui domandata richieda particolari cognizioni, sì da informare la persona assistita, astenendosi dall'impedirgli di ricorrere ad altro professionista specializzato.

L'art. 2236 c.c. precisa, comunque, che «se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave».

Nelle questioni in cui sono coinvolte questioni tecniche e scientifiche non sembra, in ogni caso, raggiungibile un generale giudizio di consenso che possa essere condiviso, da parte della comunità di esperti, nello specifico campo di applicazione.

Per comprendere il significato da attribuire alla *speciale difficoltà* dei problemi tecnici soccorre l'analisi della giuri-

sprudenza che, ad esempio, nell'area della responsabilità medica, ha riconosciuto applicabile il richiamo a tale criterio quando il caso concreto abbia «carattere di straordinarietà ed eccezionalità, sì da non essere stato adeguatamente studiato dalla scienza e sperimentato nella pratica, ovvero quando nella scienza stessa siano stati proposti o dibattuti diversi, e fra loro incompatibili, sistemi diagnostici terapeutici e di tecnica chirurgica, tra i quali il medico debba compiere una scelta» (17).

In generale, va osservato che spetta sempre alla persona assistita, la quale assunta di aver ricevuto un danno, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa e, cioè, l'inadeguatezza della prestazione professionale, l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra l'inadeguata prestazione dedotta in giudizio ed il danno. L'onere posto a carico del professionista risulta, invece, limitato alla prova della impossibilità, a lui non imputabile, della perfetta esecuzione della prestazione, salvo il caso accennato di un impegno professionale di livello superiore.

**12.** - Una particolare attenzione deve essere prestata, da parte di biologi (nutrizionisti), medici e dietisti, al trattamento dei dati della persona assistita.

I dati raccolti ai fini della valutazione del fabbisogno nutritivo ed energetico, delle visite di clienti, della formulazione di diete o, in generale, della diagnosi e cura delle malattie sono *sensibili* in quanto idonei a rivelare lo stato di salute.

Il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *Codice di protezione dei dati personali* provvede ad assicurare che «il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali» (art. 2).

Per quanto, in particolare, riguarda le informazioni connesse alle prestazioni rese da biologi (nutrizionisti) o da dietisti sono, dunque, assimilabili a dati sensibili in quanto coinvolgono inevitabilmente aspetti personali, sì che la relativa acquisizione possa avvenire solo con il consenso dell'interessato, che deve essere espresso consapevolmente e in piena autonomia; mentre occorre introdurre tutte le misure necessarie per la salvaguardia da interferenze illecite nella vita privata vale a dire: alterazioni, manomissioni, indebita conoscenza o quant'altro da parte di soggetti non autorizzati.

Al singolo professionista spetta, quindi, organizzare la raccolta dei dati in archivi cartacei o informatici ad accesso selezionato, chiamando l'interessato a verificarne l'esattezza, la pertinenza e la necessità rispetto alle finalità perseguite. Un'attenzione specifica va posta, ancora, alla custodia, non lasciando documenti (cartelle, referti di esami, certificati) esposti alla visione di soggetti estranei e, in ogni caso, i dati ivi contenuti devono essere trattati limitatamente alle esigenze connesse alle prestazioni e per il tempo strettamente necessario. Infine, gli stessi dati relativi al fabbisogno nutrizionale possono essere resi noti soltanto all'interessato che ne faccia richiesta ovvero a persona diversa purché munita di delega validamente espressa.

**13.** - In difetto delle condizioni previste per l'esercizio della professione, riconducibili alla titolarità della laurea in scienze biologiche o in scienze mediche ed alla successiva iscrizione presso l'albo professionale ovvero – tenuto conto sia del diverso grado di preparazione che del più limitato ambito delle prestazioni – all'accesso alla professione sani-

(16) Si veda anche per i richiami ZANA M., *Responsabilità del professionista*, in *Enc. giur.*, vol. XXVII, Roma, 1991, 2.

(17) Un'accurata analisi è operata da RIZ R., (*Medico IV*) *Responsabilità penale del medico*, in *Enc. giur.*, vol. XIX, Roma, 1990, 1 e ss.

taria di dietista, non è consentito lo svolgimento di qualsivoglia attività inerente alla valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici non che di assistenza sanitaria in funzione di prevenzione, diagnosi e cura.

Resta, per altro, da svolgere una valutazione, caso per caso, riguardo alla formulazione di prescrizioni dietetiche che abbiano effetti significativi sull'organismo umano, da parte di soggetti abilitati, invece, al solo esercizio di prestazioni ausiliarie: il dietista – come già si è sottolineato – può determinare la razione alimentare del paziente, ma è richiesto sempre un inquadramento diagnostico condotto in modo indipendente dal medico.

Più difficile è, invece, la delimitazione del campo delle competenze del biologo (nutrizionista) rispetto al medico, se si considera che, rispetto alla funzione di favorire lo stato di benessere dell'organismo, il confine tra alimenti e medicinali sia del tutto incerto per ciò che riguarda la distinzione tra *fisiologico* e *patologico*.

Nella legislazione alimentare il termine fisiologico – come beneficio aggiuntivo all'organismo accanto al tradizionale apporto nutritivo – è stato esplicitamente contemplato a partire dall'armonizzazione compiuta nel settore degli integratori alimentari e contrassegna ora l'ampia gamma dei così detti alimenti *funzionali*. Tali prodotti non vanno considerati, peraltro, una categoria definita, posto che la definizione corrente rinvia alla dimostrazione che, in genere, qualsiasi alimento possa implicare un effetto benefico e mirato su una o più funzioni dell'organismo, al di là di adeguati effetti nutritivi, così da risultarne un evidente miglioramento dello stato di salute e di benessere ovvero una riduzione del rischio di malattia.

Lo scarso interesse a lungo manifestato per la tematica, sul piano della regolamentazione, è riconducibile non solo al ricorso ai dati offerti dall'esperienza ma, sopra tutto, al rinvio alla comune nozione di alimenti, quali «sostanze che s'introducono nel tubo digerente e che, convenientemente modificate, vanno ai tessuti, compensandoli così di quanto hanno perduto, e mettendoli di nuovo nella condizione di poter esplicare nuova energia, nuova attività» (18).

L'evoluzione degli stili di vita ha, tuttavia, imposto l'uso sempre più diffuso – come si è già osservato – di integratori della normale razione alimentare con vari nutrienti – vitamine, minerali, omega 3, fitosteroli e un'ampia lista di sostanze variamente riconducibili all'area *healthness* – se bene sia da escludere, sulla base di studi relativi alle normali interazioni tra scelte alimentari e salute, l'esistenza di situazioni di rischio di carenza nutrizionale per i soggetti che facciano ricorso ad un regime dietetico corretto ed equilibrato.

Numerose sono, in proposito, le deliberazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (19) che, da un lato, hanno escluso la sussistenza di una giustificabile correlazione e proporzionalità tra quanto espresso e lasciato intendere nei messaggi e la natura e le caratteristiche di efficacia dei prodotti alimentari e, dall'altro lato, non hanno mancato di configurare pratiche idonee a falsare in misura apprezzabile le scelte economiche di consumatori sensibili alle tematiche salutistiche rispetto al convincimento di gestire in autonomia alcune problematiche, incoraggiando il consumo di prodotti, senza che vi sia stato un inquadramento diagnostico e terapeutico qualificato. Si che, per quanto riguarda la condotta del soggetto che, abilitato alla professione di biologo (nutrizionista), intervenga su alcuni stati di malnutrizione, si ritiene che travalichi la legiti-

tima competenza della valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici, la diagnosi operata su singole disfunzioni come quelle cardiovascolari, renali ed epatiche in quanto riconducibili al sovrappeso ed all'obesità, a cui faccia seguito la prescrizione di prodotti che, in base a specifiche caratteristiche tra cui la composizione, il dosaggio delle sostanze contenute, le eventuali proprietà farmacologiche secondo le conoscenze scientifiche, le modalità d'uso, la conoscenza del preparato da parte dei consumatori ed i rischi che possono eventualmente derivare dalla relativa assunzione, debbano essere classificati come medicinali.

In realtà, è la stessa nozione di malattia che risulta di incerta definizione, non limitandosi a contemplare soltanto le menomazioni delle capacità fisiologiche dell'organismo, in quanto estesa a riguardare, in base a parametri sociali, la percezione dei cambiamenti dello stato di benessere della persona. Tanto che potrebbe risultare utile ricercare quegli atti *propri e tipici* della professione medica, il cui esercizio risulta subordinato al conseguimento del titolo abilitativo in base alle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche.

In giurisprudenza, viene, ad esempio, riconosciuto carattere tipico e riservato agli esercenti la professione medica agli atti di rilascio di ricette e di prescrizione di farmaci, anche se «il medicinale prescritto rientri tra quelli liberamente venduti in farmacia poiché la "prescrizione" di un medicinale da parte di un terzo che si presenta dotato di particolari competenze mediche è destinata comunque ad influire sulle modalità di assunzione del farmaco, sulla durata di tale assunzione, sulla interpretazione da parte del fruitore di eventuali reazioni (anche negative) al farmaco stesso ed in definitiva sulla percezione della natura e dei risultati della cura realizzata attraverso il medicinale» (20).

**14.** - In dipendenza del cambiamento del modello alimentare, tanto nei contenuti tecnologici quanto nelle variabili sociologiche, si avverte, in ogni caso, l'esigenza di riorganizzare la serie delle conoscenze relative alla complessità del fenomeno alimentare. Non si tratta, peraltro, di istituire un autonomo settore scientifico-disciplinare, prevedendo la formazione di nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale e garantendo attraverso una spiccata omogeneità formativa, risultato di una serie di interazioni interdisciplinari, l'abilitazione all'esercizio della corrispondente professione.

La soluzione potrebbe, con maggior coerenza e facilità rinvenirsi nell'istituzione di uno specifico settore all'interno dello stesso albo professionale del biologo, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 328 del 2001.

L'iscrizione nel settore della *nutrizione umana* si giustificherebbe, infatti, in ragione di un percorso formativo che deve caratterizzare l'idoneità tecnica e la formazione professionale del biologo che intende svolgere specifiche prestazioni in tale ambito, escludendo che soggetti in possesso del corrispondente titolo di studio ma provenienti da corsi riconducibili a classi scientifico-disciplinari distinte o non omogenee (ad esempio: scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio) possano esercitare la professione di nutrizionista, in quanto subordinata semplicemente al previo superamento del relativo esame di stato ed alla iscrizione nella *sezione A* dell'albo.

Una conferma dell'opportunità di ritagliare uno specifico ambito, sia didattico che operativo, alla nutrizione umana, può essere ricercata nell'evoluzione dei contenuti

(18) È questa la definizione offerta nell'apposita voce contenuta nel *Dizionario di Cognizioni Utili. Enciclopedia elementare di Scienze, Lettere, Arti, Agricoltura, Diritto, Medicina, Geografia, ecc.*, direttore LESSONA M., vol. I, Torino, 1905, 132.

(19) Sia consentito il rinvio a MASINI S., *Corso di diritto alimentare*, Milano, 2008, 249 e ss.

(20) Cfr. Cass. Sez. VI Pen. 4 maggio 2005, n. 16626, Di Lorenzo, in *Rass. dir. farmaceutico*, 2005, 6, 1913.

della stessa materia, come si legge, ad esempio, nell'aggiornamento della voce pubblicata nell'*Enciclopedia Italiana* (21): «l'alimentazione e la n. umana stanno acquistando sempre più importanza nella prevenzione di patologie di tipo cronico-degenerativo e nel mantenimento di un buono stato di salute psicofisico».

La nuova organizzazione della didattica dovrebbe, in specie, ricomprendere insegnamenti coordinati riconducibili al percorso formativo del biologo e del medico, salvo sviluppare quelle conoscenze, competenze e abilità professionali che siano proprie (solo) del *nutrizionista*.

È vero che la Corte costituzionale, nel caso di un procedimento avente ad oggetto proprio la delimitazione della professione di biologo (22), ha avuto occasione di escludere la legittimità di una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di esclusività monopolistica, rilevando che concorrenza e interdisciplinarietà risultano sempre più condizioni necessarie in una società i cui interessi segnalano una crescente complessità di relazioni ed alla cui tutela – e non certo a quella corporativa degli ordini – viene subordinato l'accertamento di specifiche attività professionali. La stessa Corte, tuttavia, attribuendo anche al biologo la competenza ad effettuare le analisi chimiche in ordine alle prestazioni rientranti nel proprio ambito senza che si possa determinare alcuna incertezza e confusione rispetto al distinto ruolo professionale del chimico (23), individua la linea che ne demarca l'attività da quella riservata ad altri professionisti, che esercitano prestazioni simili con preparazione, attitudine e capacità tecniche necessarie. Questa linea è data dal *punto di vista biologico*, che distingue la professionalità specifica e fonda il riconoscimento dell'ordinamento di categoria, in ragione del fatto che «essa è svolta in funzione delle esigenze degli organismi viventi avendo riguardo alla utilità o alla dannosità che a questi possono derivare dall'uso o dalla semplice presenza di determinate sostanze organiche o inorganiche».

Richiesto di operare in ordine alla identificazione e valutazione dei parametri nutrizionali necessari al fabbisogno soggettivo o di collaborare in taluni specifici ambiti organizzativi per rendere il consumatore parte consapevole del processo di scelta degli alimenti di fronte ad esigenze della salute pubblica collegate in modo diretto o indiretto agli stili di vita, quali obesità e malattie cronico degenerative, *il punto di vista nutrizionale*, afferente all'esercizio della professione del biologo, deve, per tanto, riuscire a precisare in dettaglio cognizioni e capacità tecniche applicate all'alimentazio-

ne per il consumo umano. Invero – ed anche questo aspetto è già stato sottolineato – nel passaggio dal concetto di salute come stato di assenza di malattia a quello di completo benessere fisico, psichico e sociale in tutti gli aspetti della vita, occorre prevedere l'esistenza di molteplici aree, in cui la figura del biologo si affianca a quella del medico, ad esempio, per curare disfunzioni del comportamento alimentare, che comprendono un insieme di disturbi (anoressia, bulimia, ecc.) caratterizzati da alterazioni di tipo psicologico nel rapporto con gli alimenti.

La diagnosi degli stati di sofferenza soggettiva che sono attribuibili a patologie della normale capacità individuale di elaborare i dati dell'esperienza rientra, infatti, nella ordinaria competenza del medico, ma le inadeguatezze del comportamento che non siano dovute a lesioni o alterazioni organiche bensì a cause funzionali e, cioè, strettamente psicologiche, possono trovare una risposta nell'assistenza prestata dal biologo (nutrizionista) nell'indurre il singolo soggetto a realizzare la propria normalità secondo un corretto stile alimentare.

**15.** - Infine, una precisa delimitazione del campo di conoscenze in materia sembra opportuna anche al fine di procedere al più adeguato riconoscimento delle qualifiche professionali, già acquisite in uno Stato membro dell'Unione europea, che permettono al titolare di accedere alla professione di biologo sul territorio nazionale.

Il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 *Attuazione della direttiva 2005/36/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania* stabilisce, infatti, che la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non possa essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali nel caso in cui il prestatore sia legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione ovvero in caso di spostamento del prestatore.

Rispetto al titolo di formazione che dà accesso alla professione di biologo sarebbe, dunque, importante – a tutela di interessi pubblici legati al benessere delle persone assistite, al fine di operare scelte alimentari consapevoli in funzione di prescrizioni relative al proprio fabbisogno – verificare il livello qualitativo delle conoscenze nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali, così da prevedere speciali *misure compensative*, consistenti in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale, in modo di consentire l'uniformità delle condizioni di accesso alla professione regolamentata. □

(21) La voce citata è pubblicata in *Enc. it., App. 2000*, Roma, 2000, 346.

(22) Cfr. la decisione della Corte cost. 21 luglio 1995, n. 345, *Giur. cost.*, 1995, I, 2595.

(23) In argomento, si veda JARICCI P., *Le professioni sanitarie. Profili generali*, in *Rass. amm. sanità*, 2004, 516, secondo cui, l'attività del biologo, quando consiste nella direzione e gestione dei laboratori di analisi, è limitata alle prestazioni di diagnostica strumentale e di labo-

ratorio e non comprende il prelievo di sangue capillare e venoso. Per tale operazione occorre, infatti, avvalersi del medico, posto che «l'analisi, per sua natura, se riferita al sangue, ne presuppone certamente il prelievo, ma non consiste anche in esso; sebbene in un suo esame, secondo tecniche e metodiche particolari, che ne rilevino caratteristiche varie, a fini di giudizio» (Cons. Stato, Sez. I 21 marzo 1980, n. 824/78, in *Cons. Stato*, 1982, I, 1320).

# Lottizzazione abusiva, confisca, demolizione: il caso «Punta Perotti» nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo

di FULVIO DI DIO

**1. Premessa: l'impatto dell'ecomostro di «Punta Perotti» su ambiente e paesaggio. - 2. La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia a responsabilità civile da sentenza. - 3. La confisca dei terreni abusivamente lottizzati: sanzione amministrativa o penale? - 4. I punti fondanti del ragionamento seguito dalla Corte europea. - 4.1. La violazione dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. - 4.2. La violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1. - 5. La Corte si contraddice: confisca arbitraria e demolizione ammissibile. - 6. Possibili profili di incostituzionalità dell'art. 44, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. dell'edilizia). - 7. Alcune considerazioni critiche.**

1. - Ricordate il complesso Punta Perotti a Bari? Lo scempio ambientale noto nelle cronache come «ecomostro», abbattuto nel 2006 con grande clamore mediatico, che annoverava tra i suoi finanziatori anche Antonio Matarrese? Bene, la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha disposto che i proprietari dell'ecomostro siano risarciti dallo Stato italiano per confisca arbitraria non regolamentare. Sembra una battuta, ma purtroppo non lo è.

Il complesso residenziale costruito a ridosso del lungomare di Bari era illegale per molte ragioni: mutava completamente il panorama, ma soprattutto alterava gli equilibri ambientali di quell'area, con i suoi metri cubi di calcestruzzi.

L'intervento edilizio era, infatti, di dimensioni tali da trasformare radicalmente l'assetto del territorio (1) – dando luogo, per gli effetti, ad una chiara ipotesi di lottizzazione (2) – tanto da essere stato realizzato in un territorio costiero, posto nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia e di 150 metri dal piede dell'argine del torrente Valenzano, in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta e, in ogni caso, in assenza del prescritto nulla-osta paesistico.

Punta Perotti, insomma, è stato un monumento simbolo dell'abusivismo e degli scempi territoriali perpetrati ai danni delle coste pugliesi negli ultimi decenni: il suo abbattimento ha rappresentato una vittoria, non solo simbolica, della

coscienza ambientale della cittadinanza sulla prepotenza di pochi imprenditori e sulle collusioni politiche.

Pur sorgendo a meno di 300 metri dal mare, in barba a tutte le disposizioni più elementari in materia [ci vengono in mente, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, le violazioni degli artt. 20, lett. c) della legge n. 47/1985 e dell'art. 1-*sexies* della legge Galasso n. 431/1985], il complesso residenziale non era spuntato da un giorno all'altro, ma i costruttori avevano (incredibilmente?) ricevuto il nulla-osta dalle autorità comunali: fu la procura di Bari a chiedere l'interruzione dei lavori e a disporre la confisca dei terreni e la demolizione di tutto il complesso immobiliare edificato.

Oggi la CEDU sostiene che la confisca non è stata eseguita in maniera regolare, benché riconosca (almeno questa, come vedremo, è l'interpretazione più diffusa della sentenza) il carattere abusivo della costruzione e giustifichi conseguentemente i provvedimenti adottati.

2. - Ma andiamo con ordine. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo), seconda Sezione, con la sentenza del 20 gennaio 2009, caso Sud Fondi S.r.l. ed altri c. Italia [ricorso n. 75909/01 (3)], ha ravvisato la violazione dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (*nulla poena sine lege*) ed anche la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 (rispetto dei beni) addizionale alla stessa Conven-

(1) Si è, infatti, trattato della realizzazione, da parte di un'importante impresa di costruzioni, di due corpi di fabbrica, l'uno di 13 piani fuori terra, per circa 68.000 metri cubi, alto circa 45 metri, lungo circa 98 metri; l'altro di 11 piani fuori terra più uno interrato, per circa 55.000 metri cubi, alto circa 45 metri e lungo circa 82.

(2) L'art. 18 della legge n. 47/1985, riprodotto nell'art. 30, d.p.r. n. 380/2001 (T.U. edilizia), dispone che «si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengano iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite da leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento o la vendita o atti equivalenti del terreno in lotti che per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione, secondo gli strumenti urba-

nistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciato in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio».

La disposizione di cui all'art. 30, comma 1, T.U., riproduce sostanzialmente la disciplina contenuta nell'art. 18 della legge n. 47/1985, sicché in materia può essere recuperata la consistente elaborazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi nel regime previgente, per la quale, in assenza di una precisa definizione della lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio (che non era contenuta nell'art. 17 della l. 28 gennaio 1977, n. 10) la lottizzazione doveva configurarsi come lottizzazione con opere abusive comportanti trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni (l. materiale) e lottizzazione con attività giuridica (l. negoziale).

(3) La sentenza è pubblicata nel sito [www.dirittiuomo.it/Corte%20Europa/Italia/2009/sudfondi-perotti-italiano.pdf](http://www.dirittiuomo.it/Corte%20Europa/Italia/2009/sudfondi-perotti-italiano.pdf).

zione, nella fattispecie riguardante la confisca (penale) di alcuni terreni e costruzioni situati vicino Bari sulla costa detta «Punta Perotti».

Il caso, sicuramente particolare, riguardava una lottizzazione abusiva, ma di cui i proprietari dei terreni e delle costruzioni non erano stati ritenuti penalmente responsabili.

La Cassazione penale italiana, infatti, con la sentenza 26 marzo 2001, n. 11716, Matarrese ed altri (4), solo *ex post* aveva accertato che i piani di lottizzazione autorizzati e le concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Bari erano di natura illegale e, quindi, ha dichiarato che gli imputati dovevano essere penalmente assolti, in quanto non potevano essere attribuite loro né la colpa né la volontà di commettere i fatti delittuosi e in quanto essi avevano commesso un «errore inevitabile e scusabile» nell'interpretazione di disposizioni regionali «oscure e mal formulate» e che interferivano con la legge nazionale.

La predetta sentenza della Cassazione ha preso parimenti in considerazione il comportamento delle Autorità amministrative e, in particolare, il fatto che i proprietari erano stati rassicurati dal direttore dell'Ufficio comunale competente, dopo il conseguimento delle concessioni edilizie; la Cassazione ha accertato che i vincoli paesaggistici contro i quali contrastava il progetto edilizio non erano indicati nel piano urbanistico e che l'amministrazione statale competente non era intervenuta.

La vicenda di Punta Perotti, in materia di «abusi in bianco» (5), di cui non a caso costituisce un tipico caso di scuola, si caratterizza così per la singolarità, sino al limite del paradossale, soprattutto, per citare la stessa Cassazione, in forza della «assoluta disinvoltura con la quale si è svolto il complesso procedimento amministrativo che ha portato all'improvvido rilascio dei provvedimenti autorizzatori e concessori (...) procedimento assolutamente illegittimo ai limiti dell'illiceità, con macroscopica ignoranza delle finalità rappresentative e di tutela della collettività intrinsecamente connesse alla funzione pubblica (...) tanto da fare sorgere il dubbio che la pubblica amministrazione avesse tutt'altre finalità da perseguire, e non certo a tutela di interessi pubblici, quali potrebbero essere quelle di consentire a tutti i costi la edificazione della zona in questione nonostante i divieti normativi».

Ciò nonostante, la stessa Cassazione ha confiscato tutti i beni, precisando che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei terreni abusivamente lottizzati consegue obbligatoriamente all'accertamento della sussistenza *obiettiva* di un reato di lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di condanna penale.

Effetti ablatori, che discendono dall'applicazione dell'art. 19 della legge n. 47/1985, sono disciplinati direttamente dalla normativa.

Il provvedimento di confisca costituisce, infatti, una pronuncia accessoria all'accertamento avvenuto in sede penale di un illecito urbanistico, che per pacifica giurisprudenza (6), si sostanzia non già in una misura di sicurezza di carattere patrimoniale, bensì in una sanzione amministrativa,

il cui limite, ai fini dell'irrogazione, è costituito unicamente da una pronuncia, da parte del giudice penale, di insussistenza del fatto.

In altre parole, il presupposto necessario per l'irrogazione della sanzione amministrativa della confisca è l'accertamento dell'illecito urbanistico realizzatosi attraverso la lottizzazione abusiva.

Con la conseguenza che, a norma del citato art. 19, in forza della natura reale e non personale della confisca, questa risulta obbligatoria ogni volta che il giudice penale abbia accertato, come avvenuto nella fattispecie, l'illecito urbanistico sotto il profilo materiale e anche laddove vi sia stata una sentenza di proscioglimento ovvero, come nel caso che qui interessa, di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Quanto agli effetti di tale confisca, gli stessi evidentemente discendono dalla misura ablatoria *ex art.* 19, legge n. 47/1985, prevedendo l'acquisizione sia delle opere abusive sia dei terreni su cui le stesse insistono, in ossequio al principio dell'accessione, in base al quale le opere seguono le sorti del terreno (7).

In questo modo, le società proprietarie dei terreni e delle costruzioni confiscate a seguito del procedimento penale, avevano successivamente promosso in sede civile davanti ai giudici nazionali una causa di risarcimento danni nei confronti dello stesso Comune di Bari, che prima aveva rilasciato le autorizzazioni alla lottizzazione e le concessioni edilizie e che poi era divenuto beneficiario dei beni oggetto della confisca.

In aggiunta a questo procedimento civile davanti ai giudici nazionali, le società proprietarie dei terreni e delle costruzioni confiscate avevano fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo, per lamentare la violazione di alcune norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella fattispecie, con riferimento alla sofferenza confisca penale.

**3.** - Il succo della questione concerne, come detto, la confisca dei terreni abusivamente lottizzati di cui all'art. 19 della legge n. 47 del 1985 (ora art. 44, comma 2, del d.p.r. n. 380 del 2001), che viene comminata a carico di terzi estranei all'evento delittuoso della lottizzazione abusiva o, comunque, non colpiti da sentenza penale di accertamento di responsabilità: secondo le nostre Corti costituzionale e di cassazione, si tratta di *sanzione di natura amministrativa e non penale* e, quindi, pienamente legittima, allorché consegue all'accertamento dell'abusiva lottizzazione, prescindendo da una condanna penale al riguardo (8).

La CEDU ritiene, invece, che la confisca abbia sempre e comunque natura di sanzione penale e per questa ragione ha statuito, in virtù del principio *nullum crimen, nulla poena sine lege* sancito dall'art. 7, par. 1, della Convenzione (9), l'ammissibilità dell'azione risarcitoria proposta, per violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 sulla tutela del diritto di proprietà, oltre che del citato art. 7 della Convenzione, dalle società proprietarie degli immobili abusivi e dei terreni circostanti (estesi più di 50.000 mq), ritenendo che la

(4) Rv. 221.200.

(5) V. M. SANTOLOCI, V. STEFUTTI, *Guida pratica contro gli illeciti ambientali in bianco. Gli atti autorizzatori illegittimi delle pubbliche amministrazioni*, Piacenza, 2008.

(6) Vedi Cass. Sez. III 30 settembre 1995, n. 10061, Barletta, rv. 203.471; Cass. Sez. III 20 dicembre 1995, n. 12471, P.G. in proc. Besana ed altri, in *Riv. giur. ed.*, 1996, 399; Cass. Sez. III 12 dicembre 1997, n. 11436, Sapuppo ed altri, rv. 209.396; Cass. Sez. III 23 dicembre 1997, n. 3900, Farano ed altri, rv. 209.201; Cass. Sez. III 11 gennaio 1999, n. 216, Iorio Gnisci Ascoltato, rv. 212.918.

(7) Come si vede, l'intera vicenda involge l'annoso problema del rapporto tra procedimento amministrativo e giudicato penale. Sul punto,

come la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito, nel nostro ordinamento non è dato rinvenire alcun rapporto di pregiudizialità tra provvedimento amministrativo e sentenza penale di accertamento di lottizzazione abusiva.

(8) Corte cost. 26 maggio 1998, n. 187: «la confisca dei terreni, che ha natura di sanzione amministrativa, e non di misura di sicurezza, consegue a sentenza che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, prescindendo, pertanto, da una condanna al riguardo», in *Giur. cost.*, 1998, 1538; negli stessi termini Cass. Pen. 6 maggio 1999, n. 777, Iacoangeli, in *Riv. pen.*, 1999, 543.

(9) Decisione della Sez. II 30 agosto 2007, n. 75909/2001, nel caso Sud Fondi s.r.l. ed altri c. Italia.

confisca di cui è causa si rapporta a una «infrazione penale» fondata su disposizioni giuridiche generali, con finalità preventive e repressive, e quindi costituisce una «pena» ai sensi dell'art. 7 della Convenzione, che nella specie sarebbe stata comminata a danno di soggetti mai condannati in sede penale e che non hanno ricevuto alcuna indennità (10).

4. - Con questo breve scritto intendiamo fissare i punti fondanti del ragionamento seguito dalla CEDU per pervenire alla declaratoria di violazione dell'art. 7 della Convenzione e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 e alla condanna risarcitoria dell'Italia in favore dei soggetti ricorrenti. Seguiranno poi alcune riflessioni su un tratto della motivazione che ci è apparso contraddittorio e infondato, e su cui non ci sentiamo in piena sintonia, e su un aspetto di incostituzionalità della norma interna esaminata dalla Corte europea.

Senza ripercorrere le tappe della cronaca processuale, per le quali si rinvia alla chiara ricostruzione contenuta nella citata sentenza della Cassazione penale, Sez. III 29 gennaio 2001, n. 11716 e nella sentenza della Corte europea in questione, basti in questa sede prendere le mosse proprio dalla sentenza della Cassazione con cui è stata disposta la confisca del terreno lottizzato e delle opere costruite, nella parte in cui ha statuito: «Deve essere disposta, a norma dell'art. 19 della legge n. 47/1985, la confisca e l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Bari dei suoli abusivamente lottizzati e dell'intero complesso immobiliare di cui ai piani di lottizzazione nn. 141 e 151 del 1989.

Trattasi – secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema – di provvedimento obbligatorio per il giudice che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, anche indipendentemente da una pronuncia di condanna».

E ciò, si badi bene, nonostante la stessa Corte di cassazione avesse rilevato per tutti gli imputati l'insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati, alla stregua di quanto previsto dall'art. 5 c.p., nell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988 (11).

Tutti gli imputati, è stato statuito, «sono incorsi in errore scusabile nell'interpretazione delle norme violate»: per l'esistenza di una legislazione regionale oscura e male formulata che, nell'interferenza con la legge Galasso, non ha mancato di produrre contrasti giurisprudenziali; per l'ottenimento delle concessioni edilizie accompagnato da ripetute rassicurazioni del direttore dell'Ufficio tecnico del Comune di Bari; per la mancata riproduzione dell'esistenza dei vincoli nella planimetria allegata al secondo programma pluriennale di attuazione (12); per il comportamento di sostanziale inerzia della stessa Soprintendenza a fronte di un'attività di edificazione che presentava un «impatto ambientale negativo percettibile visivamente» (13).

Inoltre, non sussiste la dimostrazione di uno stato di incertezza degli imputati in ordine alla liceità o meno dei loro comportamenti (tale da indurli ad astenersi dall'azione); essi non si sono «accontentati» delle «assicurazioni erronee» di organi tecnici comunali non istituzionalmente preposti alla tutela del vincolo, ma hanno fatto affidamento sulla mancanza di qualsiasi rilievo da parte della competente Soprintendenza, non inconsapevole della situazione; ben

più approfondite indagini sarebbero state necessarie per individuare le motivazioni dei comportamenti tenuti dagli organi pubblici coinvolti nella vicenda, valutare le correlazioni tra tali organi ed i soggetti destinatari delle loro illegittime determinazioni, ravvisare l'eventuale esistenza di condotte coscienti e volontarie dirette a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto e di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale che la legge vuole rispettosa dell'ambiente e del paesaggio. Indagini siffatte non sono state eseguite, sicché non sono consentite illazioni e la prospettazione dell'errore interpretativo non trova alcuna smentita che si fondi su elementi concreti.

Esperiti inutilmente tutti i rimedi giurisdizionali interni all'ordinamento italiano, i proprietari si sono così rivolti alla Corte europea, in applicazione dell'art. 34 CEDU, e hanno sostenuto, in particolare, che la confisca di cui sono stati fatti oggetto in virtù dell'art. 19 della legge n. 47/85 (oggi trasfuso nell'art. 44, comma 2, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 – T.U. dell'edilizia), è incompatibile con l'art. 7 della Convenzione e con l'art. 1 del Protocollo n. 1.

4.1. - Le parti ricorrenti hanno denunciato l'illegalità della confisca che ha colpito i loro beni, in quanto questa sanzione sarebbe stata inflitta in un caso non previsto dalla legge, nel senso che il carattere abusivo della lottizzazione non era «previsto dalla legge». I loro dubbi circa l'accessibilità e la prevedibilità delle disposizioni applicabili sarebbero confermati dalla sentenza della Corte di cassazione, che ha constatato che gli imputati si erano trovati in una situazione di «ignoranza inevitabile». Il tutto in violazione dell'art. 7 della Convenzione, che recita:

«1. Nessuno può essere condannato per una azione od omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto nazionale o internazionale. Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili».

La Corte europea ha accolto la doglianza sulla scorta delle seguenti motivazioni.

La legge deve definire chiaramente i reati e le pene che li reprimono. Questa condizione è soddisfatta quando la persona sottoposta a giudizio può sapere, a partire dal testo della disposizione pertinente, e se necessario con l'aiuto dell'interpretazione che ne viene data dai Tribunali, quali atti e omissioni implicano la sua responsabilità penale (par. 107), anche se non si può interpretare l'art. 7 della Convenzione nel senso che esso vieti la graduale chiarificazione delle norme in materia di responsabilità penale mediante l'interpretazione giudiziaria da un caso all'altro, a condizione, però, che il risultato sia coerente con la sostanza del reato e ragionevolmente prevedibile (par. 108).

La portata della nozione di prevedibilità dipende in gran parte dal contenuto del testo normativo denunciato, dall'ambito che esso copre nonché dal numero e dalla qua-

(10) Sarà, peraltro, interessante seguire anche il parallelo giudizio di legittimità dell'art. 44, comma 2, del d.p.r. n. 380 del 2001, nuovamente sollevato dalla Corte app. di Bari, Sez. I Pen. con ordinanza 9 aprile 2008 nel corso del procedimento penale R.G. 203/2002, per possibile violazione dei principi di uguaglianza, riserva penale di legge e personalità della responsabilità penale.

(11) Corte cost. 23 marzo 1988, n. 364, in *Giur. it.*, 1988, 1076.

(12) Trasmessa alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali in data 26 ottobre 1984 ed in ordine alla quale tale ultimo organo ebbe a richiedere spiegazioni ed a sollevare eccezioni solo in data 10 febbraio 1997, restando poi inerte nell'attesa di una risposta intervenuta, quasi un anno più tardi, con nota comunale del 26 gennaio 1998.

(13) Secondo la valutazione poi espressa in data 30 aprile 1998, con nota indirizzata al Ministero dei beni culturali ed ambientali.



lità dei suoi destinatari. La prevedibilità di una legge non si oppone a che la persona interessata sia portata a ricorrere a consigli illuminati per valutare, a un livello ragionevole nelle circostanze della causa, le conseguenze che possono risultare da un determinato atto. Questo accade specialmente con i professionisti, abituati a dover dimostrare una grande prudenza nell'esercizio del loro mestiere. Da essi ci si può pertanto aspettare che valutino con particolare attenzione i rischi che esso comporta (par. 109). Ciò chiarito, alla Corte europea spetta il compito di assicurarsi che, nel momento in cui un imputato ha commesso l'atto che ha dato luogo al procedimento e alla condanna, esistesse una disposizione legale che rendeva l'atto punibile, e che la pena imposta non abbia ecceduto i limiti fissati da tale disposizione (par. 110).

In applicazione al caso di specie dei principi esposti, la Corte europea, previa presa d'atto che, secondo la Corte di cassazione, gli imputati hanno commesso un errore inevitabile e scusabile nell'interpretazione delle norme violate, ha riconosciuto che le condizioni di accessibilità e prevedibilità della legge, nelle circostanze specifiche del presente caso, non sono state soddisfatte. In altri termini, dal momento che la base giuridica del reato non rispondeva ai criteri di chiarezza, accessibilità e prevedibilità, era impossibile prevedere che sarebbe stata inflitta una sanzione (par. 113-114).

Parallelamente, la Corte si è occupata della natura «amministrativa» riconosciuta dalla giurisprudenza italiana alla confisca controversa, dando atto che essa permette di sottrarre la sanzione in questione ai principi costituzionali che regolano la materia penale e segnatamente all'art. 27, comma 1 della Costituzione (la «responsabilità penale è personale») e all'art. 27, comma 3 della Costituzione [«Le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato»] (par. 115). Senonché, ed è questo il punto saliente, se è pur vero che l'art. 7 della Convenzione non menziona espressamente il legame morale esistente tra l'elemento materiale del reato e la persona che ne viene considerata l'autore, tuttavia, la logica della pena e della punizione, così come la nozione di *guilty* (nella versione inglese) e la corrispondente nozione di «persona colpevole» (nella versione francese) vanno nel senso di una interpretazione dell'art. 7 che esige, per punire, un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta dell'autore materiale del reato. In caso contrario, la pena non sarebbe giustificata. Sarebbe peraltro incoerente, da una parte, esigere una base legale accessibile e prevedibile e, dall'altra, permettere che si consideri una persona come «colpevole» e «punirla» quando essa non era in grado di conoscere la legge penale, a causa di un errore insormontabile che non può in alcun modo essere imputato a colui o colei che né è vittima (par. 116).

Sotto il profilo dell'art. 7, per i motivi sopra trattati, un quadro legislativo, che non permette ad un imputato di conoscere il senso e la portata della legge penale, è lacunoso non solo rispetto alle condizioni generali di «qualità» della legge, ma anche rispetto alle esigenze specifiche della legalità penale (par. 117).

Per tutti questi motivi, di conseguenza, la confisca in questione è stata ritenuta non prevista dalla legge ai sensi dell'art. 7 della Convenzione. Essa si traduce perciò, a detta della Corte, in una sanzione arbitraria, consumata in violazione dell'art. 7 della Convenzione (par. 118).

**4.2.** - La Corte ricorda che l'art. 1 del Protocollo n. 1 esige, anzitutto e soprattutto, che un'ingerenza della pubblica autorità nel godimento del diritto al rispetto, di beni sia legale: la seconda frase del primo comma di tale articolo autorizza una privazione di proprietà solo «nelle condizioni previste dalla legge»; il secondo comma riconosce agli Stati il diritto di regolamentare l'uso dei beni facendo entrare in vigore delle «leggi». Inoltre, la preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali di una società democratica, è inerente a tutti gli articoli della Convenzione. Ne consegue che la necessità di stabilire se sia stato mantenuto un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo può farsi sentire solo quando è risultato che l'ingerenza in questione ha rispettato il principio della legalità e non era arbitraria (par. 136).

La Corte, constatato che il reato, rispetto al quale la confisca è stata inflitta ai ricorrenti, non aveva alcuna base legale ai sensi della Convenzione e che la sanzione era arbitraria, conclude con l'affermazione che l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei soggetti ricorrenti era arbitrario e che vi è stata violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 (par. 137).

La Corte ritiene, infine, *ad abundantiam*, che la portata della confisca (85 per cento di terreni non edificati), in assenza di un qualsiasi risarcimento, non si giustifichi rispetto allo scopo annunciato, ossia mettere i lotti interessati in una situazione di conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche. Secondo la Corte europea sarebbe stato ampiamente sufficiente demolire le opere incompatibili con le disposizioni pertinenti e dichiarare inefficace il progetto di lottizzazione (par. 140).

**5.** - La Corte europea nella motivazione della decisione in commento ha così ammesso, rispetto alla sanzione della *confisca* dell'intera area ricompresa nel piano di lottizzazione, la possibilità di comminare la *demolizione* delle opere edilizie realizzate, ritenuta più limitata e adeguata.

Secondo alcuni Autori (14), non sfugge che l'affermazione si ponga in aperta contraddizione con la tesi di fondo accolta dalla Corte, non appena si osservi che anche il reato di costruzione abusiva, e la sanzione demolitoria che ne consegue, devono nella specie ritenersi, alla stessa stregua del reato di lottizzazione abusiva, sforniti di base legale e/o viziati da arbitrarietà per difetto dell'elemento psicologico del reato. Tale contraddizione non è di poco conto e l'affermazione della Corte europea da cui trae origine non può essere trattata come un semplice ed innocuo *obiter dictum*. Essa, al contrario, è idonea a produrre effetti esiziali sulla quantificazione del danno risarcibile. Difatti l'ammessa possibilità di demolizione dei manufatti realizzati potrebbe costituire un primo tassello per fornire linfa alla tesi dell'irrisarcibilità dei costi di costruzione sopportati dai proprietari, e, di conseguenza, limitare la commisurazione del risarcimento del danno esclusivamente alla privazione delle aree confiscate, con esclusione del soprassuolo. È noto infatti il principio generale che un manufatto realizzato abusivamente non può costituire oggetto di indennizzo in caso di esproprio del suolo su cui insiste (15).

«La rilevata contraddizione, oltre ad essere negativa in sé, rivela che la Corte europea non ha condotto alle estreme e necessarie conseguenze il suo ragionamento sulla arbitrarietà della sanzione della confisca, applicata in assen-

(14) V. A. GUANTARIO, *Il caso «Punta Perotti». La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia a responsabilità civile da sentenza, ma si contraddice: confisca arbitraria e demolizione ammissibile*, articolo

recentemente pubblicato sulla rivista elettronica [www.lexitalia.it](http://www.lexitalia.it).

(15) *Ex multis* cfr. Cass. Sez. I Civ. 23 aprile 2004, n. 7758, in *Riv. giur. ed.*, 2004, 1659.

za di un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta dell'autore materiale del reato.

Allo stesso modo, detta arbitrarietà non può non estendersi alla sanzione della demolizione delle opere edilizie realizzate in buona fede, in conformità della concessione edilizia, a sua volta rilasciata in conformità del piano di lottizzazione approvato dal Comune e ritenuto illegittimo e illecito dalla Cassazione penale, ma non addebitabile alla responsabilità degli imputati.

Si aggiunga che l'ordinamento italiano aggancia espressamente il potere-dovere del giudice penale di ordinare la demolizione del manufatto ad una sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva (art. 31, comma 9, d.p.r. n. 380/2001, rinveniente dall'art. 7, comma 9 della legge n. 47/85). Proprio la condanna che nel caso in esame è mancata.

Sorge allora spontanea una domanda: se è vero che ai sensi dell'art. 7 CEDU il reato imprevedibile non può costituire base legale per la privazione della proprietà, la demolizione non è anch'essa una forma di privazione della proprietà, riferita al manufatto? Se così è non sembra peregrina la tesi che nel caso in esame consideri illegittima e risarcibile la sanzione della demolizione, sia pure astrattamente ipotizzata dalla Corte» (16).

Secondo noi, invece, sulla scorta di quanto affermato da parte di certa dottrina (17) e giurisprudenza precedentemente citata (18), la potestà di demolizione di cui all'art. 18, comma 8, della legge n. 47/1985, facente capo al sindaco, una volta che la lottizzazione sia stata accertata, non solo non è discrezionale, ma, diversamente rispetto a quanto avviene nella fattispecie contemplata nell'art. 7, in cui la pubblica amministrazione può disporre la conservazione dell'immobile laddove ricorrano prevalenti interessi pubblici e l'opera non contrasti con rilevanti interessi ambientali, tale scelta è invece inibita alla p.a., laddove ricorra appunto la fattispecie della lottizzazione abusiva.

Acquisite le aree abusivamente lottizzate al patrimonio comunale, la norma prevede che il sindaco, senza che allo stesso, come detto, residui alcun margine di discrezionalità, debba provvedere alla demolizione delle opere. Peraltro, nella fattispecie, avendo la Suprema Corte di cassazione accertato la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, è evidente come la demolizione fosse altresì preordinata a ristabilire una situazione di legalità, che, in caso di permanenza delle opere, sarebbe stata evidentemente turbata.

Peraltro, non pare peregrino ricordare come la lottizzazione abusiva, sia essa commessa in forma materiale, negoziale o mista, si annovera tra le fattispecie *non suscettibili di condono*, non solo ai sensi della legge n. 326/2003, ma anche ai sensi della legge n. 724/1994: mai quindi il complesso immobiliare in questione avrebbe potuto beneficiare di un provvedimento di condono ed essere di conseguenza conservato.

**6.** - Sotto altro punto vista, se portiamo invece alle estreme conseguenze il ragionamento esperito dalla Corte europea di Strasburgo, la condanna dello Stato italiano a risarcire i danni alle parti, subiti per la confisca decretata

dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 47/1985 (trasfuso nell'art. 44, comma 2 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380) e in virtù di una interpretazione estensiva che non trova base nella lettera della norma, potrebbe porre il legittimo interrogativo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, in relazione all'art. 7 CEDU, nonché all'art. 117, comma 1 della Costituzione, secondo l'interpretazione recente della Corte costituzionale.

Con sentenza 22 ottobre 2007, n. 348 (19), il giudice delle leggi, in applicazione del citato art. 117, comma 1 Cost., come sostituito dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ha ritenuto le norme CEDU, nell'interpretazione ad esse data dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sopraordinate alle leggi ordinarie, quali norme di rango intermedio rispetto a quelle costituzionali. Tali norme, pertanto, divengono anche esse parametri di riferimento per valutare la legittimità costituzionale delle leggi ordinarie.

La disposizione censurata, nella parte in cui impone al giudice penale, in presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite, anche a prescindere dal giudizio di responsabilità nei confronti di persone estranee ai fatti, violerebbe il principio di cui all'art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte europea, che esige, per punire, un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta dell'autore materiale del reato, e, conseguentemente, il citato art. 44, comma 2 sarebbe costituzionalmente illegittimo, in quanto in contrasto con l'art. 117, comma 1 Cost.

Stando così le cose non appare azzardato immaginare che il giudice penale dovrà prendere atto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo *in subiecta materia* e sollevare, quanto prima, adeguata questione di costituzionalità dell'art. 44, comma 2 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 sotto i profili dianzi illustrati.

Sul punto è interessante segnalare che, come accennato nella nota 10, la Corte di appello di Bari, I Sezione penale, con ordinanza del 9 aprile 2008 (20), ha sollevato la riferita questione di legittimità costituzionale sul presupposto che «la lettera dell'art. 44, comma 2, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 autorizza con carattere univoco l'interpretazione secondo cui la confisca dei terreni e degli immobili abusivamente realizzati debba essere pronunciata dal giudice penale quante volte questi abbia accertato il ricorrere di una lottizzazione abusiva e che ciò debba fare anche in ipotesi di proscioglimento degli imputati con formula diversa da quella il fatto non sussiste e persino per beni appartenenti a persone estranee all'accertamento penale (21)».

È alquanto strano, tuttavia, che l'ordinanza in questione, pur conscia delle implicazioni negative in punto di costituzionalità della norma interna sospettata di contrasto con l'art. 7 CEDU, non abbia sollevato la questione di costituzionalità in asserita violazione dell'art. 117 Costituzione, ma limitatamente ai profili di asserito contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, 27, comma 1, della Costituzione.

La sensibilità della Corte d'appello di Bari va, comunque, segnalata per il suo alto senso di responsabilità, avendo statuito testualmente che «ogni qual volta il recepimento di una pronuncia della Corte europea comporti un sospetto di legitti-

(16) Così si esprime A. GUANTARIO, nell'articolo appena citato.

(17) Mi riferisco, in particolare, al recente articolo apparso sulla testata giornalistica *on line* [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net), a firma di V. STEFUTTI, M. SANTOLOCI, dal titolo: *La vicenda infinita di Punta Perotti. La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 gennaio 2009. E ora che succede?*

(18) In proposito, facciamo rinvio alla nota (5).

(19) In *Giust. civ.*, 2008, 53.

(20) Reg. ord. n. 272 del 2008, pubblicata su *G.U.* del 10 settembre 2008, n. 38.

(21) Cfr. Cass. Sez. III 4 ottobre 2004, n. 38728, Lazzara, in *Foro it.*, 2005, 290.



mità costituzionale, il giudice chiamato ad applicare la norma, deve rimettere gli atti al giudice delle leggi se non sia del tutto evidente la possibilità di ricorrere ad una interpretazione costituzionalmente orientata che elida i termini del problema».

Anche alcuni Autori (22) in passato avevano già sostenuto che i giudici italiani debbano obbligatoriamente seguire il percorso delineato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 e rimettere ogni questione di interpretazione e di applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo davanti alla Corte costituzionale: quest'ultima deve quindi assumersi la responsabilità di accertare e dichiarare che le norme nazionali garantiscono una più ampia tutela dei diritti umani rispetto alla stessa Convenzione europea (23).

Più di recente anche la Corte di cassazione, Sezione III penale, è intervenuta in argomento con l'interessante sentenza 17 novembre 2008, n. 42741, Silvioli (24), che supera ogni ipotesi di incostituzionalità della norma interna sospettata, sulla scorta di un'interpretazione costituzionalmente compatibile dell'art. 44, comma 2, Testo unico dell'edilizia, secondo cui deve escludersi «dall'ambito di operatività della norma la possibilità di confiscare beni appartenenti a soggetti estranei alla commissione del reato e dei quali sia stata accertata la buona fede».

«La stessa Corte di cassazione, Sezione III penale, ha quindi dimostrato, attraverso quest'ultima sentenza, che la confisca dei suoli della lottizzazione "Punta Perotti" non era affatto inevitabile in un'ottica interpretativa costituzionalmente orientata, anche in relazione alla corretta interpretazione dell'art. 7 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1» (25).

7. - Come detto, la Corte di Strasburgo, riguardo alla avvenuta confisca, intesa quale sanzione penale, facendo applicazione dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (*nulla poena sine lege*), ha ritenuto che difettesse il carattere della «prevedibilità» non solo del carattere abusivo della lottizzazione in questione, ma anche della prevedibilità della confisca.

«In altri termini, dal momento che la base giuridica del reato non rispondeva ai criteri di chiarezza, accessibilità e prevedibilità, era impossibile prevedere che sarebbe stata inflitta una sanzione» (par. 114); «un quadro legislativo che non permette ad un imputato di conoscere il senso e la portata della legge penale è lacunoso non solo rispetto alle condizioni generali di qualità della legge, ma anche rispetto alle esigenze specifiche della legalità penale» (par. 117).

Conseguentemente, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni delle società ricorrenti era arbitraria e che vi è stata, sotto vari profili, anche la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 (diritto al rispetto dei beni).

La Corte europea, infine, ha ritenuto «paradossale» che lo stesso Comune di Bari (che i giudici nazionali avevano ritenuto responsabile di avere accordato delle concessioni edilizie

illegali) fosse poi divenuto proprietario dei beni confiscati.

Di qui, l'accoglimento del ricorso, con cui veniva decretato l'obbligo, per lo Stato italiano, di risarcire i ricorrenti.

Con riferimento alla domanda di equa soddisfazione presentata dalle tre società ricorrenti davanti alla Corte europea, per un totale di oltre seicentocinquanta milioni di euro, la Corte ha ritenuto che la causa non fosse matura per la decisione, auspicando peraltro che il Governo italiano addivenisse ad un regolamento amichevole, e si è riservata di decidere in un successivo momento, con separata sentenza sul *quantum* (26).

È facilmente prevedibile che se non interverrà una riforma di questa sentenza, davanti alla Grande Camera della stessa Corte europea e se non si addiverrà ad un regolamento amichevole con il Governo italiano, questa condanna rappresenterà un *record* quanto all'esborso a carico dello Stato italiano. Occorre ricordare che questo sarà anche uno dei primi casi in cui si darà applicazione al comma 1217 della legge finanziaria per l'anno 2007 (27), che prevede il diritto di rivalsa dello Stato italiano nei confronti di tutti i soggetti ed enti pubblici che si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sanzionate dalla Corte europea dei diritti umani.

Nel caso di specie, quest'ultima norma è in parte perfettamente riequilibratrice del sistema, in quanto proprio il Comune di Bari (obbligato per la rivalsa nei confronti dello Stato italiano, per aver illegittimamente rilasciato le autorizzazioni e le concessioni edilizie) ha acquisito la proprietà dei terreni confiscati. Si potrebbe così porre il problema se questo tipo di confisca possa considerarsi o meno una violazione strutturale nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano, in assenza o a prescindere da un giudizio di responsabilità penale per lottizzazione abusiva.

Infatti, in tal caso, si porrebbe l'ulteriore problematica della riforma della legislazione e della giurisprudenza nazionali in Italia in tema di confisca a seguito di lottizzazione abusiva.

Ora, se non vi è dubbio che la pronuncia della CEDU, emessa sulla base di quanto normato dalla Convenzione, risulta fortemente improntata al diritto comune, proprio dei Paesi anglosassoni in cui il diritto di proprietà è considerato sempre e comunque intangibile, ma in cui è assai più raro che si verifichino fenomeni di abusivismo dell'entità di quello in oggetto, va affermato con forza che il nostro ordinamento statale è stato disegnato non per «espropriare» i beni di proprietà dei cittadini, «quanto piuttosto per garantire il ripristino della legalità, sotto lo specifico profilo dell'assetto del territorio, laddove, come nella fattispecie, la Suprema Corte di cassazione abbia accertato che il fatto sussiste. E che negli ultimi anni ha significativamente rivisitato, evidentemente in senso restrittivo, il concetto di *scusabilità dell'errore*, specie nel caso di concessioni le cui illegittimità risultavano non solo evidenti, ma addirittura macroscopiche» (28). □

(22) Mi riferisco, in particolare, a M. DE STEFANO, *La confisca delle lottizzazioni abusive in Italia all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo (il caso Punta Perotti)*, articolo pubblicato su [www.dirittiuomo.it](http://www.dirittiuomo.it).

(23) La Corte di Strasburgo resta al vertice della gerarchia delle Corti costituzionali in Europa, al fine di poter offrire alla vittima una migliore protezione, come prevede l'art. 53 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ovviamente un non auspicabile conflitto tra le Corti è sempre possibile, ma già fin d'ora la Cassazione penale italiana ha avuto una prima indicazione di rotta.

(24) Rv. 241.703. La sentenza è pubblicata sulla rivista elettronica: [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it).

(25) Così M. DE STEFANO, *op. cit.*

(26) In ogni caso, la Corte ha già liquidato il danno morale a favore delle tre società ricorrenti, complessivamente trentamila euro ed anche le spese legali per un ammontare complessivo di novantamila euro.

(27) L. 27 dicembre 2006, n. 296 (in suppl. ord. n. 244, G.U. 27 dicembre

2006, n. 299), Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). «Diritto di rivalsa per oneri da condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo: Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla l. 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni».

(28) In questi termini, con cui non possiamo non convenire, si esprime V. STEFUTI, M. SANTOLOCI, *La vicenda infinita di Punta Perotti. La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 gennaio 2009. E ora che succede?*, *op. cit.* V. anche S. e M. REZZONICO, *I reati edilizi. Potestà legislativa e governo del territorio. Il regime penale vigente*, Milano, 2006.

# L'agriturismo come attività agricola (\*)

di LORENZA PAOLONI

**1. L'agriturismo tra tradizione e novità. - 2. L'attività agrituristica come attività agricola. - 3. L'agriturismo e il turismo rurale nel diritto comunitario e nella prassi normativa interna. - 4. L'impresa agrituristica quale prototipo di impresa multifunzionale. - 5. La competenza legislativa in materia di agriturismo: la sent. n. 339/2007 della Corte costituzionale. - 6. I profili fiscali e contributivi nella disciplina dell'agriturismo: una conferma della sua natura agricola.**

1. - L'idea di agriturismo è stata da sempre associata ad una formula particolare – ed in qualche modo alternativa ai modelli di turismo tradizionale – di vacanza trascorsa in una struttura ricettiva costituita da un'azienda agricola.

Nell'antichità era frequente l'utilizzo, per fini ludici, delle dimore collocate nelle aree rurali secondo modalità non certo assimilabili al moderno agriturismo ma che rendevano, comunque, l'idea di un uso dello spazio rurale non confinato ai soli scopi di coltivazione della terra e di produzione di beni.

Già all'epoca di Cicerone l'*otium*, ovvero il tempo sottratto all'attività politica e forense, goduto nelle ville rustiche era molto apprezzato così come il piacere di ospitare amici presso la residenza di campagna. Si trattava, invero, come è stato precisato (1), di un modo urbano di accostarsi all'agricoltura che caratterizzò la civiltà romana. Cicerone, infatti, prediligeva l'acquisto (in alcuni casi le riceveva in eredità per la sua professione di avvocato) di tenute agrarie (particolarmente noto era il fondo *Tusculanum*) che faceva subito ristrutturare in modo da realizzare una residenza comoda e lussuosa. Non era, però, previsto alcun tipo di coinvolgimento nelle attività agricole, diversamente dalla dedizione mostrata da Catone nel sovraintendere al lavoro nel fondo, ma prevaleva un utilizzo delle residenze rurali (le *voluptuariae possessiones*) ai soli fini di riposo e di ospitalità.

Il fenomeno agrituristico nella sua essenza odierna, nonostante una diffusione sempre più articolata sul territorio nazionale e la conseguente regolamentazione che, seppure con criteri diffusi modulati sulle specifiche peculiarità locali, le singole Regioni hanno prodotto (2), ha ricevuto un riconoscimento formale soltanto in epoca relativa-

mente recente, a seguito dell'approvazione della legge fondamentale del 5 dicembre 1985, n. 730 (*Disciplina dell'agriturismo*).

La legge quadro ha posto, tuttavia, una pietra miliare nella disciplina del fenomeno, riconducendo, per un verso, «a regole "omogenee" le tante adottate dalle Regioni nei periodi precedenti» (3) e condizionando, dall'altro, le successive scelte normative delle Regioni che si sono ad essa adeguate; al contempo ha risolto una serie di questioni sia di ordine teorico (definizione dell'impresa agrituristica) che di carattere pratico (la disciplina amministrativa; i criteri).

La solida impalcatura della legge fondamentale, che ha resistito immutabile ed immutata, per oltre venti anni, è stata successivamente smontata dalla l. 20 febbraio 2006, n. 96, recante lo stesso titolo del testo abrogato, la quale ha apportato una serie, non troppo numerosa, di innovazioni alcune delle quali sono state, peraltro, presto rimosse dalla Consulta.

Il fenomeno qui indagato ha sempre costituito motivo di interesse presso la dottrina e gli operatori del settore; esso, per come si è diffuso nel nostro Paese, viene a costituire una peculiarità tutta italiana, soprattutto se paragonato alle esperienze analoghe maturate nell'ambito del turismo rurale europeo ed internazionale (4).

Quando fu coniato il termine «agriturismo», e poi divenne di uso comune, i giuristi rimasero colpiti sia per il profilo lessicale che per il valore semantico del neologismo il quale introduceva un'interazione tra agricoltura e turismo secondo un'accezione fino ad allora inedita per gli studiosi del diritto agrario (5).

Si ricorderà, altresì, come A. Carrozza, in uno dei primi studi monografici dedicati al tema (6), avesse denunciato la

(\*) Il lavoro riproduce il testo, con alcune variazioni ed integrazioni di note, della relazione svolta nel Convegno *Il diritto agrario vigente tra novità e tradizione*, organizzato dall'AICDA e dall'Ordine degli Avvocati di Lodi e svoltosi a Lodi nei giorni 15-16 maggio 2009.

(1) MERLO, *Contadini perfetti e cittadini agricoltori nel pensiero antico*, Milano, 2003, 104 ss.

(2) Sul punto, per una panoramica seppur datata ma comunque esaustiva delle singole normative regionali prima e dopo la legge n. 730/1985, si rinvia a FRANCIOSI - PAOLONI, *L'impresa agrituristica. Normativa comunitaria, nazionale, regionale*, Napoli, 1989.

(3) COSTATO, *Commento all'art. 1, in Commento alla legge 26 febbraio 2006, n. 96 «Disciplina dell'agriturismo»*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, 399.

(4) Così REGOLI, *L'impresa agrituristica: status e possibilità di sviluppo*, Milano, 2008, 43, il quale osserva altresì che «ciò è dovuto, oltre alle peculiarità artistico/culturali della nostra realtà rurale, anche al particolare ordinamento che regola la materia».

(5) La latitanza di tale vocabolo nel lessico dei documenti dell'Unione

europea perdura anche ai giorni nostri; diversamente, a livello internazionale si va registrando la diffusione di una versione inglese («agri-tourism») del termine che sta ormai soppiantando le altre più note diciture evocanti fenomeni assimilabili a quello agrituristico e perfino negli Stati Uniti si ricorre, sempre più frequentemente, all'utilizzo del suddetto neologismo per qualificare tale particolare tipologia di vacanza nelle aree rurali. Come evidenzia REGOLI, *L'impresa agrituristica. status e possibilità di sviluppo*, cit., 27 nella nota 1: «È possibile ormai sostenere peraltro che l'europeo «farm tourism» sia quasi completamente equivalente all'agri-tourism nord americano». Cfr. in tema G. BUSBY - S. RENDLE, *The transition from tourism on farms to farm tourism*, in *Tourism Management*, vol. 6, n. 21, 2000, 635-642.

(6) CARROZZA, *Agriturismo*, in *Dizionario del diritto privato*, a cura di N. IRTI, *Diritto agrario*, IV, Milano, 1983, 63 ss.; le considerazioni ivi svolte sono state di recente riprese da FERRUCCI, *L'agriturismo: icona della trasversalità dell'agricoltura tra impresa, alimentazione, ambiente e paesaggio*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, 679.

comparsa «nella tipologia del turismo, che comprende forme diverse e diversamente sviluppate» di una formula nuova ed avesse delineato, nel suo lavoro, tre differenti tipi di correlazione tra agricoltura e turismo: la prima, di carattere generale, riferita alla presenza di turisti stranieri nelle aree rurali che con il consumo delle derrate alimentari prodotte dalle imprese agricole contribuivano al riequilibrio della bilancia agricola per la componente alimentare; la seconda, più specifica, che riguardava i servizi resi dall'agricoltura, in termini di ampliamento dell'ambito territoriale di esercizio del turismo, di rivalutazione della natura, di riscoperta del mondo rurale e della sua cultura e di valorizzazione dei prodotti agricoli locali; la terza, dovuta alle scelte della politica agricola comunitaria, che si connetteva alla possibilità di integrazione del reddito agrario che tale attività induceva, cui conseguiva una maggiore spinta delle popolazioni locali a permanere nei luoghi più marginali ovvero meno vocati sia ad accogliere un turismo tradizionale che a realizzare un'agricoltura redditizia.

All'intuizione originale dell'insigne Maestro oggi si affiancano altre importanti relazioni tra agricoltura e turismo di cui si darà conto nel prosieguo del lavoro. Il profilo più rimarchevole, dal punto di vista dell'affermazione del fenomeno in esame, è che esso è diventato un qualificato e necessario punto di riferimento, sia sotto l'aspetto giuridico che economico, per il comparto agricolo delle Regioni italiane tanto da costituire una componente, ormai ineludibile, nelle misure contemplate dai Piani di sviluppo rurale e nella Programmazione territoriale locale.

Un'altra questione che ha inciso in modo determinante sulla definizione fisionomica dell'agriturismo, quale allo stato appare agli occhi del giurista e degli operatori del settore, è rappresentata dall'annosa controversia relativa alla sua qualificazione giuridica (7), essendosi il dibattito divaricato, per lungo tempo e quasi fino ai nostri giorni, tra i propugnatori della natura commerciale dell'attività agrituristica ed i sostenitori della sua natura agricola.

Sul discusso tema, già emerso nello scritto di A. Carrozza, si sono cimentate sia la dottrina che la giurisprudenza, giungendo a sostenere come l'impresa che svolge l'attività agrituristica si connota alla stregua di una particolare tipologia di impresa agricola che produce servizi e non solo beni ed interagisce con il mercato, assumendo, così, sembianze che la distaccano dalla figura tradizionale dell'impresa agricola consegnata al codice civile del 1942 (8) e l'avvicinano al prototipo dell'impresa commerciale.

Secondo gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, che hanno accompagnato l'evoluzione dell'agri-

turismo, diverse sono le categorie di appartenenza del fenomeno in esame. E così, alcuni hanno opinato che qualora la pratica agrituristica superi i limiti posti dal legislatore (il c.d. criterio della normalità, presente nella originaria formulazione dell'art. 2135 c.c.) l'operatore agrituristico sia da considerare imprenditore commerciale; taluni, e tra questi soprattutto gli organi giurisprudenziali, hanno sostenuto che l'imprenditore agrituristico risulti, giocoforza, titolare di due distinte imprese – l'una agricola e l'altra commerciale – e hanno rigettato, così, il criterio della connessione oggi, per contro, accolto, come si vedrà, dalla legge quadro (9). Distinzioni, queste, che oltre a condurre ad inevitabili aberrazioni giuridiche – sia teoriche che pratiche – hanno influito, in modo determinante, sulla definizione del regime fiscale da applicare al soggetto imprenditore, creando, sovente, trattamenti di palese disparità tra un'impresa e l'altra.

Il legislatore ha pronunciato l'ultima – ma non definitiva – parola sulla questione, stabilendo con la legge quadro del 1985 che le attività agrituristiche consistono nelle attività di ricezione ed ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., singoli od associati, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, «in rapporto di connessione e complementarità» rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali (10).

Successivamente, con la riformulazione dell'art. 2135 c.c., conseguente al decreto di orientamento agricolo n. 228/2001 (11), ha consacrato, icasticamente, l'agriturismo quale attività peculiare dell'impresa agricola moderna ed ha accolto una nozione di agriturismo più estesa di quella preesistente che mostra singolari aperture alle potenzialità del territorio rurale. In questo contesto l'impresa agrituristica viene inquadrata come una delle manifestazioni della multifunzionalità dell'impresa agricola operante sul territorio non più riconducibile, pertanto, alla dicotomia «impresa agricola-impresa commerciale» strenuamente ribadita soprattutto dalla giurisprudenza anche in tempi recenti; sono, tuttavia, mantenuti i limiti di una disciplina dell'agriturismo che ancora non riesce a superare la logica delle attività connesse (12).

Con l'art. 2 della legge n. 96/2006 viene ribadita la collocazione dell'attività agrituristica nell'ambito delle attività connesse, pur in presenza di alcune modifiche rispetto alla stesura dell'art. 2 della legge n. 730/1985 e con l'utilizzo di una nozione di connessione che prescinde dai criteri della «complementarità e principalità» (13).

La legge quadro del 2006 trascura, però, di prendere in

(7) Per una rassegna delle posizioni della dottrina e della giurisprudenza al riguardo si rinvia a PAOLONI, *Sulla natura dell'attività agrituristica*, in *Nuovo dir. agr.*, 1990, 45 ss.

(8) «La configurazione di tale impresa (agricola) non appare ancora decisamente emancipata rispetto alla proprietà e le sue stesse possibilità di espansione in direzione di attività creative di valore aggiunto alla produzione agricola, ovvero in direzione della produzione di servizi dipendono, sul piano giuridico, dalla capacità di neutralizzare un sistema di qualificazione delle attività economiche che propende naturalmente in direzione dell'impresa commerciale». Così scriveva FRANCIOSI, *L'impresa agricola di servizi*, Napoli, 1988, 251.

(9) Particolarmente emblematica è, al riguardo, la pronuncia della Cass. 3 marzo 1999, n. 1793, in questa Riv., 1999, 344, con nota di ALBISINNI.

(10) Tra le attività reputate rilevanti vengono inserite: dare stagionalmente ospitalità; somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri; organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sulla permanenza della principalità dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si veda il caso analizzato nella sentenza della Sezione tributaria della Cass. 2 ottobre 2008, n. 24430, in *Riv. dir. agr.*, 2008, II, 567, con nota di MAGNO, nel quale si stabilisce che, in assenza di una legge regionale che possa imporre la

prevalenza dell'impiego di beni di produzione rispetto agli acquisti esteri, la legge nazionale (n. 730/85) prevede solo un rapporto di connessione e complementarità tra l'agricoltore e l'azienda agrituristica.

(11) Trattasi dell'art. 1, ribadito dall'art. 3 del d.lgs. n. 228/2001.

(12) Un'ulteriore dimostrazione di quanto qui sostenuto è rinvenibile nella recente sent. Cass. 12 maggio 2006, n. 11076, in questa Riv., 2007, 310, che correttamente respinge il ricorso presentato dal Ministero delle finanze il quale deduceva che l'attività agrituristica non poteva ritenersi connessa all'esercizio dell'agricoltura, trattandosi di attività commerciale (affittacamere, ristorazione, ecc.). La questione sottoposta all'esame della Corte riguardava la pretesa dell'Amministrazione fiscale che aveva escluso l'esenzione dall'INVIM e l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, in relazione al conferimento di beni aziendali in una società (a responsabilità limitata) esercente l'attività agricola, beni utili all'esercizio della connesse attività agrituristiche. Secondo l'Amministrazione erariale, non avrebbero potuto far parte dei beni aziendali per uso agricolo quegli immobili che erano utili all'esercizio dell'agriturismo, quantunque svolto dallo stesso imprenditore che esercitava anche l'agricoltura dei fondi su cui insistevano gli stessi beni.

(13) Per una recente applicazione di tali (ormai superati) canoni si veda sent. Cass. 13 aprile 2007, n. 8851, in questa Riv., 2007, 677.

considerazione le «attività di mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali» (14), secondo i recenti indirizzi comunitari contenuti nel reg. (CE) n. 1782/2003, che attribuisce all'imprenditore agricolo il diritto a non coltivare ma a svolgere attività di servizi ambientali.

Dalla più recente formulazione dell'attività in esame si denota, in sostanza, l'accoglimento di una «tipizzazione legale» delle attività di ricezione e ospitalità nelle campagne ed al contempo si registra un'apertura alle attività connesse svolte nell'ambito dell'impresa ittica, equiparata come è noto all'impresa agricola in virtù del d.lgs. n. 226/2001, grazie al riconoscimento del pesca turismo e dell'ittiturismo quali attività assimilabili, per natura e funzione, a quelle canonicamente agrituristiche.

2. - Come è noto, le scelte più recenti della Politica agricola comunitaria sono state declinate verso l'assunzione di misure dirette a salvaguardare la presenza dei produttori agricoli sul territorio rurale, anche di quelli in condizioni di marginalità economica; l'azienda agricola si è trovata, così, ad assolvere, seppure potenzialmente, ad una pluralità di funzioni di tipo insediativo, biologico, paesaggistico, ricreativo, senza che ciò comportasse uno snaturamento della base territoriale di riferimento e senza smentire se stessa (15).

Con la Riforma della PAC del 2003, caratterizzata dall'introduzione del meccanismo del *decoupling*, gli agricoltori, in particolare quelli operanti in aree più fragili e deprivate economicamente ma spesso, per le peculiarità naturali e paesaggistiche, più sensibili allo sviluppo dell'agriturismo, sono stati ulteriormente sollecitati a rinunciare alla produzione di tipo tradizionale per dedicarsi ad attività di stampo diverso (16).

Gli interventi comunitari degli ultimi anni hanno, dunque, orientato gli agricoltori verso la creazione di imprese efficienti anche in aree svantaggiate, incoraggiando lo sviluppo nell'azienda agricola di attività particolari idonee a favorire l'offerta sul mercato di servizi e contribuendo, per converso, ad incrementare lo sviluppo di una domanda pubblica e privata di servizi in ambito rurale e agro-ambientale.

L'azienda agricola erogatrice di servizi può essere, così, apprezzata in modo adeguato non perché risulti l'insieme di attività di varia natura, in base alla logica tradizionale fondata sui parametri del reddito e della quantità di beni prodotti, quanto per l'approccio funzionale dei mezzi e dell'attività aziendale (17) che prescindono dallo sfruttamento fondiario orientato ai soli fini dell'ottenimento di beni alimentari.

In questo contesto, l'agriturismo costituisce il terreno di applicazione ottimale per una tale filosofia aziendale innovativa in quanto riesce a coniugare sia l'esigenza di integrazione del reddito dell'imprenditore agricolo, che scaturisce da una diversificazione e da un ampliamento dell'offerta dei prodotti agricoli, che l'esigenza di una custodia attiva del territorio rurale di cui beneficeranno i consumatori.

Le tappe percorse dal legislatore in direzione dell'identificazione dell'impresa agrituristica con il modello dell'impresa produttiva di servizi, e dunque dell'impresa agricola *tout court*, hanno come punto di partenza la legge n. 730/1985 che, secondo quanto già esplicitato, conclude il processo di tipizzazione del fenomeno dell'agriturismo, legittimando l'attività agrituristica come attività agricola per connessione (art. 2, comma 1) e superando, così, la concezione riduttiva che la collocava tra le attività turistico-ricettive *tout court*. Grazie all'interpretazione evolutiva dell'art. 2135 c.c., compiuta da alcuni attenti autori, si era, tuttavia, già pervenuti a condurre l'attività agrituristica nell'alveo di quelle agricole per connessione (18) a condizione che tale attività fosse collegata a quella agricola principale e rientrasse «nell'esercizio normale dell'agricoltura».

Con la riconduzione delle attività agrituristiche tra le attività connesse di cui all'art. 2135 c.c. è stato cristallizzato il rapporto tra attività agricole tradizionali (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento) e attività di servizi come relazione tra principale e accessorio (o complementare) (19). Alle legislazioni regionali è stata demandata la definizione dei limiti e dei criteri per l'esercizio dell'attività con il risultato di una disciplina dell'agriturismo molto diversificata sul territorio, in particolare per quanto concerne i limiti posti all'ospitalità rurale e alla somministrazione di pasti e bevande nonché dalle limitazioni dei periodi di apertura. Tali questioni, pur non incidendo sulla fisionomia generale dell'agriturismo, hanno apportato innovazioni significative nelle discipline locali tanto da richiedere un ulteriore intervento «omogeneizzante» del legislatore nazionale sulla materia.

Il passaggio seguente di questo movimentato processo legislativo è, infatti, rappresentato dal d.lgs. n. 228/2001 che, come si è anticipato, ha riformato l'impalcatura dell'art. 2135 c.c. ma ne ha mantenuto il modulo concettuale delle attività connesse ed il nesso (antico) che unisce imprenditore agricolo, identificazione delle attività principali e individuazione e qualificazione delle attività connesse, che per anni ha condizionato, e continua in parte a condizionare, la piena affermazione dell'impresa agrituristica come impresa agricola *tout court*.

Il decreto in oggetto, emanato in attuazione della legge delega n. 57/2001, che tra le sue finalità, all'art. 7, lett. b), comprendeva quella di «favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale», amplia la categoria delle attività connesse introducendovi, per la prima volta, le attività di servizi (ivi comprese, ovviamente, quelle agrituristiche di ricezione ed ospitalità), che in tal modo acquisiscono la natura di attività agricola.

Il carattere agricolo dell'attività agrituristica, peraltro affermata in tempi non sospetti, discende dall'apprezzamento, come proprie dell'impresa agricola, anche delle «fasi di valorizzazione del prodotto all'interno dell'azienda agricola e quelle di immissione sul mercato, nonché la produ-

(14) ALBISINNI, *Commento all'art. 2*, in *Commento alla legge 26 febbraio 2006, n. 96 -Disciplina dell'agriturismo*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, 460.

(15) FRANCARIO, *L'impresa agricola di prestazione di servizi*, in *Trattato breve di diritto italiano e comunitario*, a cura di COSTATO, III ed., 2003, 195.

(16) COSÌ BORGHI, *Commento all'art. 1. Le nuove norme statali sull'agriturismo*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2007, 128.

(17) MASINI, *Sulla delega per l'orientamento di una moderna definizione dell'impresa agricola*, in questa *Riv.*, 2000, 377.

(18) GIÀ CARROZZA, *op. cit.*, 67, aveva parlato dell'agriturismo come immagine di un'attività connessa non semplice, bensì «complessa».

(19) Sull'applicazione dei criteri della «principalità» e della «prevalenza», di cui non sempre emergono i caratteri distintivi, si veda Cons. Stato, Sez. V 6 dicembre 2006, n. 7196, Villaggio Agrituristico San Giovanni c. Regio-

ne Puglia e altri, in <http://www.giustizia-amministrativa.it>. Qui il caso deciso ha riguardato un'azienda agrituristica nella quale, in sede di ispezione, pur in presenza della complementarità in termini di reddito netto, era stato rilevato che l'attività agrituristica di una azienda presentava un volume di esercizio, anche se con un reddito negativo, superiore rispetto all'attività agricola. Tale circostanza non è stata considerata indice del venir meno del requisito della principalità dell'attività agricola rispetto a quella recettiva propria dell'agriturismo; i giudici hanno ritenuto, infatti, che la presunzione circa la superiorità del reddito dell'attività agrituristica rispetto a quello dell'attività agricola non comprova con assoluta certezza che essa rivesta carattere prioritario rispetto alla coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, proprie dell'attività agricola in senso stretto.

zione di servizi peculiari dell'agricoltura per il mercato dei consumatori» (20).

L'attività agrituristica incarna, infatti, una tipica attività di prestazioni di servizi e come tale potrebbe essere in grado, da sola, di caratterizzare l'impresa agricola, essendo ormai riconosciuta l'autonoma consistenza giuridica dell'impresa agricola erogatrice di servizi, alla luce della riforma dell'art. 2135 c.c.

È stata, altresì, auspicata (21) la configurazione dell'attività agrituristica come attività agricola *ex se* siccome attività idonea alla valorizzazione delle risorse agricole e territoriali, rivolta ad un «razionale sfruttamento del suolo» che prescinde dall'offerta sul mercato delle produzioni agricole tradizionali.

L'art. 3 della legge in esame compie un'ulteriore, importante estensione delle caratteristiche tipiche dell'agriturismo disponendo che le attività agrituristiche possano svolgersi anche fuori dal contesto aziendale e che la stagionalità non condiziona l'attività aziendale ma solo il soggiorno degli ospiti.

Si può affermare che l'esito delle innovazioni apportate dal d.lgs. n. 228/2001 depongono verso il riconoscimento dell'agriturismo come polo di attrazione normativa dotato di una sua relativa autonomia rispetto allo statuto delineato dall'art. 2135 c.c., il quale pur in questa versione novellata, è di ostacolo al pieno dispiegamento delle potenzialità dell'agriturismo che a tutt'oggi, seppure in modo meno evidente rispetto al passato, risulta plasmato sul criterio della connessione e sul parametro della normalità (22).

La nuova fisionomia giuridica dell'agriturismo ha ripercussioni anche sulla sua configurazione economica. Si rileva, infatti, che l'imprenditore agrituristico è, di norma, rappresentato da un imprenditore agricolo medio piccolo, che per motivazioni diverse ha deciso di fornire servizi supplementari di natura ricettiva. Tale scelta comporta sia la modifica strutturale di alcuni degli immobili dell'azienda, che sarano destinati all'offerta di inimmobilità, della ristorazione e ad altre attività di interesse per i turisti (equitazione, cicloturismo, vendita di prodotti e loro derivati, piscina, etc.) sia la conversione del personale, presente in azienda o acquisito, allo svolgimento di mansioni diverse connesse alle nuove attività inserite (cuoco, cameriere, pulizie, guide, ecc.) (23).

**3.** - Ancora non chiaramente definita risulta, per una parte di coloro che si sono occupati dell'istituto oggetto delle presenti note, la distinzione tra turismo rurale ed agriturismo (24): tale diversa accezione delle modalità di manifestazione del turismo nelle campagne ha contraddistinto ulteriormente il progressivo cammino verso una qualificazione giuridica dell'agriturismo che fosse ampiamente condivisa.

Secondo le opinioni più accreditate, si tratta di due formule legate tra loro da un rapporto di *genus a species* (25) in quanto la dizione turismo rurale è comunemente presente nel lessico comunitario e sta ad indicare, genericamente, l'insieme delle attività turistiche effettuate nelle aree rurali da soggetti legittimati allo svolgimento di esse senza che però si

richieda loro una qualifica specifica *ad hoc*. Con il secondo termine si indicano, più restrittivamente, le attività turistiche esercitate sempre nelle aree rurali esclusivamente dall'imprenditore agricolo nell'ambito di un'impresa agricola.

Risulta, tuttavia, che la figura del turismo rurale sia vincolata alla materia agricoltura più di quanto *prima facie* appaia. Infatti, per intervento del legislatore comunitario, già nel lontano 1980 (26) vennero previste misure specifiche che contemplavano e promuovevano il turismo nelle campagne come forma di integrazione del reddito degli agricoltori; oggi, con il recente reg. (CE) n. 1698/2005 (27) sul sostegno allo sviluppo rurale, si giunge ad attribuire al turismo nelle campagne un ruolo fondamentale per il miglioramento della qualità della vita nel mondo rurale e per la diversificazione dell'economia rurale [art. 55, lett. c)].

Ampiamente condivisa è, nel complesso, l'idea del turismo rurale quale «insieme di iniziative economiche consistenti in forme di ricettività organizzate in campagna al fine di realizzare una migliore gestione dello spazio rurale» (28) indipendentemente se a svolgere le attività siano imprenditori agricoli ovvero imprenditori commerciali. Del resto anche nella legge quadro sul turismo (29) viene, segnatamente, ribadita l'importanza strategica dell'uso degli «spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale», consentendo di aprire varchi per l'instaurarsi di possibili relazioni tra ambiente rurale ed attività turistiche, in una logica di «sistema» e non più di meri interventi casuali sul territorio.

In sostanza, parlare oggi di agriturismo e turismo rurale significa registrare, sotto il profilo della formalizzazione giuridica, che tali formule, attraverso le quali si esercita l'attività ricettiva e di servizio turistico nello spazio rurale, non vengono più accreditate, nel nostro sistema, alla stregua di semplici «fenomeni» quanto di veri e propri «modelli». Occorre, altresì, rimarcare che, ferme restando le sue peculiarità, ne contraddistinguono i tratti fisionomici, si può ritenere senz'altro affievolita quella sorta di dicotomia, particolarmente enfatizzata dai primi interpreti dopo l'entrata in vigore della legge quadro del 1985, che poneva in due ambiti separati l'agriturismo, quale attività svolta dall'imprenditore agricolo all'interno dell'azienda agricola, ed il turismo rurale, quale attività turistica esercitata dall'imprenditore commerciale al di fuori delle aree urbane demonizzando, al contempo, ogni tentativo di contaminazione, anche flebile, tra le due formule.

Allo stato, anche in forza di alcuni dei provvedimenti sopra richiamati, è possibile praticare formule alternative o aggiuntive di attività turistiche nelle aziende agricole o che vedono le aziende agricole protagoniste di attività organizzate di ricezione turistica. Laddove, infatti, l'accesso al modello dell'agriturismo per alcune imprese agricole possa risultare troppo oneroso, sia in ordine al rispetto degli obblighi amministrativi che fiscali – sovente resi maggiormente gravosi dalle pretese delle singole Regioni – si può ricorrere a forme più elastiche di turismo nelle aree rurali, quali l'inserimento

(20) FRANCIARIO, *L'impresa agricola di servizi*, cit.

(21) ALBISINNI, *Diritto agrario territoriale. Lezioni, Norme, Casi*, Roma, 2004, 81.

(22) Per le considerazioni qui svolte si rinvia a FRANCIARIO - PAOLONI, *Commento all'art. 3 del d.lgs. n. 228/2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, 256.

(23) Così REGOLOSI, *op. cit.*, 63; l'Autore riporta gli esiti di una ricerca sul campo che ha evidenziato ben quattro motivi che inducono l'imprenditore agricolo alla scelta dell'attività agrituristica: integrare il reddito agricolo, salvaguardare il patrimonio edilizio, diversificare le proprie attività e utilizzare in modo maggiormente efficiente le risorse.

(24) Su tale distinzione si è soffermato ALBISINNI, *Agriturismo e turismo rurale: pluralità di modelli aziendali, disciplina legislativa ed ipotesi interpretative*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, 1, 266.

(25) Così, tra le più recenti posizioni, BORGHI, *Commento all'art. 1*, cit., 129.

(26) Reg. (CEE) 7 ottobre 1980, n. 2615/80, *Regolamento del Consiglio che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune Regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità*, in *G.U.C.E.* 15 ottobre 1980, n. 271.

(27) Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005, *Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*, in *G.U.U.E.* 21 ottobre 2005, n. L 277.

(28) Da ultima, sul punto, BOLOGNINI, *Multifunzionalità e attività turistica nel territorio campestre*, in *www.droit.univ-nantes.fr/umau*, IX Congrès mondial de droit rural, Marrakech-Essaouira, 26-30 novembre 2007.

(29) Si tratta della l. 29 marzo 2001, n. 135, *Riforma della legislazione nazionale del turismo*, in *G.U.* 20 aprile 2001, n. 92.

dell'azienda agricola in appositi circuiti turistico-gastronomici (v. legge n. 268/99 «Disciplina delle strade del vino»), ove l'impegno del singolo imprenditore può essere circoscritto alla ricezione del turista che vuole semplicemente gustare un prodotto tipico dell'azienda opportunamente valorizzato e pubblicizzato secondo quanto prevede la legge, oppure a modelli agili di mera ospitalità, quali il sempre più diffuso sistema del *bed and breakfast* (v. legge n. 122/2001).

L'attenzione mostrata dalla Politica agricola comunitaria verso le tematiche della tutela ambientale, della valorizzazione delle aree rurali, della salvaguardia delle tradizioni culturali ed alimentari, ha determinato una crescente attenzione nei riguardi di un diverso utilizzo degli spazi extraurbani anche mediante lo svolgimento di attività turistiche compatibili con le esigenze di preservazione e sviluppo ambientale, di cui, segnatamente, i regolamenti sullo sviluppo rurale n. 1257/99 e n. 1698/2005 rappresentano il quadro di riferimento normativo più stringente. Ciò ha comportato l'affermarsi di un diverso rapporto tra turismo ed agricoltura fondato su parametri più unitari e meno segmentati, anche alla luce di alcune scelte legislative di rango nazionale ma, soprattutto, per intervento della legislazione regionale.

Con la c.d. legge *omnibus* n. 122/2001 (30), appena richiamata, si è introdotta nel nostro ordinamento l'«ospitalità rurale», legittimando, così, per la prima volta, un modello concreto di turismo rurale: l'operazione viene compiuta di riflesso, recuperando dal novero delle attività agrituristiche, le attività di ospitalità (rurale). La rilevanza giuridica dell'attività di turismo rurale, in senso stretto, assicura la possibilità di esercitare «ospitalità rurale familiare» (art. 23) (attività che si realizza prestando il servizio di alloggio e prima colazione nella propria abitazione) anche in edifici rurali che non costituiscono elementi di un'impresa agricola.

La novità giuridica, e nel contempo, la conferma di quanto sin qui esposto, è data sempre dall'art. 23 della legge in esame che va interpretato in modo evolutivo poiché, grazie alla previsione in esso contenuta, è possibile svolgere l'attività di ospitalità rurale per le due distinte tipologie di soggetti ovvero le imprese agrituristiche ed i proprietari rurali. Il rispetto del vincolo della «prevalenza dei prodotti propri e di prodotti di aziende agricole della zona nei pasti somministrati» riguarda entrambe le tipologie di esercenti l'ospitalità nelle aree di campagna. La disposizione consente, altresì, agli operatori non qualificati alla stregua di imprenditori agrituristici, di approvvigionarsi, prevalentemente, di prodotti provenienti o dalla produzione propria non destinata altrimenti al mercato, ovvero di prodotti ottenuti dall'affittuario o concessionario, se il bene produttivo «terra», costituente l'azienda risulta nella disponibilità di terzi, oppure potrà utilizzare i prodotti provenienti dalla zona in cui è ubicato l'edificio rurale.

Qualora le attività sopra descritte assumano i caratteri della professionalità e della continuità e siano esercitate da imprenditori agricoli, vanno considerate attività agrituristiche ai sensi delle disposizioni specifiche in materia. Le Regioni hanno il compito di definire il regime delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di «ospitalità rurale familiare».

I dati dell'esperienza concreta, seppur riferiti a periodi antecedenti l'entrata in vigore della legge quadro 2006,

testimoniano l'esistenza di tentativi riusciti di qualificazione del turismo rurale, quale pratica differenziata ed, al contempo, integrativa dell'agriturismo ai fini della valorizzazione della cultura e delle tradizioni rurali: alcune Regioni, anche di recente, hanno infatti maturato la consapevolezza dei diversi ambiti d'azione e dei punti di contatto delle due attività di cui si discorre.

Particolarmente significativo è il caso della Regione Lazio (31) la quale, utilizzando le aperture in tale senso suggerite dall'ultima legge quadro n. 96/2006 all'art. 1 laddove si afferma che «La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle Regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne», ha chiaramente segnato la diversità concettuale e funzionale delle due attività.

La legge regionale per un verso ribadisce la nozione di agriturismo codificata dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 228/2001 che riconosce ai soli imprenditori agricoli la titolarità allo svolgimento delle attività di ricezione ed ospitalità nella propria azienda (art. 1). Per un altro definisce il turismo rurale come «un settore del mercato turistico regionale costituito da molteplici attività finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'agricoltura locale nonché relative all'ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero» che «possono» essere esercitate dagli imprenditori agricoli, lasciando, così, intendere che anche altre categorie di imprenditori sono in grado di svolgere le enunciate pratiche turistiche (art. 3).

Un'ulteriore considerazione va svolta sul punto e cioè che, grazie proprio al riconoscimento operato a livello comunitario, e poi dai singoli Paesi membri, del ruolo e dell'importanza delle attività turistiche nelle campagne si è insinuato e quindi rafforzato, come vedremo, il concetto di multifunzionalità dell'impresa agricola che oggi tanto influenza la struttura fisionomica dell'agriturismo.

4. - L'apertura, prima da una parte della dottrina e, molto più tardi, in modo esplicito da parte del legislatore, operata verso l'accoglimento della figura dell'impresa agrituristiche come impresa agricola di servizi (32) ha facilitato, come si è visto, sia il riconoscimento, nell'alveo dell'agriturista, di attività altrimenti emarginate dal contesto agricolo ma fortemente ancorate al territorio rurale, sia la demarcazione più nitida di una tipologia di impresa che, per la sua specificità, potrebbe giungere (ma finora non è riuscita) ad assumere un'autonomia concettuale dalla figura madre dell'impresa agricola (33).

Al contempo, mentre lentamente maturava una graduale accettazione delle attività di servizi nell'ambito dell'impresa agricola, che smentiva alcune consolidate posizioni dogmatiche, il legislatore muoveva i primi passi di avvicinamento alla formalizzazione giuridica di tali nuove attività nel seno delle attività agricole.

Il percorso, idealmente seguito dal legislatore, prende avvio nel 1992, con l'art. 16 della l. 11 febbraio 1992, n. 157: qui viene introdotta la figura dell'azienda agrituristiche venatoria, che svolge la sua attività, generalmente, in zone mon-

(30) Si tratta della l. 27 marzo 2001, n. 122, *Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale*.

(31) L.r. Lazio 2 novembre 2006, n. 14, *Norme in materia di agriturismo e turismo rurale*, in *B.U.R.* 10 novembre 2006, n. 31, I; antecedentemente al varo della legge n. 96/2006 si richiamano, tra le altre, la l.r. Basilicata 25 febbraio 2005, n. 17, *Agriturismo e turismo rurale*, in *B.U.R.* 2 marzo 2005, n. 17 e la l.r. Marche 3 aprile 2002, n. 3, *Norme per l'attività*

*agrituristica e per il turismo rurale*, in *B.U.R.* 11 aprile 2002, n. 52, come modificata dalla l.r. 21 ottobre 2005, n. 25.

(32) Primo fra tutti a teorizzare tale tipologia di impresa agricola fu FRANCIANO, *L'impresa agricola di servizi*, cit.

(33) Schierato contro tale tesi è GRAZIANI, *Commento all'art. 2*, in *Commento alla legge 26 febbraio 2006, n. 96 «Disciplina dell'agriturismo»*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, 415.



tane o comunque ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata. L'agriturismo, in questa particolare prospettiva, diventa il veicolo per attribuire il carattere di agrarietà ad attività (di servizi), svolte anch'esse dall'imprenditore agricolo a fianco di quelle di ricezione ed ospitalità, non qualificabili come agricole di per sé, quali l'allevamento di fauna selvatica diretto a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

Successivamente la legge sulle aree naturali protette (34) assegna all'agriturismo un ruolo che spazia dall'attività produttiva di servizi, compatibile con gli eco-sistemi propri di ogni parco, a quello di strumento di caratterizzazione dell'assetto territoriale nel suo complesso.

Nell'ottica di una diversificazione e di una dilatazione del fenomeno in esame, rispetto al paradigma contenuto nella legge di settore, ma soprattutto di una maggiore enfasi delle funzioni primarie attribuite dalla legge quadro del 1985, si muove la legge sulle «strade del vino» (l. 27 luglio 1999, n. 268) che punta alla valorizzazione, mediante agevolazioni e contributi finanziari, dei territori a vocazione vinicola, con specifico riferimento alle produzioni di qualità. Si tratta di realizzare percorsi sui quali insistono aziende agricole che offrono la degustazione e la mescolta dei prodotti vitivinicoli ma anche ospitalità nelle proprie strutture. Si realizza, in tal modo, un completamento dell'attività di somministrazione di pasti e bevande, quale attività già tipica dell'azienda agrituristica, che comporta un potenziamento del servizio di promozione dei prodotti aziendali.

I percorsi di interesse gastronomico non sono limitati al solo vino bensì estesi all'olio d'oliva ed ai prodotti tipici (art. 5). Il riconoscimento anche alle imprese turistico-ricettive, posizionate all'interno delle zone di produzione dei prodotti da valorizzare, di collocarsi lungo il percorso delle strade del vino, rafforza l'idea dell'importanza del legame tra territorio, inteso come complesso di valori culturali, ambientali, alimentari, umani e bisogno di vacanza. Al contempo si pone al centro dell'attenzione la relazione tra turismo nelle aree rurali e sistema agro-alimentare, comparti del settore agricolo che pur nella loro diversità risultano complementari. È evidente che la legge n. 268/1999 crea un breccia in un sistema normativo che a livello nazionale si presenta rigido nell'ancorare l'offerta di servizi di turismo rurale, in senso lato, all'azienda agricola e sollecita l'attuazione di formule in cui l'offerta di servizi turistici comprende un valore aggiunto turistico legato al paesaggio, al territorio circostante o delineato da un percorso e identificabile alla stregua di un bene culturale (35).

Ad ampliare la sfera delle c.d. attività agrituristiche contribuisce il d.lgs. n. 226/2001; il legislatore qui accoglie l'equiparazione della figura dell'imprenditore ittico con quella dell'imprenditore agricolo e giunge ad individuare, legittimandole, una serie di attività dirette alla fornitura di beni e servizi che si coniugano con quelle della pesca (attività appunto assimilabile per volontà del legislatore – dal punto di vista soggettivo – all'attività agricola). Questa operazione viene compiuta attingendo dalla formula contenuta nel para-

digma già descritto dalla legge n. 730/1985, e poi integrato dall'art. 3 del d.lgs. n. 228/2001, e traslando lo svolgimento dell'agriturismo dalla terra all'acqua, in modo da reputare connesse quelle attività «effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall'attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata» ma svolte in modo non prevalente rispetto all'attività di pesca. Le due tipologie di attività individuate all'uopo dal legislatore (36) sono il *pesca turismo*, consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, e l'*ittiturismo*, avente ad oggetto l'ospitalità, i servizi, le attività ricreative, culturali, didattiche – esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o struttura poste nella disponibilità dell'imprenditore stesso – finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori (37).

La legge quadro del 2006 completa questo processo di dilatazione della categoria delle attività agrituristiche inserendo, tramite l'art. 12, nelle «attività assimilate» sia quelle genericamente svolte dai pescatori con riguardo all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, sia le attività connesse di cui al suddetto d.lgs. n. 226/2001 e successive modificazioni, ivi compreso il *pesca turismo* già disciplinato dal menzionato decreto.

Per quanto concerne la formula delle «attività di ricezione ed ospitalità» *tout court*, secondo l'art. 1 del d.lgs. n. 288/2001, nel cui alveo si colloca appunto l'agriturismo (disciplinato più dettagliatamente dal successivo art. 3 del medesimo decreto, come si è detto), è da rilevare che essa rappresenta, al momento, l'ambito di applicazione più efficace per la realizzazione dei nuovi canoni che connotano l'impresa agricola moderna. Tali attività consentono all'imprenditore agricolo di ricavare redditi integrativi, derivanti dall'attività di ospitalità, ma anche di allargare lo spettro dell'offerta dei prodotti aziendali con aperture verso mercati di diversa natura, come si darà conto in seguito. Viste sotto un'altra angolatura, dette attività comportano lo svolgimento di funzioni di interesse collettivo, quali la custodia attiva del territorio rurale, che le imprese agrituristiche, nel disegno del legislatore, possono oggi assicurare e a più livelli (edilizio, architettonico, ambientale, storico-culturale, recupero tradizioni e sapienze contadine, etc.).

In buona sostanza si intravedono i contorni di quella che ormai, con linguaggio comune sia a livello comunitario che nazionale, viene definita «azienda agricola multifunzionale», in grado di contribuire alla preservazione del tessuto sociale e dell'identità dello spazio rurale (38): in questa prospettiva il sostegno all'agriturismo trova supporto tra le misure di promozione dello spazio rurale piuttosto che tra quelle concernenti la diversificazione degli investimenti nelle aziende agricole (39). E ciò discende da una lunga

(34) Si tratta della l. 6 dicembre 1991, n. 394, come integrata dalla l. 9 dicembre 1998, n. 426 che riguarda «Nuovi interventi in campo ambientale»; sul punto si richiamano, in particolare, i lavori di MASINI, *L'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali nelle aree naturali protette*, in questa Riv., 1992, I, 138; CASADEI, *La disciplina delle attività agricole nelle aree protette*, *ivi*, 2001, 78.

(35) Sul punto, in particolare FRANCIOSI, *La valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano attraverso i segni del territorio*, in *La regolamentazione e la promozione del mercato alimentare nell'Unione europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali*, Atti del Convegno di Udine, 24-25 novembre 2006, Milano, 2007, 55; SABBATINI, *Tradizione e regole alimentari*, Napoli, 2005, 443.

(36) Dapprima nell'art. 3 del d.lgs. n. 226/2001 e poi nell'art. 7 del

d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154 *Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della l. 7 marzo 2003, n. 38*, di cui si veda il commento curato da BOLOGNINI nel *Commentario*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, 656.

(37) Note critiche sulla tecnica ed i contenuti dei due decreti che hanno disciplinato le attività connesse dell'imprenditore ittico vengono espresse da JANNARELLI, *Impresa e pesca nel decreto legislativo n. 226/2001 e successive modifiche*, in *La nuova figura dell'imprenditore ittico*, Atti del Convegno di Sassari - Castelsardo, 9-10 novembre 2007, Milano, 2008, 37 ss.

(38) Su questi temi v. l'ampia voce di ADORNATO, *Agricoltura e zootecnia*, in *Enc. giur.*, Agg., XVI, Roma, 2008, 5 ss.

(39) Così FRANCIOSI, *L'impresa agricola di prestazione di servizi*, cit., 195.

evoluzione degli indirizzi comunitari in materia di sviluppo rurale che si sono manifestati, in forma primordiale, con il reg. 797/1985 e sono divenuti, via via, più mirati fino ad approdare all'importante reg. 1257/1999 (successivamente abrogato dal reg. 1698/2005) che ha posto le basi per il riconoscimento ufficiale del ruolo dello spazio rurale nell'affermazione di un'impresa agricola ancorata al territorio non solo ai fini della coltivazione e produzione di beni destinati all'alimentazione.

L'impresa agricola che oggi è impegnata nello svolgimento di attività turistiche non pone in essere tali attività secondo lo schema, ormai decisamente appartenente alla tradizione, in base al quale l'imprenditore agricolo, prevalentemente dedito all'autoconsumo, offriva pasti ed ospitalità nei locali all'uopo attrezzati dell'azienda agricola al fine di integrare il basso reddito conseguito.

Oggi l'impresa agricola che opera nel settore del turismo rurale è, prioritariamente, un'impresa proiettata sul mercato dei beni (agricoli) e dei servizi (per la collettività), caratterizzata dal requisito della multifunzionalità e che annovera, nel proprio «bagaglio» di attività, anche l'attività turistica. In altri termini, mentre il riconoscimento giuridico del ruolo del turismo nelle campagne venne celebrato, all'epoca del varo della legge di settore, essenzialmente come la formalizzazione di una nuova opportunità di reddito per le imprese agricole di stampo tradizionale, attualmente, il mutato quadro di riferimento, normativo e sociale, consente di inquadrare l'agriturismo, ed anche il turismo rurale, come una delle tante e variegiate manifestazioni della multifunzionalità dell'impresa agricola moderna. Questa impresa così caratterizzata ricaverà, certamente, dallo svolgimento di dette attività redditi integrativi che andranno a cumularsi ai benefici, diretti ed indiretti, interni ed esterni, derivanti principalmente dalla sua presenza attiva nel territorio ed al soddisfacimento di una domanda collettiva di servizi curvati a presidiare il territorio e l'ambiente rurale.

L'argomento in esame porta, inevitabilmente, a prendere in considerazione la sempre più stretta relazione che si è instaurata tra il turismo, *lato sensu* inteso, svolto nelle aree rurali e sistema agroalimentare, comparti del settore agricolo che pur nella loro diversità risultano complementari in quanto l'uno contribuisce a rafforzare l'altro, soprattutto per quanto concerne la valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità offerti al turista e il superamento del difficile rapporto tra tradizione ed innovazione, che è il tema centrale, peraltro, del Convegno che ha offerto lo spunto per le correnti riflessioni.

L'esigenza, sempre più avvertita dal pubblico dei consumatori, di acquisire «certezze alimentari», induce infatti a ricercare proprio nei luoghi più vicini al «cuore» del mondo rurale, prodotti a denominazione d'origine, cibi biologici e genuini e, magari, a produzione «etica», che vengono maggiormente apprezzati in quanto gustati nei luoghi di provenienza e per il rapporto diretto che si crea con l'agricoltore, una sorta di vincolo di fedeltà e di reciproca conoscenza tra cliente ed imprenditore agrituristico che solo modelli di scambio *on farm* possono consentire.

L'agriturismo viene, ancora una volta, a conformarsi alle nuove istanze della società civile ed alle più recenti forme di diversificazione dell'attività agricola e, al contempo, age-

vola, come aveva preconizzato Carrozza, la conoscenza della civiltà contadina.

L'impresa agrituristica appare, come si è visto, un laboratorio privilegiato per l'attuazione della vendita diretta dei prodotti propri (v. in particolare l'art. 10, legge n. 96/2006) e/o a «chilometri zero» e per la realizzazione dei *farmers' market* di cui anche il legislatore ha avvertito la crescente importanza disciplinandoli con un provvedimento *ad hoc* (d.m. n. 301/2007) (40). Il decreto incide, pertanto, sulle modalità di commercializzazione dei prodotti agricoli sostenendo lo sviluppo della «filiera corta» quale immediato collegamento tra il mondo della produzione e quello del consumo che oltre a comportare dei vantaggi economici per entrambi i contraenti (riduzione del prezzo di acquisto da parte del consumatore; eliminazione delle transazioni commerciali e ricavi più elevati per il produttore), enfatizza il legame con il territorio di produzione sostenendo quella che oggi viene, sempre più, apprezzata come agricoltura territoriale e plurifunzionale.

Di non minore interesse sono le esperienze, sostenute da diverse leggi regionali, di un turismo a valenza sociale nelle forme delle fattorie didattiche o degli asili nido (Lombardia, Emilia Romagna) (41).

5. - Dopo solo un anno dal suo varo, la legge n. 96/2006 è stata inviata al vaglio dei giudici costituzionali, intervenuti a verificare la legittimità di numerosi articoli del neonato provvedimento, a seguito dei ricorsi presentati dalla Regione Lazio e dalla Regione Toscana, che hanno impugnato gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 14 della legge quadro per contrasto con gli artt. 117, 118 e 120 Cost. (42).

Il cuore dei due ricorsi (e della pronuncia) è costituito dalla disciplina dell'agriturismo, oggetto della legge di settore, che incide nella materia agricoltura e, per alcuni specifici aspetti dell'attività agrituristica, in quella del turismo; entrambe le materie sono, però, attribuite alla competenza legislativa delle Regioni e non rientrerebbero in quella statale neanche applicando il principio di sussidiarietà. Da ciò consegue l'illegittimità delle disposizioni statali che pretendono di regolare l'attività agrituristica; dal nuovo quadro normativo discendente dalla riforma del Titolo V della Costituzione detta attività risulta, infatti, «sottratta alla competenza legislativa dello Stato ed attribuita a quella residuale delle Regioni, che devono uniformarsi unicamente ai principi, contenuti nella legge n. 96/2006, i quali siano espressione della potestà legislativa, esclusiva o concorrente, dello Stato».

La pronuncia della Corte, che ha riconosciuto l'illegittimità soltanto di alcuni degli articoli impugnati dai ricorrenti, appare significativa sia come *test* di verifica della convivenza che si sta avviando, dopo la riforma dell'art. 117 Cost., nel nuovo ordine normativo *multilevel* in particolare quando oggetto dell'esame sono materie (quali quella dell'agriturismo) collocate tra legislazione statale e legislazione regionale, sia, segnatamente, per il ragionamento condotto dai giudici in ordine alla qualificazione giuridica dell'attività agrituristica.

Sorprende, infatti, come la Corte si attesti fondamentalmente su posizioni di «retroguardia», che sottendono una concezione dell'agricoltura ancora informata sul modello

(40) Per un esame del provvedimento si rinvia a COLANERI, *Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli*, Bologna, 2008, 145.

(41) Si tratta rispettivamente della l.r. Lombardia 29 maggio 2007, n. 10 (*Disciplina regionale dell'agriturismo*) e della l.r. Emilia Romagna 24 marzo 2009, n. 88 (*Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole*).

(42) La sentenza della Corte cost. 17 ottobre 2007, n. 339, è pubblicata in questa Riv., 2008, II, 250, con note di FERRARA, *La disciplina dell'agriturismo (legge n. 96/2006) al vaglio della Corte costituzionale: spunti di riflessione*, 253 e di PAOLONI, *Sul concetto «liquido» di connessione nell'applicazione dei criteri e dei limiti di qualificazione dell'attività agrituristica*, 259; vedi anche LUCIFERO, *La legge statale sull'agriturismo a fronte del vaglio di legittimità della Corte costituzionale*, in *Giur. it.*, 2008, 4.



dell'impresa agricola, produttiva di soli beni destinati all'alimentazione (43), di cui all'art. 2135 c.c. – prima maniera – e che non tengono conto di una legislazione speciale che ha dapprima introdotto (con la legge n. 730/85) e poi ribadito (con d.lgs. n. 228/2001), l'agrarità delle attività di prestazione di servizi (e, nella specie, quelle riferite all'ospitalità) quando queste vengono effettuate dall'imprenditore agricolo in regime di connessione a quelle agricole tradizionali. Nelle motivazioni enunciate dai giudici costituzionali non si è, peraltro, fatto riferimento alcuno ai molteplici segnali di apertura dell'agricoltura italiana alla multifunzionalità, così come indicato dai recenti indirizzi della normativa comunitaria, che qualifica, come si è visto, in modo specifico la moderna impresa agrituristica (44).

Oltre a questa annotazione critica, bisogna sottolineare che la sentenza, anche in un altro passaggio delle sue motivazioni, manifesta una linea di pensiero che appare saldamente ancorata ad un'idea di agricoltura ormai decisamente superata, sia dalla realtà effettuale che dalla legge.

La Corte ha espresso il suo giudizio con riguardo ad alcuni commi dell'art. 4 della legge n. 96/2006 che sono stati impugnati dalla Regione Toscana. In particolare il ricorso ha toccato quella parte dell'articolo che privilegia «ai fini dell'individuazione dell'azienda agrituristica, quale criterio sulla cui base ritenere prevalente l'attività agricola su quella agrituristica, quello del tempo di lavoro necessario all'esercizio delle suddette attività, presumendosi prevalente quella agricola nei casi nei quali l'attività di ricezione e di somministrazione dei pasti e bevande interessi un numero non superiore a dieci ospiti».

L'incongruenza presente in questa parte dell'art. 4 della legge quadro consiste nel fatto che il legislatore, dopo aver definito i parametri della connessione valevoli sul territorio nazionale, ai quali le singole Regioni devono attenersi nell'applicare le disposizioni statali, introduce una presunzione presunta [*iuris et de iure* (45)] di connessione fissando la regola per cui è prevalente l'attività agricola su quella agrituristica quando gli ospiti dell'azienda non sono superiori a dieci. E ciò nonostante la legge n. 96/2006, sempre all'art. 4, abbia esplicitamente affidato alle Regioni le funzioni di regolamentazione dei «criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica»!

L'intervento normativo della legge quadro si configura, pertanto, come una compressione del potere legislativo assegnato alle Regioni nella materia agricoltura e turismo. È evidente che, in tal modo, vengono limitati i poteri legislativi assegnati alle Regioni mediante il ricorso ad una normativa di dettaglio che non può essere confusa con una regola ad ampio spettro destinata ad ulteriormente specificare l'ambito di operatività del criterio di connessione.

Del resto tale criterio è stato ben delineato proprio nella legge quadro che ha ripreso, come si è visto, il contenuto dell'art. 1 del d.lgs. n. 228/2001. I giudici costituzionali se ne sono avvalsi, però, per giustificare e riproporre il *cliché* dell'impresa agricola tradizionale nella quale si innesca un'attività di servizi. Hanno, così, evitato di utilizzare il modello, più al passo con i tempi e con le finalità della legge n. 96/2006, dell'impresa agricola di servizi o, secondo

gli indirizzi comunitari, dell'impresa agricola multifunzionale che rappresenta lo stereotipo dell'impresa agricola «globale» dedicata alla produzione di beni per il mercato e l'alimentazione nonché di servizi per l'ambiente, il territorio e la collettività.

6. - In esordio si è evidenziato che uno degli aspetti più controversi nell'evoluzione dell'agriturismo verso il riconoscimento della sua agrarità è stato sicuramente quello fiscale.

Ad originare molti dubbi sulla natura agricola ovvero commerciale dell'attività in esame, e conseguentemente sul regime fiscale da adottare, hanno contribuito, come si è visto, svariate sentenze della Corte di cassazione; fin di recente la Suprema Corte (46) si è, infatti, arroccata su posizioni non sempre condivisibili in ordine alla qualificazione giuridica dell'agriturismo nonostante il quadro normativo di riferimento si facesse sempre più nitido e puntuale.

In particolare, la confusione di ordine ermeneutico che discendeva dalle pronunce giurisprudenziali si appuntava sull'attribuzione all'impresa agrituristica della duplice natura di impresa agricola e di impresa commerciale, disconoscendo il ruolo del criterio della connessione mediante il quale anche le attività commerciali (nella specie, di servizi) svolte entro i parametri posti dal legislatore, vengono annesse al paradigma dell'agrarità.

Tale «scomposizione» dell'attività agrituristica, patrocinata dalla Corte di cassazione, ha influenzato la condotta del legislatore tributario il quale ha previsto, all'interno del sistema fiscale nazionale, un regime impositivo specifico per la regolamentazione dell'agriturismo che viene annoverato fra le attività produttive di reddito d'impresa. Siffatto regime è stato richiamato anche dall'art. 7, comma 2, della legge n. 96/2006 che dispone l'osservanza, altresì, di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica, precisando come, in mancanza di disposizioni *ad hoc*, debbano applicarsi le norme previste per il settore agricolo.

Oggi l'imprenditore agrituristico, in base alla normativa vigente, è tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ma è escluso dal regime speciale previsto per le attività agrarie. L'art. 2, comma 5, legge n. 96/2006 specifica chiaramente che il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo e per la priorità nell'erogazione di contributi nonché per ogni altro scopo che non abbia carattere fiscale.

L'attività dell'imprenditore agrituristico, svolta nel rispetto delle disposizioni della legge quadro n. 730/1985, viene, altresì, sottratta all'imposta sul valore aggiunto in via ordinaria. L'imprenditore agrituristico può avvalersi, infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 413/1991, di un particolare regime forfettario consistente nella riduzione dell'imposta relativa alle operazioni imponibili nella misura del 50 per cento del suo ammontare complessivo. Pertanto in caso di esercizio congiunto dell'attività agricola (in regime speciale) e dell'attività agrituristica (in regime forfettario), l'imprenditore agricolo deve tenere la contabilità sepa-

(43) Anche in una precedente sentenza la Corte cost. (13 gennaio 2004, n. 12, in questa Riv., 2004, 221 e in *Foro it.*, 2004, I, 1358) aveva affermato che «il nocciolo duro della materia agricoltura (...) ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione» principio ribadito successivamente in Corte cost. 17 marzo 2006, n. 116, in questa Riv., 2007, 93 e in *Giur. cost.*, 2006, 1099.

(44) Sul punto, FERRARA, *op. cit.*, 255, osserva puntualmente «non è peregrino affermare che, alla data di entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, la nozione di agricoltura presente nell'ordinamento giuridico nazionale (e comunitario) risultava ben più ampia

rispetto a quella, di mera produzione di beni alimentari, fatta propria dalla Corte costituzionale anche nella sentenza che si commenta. Ed è dunque, a nostro avviso, a tale nozione che la giurisprudenza costituzionale avrebbe dovuto rifarsi onde definire i limiti della competenza normativa delle Regioni in tema di agricoltura, ai sensi dell'art. 117, comma 4 Cost.».

(45) Lo specifica Cass. 13 aprile 2007, n. 8851, in questa Riv., 2007, 678.

(46) Si veda sul punto il già richiamato PAOLONI, *Sulla natura dell'attività agrituristica*, in *Nuovo dir. agr.*, 1990, 45; emblematica è la sent. Cass. 6 novembre 1989, n. 1568, *ivi*, 1990, 44 oggetto di commento nella nota.

rata. Ne consegue una regola tributaria di sapore «kafkiano» che potrebbe essere superata se venisse accolta la tesi dell'autonomia giuridica dell'impresa agrituristica: il passaggio dei beni prodotti con lo svolgimento dell'attività agricola all'attività agrituristica (c.d. «passaggi interni») viene fatturato separatamente e calcolato in registri separati; anche le successive operazioni inerenti alla dichiarazione dell'IVA debbono essere separate.

Tale regime speciale, diversamente da quello ordinario, si estende a tutte le forme giuridiche nelle quali viene esercitata l'attività agrituristica, ivi comprese le società di capitali.

La divaricazione tra le due attività incide, ovviamente, anche sul regime contabile: l'imprenditore agrituristico deve adottare una contabilità separata (pur se semplificata) tra le due aziende (agricola e agrituristica) a meno che l'impresa non opti per determinare in entrambe le attività l'imposta in via ordinaria.

Anche per quanto concerne le imposte sui redditi, le regole cambiano a seconda che i soggetti aderiscano al regime forfettario o al regime ordinario di determinazione dell'imposta.

In questo caso il regime di favore, sempre previsto dall'art. 5, legge n. 413/1991, non è obbligatorio: esso stabilisce che il reddito imponibile si determina applicando al totale dei ricavi derivanti dall'attività agrituristica un coefficiente di redditività pari al 25 per cento; è applicabile ai soli redditi realizzati da imprenditori individuali, società di persone e assimilate, enti non commerciali che svolgono attività di agriturismo. Non si tiene conto di eventuali componenti negativi di reddito deducibili in astratto.

A carico dell'imprenditore agrituristico è posto anche il versamento dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) poiché l'agriturismo è considerato esercizio di un'attività commerciale e, dunque, l'aliquota applicata è quella ordinaria del 4,25 per cento; muta, però, la base imponibile a seconda che il soggetto che esercita l'agriturismo utilizzi o meno il regime forfettario.

Mentre l'attività agrituristica confluisce, per il legislatore tributario, nelle attività commerciali, i luoghi dell'attività (*id est*, i fabbricati) vengono considerati rurali; poiché per il fisco i fabbricati e le costruzioni che hanno il requisito della ruralità non producono reddito (e dunque non sono assoggettati al pagamento dell'ICI), il reddito degli edifici destinati all'attività agrituristica è reputato inglobato in quello catastale del terreno su cui i fabbricati sono ubicati (47). La regola trova rispondenza anche nell'art. 3 della più recente legge n. 96/2006 la quale, oltre a ribadire il principio per cui l'agriturismo può essere svolto negli edifici o parte degli stessi già esistenti nel fondo, ribadisce il carattere rurale dei fabbricati adibiti ad uso agrituristico, nel senso che tali locali sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Più fluttuante è la definizione della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) poiché in alcuni Comuni è stata individuata una specifica tariffa per l'agriturismo, mentre altre hanno attribuito le medesime tariffe di quelle riservate alla categoria «esercizi pubblici e ristoranti» o alberghi e pensioni.

Per quanto concerne il profilo contributivo, una novità

di rilievo alla materia è stata apportata dall'art. 3 del d.lgs. n. 228/2001, poi integrato dall'art. 2, comma 2, della legge n. 96/2006, che ha riconosciuto come rientranti nell'ambito della peculiare disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale prevista per il lavoratori agricoli, gli addetti alle attività agrituristiche nelle vesti dei familiari di cui all'art. 230-bis c.c. e dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.

La successiva legge quadro ha completato la disciplina aggiungendo la clausola per cui il ricorso a soggetti esterni (e, dunque, non coperti dall'assistenza previdenziale, assicurativa e fiscale di cui sopra) è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari. La precisazione è importante nel contesto di un'attività di ricezione di ospiti e di somministrazione di cibi e bevande nell'azienda agrituristica, che sovente si avvale di personale assunto occasionalmente e che non può essere integrato all'interno di uno dei rapporti di lavoro menzionati dal legislatore. La scelta appare, in realtà, divergere con quanto all'epoca richiesto dall'art. 8, comma 1, lett. aa) della legge delega n. 57 del 2001, che prevedeva esplicitamente tra i principi ed i criteri guida, cui il Governo avrebbe dovuto attenersi nell'elaborazione del decreto legislativo, l'«introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed emersione dell'economia irregolare e sommersa».

L'integrazione compiuta dalla legge n. 96/2006, secondo autorevole dottrina (48), sarebbe voluta per «legare il più strettamente possibile le attività agrituristiche all'impresa agricola, anche oltre la stessa connessione soggettiva che si configura come rapporto meramente formale. La *ratio* della norma, infatti, va vista nella forte personalizzazione delle attività agrituristiche che dal legislatore vengono strettamente legate ai soggetti in quanto persone: l'imprenditore agricolo, i suoi familiari, i suoi collaboratori». Seguendo tale ragionamento, gli addetti vengono equiparati ai lavoratori agricoli – ai fini della tutela previdenziale, assicurativa e fiscale – mentre i soggetti esterni, chiamati per attività di tipo complementare (es.: servizio a tavola durante un pranzo con molti ospiti; servizio di lavaggio della biancheria; servizio offerto da una guida specialistica per una escursione; etc.) rimangono al margine dell'impresa agricola.

Un altro Autore (49) si pone il problema se i collaboratori esterni possano essere utilizzati soltanto per rendere a terzi attività e servizi culturali, ovvero possano essere impiegati anche per fornire servizi interni all'organizzazione dell'impresa e se, dunque, la norma in esame comporti una deroga alla generale disciplina del lavoro a contratto consentito anche in agricoltura. La conclusione più generale cui giunge, del tutto condivisibile, è che la legge di settore, nel porre l'impresa agrituristica al centro di una serie di esenzioni, «paradossalmente rischia di confinare le iniziative agrituristiche in spazi privilegiati, ma al tempo stesso ristretti rispetto a quelli ottenibili attraverso una piana e sistematica applicazione di canoni generali» (50). □

(47) Sulle caratteristiche degli edifici rurali destinati all'attività agrituristica si veda LUCIFERO, «Ruralità» e «strumentalità» dei fabbricati e loro implicazioni nell'azienda agraria. Brevi note a margine della disciplina introdotta dal d.l. n. 262/2006 sull'accatastamento degli edifici rurali, in

Giur. it., 2008, f. 5, 1303 ss.

(48) GRAZIANI, *op. cit.*, 435 ss.

(49) ALBISINNI, *Commento all'art. 2*, cit., 471.

(50) ALBISINNI, *Commento all'art. 2*, cit., 471.

## PARTE II - GIURISPRUDENZA

## I

Trib. Belluno - 7-9-2009 - Zanon, giudice monocratico - Regole di Presenaio, San Pietro e Valle (avv. C. e A. Trebeschi) c. Cesco Casanova Clara Ileana (avv.ti De Vecchi e Moretti).

**Proprietà collettive - Edificio costruito su terreno regoliero - Usucapibilità del terreno - Esclusione.**

*Le terre del patrimonio regoliero sono inusucapibili (1).*

## II

Trib. Belluno - 30-4-2009 - Massaro, giudice monocratico - Cesco Casanova Giuliano (avv. Piller Roner) c. Regole di San Pietro e di Valle (avv.ti Antonucci e Azara).

**Proprietà collettive - Richiesta di costituzione di servitù coattiva di acquedotto a favore di un edificio intercluso in terreno regoliero - Asserzione della natura regoliera anche del terreno su cui è costruito l'edificio - Mancanza di prova della natura regoliera del terreno su cui si eleva la costruzione - Possibilità della costituzione del diritto reale di servitù coattiva sul patrimonio regoliero.**

*In caso di mancanza di prova della natura regoliera del terreno su cui insiste una casa di civile abitazione costruita su un'area interclusa dal terreno di appartenenza delle Regole è possibile la costituzione coattiva di servitù di acquedotto sul terreno regoliero (fondo servente) a favore della casa (fondo dominante) (2).*

## I

(Omissis)

FATTO. - Le Regole di Presenaio, San Pietro e Valle hanno convenuto in giudizio Cesco Casanova Clara Ileana per ottenere l'accertamento della proprietà regoliera del mappale 12, foglio 13, NCT Comune di San Pietro di Cadore, e la condanna della convenuta ex art. 936, comma 3, c.c. alla rimozione della baracca eretta su detta area e, in subordine, accertamento dell'acquisto regoliero per accessione della baracca, determinazione dell'indennità dovuta alla convenuta ex art. 936 c.c. e condanna della medesima alla restituzione del bene.

Parte convenuta si è costituita, chiedendo declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione processuale dei Presidenti delle tre Regole attrici e comunque il rigetto della domanda per insussistenza del diritto di proprietà sull'area in capo alla tre Regole e per insussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 936 c.c. Ha chiesto altresì, in via riconvenzionale, accertamento del suo acquisto per usucapione della proprietà dell'area o del diritto di superficie relativamente al fabbricato eretto.

Esaurita l'istruttoria con produzione documentale e assunzione di prova testimoniale, la causa è passata in decisione previo deposito di conclusionali e repliche da ambo le parti.

DIRITTO. - (Omissis)

Nel merito, la lite s'incentra in via principale sull'accertamento della proprietà dell'area, essendo pacifico, oltre che documentato in atti e confermato in via testimoniale, che sull'area è stata edificata una baracca e che la medesima è pervenuta oggi nella disponibilità della convenuta.

Sono in questa sede irrilevanti le vicende amministrative che hanno interessato la baracca e in particolare il rilascio di provvedimenti amministrativi di natura edilizia. Parimenti irrilevante, seppure per altre ragioni, è che nei pressi vi sia, come è stato dedotto in giudizio, altra area di proprietà della convenuta.

Oggetto del contraddittorio processuale è, prima ancora che l'applicazione della disciplina legale dettata dall'art. 936 c.c. per le opere fatte da un terzo con materiali propri su fondo altrui, la stessa «altruità» del fondo, ossia la condizione giuridica di «proprietario del fondo» in capo alle Regole attrici, che costituisce il presupposto di applicazione della regola codicistica invocata. In effetti, le Regole hanno espressamente richiesto l'accertamento della loro proprietà dell'area, sperando così azione di rivendica, relativamente alla quale parte convenuta fa valere il rigoroso onere probatorio imposto dalla legge, volto ad individuare un titolo acquisitivo originario, aggravato nella specie dalla circostanza, emersa nel corso del giudizio, che la baracca si trova *in loco* da decenni, nella disponibilità, da ultimo, della convenuta e, prima, dei familiari danti causa.

Né può dirsi attenuato quel rigore a seguito della proposizione di domanda riconvenzionale di usucapione, giacché essa non implica di per sé rinuncia alla vantaggiosa posizione di possessore di fatto, né esonera l'attore dalla prova di un valido titolo di acquisto anteriormente all'inizio dell'altrui possesso, come emerge oltretutto da univoco orientamento giurisprudenziale, richiamato anche nelle difese da parte convenuta.

Nel caso di specie, tuttavia, si ravvisa una peculiarità che lo distingue da quelli presi generalmente in esame dalla giurisprudenza relativa all'azione di rivendica.

Oggetto di accertamento e prova è infatti l'asserita appartenenza del bene al patrimonio antico regoliero, per il quale è stata dettata una specifica disciplina legislativa cui si sono ampiamente richiamate ambedue le parti in lite e la cui ricostruzione analitica appare pertanto superflua in questa sede.

È pacifica la soggettività giuridica delle Regole, alle quali il d.lgs. 3 maggio 1948, n. 1104 ha conferito personalità giuridica di diritto pubblico, configurata come personalità giuridica di diritto privato dalla successiva legislazione statale sulla montagna (l. 3 dicembre 1971, n. 1102 e l. 31 gennaio 1994, n. 97).

È parimenti pacifica la loro natura e disciplina, che ne salvaguarda l'autonomia statutaria e consuetudinaria, valorizzandone le finalità di interesse generale anche con l'attribuzione al loro patrimonio di una condizione giuridica assimilabile per molti aspetti a quella dei beni demaniali.

Venendo alla specifica questione del loro patrimonio, esso si è formato nel corso dei secoli attraverso il godimento collettivo dei discendenti delle originarie comunità familiari, nell'Ottocento è passato nell'amministrazione dei neoistituiti Comuni e infine con la legislazione repubblicana è stato reimmesso nella anche formale titolarità e amministrazione delle Regole, cui era stata frattanto riconosciuta piena soggettività.

L'accertamento della proprietà di beni in capo alle Regole non può dunque prescindere da questa peculiare vicenda storica, dalla quale non si può prescindere neppure in sede di applicazione della disciplina della rivendica così come interpretata dalla giurisprudenza.

In particolare, occorre prendere atto che il legislatore stesso ha ritenuto necessario intervenire per agevolare l'accertamento del patrimonio antico, con la legge n. 1102/1971 e la l.r. n. 49/1975, statuendo che «costituiscono il patrimonio antico delle Regole del Comelico i beni agro-silvo-pastorali iscritti nel registro immobiliare a nome della Regola o che risultino di sua pertinenza anche se essa non è ancora intestataria nei registri» (art. 2, l.r. cit.).

In esecuzione del disposto legislativo il Comune di San Pietro di Cadore in persona del Commissario prefettizio nella seduta del

22 febbraio 1973 (cfr. doc. 1 attoreo) ha accertato l'appartenenza alle Regole di Costalta, S. Pietro, Valle e Presenaio dei beni immobili intestati al catasto del Comune stesso «per le frazioni (...)», disponendo che fossero posti in essere i conseguenti adempimenti per le rettifiche dell'intestazione catastale. In effetti, dalla misura catastale in atti (doc. 2 attoreo) il terreno a mapp. 12, foglio 13, risulta essere stato intestato in comproprietà ad una pluralità di Regole (quelle attoree ed anche altre quattro). Tali risultanze risultano essere state modificate solo nel 1991, con inserimento fra i comproprietari anche di Cesco Casanova Gio' Battista, dante causa dell'odierna convenuta, a seguito della presentazione da parte sua - dopo avere ottenuta una concessione edilizia in sanatoria - di una dichiarazione di nuova costruzione, nella quale si autoqualificava appunto come comproprietario.

È pure agli atti una diffida del 1986 con la quale la Regola gli aveva contestato di avere realizzato un manufatto abusivo sul ridetto mapp. 12 (doc. 3 attoreo), seguita nel 1993 da altra diffida (doc. 7 in atti). Si dà atto in causa anche di un procedimento penale a carico del ridetto privato, conclusosi con sentenza di assoluzione con la formula «perché il fatto non sussiste» che tuttavia, per quanto riferito dalle parti circa l'oggetto dell'accertamento giudiziario, non appare rilevante ai fini del *thema decidendum* del presente giudizio. Dall'istruzione probatoria è altresì emerso che lo sfalcio dell'erba nell'area *de qua* era da decenni eseguito da altro regoliere.

L'insieme di questi elementi probatori appare al Tribunale sufficiente per ritenere accertata, nella specie, l'appartenenza al patrimonio regoliere del terreno *de quo*. In particolare, va evidenziato come le risultanze catastali circa l'intestazione del bene alle Regole trovino conferma in tutti gli elementi acquisiti agli atti, dal comportamento tenuto dalle Regole dal 1986 in poi fino alla dichiarazione presentata all'UTE di Belluno nel 1991 da Cesco Casanova Gio' Battista nella quale il medesimo dà atto dell'attuale contestazione del terreno alle Regole, alle quali chiede unilateralmente di affiancarsi come ulteriore comproprietario.

Non rileva in questa sede estendere l'accertamento alla definizione dell'esatta condizione di comproprietà regoliera dell'area, a fronte delle risultanze catastali che indicano otto Regole, atteso che è sufficiente l'accertamento della condizione di comproprietà, quale che ne sia la quota, per dare fondamento alla domanda azionata.

Non può invece essere accolta la domanda di parte attorea volta ad ottenere la rimozione della baracca a spese della convenuta, ai sensi dell'art. 936 u.c. c.c. a fronte della eccezione attorea di tardività, in quanto risulta dagli atti di causa che la domanda è stata formulata oltre i sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto conoscenza della costruzione del manufatto. Per contro, non vi è luogo a valutare in questa sede la distinta questione dell'indennità riconosciuta dall'art. 936 c.c. a fronte dell'operatività dell'art. 934 c.c., in quanto essa non può essere liquidata d'ufficio dal giudice ma postula la domanda di parte, nella specie assente (cfr. Cass. n. 6207 del 1993).

Quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione, essa è inammissibile, atteso che non è stata ritualmente proposta nei confronti di tutti i litisconsorti passivi così come indicati nella documentazione catastale, nella quale l'area in oggetto risulta intestata in comproprietà a otto Regole. Ciò assorbe ogni considerazione circa la sua infondatezza nel merito, attesa la peculiare condizione giuridica del patrimonio antico regoliere che è radicalmente incompatibile con l'usucapione sia della proprietà che di diritti reali parziari. (Omissis)

## II

(Omissis)

FATTO. - Con atto di citazione in data 10 maggio 2005 per l'udienza 14 luglio 2005 Cesco Casanova Giuliano conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale le Regole Comunità Familiari di San Pietro di Cadore, Valle, Costalta, Presenaio, Santo Stefano, Costalissoio, Campolongo e Mezza Danta di Sotto per ivi sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe. Esponeva di essere proprietario di un fabbricato sito in Val Visdende e censito al catasto in Comune di San Pietro fg. 13 mappali 13 e 158, fabbricato che necessitava dell'allacciamento all'acquedotto e delle condutture fognarie comunali: ciò che importava il passaggio delle tubature nel contermini mappale di proprietà delle convenute Regole:

da ciò la necessità della loro citazione in giudizio. Depositava a corredo documentazione.

Si costituivano le sole Regole di San Pietro di Cadore e di Valle con comparsa depositata il 24 giugno 2005, chiedendo il rigetto della domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, assumendo che il fabbricato *de quo* insisteva su terreno in tutto o in parte di proprietà delle Regole. La Regola di San Pietro di Cadore svolgeva anche domanda riconvenzionale, chiedendo che si accertasse il suo diritto di proprietà, in tutto o in parte, sul bene *de quo*, con correlativo ordine all'attore di rilasciare il bene (per l'intero o per la parte accertata). Chiedeva altresì disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro contestatario del bene, Cesco Casanova Felice, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Le convenute costituite depositavano a loro volta documentazione.

Le altre Regole non si costituivano e venivano dichiarate contumaci.

Venivano accordati termini per memorie *ex artt.* 180, 183 e 184 c.p.c.

(Omissis)

DIRITTO. - (Omissis)

Nel merito, la riconvenzionale proposta dalla Regola di San Pietro non è suffragata da prova idonea e deve esser quindi rigettata (si esamina prima la riconvenzionale, rispetto alla domanda di costituzione di servitù giacché, ovviamente, ove la riconvenzionale fosse stata accolta nessuna servitù avrebbe potuto essere costituita a favore dell'immobile, che l'attore e gli intervenuti sarebbero stati condannati a rilasciare). Invero, premesso che non sussiste questione alcuna in ordine alla ricostruzione storica della normativa, riguardante le Regole, succedutesi nel tempo, sì che sul punto non v'è motivo di diffondersi, deve osservarsi che difetta la prova che i mappali attualmente nella disponibilità dell'attore e degli intervenuti appartengano o comunque siano mai appartenuti al «patrimonio antico» della Regola di San Pietro (o di qualche altra Regola ed in particolare della Regola di Valle, la quale non ha proposto domanda di rivendica, ma ha eccepito che l'immobile dell'attore si troverebbe su terreno in tutto o in parte regoliere).

È subito da evidenziare che la stessa Regola di San Pietro (così come quella di Valle) non è stata in grado di chiarire se l'immobile nella disponibilità delle controparti sia «per l'intero o per una parte» di sua proprietà, tanto che, appunto, ha concluso per l'accertamento di tale sua affermata proprietà «per l'intero o per una parte», con conseguente condanna di attore ed intervenuti «al rilascio della stessa [abitazione] per l'intero o per la parte che risulterà all'esito dell'istruttoria in quanto occupata *sine titulo*» (cfr. conclusione di comparsa di costituzione e risposta): e già la prospettata alternativa dà la misura di quanto la Regola stessa, che pur si afferma proprietaria *ab antiquo*, non sia in realtà in grado di affermare e men che meno di provare alcunché di certo in ordine a tale sua affermata proprietà ed in ordine alla effettiva estensione di essa. Né, peraltro, la Regola stessa ha dedotto alcuna prova (orale o documentale) dalla quale potesse risultare l'esercizio da parte sua di un potere di fatto sull'immobile *de quo*, sì da far ritenere che, in effetti, l'immobile stesso facesse parte del suo «patrimonio antico» (l'unico capitolo di prova di una qualche «pertinenza» era quello formulato *sub 3* nella memoria *ex art.* 184 c.p.c. a prova contraria, con il quale si intendeva dimostrare che «negli anni '40 e '50 coloro che eseguivano i lavori boschivi in Val Visdende dimoravano nei fienili ivi disponibili non occupando necessariamente quello di loro proprietà ma permanendo in quello maggiormente vicino al luogo di lavoro o in quello meglio conservato»: capitolo che, al di là della sua genericità, all'evidenza nulla avrebbe dimostrato in ordine ad un possesso esercitato *ab antiquo* dalla Regola sull'immobile e sui mappali in questione).

Si osserva, poi, che la convenuta Regola, attrice in rivendica e, in quanto non nel possesso del bene, gravata del relativo, rigoroso, onere probatorio: 1) non ha provato né chiesto di provare che i mappali *de quibus* facessero effettivamente parte del suo patrimonio e fossero destinati ad attività agro-silvo-pastorali (ché solo questi costituiscono il patrimonio antico delle Regole e sono inalienabili, indivisibili, vincolati alla predetta attività e, secondo le più recenti leggi di cui si dirà, anche inusucapibili); 2) non ha provato né chiesto di provare che i mappali stessi fossero compresi in quella «mappa dei beni della Regola con ogni indicazione utile agli effetti catastali» che la Regola medesima avrebbe dovuto presentare alla Prefettura ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) della l. 3

maggio 1948, n. 1104 (la legge che riconobbe all'epoca la personalità giuridica di diritto pubblico delle Regole); 3) non ha provato né chiesto di provare che tali mappali fossero compresi nel «patrimonio antico delle comunioni (...) trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse», a norma dell'art. 11 della l. 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna); 4) non ha provato né chiesto di provare che i mappali *de quibus* facessero parte del patrimonio antico delle Regole del Comelico, ovvero di quei beni «agro-silvo-pastorali iscritti nel registro immobiliare a nome della Regola, o che [risultassero] di sua pertinenza anche se essa non [era] ancora intestata nei registri» (art. 2, legge Regione Veneto 3 maggio 1975, n. 49), né ha provato che su quei mappali fosse annotato il vincolo di destinazione a norma dell'art. 3 della suddetta legge Regionale, vincolo che avrebbe dovuto avere la dizione «bene inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse a norma dell'art. 11 della l. 3 dicembre 1971, n. 1102»; 5) non ha provato che i mappali *de quibus* siano stati assoggettati alla analoga pubblicità immobiliare prevista dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3, legge dello Stato 31 gennaio 1994, n. 97 e dagli artt. 5, comma 1 e 6, comma 2, legge Regione Veneto 19 agosto 1996, n. 26 (si tratta della normativa che ha riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato delle Regole), pubblicità che avrebbe dovuto essere curata dalla stessa Regola.

In definitiva, la Regola di San Pietro non ha fornito alcuna prova in ordine alla proprietà dei due mappali in questione ed in particolare non ha provato che si trattasse effettivamente di beni agro-silvo-pastorali, in quanto tali facenti parte del suo patrimonio antico e, quindi, inalienabili, indivisibili, soggetti a vincolo di destinazione e, secondo le due ultime leggi appena sopra menzionate, ovvero quella statale n. 97 del 1994 e quella regionale n. 26 del 1996, inusucapibili.

La stessa Regola ha affermato che molti dei beni appartenenti alle Regole venivano in epoca risalente di fatto amministrati dai Comuni o dalle Frazioni; le Regole di San Pietro e di Valle decidono poi di gestire direttamente il loro patrimonio e cosicché il Comune chiese al Co.Re.Co la nomina di un Commissario straordinario che provvedesse ad attuare tale decisione; venne nominato con ordinanza n. 13474 del 7 novembre 1972 il Commissario, il quale, con delibera n. 78 del 1973 «dichiarò che i beni intestati in catasto al Comune di San Pietro di Cadore per le Frazioni spettano alle Regole di San Pietro, Valle, Costalta e Presenaio demandando all'amministrazione comunale di San Pietro in Cadore di predisporre gli atti necessari per l'accertamento di tutti i predetti beni, rettificando l'intestazione catastale nel nome delle Regole del Comune» (ff. 16-17 comparsa conclusionale). Orbene, in relazione alle circostanze esposte non è stata fornita alcuna documentazione, si che non è dato sapere se fra i beni di cui si occupò il Commissario straordinario fossero compresi anche i due noti mappali (fermo rimanendo che, anche ammesso che tali mappali facessero parte di quelli considerati dal predetto Commissario, resterebbe purtuttavia da provare che essi fossero destinati ad attività agro-silvo-pastorale; ciò che non è stato provato né per testi, né documentalmente).

Neppure la ricerca storico-catastale dimessa dalle due convenute Regole consente di chiarire alcunché, posto che, anche ammesso che i mappali di cui si discute catastalmente facessero a suo tempo parte di altri mappali intestati (nel catasto austriaco) ai Comuni di San Pietro di Cadore, di Comelico Inferiore e di Danta, ciò tuttavia non rileverebbe alcunché, giacché ugualmente nulla risulterebbe circa l'effettiva destinazione (agro-silvo-pastorale) dei beni e circa l'effettiva appartenenza di essi alle Regole convenute (o meglio, alle Regole di San Pietro e di Valle, che sole si oppongono alla domanda attorea, nulla avendo eccepito od opposto le altre Regole convenute), tanto più considerando quanto già osservato circa l'assoluta assenza di quelle forme di pubblicità che le varie leggi succedutesi nel tempo imponevano alle Regole interessate (come detto, nulla ha provato in proposito in particolare la Regola di San Pietro).

In definitiva, l'eccezione di rivendica proposta dalla Regola di San Pietro e l'eccezione proposta dalla Regola di Valle si fondano sostanzialmente solo sul fatto che i mappali *de quibus* si trovano in Val Visdende, località nella quale si trovano anche altri terreni di proprietà delle Regole, ma ciò è all'evidenza assolutamente insufficiente, mancando, come detto, del tutto la prova che *gli specifici beni* abbiano mai fatto effettivamente parte del patrimonio

antico della Regola di San Pietro (e/o di Valle), cosicché la domanda proposta dalla Regola di San Pietro - la quale, come visto non è stata in grado neppure di precisare se la proprietà dovesse riguardare il tutto o solo una parte del bene - deve essere rigettata, palesandosi anche infondata, per gli stessi motivi, l'eccezione formulata dalla Regola di Valle.

È di contro pienamente provato (e peraltro non contestato) che le controparti si trovano nella disponibilità dei mappali in questione, sui quali insiste una loro casa di abitazione (il mappale n. 13 del fg. 13 risulta intestato a Cesco Casanova Giuliano e Cesco Casanova Felice sin dal 1984: cfr. dichiarazione di successione in morte di Cesco Casanova Antonio doc. 15 di parte attrice); il fabbricato, già rurale, è stato oggetto di interventi nel corso del tempo ed è stato da ultimo «sanato» urbanisticamente come «abitazione» (cfr. concessione in sanatoria in data 22/7/1992, doc. 16 di parte attrice); è poi in atti documentazione fotografica - prodotta anche dalle convenute Regole - dalla quale emerge con ogni evidenza che il fabbricato è utilizzato da lungo tempo per uso abitativo: in altre parole, devono ritenersi provati i presupposti che consentono la costituzione di servitù coattiva di acquedotto e di scarico, necessitando l'acqua «per i bisogni della vita» (art. 1033 c.c.) ed essendovi altresì, ovviamente, necessità di scarico delle «acque sovrabbondanti» anche «impure» (art. 1043 c.c.); nel contempo è provato che nelle vicinanze dell'immobile passano l'acquedotto e le fognature comunali (cfr. C.T.U. geom. L. Fabris), cosicché è fuor di dubbio che attore ed intervenuti possano «disporre dell'acqua» per il tempo per cui chiedono il passaggio (art. 1037 c.c.) e che la stessa - provenendo dal sistema idrico pubblico - «è sufficiente per l'uso [quello domestico] al quale si vuol destinare» (art. 1037 c.c.). Non v'è infatti ragione di poter ritenere che l'autorità comunale (che ha già rilasciato ad altri analoghi permessi) possa negare l'allacciamento alle condutture, posto che, come detto, l'immobile è urbanisticamente «sanato», sì che la sua esistenza e la sua destinazione ad abitazione non possono ritenersi *contra legem* (cfr. Cass. 20 dicembre 1977, n. 5595; cfr. altresì Cass. 17 luglio 2006, n. 16234). Con la disposta C.T.U., si è individuato il percorso che le tubazioni, sia di carico, sia di scarico, dovranno avere per risultare «il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente» (si tratta, in sostanza, di un tratto di soli 7,30 metri lineari; la superficie interessata risulterà in totale di circa 4,38 mq.), sì che la servitù *de qua* dovrà essere costituita lungo il tracciato individuato appurato dal C.T.U. La costituzione deve avvenire per tempo indeterminato. C.T.U. La costituzione che deve avvenire, l'indivisibilità, l'inusucapibilità ed il vincolo di destinazione che caratterizzano i beni di proprietà delle Regole non ostano all'imposizione di una servitù quale quella che viene qui a costituirsi, la quale non comporta di fatto la sottrazione della (modestissima) area interessata ai vincoli cui essa è sottoposta: l'area è e resta di proprietà delle Regole interessate e non viene di certo sottratta all'attività agro-silvo-pastorale (se davvero esercitata) cui è destinata per legge.

(Omissis)

(1-2) IN MARGINE A DUE DISTINTE E DIFFERENTI SENTENZE DI UNO STESSO TRIBUNALE GIUDICANTE IN UN'AREA NAZIONALE «RICCA» DI PROPRIETÀ COLLETTIVE.

1. Le due sentenze del Tribunale di Belluno sopra riportate non ad oggetto del contrasto tra Regole e assezzati «usurpatori» di terreno regoliero. Entrambe le sentenze sono esemplari per la soluzione dei problemi oggetto delle decisioni; tuttavia, quella del 7 settembre 2009 (giudice Gabriella Zanon) merita un incondizionato consenso senza necessità di alcune considerazioni al di là di quanto esplicitato in sentenza, mentre quella del 30 aprile 2009 (giudice Raffaele Massaro) mi sollecita alcune riflessioni.

2. Comincio a riferire della sentenza del Tribunale di Belluno del 7 settembre 2009. Si discuteva della rivendica, da parte delle Regole di Presenaio, San Pietro e Valle di una porzione di terreno regoliero «occupato» da una

baracca costruita da tale Cesco Casanova Clara Ileana che, nel resistere, invocava una maturata usucapione. Il giudice, dopo aver premesso l'irrelevanza, per la decisione della controversia, delle «vicende amministrative che hanno interessato la baracca e in particolare il rilascio di provvedimenti amministrativi di natura edilizia», affronta la questione della proprietà dell'area in capo alle Regole (attrici in rivendica) e della dedotta usucapibilità del terreno occupato dalla baracca della convenuta.

Il giudice dichiara di ben conoscere la vicenda storica delle Regole, della loro natura e della loro disciplina, nonché sa come si è formato il patrimonio regoliero nel corso dei secoli, attraverso il godimento collettivo di beni agro-silvo-pastorali da parte dei discendenti delle originarie comunità familiari. Riferisce, quindi, che il terreno, su cui insiste la baracca della convenuta, fa parte del «provvedimento» (1) con il quale fu riconosciuta l'appartenenza, alle tre Regole attrici e alla Regola di Costalta, di vari beni immobili fino ad allora intestati al Comune di S. Pietro e che, per l'effetto, furono da allora intestati alle Regole (2). Precisa che sulla particella di cui al mappale 12, del foglio 13, facente parte del detto complesso immobiliare, nel 1991 si è «inserito» come «comproprietario assieme alle quattro Regole» anche il padre della convenuta, «a seguito della presentazione da parte sua – dopo avere ottenuto una concessione edilizia in sanatoria – di una dichiarazione di nuova costruzione». Quindi, accertata, in base ad una serie di documenti esibiti e di fatti allegati e provati, la proprietà regoliera del terreno su cui insiste la baracca della convenuta, il giudice entra nel merito dell'usucapibilità dell'area baraccata in forza del «possesso» ultraventennale della convenuta e del suo dante causa. E definisce la domanda riconvenzionale di usucapione infondata, «attesa la peculiare condizione giuridica del patrimonio antico regoliero che è radicalmente incompatibile con l'usucapione sia della proprietà che di diritti reali parziali». L'esattezza della conclusione (3) e la stringatezza della motivazione non possono che essere apprezzate. Si tratta di una sentenza semplice e chiara.

3. La sentenza del Tribunale di Belluno del 30 aprile 2009 ha per oggetto tanto la richiesta di costituzione di una servitù coattiva di acquedotto e di scarico su un terreno regoliero che interclude l'area su cui insiste una casa di civile abitazione di tale Cesco Casanova Giuliano, quanto la domanda riconvenzionale delle Regole di San Pietro e di Valle di accertamento della proprietà regoliera anche di tale area fabbricata.

Il giudice, premesso che, se fosse stata raggiunta la

prova della natura regoliera dell'area occupata dalla casa dell'attore, egli avrebbe dovuto respingere la domanda attrice e ordinare all'attore di restituire il terreno (con la casa) alle Regole, rileva che le Regole non hanno provato che i mappali 13 e 158 del foglio 13 su cui insiste la casa dell'attore fanno parte del patrimonio regoliero che è catastalmente segnato come mappale 157 dello stesso foglio 13 e che, come detto in premessa, interclude i mappali 13 e 158 dell'attore (4): sicché pronuncia sentenza costitutiva di servitù di acquedotto e di scarico sul confinante terreno regoliero che assume, così, la qualità di fondo servente.

Più precisamente il giudice rileva che nella specie difetta la prova: a) che i mappali attualmente nella disponibilità dell'attore appartengano o comunque siano appartenuti al patrimonio antico delle Regole; b) che essi fossero destinati ad attività agro-silvo-pastorale; c) che essi fossero compresi nella mappa dei beni che le Regole avrebbero dovuto presentare alla Prefettura ai sensi del d.lgs. 3 maggio 1948, n. 1104, sulla ricostituzione delle Regole cadorine; d) che fossero stati trascritti nei libri fondiari come inalienabili, indivisibili e vincolati alle attività agro-silvo-pastorali, così come sarebbero dovuti essere trascritti in forza dell'art. 11 della l. 3 dicembre 1971, n. 1102; e) che essi avessero annotato il vincolo di destinazione a norma dell'art. 3 della legge Regione Veneto 3 maggio 1975, n. 49; f) che essi mappali fossero stati assoggettati all'analoga pubblicità immobiliare prevista dall'art. 3, comma 1, lett. b), n. 3 della legge nazionale 31 gennaio 1994, n. 97.

Osservo che i punti c)-f) sopradescritti non avrebbero mai potuto avere influenza sulla appartenenza, alle Regole, delle terre descritte nei mappali 13 e 158 del foglio 13. Infatti, né l'indicazione dei nomi dei proprietari nel catasto fondiario, né tanto meno la trascrizione di essenziali vincoli hanno effetto costitutivo sull'appartenenza dei beni immobili. Sotto questo profilo, le affermazioni – ripetesesi: dei punti da c) a f) – sono ultronee. Può darsi, però, che il Tribunale voglia far sapere che la mancanza di indicazione di proprietà regoliera e, per l'effetto, dei suddetti vincoli sarebbe potuta essere valutata come situazione di un «legittimo affidamento» da parte dell'acquirente di detti beni e, quindi, foriera del respingimento della rivendicazione delle Regole qualora si fosse raggiunta la prova della natura regoliera dell'area occupata dalla casa dell'attore (5). Solo che mi sembra facile rispondere che, per essere ritenuto legittimo, l'affidamento sulla libertà del bene contrattato deve fondarsi sul comportamento *diretto* di colui che del bene contrattato è il proprietario, e non – come nella

(1) Benché nella sentenza non se ne faccia esplicita indicazione, trattasi del provvedimento Fabiani del 22 febbraio 1973, su cui v. *infra*, nella nota successiva.

(2) Su tale vicenda avente ad oggetto la Val Visdende del Comelico v. A. GERMANO, *Sui beni promiscui della Val Visdende in Comelico*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, II, 221-236 (parte prima) e 2003, II, 108-134 (parte seconda). Sulla stessa vicenda v. anche U. PETRONIO, *Alcune osservazioni sui rapporti tra Regole e Comuni cadorini (in margine ad una controversia tra le Regole di Costalta, Presenaio, San Pietro e Valle e il Comune di San Pietro di Cadore)*, in *Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, Milano, 2000, 683. Con sentenza del 20 marzo 2006 (ancora non definitiva) il Tribunale di Belluno ha riconosciuto di appartenenza delle quattro Regole di Presenaio, Costalta, San Pietro e Valle tutti i terreni di cui al provvedimento Fabiani del 22 febbraio 1972, nonché quelli acquistati dal Comune di San Pietro negli anni 1898-1905 con il danaro incassato dalle vendite dei boschi delle (allora, in forza del decreto napoleonico del 22 dicembre 1807 e 1° febbraio 1809) Frazioni del Comune di San Pietro, poi ricostituite in Regole (in virtù del d.lgs. 1104/1948 e delle leggi 991/1953 e 1102/1971).

(3) Sul regime di inusucapibilità dei beni regolieri v. F. MARTINELLI, *Gli usi civici*, Milano, 2003, 125. V. anche Cass. 19 ottobre 1967, n. 2553, in *Giust. civ.*, 1968, I, 263, secondo cui «i beni di uso civico non sono demaniali in senso tecnico, ma ad essi si applica, in forza della legge particolare che li concerne, il regime giuridico dei beni demaniali, tra cui, appunto, la inalienabilità, la imprescrittibilità, l'inusucapibilità».

(4) L'interclusione è, necessariamente, l'imprescindibile dato di fatto che consente di richiedere ed ottenere la sentenza costitutiva di servitù coattiva ai sensi degli artt. 1032 e ss. del codice civile. Dalla sentenza in esame non risulta che sia stata fornita specifica prova che il mappale 157, intercludente i mappali 13 e 158, appartenga alle Regole. La prova è stata certamente desunta dalla legittimazione passiva delle Regole, come sostenuta dall'attore con il suo atto di citazione e come non-negata dalle Regole convenute. Trattasi di un fatto risultante dalle concorrenti *declarationes contra se* che non hanno bisogno di prova.

(5) Mi torna alla mente la prassi che, quando ero Pretore in Arezzo (anni 1963-1967), avevo introdotto: nelle ordinanze «riservate» già accennavo, con citazioni di articoli di legge e di sentenze, gli aspetti di diritto a cui avrei informato la successiva redazione delle mie sentenze.



specie – frutto di un'operazione che un tempo si sarebbe detta di usurpazione soggetta, però (nell'epoca dell'estensione alle Regole della legge del 1927 sugli usi civici) e a certe condizioni, a legittimazione. Osservo, inoltre, che l'attore della controversia non era un «foresto» ma un locale, il quale non poteva non conoscere che la Val Visdende è tutta o quasi tutta regoliera. Inoltre ricordo che più volte la Suprema Corte ha ritenuto nulli i contratti stipulati dal Comune, intestatario catastale di terre *ab antiquo* di proprietà collettiva, anche in presenza di espressa dichiarazione del Comune sulla libertà dei beni compravenduti (6).

Più interessanti appaiono i sopraindicati punti *a)* e *b)*. Alla sentenza non posso attribuire significati reconditi alla più volte ripetuta affermazione secondo cui le Regole non avevano fornito la prova che i mappali 13 e 158 su cui è costruita la casa dell'attore fossero «effettivamente beni agro-silvo-pastorali» [è il punto *b)*], dato che «solo questi costituiscono il patrimonio antico delle Regole e sono inalienabili, indivisibili, vincolati alla predetta attività e anche inusucapibili». Non vi è dubbio che oggi, e probabilmente fin dalla data del 1984 (dich. di successione di Cesco Casanova Antonio) e comunque dalla concessione edilizia in sanatoria del 22 luglio 1992, sui mappali 13 e 158 insiste un edificio e, quindi, che l'area non ha, oggi, natura né agricola, né silvicola, né pastorale, sicché non posso pensare che il Tribunale avesse in animo di fondare la sua sentenza sull'*odierna* natura edificata dei mappali in questione, qualora le Regole fossero riuscite a provare la loro proprietà *ab antiquo* del terreno. È ovvio, infatti, che rilevante non è la situazione di fatto odierna, ma quella dell'occupazione del terreno regoliero: in sostanza, ciò che è rilevante ai fini della consistenza del patrimonio delle Regole è la natura agro-silvo-pastorale delle loro terre *prima* di ogni eventuale usurpazione che possa avere «trasformato» la forma, la sostanza e la natura del terreno.

Mi resta da riflettere sul punto *a)*, quello che afferma che le Regole non avrebbero dato la prova che i mappali 13 e 158 oggi nella disponibilità dell'attore fossero, invece, di propria appartenenza. Ovviamente, prendo atto di ciò che è detto in sentenza, ovvero che le Regole non hanno né esibito documenti, né allegato fatti da provare la propria appartenenza dei terreni in discussione (7). Ma sottometto ai lettori le seguenti considerazioni.

Risulta dalla sentenza che le Regole hanno richiamato la «storia» delle terre in Val Visdende e, in particolare, il provvedimento del 1973 del Commissario *ad acta* [il dott. Fabiani] con cui fu dichiarato che «i beni intestati in catasto al Comune di San Pietro di Cadore per le Frazioni spettano alle Regole di San Pietro, Valle, Costalta e Presenaio», ma che di tale documentazione non fu data prova «si che [al Tribunale] non è dato sapere se fra i beni di cui si occupò il Commissario straordinario fossero compresi anche i due noti mappali» e di quale natura essi fossero. Né, a parere del Tribunale, la ricerca storico-catastale prodotta dalle Regole ha consentito «di chia-

rire alcunché, posto che, anche ammesso che i mappali di cui si discute catastalmente facessero a suo tempo parte di altri mappali intestati (nel catasto austriaco) ai Comuni di San Pietro di Cadore, di Comelico Inferiore e di Danda, ciò tuttavia non rileverebbe alcunché, giacché ugualmente nulla risulterebbe circa l'effettiva destinazione (agro-silvo-pastorale) dei beni e circa l'effettiva appartenenza di essi alle Regole di San Pietro e di Valle».

Sommessamente mi chiedo se faccia parte del dovere di un Tribunale dell'area veneta la conoscenza non solo del diritto regoliero (8), ma anche dei «fatti» che hanno condizionato la storia delle proprietà collettive dell'Ampezzo, del Cadore e del Comelico. Sommessamente mi chiedo se questa «storia» debba essere considerata come scienza privata su cui il giudice non può fondare il suo giudizio o, invece, «scienza pubblica» che, come le nozioni di comune esperienza (art. 115, comma 2), fanno correttamente parte della scienza del giudicante, sicché non se ne debba dare specifica prova (9). Se così fosse, le Regole non avrebbero dovuto dare la prova *concreta* del provvedimento Fabiani secondo cui i terreni della Val Visdende, già intestati al Comune di San Pietro, erano delle Regole, tale «avvenimento» facendo parte, appunto, della storia delle Regole del Comelico, sicché sarebbe bastato ad esso riferirsi. La restituzione delle terre alle Regole, quali legittimi proprietari, ovviamente doveva fondarsi anche sulla natura agro-silvo-pastorale *ab antiquo* degli immobili retrocessi: ma anche qui la data rilevante per «accertare» la detta destinazione era quella cui si riferiva il provvedimento Fabiani, cioè quanto meno l'anno 1973 o anche prima, mentre l'esistenza del fabbricato dell'attore nell'area della Val Visdende rimonta sicuramente alla data della concessione edilizia in sanatoria che è del 1992, ovvero 19 anni dopo il provvedimento Fabiani. In sentenza non si dice quando sono sorti i mappali 13 e 158 del foglio 13, né tanto meno se sono «nati» da un'operazione di suddivisione e lottizzazione di un unico originario mappale che ha dato luogo *anche* al mappale 157 di sicura appartenenza alle Regole tanto che su di esso è stata costituita la servitù coattiva di acquedotto e di scarico: fatti, però, che probabilmente lo stesso attore ha portato a conoscenza del giudicante con atti documentali (i certificati catastali con i vari passaggi di proprietà) che servivano quanto meno a provare la data di «nascita» dei mappali 13 e 158 del fol. 13 e, quindi, a costituire la prova della lunga appartenenza, all'attore, della terra e della casa sugli stessi costruita, e a provare l'appartenenza regoliera del mappale 157 dello stesso fol. 13 al fine di potere richiedere la servitù coattiva in «danno» delle Regole quali legittimate passive.

Se a questo punto mi chiedo che cosa mancasse tra gli elementi di «fatto» che occorre allegare e provare al Tribunale di Belluno, devo riconoscere che mancava l'acquisizione del dato, forse già contenuto nel non-esibito provvedimento Fabiani, sulla presenza dei mappali 13 e 158 tra i beni riconosciuti regolieri da costui o,

(6) V., ad esempio, Cass. Sez. Un. 10 novembre 1980, n. 6017, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, c. 1622, con nota di F. ADORNATO, *Nullità di vendite di beni civici prima della loro assegnazione a categoria*.

(7) Dalla sentenza in esame risulta che l'unica prova che le Regole volevano dare riguardava il fatto che «negli anni '40 e '50 coloro che eseguivano i lavori boschivi in Val Visdende dimoravano nei fienili ivi disponibili non occupando necessariamente quello di loro proprietà ma permanendo in quello maggiormente vicino al luogo di lavoro o in quello meglio conservato». Giustamente il Tribunale ha evidenziato che la prova testimoniale «nulla avrebbe dimostrato in ordine ad un possesso esercitato *ab antiquo* dalla Regola sull'immobile e sui mappali in questione» (corsivo

mio).

(8) In applicazione del principio *iura novit curia*.

(9) Mi pare, infatti, che se si discuta di un fatto legato temporalmente allo sbarco dei mille a Marsala, all'incontro di Garibaldi e Vittorio Emanuele II a Teano, alla «fuga» di Vittorio Emanuele III da Roma a Pescara non ci sia bisogno di provare l'avvenimento, né la relativa data. D'altronde G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. I, II ed., Napoli, 1935, 316, osservava che considerazioni di carattere storico o legate alle tradizioni di un dato ordinamento giuridico potrebbero servire al giudice per considerare alcune fattispecie giuridiche come appartenenti alla categoria delle circostanze di fatto che il giudice può rilevare anche di ufficio.

almeno, la presenza, in tale provvedimento, di quell'unico originario mappale da cui fossero, forse, derivati i mappali 157 delle Regole e 13 e 158 dell'attore forse a seguito - ripetesi: forse - di operazione di suddivisione e lottizzazione.

A questo punto dovrei concludere che la sentenza del Tribunale di Belluno è corretta, dato che le Regole non hanno fornito la prova del suddetto dato di fatto relevantissimo ai fini di una decisione ad esse favorevole.

Il fatto è che, nei miei lunghi anni trascorsi in magistratura, ho sempre tenuto a considerare il compito del giudice non come quello di chi siede a contare i colpi che le parti si danno, dichiarando poi vittoriosa quella che ha dato più colpi. Probabilmente sono vissuto in un momento storico in cui era ben viva la questione se il processo civile dovesse essere considerato «cosa privata delle parti» (*Sache der Parteien*) o se, invece, si dovesse puntare di più sul giudice quanto alla direzione *tecnica* del processo (10). Le discussioni tra *formelle Prozessleitung* e *materielle Prozessleitung* portavano ad ammettere la necessità di distinguere tra principio dispositivo retto dai dogmi «*ne procedat iudex ex officio*», «*nemo iudex in re sua*», «*audiatur et altera pars*», «*iudex secundum petita, allegata et probata partium decidere debet*» e poteri del giudice in ordine alla stessa ricerca della verità. Pur rifiutando *a priori* di ricorrere alla giurisprudenza creativa di nazista e di bolscevica attuazione, venivano esaltate le *già esistenti* disposizioni processuali che davano al giudice il potere di disporre, senza bisogno di attendere l'impulso delle parti, l'ispezione di cose e di persone (art. 118), le consulenze tecniche (art. 61), l'interrogatorio libero delle parti (art. 117) anche al fine di sollecitare l'allegazione di «altri» fatti e, così, di individuare possibili testi su di essi che, in determinati e limitati casi, il giudice aveva anche il potere di assumere di ufficio.

Ed allora torno sommessamente a chiedermi: nella causa in questione il Tribunale di Belluno aveva o no il potere di ordinare l'esibizione del provvedimento Fabiani (della cui esistenza era stato portato a conoscenza) per esaminarne il contenuto al fine di individuare la natura dei beni della Val Visdende già intestati al Comune di San Pietro e nel 1973 «restituiti» alle Regole, nonché i numeri dei mappali e la natura di tali beni? Aveva il Tribunale di Belluno il potere di disporre una consulenza tecnica sulla stessa formazione dei mappali 13, 157 e 158 che già gli risultavano tutti facenti parte dello stesso fol. 13, al fine di individuare se, per avventura, fosse avvenuta una suddivisione e lottizzazione da un unico mappale, se questo unico mappale risultasse riportato nel provvedimento Fabiani e, comunque, a quale data l'eventuale suddivisione e lottizzazione risalisse? Aveva il Tribunale di Belluno il diritto/dovere di supplire alle deficienze (11) di difesa delle parti? Lascio al lettore le risposte.

Alberto Germanò

(10) Rinvio soprattutto agli scritti di M. CAPPELLETTI, dal volume *La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità*, Milano, 1962, ai vari saggi poi raccolti in *Processo e ideologie*, Bologna, 1969, e *Giustizia e società*, Milano, 1977. Rinvio anche agli Autori che il primo frequentemente richiama, come P. CALAMANDREI, *Il significato costituzionale delle giurisdizioni di equità*, in *Studi sul processo civile*, vol. II, Padova, 1930, 38 (e, poi, in *Opere giuridiche di Piero Calamandrei*, a cura di M. CAPPELLETTI, vol. III, Napoli, 1968, 3); V. DENTI, *Il processo come strumento di politica sociale*, nel vol. *Processo civile e giustizia sociale*, Milano, 1971; G. FASSÒ, *Il giudice e l'adeguamento del diritto alla realtà storico-sociale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1972, 897, letture che in quegli anni mi sono state di pane e companatico.

(11) Vorrei far notare che la Regola di Valle non ha saputo indicare nemmeno quanta porzione dell'area dell'attore rientrasse nel terreno che *ab antiquo* era delle Regole, tanto è vero che, pur trattandosi di una controversia di rivendica di proprietà, ha assunto che il fabbricato dell'attore «insisteva su un terreno *in tutto o in parte* di proprietà delle Regole» (corsi mio).

I

T.A.R. Veneto, Sez. III - 22-5-2009, n. 1539 - De Zotti, pres.; Mielli, est. - Comune di Rovigo (avv. Lembo) c. Provincia di Rovigo (avv. ti Bernecoli, Paparella, Sartori e Varvara), Regione Veneto (avv. ti Ligabue e Zanon) e altri (n.c.).

**Ambiente - Energia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Impugnazione - Art. 23 bis, legge n. 1034/1971 - Disposizioni di stretta interpretazione.** (L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23 bis).

**Ambiente - VIA - Dir. 85/337/CEE - Progetti inclusi nell'allegato II - Potestà legislativa regionale - Amministrazione procedente - Frazionamento artificioso del progetto in singole opere non soggette a VIA - Contrasto con l'interesse tutelato - Elusione delle finalità normative.** (Direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE)

*Le disposizioni acceleratorie contenute nell'art. 23 bis della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella misura in cui derogano all'ordinario regime processuale, devono essere considerate di stretta interpretazione e non possono perciò essere applicate estensivamente al di fuori delle ipotesi specificamente individuate dal legislatore. (Fattispecie relativa all'impugnazione dell'autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ex art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387) (1).*

*La normativa comunitaria mira a sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti che possono avere un riflesso rilevante sull'ambiente. Alcuni progetti, elencati all'allegato I della direttiva 85/337/CEE, sono obbligatoriamente sottoposti a tale valutazione; altri, elencati nell'allegato II, tra i quali vi sono gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica inferiore a 300 MW, sono soggetti a valutazione solo qualora possano avere un impatto ambientale importante per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione. La decisione dell'amministrazione di frazionare il progetto complessivo di tali impianti in singole opere che, isolatamente considerate, non sarebbero sottoposte a valutazione di impatto ambientale appare lesivo dell'interesse tutelato, posto che, in tal modo, la decisione se sottoporre a valutazione di impatto ambientale determinati progetti verrebbe trasferita dal legislatore regionale, che ha introdotto in via generale soglie e criteri prefissati, ai soggetti redattori dei progetti o all'amministrazione che di volta in volta, mediante l'eventuale surrettizia suddivisione di parti del progetto, potrebbero operare una sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge (2).*

II

Cons. Stato, Sez. V - 16-6-2009, n. 3849 - Branca, pres.; Caringella, est. - Agazzani (avv. Petretti e Ceruti) c. Regione Veneto (avv. ti Zanon, Manzi e Londei), Veneto Strade S.p.A. (avv. Biagini), Provincia di Rovigo (avv. ti Bernecoli, Massafra e Paparella) e Provincia di Mantova ed altri (n.c.). (*Annulla T.A.R. Veneto. n. 801/2007*).

**Ambiente - VIA - Opere pubbliche - Dir. 85/337/CEE - Necessità - Elusione mediante la suddivisione dell'opera pubblica in lotti distinti - Impossibilità.**

**Ambiente - VIA - Opere pubbliche - Necessità - Nel caso di strada che interessa più Regioni - Sussiste - Mancanza - Illegittimità - Circostranza che l'opera pubblica sia stata suddivisa in due tronconi - Irrilevanza.**

*La disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per «tranchi» o «lotti», atteso che, ex art. 16, comma 4, legge 109 del 1994, il progetto definitivo dell'opera pubblica deve essere corredato dallo studio di impatto ambientale al momento dell'approvazione del progetto che comporti variante al P.R.G. La valutazione ambientale necessita infatti di una valutazione unitaria dell'opera, non essendo possibile che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificialmente frazionata in porzioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo (3).*

*Sono illegittimi gli atti di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una strada da realizzare in due tronconi che*



attraversa due Regioni i quali, in violazione dell'art. 11 del d.p.r. 12 aprile 1996, non siano stati preceduti da una preventiva procedura di valutazione di impatto ambientale d'intesa tra le Regioni interessate; infatti, l'intervento stradale in questione, pur se costante di due tratti, deve essere considerato ontologicamente e funzionalmente unitario, in guisa da necessitare di un'unitaria valutazione di impatto ambientale, quantomeno nella forma della verifica di VIA imposta dal d.p.r. 12 aprile 1996 per tutti i progetti di strade extraurbane secondarie (4).

I

(Omissis)

1. I ricorsi, rivolti contro i medesimi provvedimenti, devono essere riuniti in quanto soggettivamente e oggettivamente connessi.

1.1. Preliminarmente è necessario esaminare l'eccezione con cui i ricorrenti nel corso della trattazione orale hanno lamentato, chiedendone lo stralcio, l'inammissibilità delle memorie depositate in giudizio in data 17 aprile 2009, dalla Regione e dalla controinteressata, in violazione del termine di cui all'art. 23, comma 4, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034.

L'amministrazione resistente e la Società controinteressata obiettano che il deposito dovrebbe considerarsi tempestivo, in quanto nella controversia, che ha ad oggetto l'autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che costituiscono opere «di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti» ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, dovrebbe trovare applicazione la dimidiazione dei termini processuali disposta dalla lett. b), dell'art. 23 bis della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, per quanto concerne i ricorsi proposti avverso i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere».

Al riguardo il Collegio osserva che la disposizione richiamata pone il riferimento ai provvedimenti relativi all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità in stretta connessione al previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica e quindi le disposizioni acceleratorie contenute nell'art. 23 bis della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella misura in cui derogano all'ordinario regime processuale, devono essere considerate di stretta interpretazione e non possono perciò essere applicate estensivamente al di fuori delle ipotesi specificamente individuate dal legislatore (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen. 30 luglio 2007, n. 9).

Ne discende che appare dubbia l'applicabilità del rito abbreviato alla presente controversia ove è impugnato un provvedimento di tipo meramente autorizzatorio, non preceduto da procedimenti amministrativi di confronto concorrenziale, e che non riguarda procedure di espropriazione di aree destinate alla realizzazione dell'opera.

Nondimeno la non univoca formulazione della disposizione giustifica il riconoscimento dell'errore scusabile e pertanto il deposito delle memorie può essere giudicato ammissibile (per una fattispecie analoga cfr. Consiglio di Stato, Sez. V 25 agosto 2008, n. 4058).

2. Nel merito i ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.

Con il primo motivo del ricorso r.g. 2161 del 2008, proposto dalla Provincia di Rovigo, il primo motivo del ricorso r.g. 2273 del 2008, proposto dal Comune di Rovigo, e il quarto motivo proposto con ricorso r.g. 2163 del 2008, dai Comuni di Pontecchio Polesine e di Borsaro, i ricorrenti lamentano la mancata sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale che sarebbe imposta dalla circostanza che una parte di esso ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico e che l'impianto supera la soglia dimensionale di 50 MW prevista dall'allegato C3 della l.r. 26 marzo 1999, n. 10.

2.1. Per comprendere i termini della censura, è necessario premettere che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di cogenerazione con potenza termica totale pari a 59,5 MWt.

Tale progetto, come risulta dalla lettura del parere n. 3451 espresso dalla Commissione tecnica regionale il 26 luglio 2007, prevede che l'approvvigionamento del combustibile, anziché esclusivamente su gomma (che avrebbe reso necessario il transito di 4 o 5 autobotti al giorno) debba avvenire dal Canal Bianco, un vicino corso d'acqua navigabile, tramite bettoline, e che il convogliamento del carburante alle cisterne avvenga attraverso una condotta, indicata nel progetto come *pipe line*, previa costruzione di una banchina d'attracco (cfr. il punto 3 del dispositivo del parere ove si prevede anche la necessità di acquisire dal gestore della via navigabile una valutazione di sostenibi-

lità del nuovo traffico generato dal trasporto del combustibile).

Il Canal Bianco è un corso d'acqua iscritto negli elenchi di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, assoggettato a vincolo paesaggistico per una fascia di 150 metri dalle sponde o dal piede degli argini ai sensi dell'art. 1 della l. 8 agosto 1985, n. 431.

2.2. La direttiva 85/337/CEE ricomprende al punto 3, lett. a), dell'allegato II, gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica inferiore a 300 MW, tra i progetti che gli Stati membri, ai sensi dell'art. 4, n. 2, devono sottoporre a valutazione di impatto ambientale previo esame caso per caso o prefissando soglie e criteri.

La l.r. 26 marzo 1999, n. 10, nel recepire la normativa comunitaria, ha previsto di sottoporre a valutazione nell'ambito dell'industria energetica gli impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree sensibili come individuate e classificate nell'allegato D.

Tale allegato ricomprende tra le aree sensibili sia i corsi d'acqua iscritti negli elenchi, sia gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico [cfr. l'allegato C3, punto 2 «industrie energetica ed estrattiva», lett. a), e l'allegato D, punti b) ed e-1].

Nei ricorsi si denuncia l'illegittimità della mancata sottoposizione a valutazione di impatto ambientale del progetto, che sarebbe stata necessaria in quanto parte delle opere, la condotta e la banchina, ricadono in area sensibile.

2.3. La censura è fondata.

Dalla lettura della documentazione versata in atti non è dato comprendere per quali considerazioni l'amministrazione regionale si sia determinata nel senso di non sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Infatti sul punto nulla emerge dalla deliberazione della Giunta regionale e dal parere della Commissione tecnica, mentre i verbali delle conferenze di servizi contengono solo scarni riferimenti.

In particolare dal verbale del 6 dicembre 2007 (cfr. doc. 3 allegato alle difese della Regione), risulta che il Comune e l'Arpav avevano segnalato la necessità di sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto perché superiore alla soglia di 50 MWt, ma la Regione, riservandosi di effettuare ulteriori verifiche, ha riferito che nell'autunno del 2006 la struttura preposta alla valutazione di impatto ambientale non aveva rilevato le condizioni per avviare la procedura, senza tuttavia specificare le motivazioni della determinazione negativa, né se il progetto sul quale era stato espresso il parere richiamato fosse il medesimo.

Dallo stesso verbale risulta, inoltre, che la controinteressata, a sostegno della tesi della non necessità della valutazione di impatto ambientale, ha dichiarato che un altro progetto, qualificato come analogo a quello dalla stessa presentato, è stato autorizzato senza l'esperimento della relativa procedura.

Anche in questo caso, tuttavia, non emerge alcuna indicazione delle caratteristiche, dell'ubicazione e delle ragioni per le quali il progetto richiamato non è stato sottoposto alla valutazione.

Nel verbale del 17 aprile del 2008 (cfr. doc. 3 allegato alle difese della Regione), si rinviene un unico riferimento che non contribuisce a far comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione: vi si legge che il rappresentante della Regione «chiarisce, entrando nel merito della normativa vigente sulla VIA come l'impianto in oggetto non necessita di questo adempimento nemmeno per un tratto di *pipe line*, come chiesto di verificare dall'ing. Tessaro della Provincia».

La Regione nelle proprie difese, pur ammettendo che la condotta e la banchina ricadono in area sensibile, afferma la non assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale perché la *pipe line*, considerata separatamente dal progetto dell'impianto, dovrebbe essere considerata come un'opera autonoma, un oleodotto, di per sé assoggettabile a valutazione di impatto ambientale solo se di lunghezza complessiva pari o superiore a 20 Km [cfr. l'allegato C3, punto 2, lett. f) della legge regionale] e non quando, come nel caso di specie, ha una lunghezza di circa 300 metri, mentre l'impianto di cogenerazione di per sé non ricade in area sensibile.

2.4. Questo assunto non può essere condiviso.

Il Collegio ritiene, invero, non corretto il frazionamento del progetto in singole opere che isolatamente considerate non sarebbero sottoposte a valutazione di impatto ambientale, quando per contro, nella loro interezza ed unitariamente considerate lo sarebbero.

Infatti la normativa comunitaria mira a sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti che possono avere un riflesso rilevante sull'ambiente.

Alcuni progetti, elencati all'allegato I della direttiva 85/337/CEE,

sono obbligatoriamente sottoposti a tale valutazione; altri, elencati nell'allegato II, tra i quali, come ricordato, vi sono gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica inferiore a 300 MW, sono soggetti a valutazione solo qualora possano avere un impatto ambientale importante per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione.

Nel caso all'esame la banchina e la condotta ricadono in area sensibile e, dovendo assolvere al compito di convogliare il combustibile necessario al funzionamento dell'impianto ad esclusivo servizio del medesimo, sono, all'evidenza, prive di una fruibilità e di un'utilità autonoma e indipendente dalla realizzazione dell'opera complessiva.

In quanto tali debbono essere considerate parti del progetto che nel suo insieme, ricadendo parzialmente in area sensibile, può avere significative interazioni con l'ambiente e deve pertanto essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale.

Diversamente opinando, la decisione se sottoporre a valutazione di impatto ambientale determinati progetti verrebbe trasferita dal legislatore regionale, che ha introdotto in via generale soglie e criteri prefissati, ai soggetti redattori dei progetti o all'amministrazione che di volta in volta, mediante l'eventuale surrettizia suddivisione di parti del progetto, potrebbero operare una sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 2 ottobre 2006, n. 5760; Cons. Stato, Sez. VI 30 agosto 2002, n. 4368).

Pertanto nel caso di specie, la mancata sottoposizione del progetto alla valutazione di impatto ambientale comporta l'illegittimità dell'autorizzazione impugnata.

3. Nonostante il carattere assorbente del motivo, per completezza vi è da soggiungere che parimenti fondate risultano anche le censure con le quali le ricorrenti lamentano il travisamento, il difetto di istruttoria e di motivazione della deliberazione impugnata, per aver attribuito un doppio significato, favorevole dal punto di vista tecnico e contrario dal punto di vista politico, ai pareri espressi dal Comune e della Provincia di Rovigo.

In primo luogo vi è da osservare che, alla luce della vigente disciplina della l. 7 agosto 1990, n. 241, non è possibile duplicare il significato da attribuire ai pareri delle amministrazioni. Ogni amministrazione deve partecipare, infatti, attraverso un unico rappresentante (cfr. l'art. 14 *ter*, comma 6 della legge n. 241 del 1990); il dissenso, a pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve contenere le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (cfr. l'art. 14 *quater*, comma 1); l'amministrazione precedente, nell'adottare la determinazione conclusiva, deve, infine, motivare valutando le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse (cfr. art. 14 *ter*, comma 6 *bis*), non potendo omettere di far emergere gli elementi per i quali ritiene di superare o non tener conto delle indicazioni contrarie emerse in seno alla conferenza.

In secondo luogo, deve prendersi atto che, nella specie, non vi è stata una corretta rappresentazione delle risultanze della conferenza di servizi, posto che il Comune e la Provincia hanno ufficializzato e reso in forma scritta un unico parere che contiene, senza riserve, un dissenso (per quanto concerne quello espresso dal Comune di Rovigo, motivato anche in ragione dell'omessa sottoposizione del progetto alla procedura di impatto ambientale).

In definitiva pertanto, con assorbimento delle restanti censure, i ricorsi devono essere accolti.

(Omissis)

## II

(Omissis)

4. Venendo all'esame dei motivi del ricorso di primo grado sviluppati in sede di Appello, va esaminato, innanzitutto, il motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 11 del d.p.r. 12 aprile 1996, dell'art. 20 della l.r. 10/199 nonché dell'art. 16 della legge 1904/1994 e dell'art. 27 del d.p.r. 554/1999 in relazione all'assenza di una preventiva procedura di valutazione di impatto ambientale d'intesa tra le Regioni interessate. Parte appellante deduce, in particolare, che l'intervento stradale in esame, pur se costante di due tratti, deve essere considerato ontologicamente e funzionalmente unitario, in guisa da necessitare di un'unitaria valutazione di impatto ambientale, quantomeno nella forma della verifica di VIA imposta dal d.p.r. 12 aprile 1996 per tutti i progetti di strade extraurbane secondarie. La Regione Veneto non risulta aver avviato alcuna procedura di VIA o di verifica di VIA, tanto meno concertata con la Regione Lombardia, procedura che

doveva evidentemente interessare l'intera infrastruttura stradale.

Il mezzo è fondato.

La Sezione osserva che, con la citata decisione n. 5760/2006, la quarta Sezione di questo Consiglio ha osservato, con persuasiva motivazione, che la disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per «tronchi» o «lotti».

Il Consiglio ha nell'occasione rimarcato che «ex art. 16, comma 4, legge n. 109 del 1994, il progetto definitivo dell'opera pubblica deve essere corredato dallo studio di impatto ambientale, con conseguente necessità della verifica dei profili di impatto ambientale al momento dell'approvazione del progetto che comporti variante al p.r.g.

La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo (Cons. Stato, Sez. VI 30 agosto 2002, n. 4368).

Diversamente, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura di VIA, attraverso la sottoposizione ad essi di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento, circa i «livelli di qualità finale» di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamente non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali dell'amministrazione competente e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge.

La valutazione di impatto ambientale implica quindi una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale.

Ne deriva che, il concetto di valutazione di impatto ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano comunque un'incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandoli in misura più o meno penetrante, giacché tale valutazione è finalizzata a stabilire se le alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere possano ritenersi «accettabili» alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall'altro, dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera, potendo gli organi amministrativi preposti al procedimento di VIA dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell'opera progettata (Cons. Stato, Sez. IV 3 maggio 2005, n. 2136).

Pertanto, è illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza.

L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377/1988, nell'individuare i progetti di massima da sottoporre alla procedura di VIA avverte la necessità di precisare, proprio in relazione alle autostrade e alle vie di rapida comunicazione [comma 2, lett. e)] - «ovverosia alle opere che con maggior frequenza danno luogo a realizzazioni o interventi per fasi parziali - che i progetti da comunicare devono intendersi «riferiti all'intero tracciato», «ovvero a tronchi funzionali» da sottoporre alle procedure di riferimento purché siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto ambientale.

Tale principio risponde inoltre alla logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre ad elementi di incidenza propri di ogni singolo segmento dell'opera, anche le interazioni degli impatti indotte dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano poi posti in essere (o sia inevitabile che vengano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa (circolare del Ministero dell'ambiente del 7 ottobre 1996, n. 15208).

L'applicazione di dette coordinate al caso di specie, relativo al tratto veneto della stessa infrastruttura stradale, conduce alla conclusione dell'illegittimità dell'azione amministrativa, in ragione dell'omesso espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, anche con riguardo all'ulteriore tratto di un'opera viaria da considerarsi in termini sostanzialmente unitari sul piano progettuale, strutturale e funzionale (vedi anche sentenza Corte di giustizia 28 febbraio 2008, in causa C-2/07, in ordine alla non aggirabilità della disciplina *in subiecta materia*, attraverso un frazionamento dei progetti che impedisca la considerazione dell'effetto cumulativo della relativa messa in atto).

Non giova all'appellata, a questo punto, il richiamo all'art. 11 della legge regionale n. 10/1990, laddove esclude dalla procedura di verifica le strade che abbiano lunghezza inferiore a 5 km. Stante l'unitarietà dell'opera stradale - attestata dall'identità della programmazione, dall'univoca funzionalità e dalle uniformi caratteristiche strutturali - deve essere considerata, ai fini della disciplina applicabile, non già la lunghezza del solo tratto veneto ma la lunghezza complessiva dell'opera viaria, pacificamente superiore ai 5 km. Si deve aggiungere che la caratterizzazione interregionale dell'opera impedisce di accedere ad una soluzione atomistica da adottare ad opera di ciascuna Regione sulla scorta della relativa legislazione regionale ed impone una valutazione unitaria da condurre, sulla scorta del quadro normativo statale [cfr. l'allegato B, punto 7, lett. f) del d.p.r. 12 aprile 1996 che assoggetta a *screening* tutti i progetti di strade extraurbane secondarie], attraverso un'intesa tra le due Regioni con riguardo all'opera nel suo complesso. Valutazione che nella specie risulta mancata, in modo da produrre gli effetti invalidanti dedotti con il motivo di ricorso in esame.

4. Risulta fondato anche l'ulteriore motivo di appello (già accolto con la più volte menzionata decisione 5760/2006 resa dalla quarta Sezione di questo Consiglio) con cui si è dedotta la violazione dell'art. 99, comma 4 del d.lgs. 112/98, per l'omesso intervento di un accordo di programma tra le due Regioni.

È sufficiente osservare, in adesione ai rilievi svolti nel precedente in parola, che nessuna determinazione regionale o provinciale di assenso, espressa *a posteriori*, può sanare la mancata conclusione di un preventivo accordo di programma tra le due Regioni interessate. E tanto specie con riguardo al caso in esame, nel quale viene in rilievo, come fin qui detto, un'opera che, oltre ad interessare il territorio di entrambe le Regioni, assurge anche ad un'importante funzione viaria in ambito interregionale.

5. La fondatezza degli assorbenti motivi di gravame esime il Collegio dall'analisi degli ulteriori motivi di ricorso.

Quanto alla portata della acclarata fondatezza dei motivi di ricorso, si deve osservare che l'avanzato e non più reversibile stato di realizzazione dell'opera, per quel che attiene all'ambito territoriale interessato dal presente giudizio, impedisce, anche alla luce della *regula iuris* sottesa agli artt. 2058 e 2933 c.c., l'adozione di una pronuncia costitutiva di annullamento con effetti demolitori e ripristinatori. La Sezione deve allora pervenire ad un accertamento dell'illegittimità, senza esito di annullamento e con effetti nei riguardi del solo appellante, ai fini della tutela risarcitoria invocabile con riguardo agli eventuali danni patiti per effetto dell'esecuzione dei provvedimenti di che trattasi.

5. L'appello deve quindi essere accolto nei sensi sopra precisati.

(Omissis)

(1-4) VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E FRAZIONAMENTO DEI PROGETTI: UN'ANNOSA QUESTIONE, TRA ELUSIONI DELLA NORMATIVA E INDICAZIONI DALLA GIURISPRUDENZA.

1. La sentenza oggetto del presente lavoro riporta l'attenzione su una annosa questione relativa all'artificiosa frammentazione di progetti unitari di opere e/o impianti al fine esclusivo di eludere l'applicazione della normativa sulla valutazione d'impatto ambientale (VIA) (1).

In pratica, si è spesso assistito alla scomposizione di un certo progetto in più progetti, dalle dimensioni inferiori, in modo da evitare che ciascuno di essi, preso singolarmente, potesse rientrare tra quelli per i quali è prevista dalla legge la preventiva sottoposizione a giudizio di compatibilità ambientale, sia quando questo è obbligatorio, sia quando esso è solo eventuale (cioè, diventa necessario ma solo a seguito di una verifica preliminare - c.d. *screening* - condotta dalla pubblica amministrazione competente) (2).

(1) L'argomento trattato è stato sovente affrontato in dottrina. *Ex plurimis*, sia consentito il rinvio alla trattazione fattane in A. SCIALÒ - P. COSTANTINO, *La nuova valutazione di impatto ambientale*, Milano, 2008, 33 e s.

(2) L'art. 20 del T.U. ambiente è dedicato alla «Verifica di assoggettabilità» e disciplina l'intera procedura stabilendone le tempistiche, il ruolo del proponente e quello dell'Autorità competente (sul punto, in dottrina, A.

Ebbene, se una simile scomposizione progettuale svelasse l'esistenza di un'idea unica e unitaria, essa finirebbe col rappresentare una violazione della normativa comunitaria, la quale prevede, tra i criteri da seguire per l'eventuale sottoposizione dei progetti a VIA, anche il criterio del cumulo di essi, onde verificare se, nell'insieme, ne risulti una sola opera (ovviamente, di maggiori dimensioni) tale da richiedere l'intervento della procedura VIA.

Dal punto di vista letterale, la normativa comunitaria sembra piuttosto inequivocabile sul punto: l'art. 4 della direttiva 85/337/CEE (3) sulla valutazione d'impatto ambientale indica se e come svolgere la procedura di VIA sui progetti riportati negli Allegati I e II, e precisa, quanto ai primi, che per essi si devono seguire le regole di cui agli articoli da 5 a 10 (art. 4, par. 1) - il che implica che la VIA in questi casi è obbligatoria - e quanto ai secondi, invece, che gli Stati membri devono compiere verifiche circa la loro sottoponibilità a VIA (evidentemente eventuale e non immediatamente obbligatoria) attraverso una indagine preliminare (*screening*) che può consistere in «un esame del progetto caso per caso» [art. 4, par. 2, lett. a)] oppure venir basato su «soglie o criteri» fissati dagli stessi Stati membri [art. 4, par. 2, lett. b)].

Lo stesso art. 4, al par. 3, dispone chiaramente che «nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del par. 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III». Detto allegato reca tre «macrocriteri» di verifica, imponendo di avere riguardo alla localizzazione delle opere, all'impatto potenziale e alle caratteristiche dei progetti; quest'ultima categoria indica tutta una serie di elementi da valutare, che vanno dalle dimensioni del progetto alla produzione dei rifiuti, dall'utilizzazione delle risorse naturali fino ai rischi di incidente. Ma l'elemento di valutazione che qui più rileva è quello del «cumulo con altri progetti», e la sua logica si individua agevolmente se si pensa all'impatto ambientale, potenzialmente notevole, connesso alla realizzazione di opere di rilevanti dimensioni, anche se queste si compongono di (*rectius*, si potrebbero scomporre in) diversi interventi, autonomamente individuabili ma strutturalmente e funzionalmente collegati tra di loro.

1.1. Come si diceva, l'argomento in questione è stato trattato e discusso a livello istituzionale: nel 2003, ad esempio, veniva pubblicata una Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione, sull'efficacia e sul funzionamento della direttiva 85/337/CEE [modificata dalla direttiva 97/11/CE (4)] che ha offerto un resoconto dell'andamento dell'applicazione della VIA in Europa, soffermandosi sui risultati ottenuti dagli Stati membri. La relazione esaminava il contesto politico europeo ed evidenziava come nessuno Stato membro avesse ancora provveduto ad attuare completamente le misure introdotte dalle sopracitate direttive 337 e 11, e che i maggiori problemi riscontrati hanno riguardato il livello delle soglie di ammissione alla VIA, il controllo di qualità del procedimento di VIA e - per quanto di interesse in questa sede - il frazionamento dei progetti e, quindi, la valutazione del cumulo degli effetti sull'ambiente (5).

2. Al fine di completare la disamina del quadro comunitario, merita di essere segnalata una recente pronuncia della Corte di giustizia (Sez. VI, ordinanza 10 luglio 2008, in causa C-156/07) (6) alla quale era stata proposta una questione pregiudiziale (comunitaria) proprio dal Consiglio di Stato italiano (ordinanza di rimessione del 22 novembre 2006 - c.c. del 24 ottobre 2006 - n. 6836) e specificamente riferita al cumulo dei progetti. Con tale pronuncia i giudici amministrativi hanno rite-

SCIALÒ - P. COSTANTINO, *op. cit.*, 39 e ss.)

(3) In *G.U.C.E.* n. L 175 del 5 luglio 1985.

(4) In *G.U.C.E.* n. L 73 del 14 marzo 1997.

(5) Si veda il sito *web* dell'ISPRA: [http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Valutazione\\_di\\_Impatto\\_Ambientale\\_\(VIA\)](http://www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Valutazione_di_Impatto_Ambientale_(VIA)).

(6) In <http://www.lexambiente.it/article-print-4412.html>.

nuto di sottoporre all'organo di giustizia comunitaria tre questioni riferibili all'esatta interpretazione della normativa europea sulla VIA e al suo recepimento da parte della (allora vigente) normativa italiana; in particolare, e senza dilungarsi oltre, il quesito che qui rileva si riferiva all'impostazione del d.p.r. 12 aprile 1996 (7) (atto con il quale è stato recepito, in buona sostanza, l'allegato II alla direttiva dell'85), e poneva il problema se tale atto normativo potesse figurare o meno quale « puntuale recepimento » da parte del legislatore italiano dell'art. 4 della dir. 85/337/CEE e del suo allegato III, dal momento che non aveva previsto « come criterio per sottoporre a VIA i progetti dell'allegato II della direttiva, quello del cumulo del progetto con altri progetti, di cui all'allegato III alla direttiva ».

Orbene, secondo la Corte europea, allorché uno Stato membro decida di procedere all'esame caso per caso di singoli progetti ai fini di determinare la loro sottoposizione a VIA [come consentito, si ripete, dall'art. 4, par. 2, lett. a), dir. 85/337], « esso deve, o rinviando nelle sue norme nazionali all'allegato III di questa direttiva, o riproducendo nelle sue norme nazionali i criteri elencati dalla stessa direttiva, fare in modo che il complesso di tali criteri possa effettivamente essere considerato qualora l'uno o l'altro di essi sia rilevante per il progetto interessato, senza poterne escludere alcuno esplicitamente o implicitamente ». Per dirla diversamente, se uno Stato membro ha optato, in tutto o in parte, per la determinazione caso per caso dei progetti rientranti nell'allegato II della direttiva 85/337 che devono essere sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale, lo stesso è tenuto a fare in modo che le autorità nazionali competenti tengano conto dei diversi criteri elencati all'allegato III di questa direttiva in quanto siano rilevanti con riferimento alle caratteristiche del progetto interessato. A tale scopo, lo Stato membro può rinviare, mediante la legislazione nazionale, ai criteri dell'allegato III, ma gli è anche possibile integrare tali criteri nella sua legislazione, prevedendo espressamente che le autorità competenti debbano farvi riferimento per determinare, caso per caso, se un progetto rientrante nell'allegato II della direttiva 85/337 debba essere oggetto di valutazione dell'impatto ambientale. In ogni caso, quando uno Stato membro sceglie questo modo di procedere, esso non può, senza venir meno ai suoi obblighi comunitari, escludere, esplicitamente o implicitamente, uno o più criteri dell'allegato III della direttiva 85/337, perché ciascuno di essi può, a seconda del progetto interessato, essere rilevante per determinare se debba essere avviata una procedura di VIA. « Una tale esclusione » – hanno così concluso i giudici comunitari – « potrebbe, infatti, a seconda delle caratteristiche dell'ordinamento giuridico nazionale di cui si tratta, dissuadere l'autorità nazionale competente dal prendere in considerazione il criterio o i criteri in questione o addirittura impedirle di farlo ».

3. In tale quadro, si inseriscono perfettamente le sentenze in commento. Prendendo le mosse dal T.A.R. Veneto n. 1539/2009, detto Tribunale è stato chiamato a giudicare in ordine alla legittimità di una procedura amministrativa, concernente la realizzazione di un impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili, che era stata contestata prettamente con riferimento alla VIA.

Una ditta aveva presentato istanza alla Regione Veneto per ottenere l'autorizzazione ex art. 12, d.lgs. 387/03 per la costruzione e l'esercizio, nel territorio del Comune di Rovigo, di un impianto di cogenerazione, alimentato da olio vegetale, con potenza termica totale introdotta nei due motori pari a 59,5 MWt, al fine di ottenere una potenza elettrica unitaria dell'ordine di 14 MWe per un totale di 28 MWe e una quantità di calore di circa 29,6 MWt ricavata dal raffreddamento dell'olio di lubrificazione, dell'aria di combustione e dell'acqua di raffredda-

mento dei cilindri.

Il progetto prevedeva, inoltre, che una parte del calore prodotto venisse reso disponibile ed utilizzato tramite una rete di riscaldamento a servizio dell'abitato di una frazione (Borsea) del capoluogo rovigiano, per circa 11 MWt sotto forma di acqua calda a 85°C.

Per l'approvazione del predetto progetto, si è proceduto con conferenza di servizi, come previsto dal d.lgs. 387 cit., durante la quale è stata avviata anche la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Con deliberazione di Giunta regionale il progetto è stato, infine, approvato, e in detto provvedimento s'è data menzione del fatto che il Comune e la Provincia di Rovigo avrebbero espresso « un parere favorevole sul piano tecnico, e un parere negativo sul piano politico ».

Tale provvedimento è stato impugnato, sotto diversi profili, dal Comune e dalla Provincia, con due distinti ricorsi, poi riuniti dal Tribunale in sede di trattazione, in quanto « rivolti contro i medesimi provvedimenti » nonché « soggettivamente e oggettivamente connessi ».

Senza approfondire l'intero esame della vicenda svolto dai giudici del T.A.R. (che ha riguardato, tra l'altro, anche l'inapplicabilità delle disposizioni acceleratorie contenute nell'art. 23 bis della legge 1034/71 al caso di specie, sul presupposto che non si è rientrati nelle ipotesi eccezionali ivi contenute e con la conseguenza che i termini processuali del giudizio non erano suscettibili di dimezzamento), viene in rilievo in questa sede la loro posizione nei confronti delle censure sollevate in ordine allo svolgimento della procedura VIA. In particolare, la Provincia ha lamentato che l'opera *de qua* andava sottoposta a VIA « perché l'impianto, che per una parte è compreso in zona soggetta a vincolo paesaggistico e supera le soglie dimensionali previste nell'allegato C3 della (...) l.r. 26 marzo 1999 n. 10 », mentre il Comune, dal canto suo, ha denunciato la violazione dell'art. 20, d.lgs. 152/2006 (T.U. dell'ambiente) « che prevede l'obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50MW termici », oltre che dell'art. 23, comma 1, lett. c), e dell'All. III, parte seconda, punto 2), lett. c), dello stesso TU, « in quanto l'impianto ricade in area nella quale sono stati superati gli *standard* di qualità ambientale fissati dalla normativa comunitaria ».

In pratica, le censure dei ricorrenti si riferivano al fatto che l'opera progettata avesse una potenza termica (59,5 MWt) tale da richiedere la sottoposizione a VIA preventiva: questo perché la direttiva 85/337/CEE [punto 3, lett. a), all. II] colloca i progetti di impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica inferiore a 300 MW tra quelli che gli Stati membri, ai sensi dell'art. 4, n. 2, devono sottoporre a valutazione di impatto ambientale previo esame caso per caso o prefissando soglie e criteri; a ciò si aggiunga la previsione della citata legge regionale secondo cui, quando detti impianti hanno una potenza termica totale superiore a 50 MW e ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree sensibili (come individuate a classificate dall'all. D alla medesima legge), essi devono essere sottoposti a giudizio di compatibilità ambientale.

Il progetto in questione, come risulta dagli atti di causa, prevedeva che l'approvvigionamento del combustibile all'impianto, anziché esclusivamente su gomma (che avrebbe reso necessario il transito di 4 o 5 autobotti al giorno), dovesse avvenire sfruttando un vicino corso d'acqua navigabile tramite bettoline, e che il convogliamento del carburante alle cisterne passasse attraverso una condotta, indicata nel progetto come

(7) Recante « Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della l. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale », pubblicato

in G.U. 7 settembre 1996, n. 210, abrogato dall'art. 36, comma 3, lett. s) del T.U. ambiente (a partire dal 1° agosto 2007, data di entrata in vigore della Parte II del medesimo T.U.).

*pipe-line*, previa costruzione di una banchina d'attracco. Il predetto canale (un corso d'acqua iscritto negli elenchi di cui al r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, assoggettato a vincolo paesaggistico per una fascia di 150 metri dalle sponde o dal piede degli argini ai sensi dell'art. 1 della l. 8 agosto 1985, n. 431) è stato classificato quale area sensibile dalla legge regionale.

Orbene, chiarito questo importante passaggio in ordine alla determinante collocazione spaziale della realizzanda opera, i giudici hanno anche dimostrato l'impostazione elusiva della scelta della Regione, che, lo si ricorda, aveva ritenuto di non dover sottoporre a VIA il progetto di che trattasi.

Nelle proprie difese, infatti, la Regione, pur ammettendo che la condotta e la banchina ricadevano in area ammissibile, ha sostenuto non assoggettabilità a VIA perché la *pipe-line*, considerata separatamente dal progetto dell'impianto, «dovrebbe essere considerata come un'opera autonoma, un oleodotto, di per sé assoggettabile a valutazione di impatto ambientale solo se di lunghezza complessiva pari o superiore a 20 Km [cfr. l'allegato C3, punto 2, lett. f) della legge regionale] e non quando, come nel caso di specie, ha una lunghezza di circa 300 metri, mentre l'impianto di cogenerazione di per sé non ricade in area sensibile».

Questo assunto non è stato condiviso dai giudici. Secondo il T.A.R., non può dirsi «corretto il frazionamento del progetto in singole opere che isolatamente considerate non sarebbero sottoposte a valutazione di impatto ambientale, quando per contro, nella loro interezza ed unitariamente considerate lo sarebbero». Nel caso all'esame, la banchina e la condotta, oltre a ricadere in area sensibile, sono state progettate al fine di assolvere al compito di convogliare il combustibile necessario al funzionamento dell'impianto e ad esclusivo servizio del medesimo, cosa che rivela come tali opere «sono, all'evidenza, prive di una fruibilità e di un'utilità autonoma e indipendente dalla realizzazione dell'opera complessiva. In quanto tali debbono ricadere parzialmente in area sensibile, può avere significative interazioni con l'ambiente e deve pertanto essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale».

La normativa comunitaria – concludono i giudici – «mira a sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti che possono avere un riflesso rilevante sull'ambiente». Alcuni di essi, come già anticipato in esordio, elencati all'All. I dir. 85/337/CEE, sono obbligatoriamente sottoposti a VIA; altri, elencati nell'All. II alla medesima direttiva – tra i quali, come nella specie, vi sono gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica inferiore a 300 MW – sono soggetti a valutazione solo qualora possano avere un impatto ambientale importante per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione. Per questo, «la decisione dell'amministrazione di frazionare il progetto complessivo di tali impianti in singole opere che, isolatamente considerate, non sarebbero sottoposte a valutazione di impatto ambientale appare lesivo dell'interesse tutelato, posto che, in tal modo, la decisione se sottoporre a valutazione di impatto ambientale determinati progetti verrebbe trasferita dal legislatore regionale, che ha introdotto in via generale soglie e criteri prefissati, ai soggetti redattori dei progetti o all'amministrazione che di volta in volta, mediante l'eventuale surrettizia suddivisione di parti del progetto, potrebbero operare una sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge».

4. Per quanto questo profilo non sia stato trattato in modo specifico dalla sentenza sinora in esame, non sembra inutile porre l'attenzione sull'All. V alla Parte seconda (dove si disciplina la VIA) del T.U. ambiente di cui al d.lgs. 152/2006, ormai in

vigore da circa due anni, nell'indicare i «criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20» (vale a dire lo *screening* in tema di VIA), riproduce sostanzialmente le indicazioni dell'All. III alla direttiva VIA dell'85, e di fatti prevede che «le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: (...) del cumulo con altri progetti».

Tali indicazioni, essendo contenute in una legge statale, vanno senza dubbio alcuno considerate vincolanti, ed ove unite alle specificazioni della giurisprudenza, possono orientare gli operatori in una direzione procedurale scevra da errori di sorta, quantomeno con riferimento alla questione del cumulo tra progetti diversi ma teleologicamente connessi.

Questo di contro, che sembra piuttosto importante nella risoluzione di riferimento analoghe a quella trattata dal T.A.R. Veneto, non appare, in verità, nemmeno specificamente affrontato (8) nell'altra pronuncia qui in commento (Consiglio di Stato, Sez. V 16 giugno 2009, n. 3849) della quale tuttavia appare doveroso riportare le conclusioni, così da chiarire, ancora una volta, la precisa e ormai univoca posizione della giurisprudenza amministrativa in merito all'artificiosa frammentazione di un'opera unitaria in porzioni per ridotte (operazione definita dai giudici di Palazzo Spada come «un meccanismo di stampo elusivo») nella ingenua convinzione che ciascuna di esse, per le sue dimensioni, possa venire autorizzata senza la VIA, sulla base dell'assunto (contestato) che siffatte porzioni, «isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo» rappresentato dall'istituto della VIA.

Con la pronuncia da ultimo indicata, i giudici hanno spiegato che la procedura di VIA «non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali», e che se un'opera pubblica (viaria, nel caso di specie) consta di più tratti progettati e realizzati in diversi momenti ma che sono «ontologicamente e funzionalmente» unitari, l'intera progettazione va sottoposta a VIA (o quantomeno a *screening*).

Anche il caso finito all'esame del Consiglio di Stato aveva ad oggetto la realizzazione di una complessa opera stradale risultante dall'unione di diversi interventi lungo una via provinciale, i quali, tuttavia, essendo stati progettati e realizzati in momenti diversi, avevano seguito *iter* procedurali diversi rispetto a quello che avrebbero dovuto subire se, invece, l'opera fosse stata considerata nel suo complesso e nelle sue effettive proporzioni; per dirla diversamente, le procedure approvative seguite - tutte riferite ad opere di contenute dimensioni - avevano trascurato la sottoposizione a VIA, che invece sarebbe occorsa per l'opera stradale finale, se fosse stata progettata in unica volta. La «frammentazione» dei progetti, invece, ha fatto sì che la VIA non venisse richiesta.

Anche in questo caso l'elemento centrale del ragionamento dei giudici – che può valere per tutte le opere pubbliche da realizzarsi per «tronchi» o «lotti» – si rinviene nella perspicua considerazione che se quelle artificiose scomposizioni progettuali fossero davvero in grado di sottrarre a VIA opere in realtà più complesse e impattanti, «verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura di VIA, attraverso la sottoposizione ad essi di porzioni di opera e l'acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzabilità, circa i «livelli di qualità finale» di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamente non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali dell'amministrazione competente e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge».

Paolo Costantino - Massimo Busà

(8) Od anche solo accennato, visto che, a dire il vero, la vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di Palazzo Spada risale nel tempo al 2000, dun-

que molto prima dell'entrata in vigore della Parte seconda del T.U., e così dei suoi allegati.

## Indici 2009

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza .....	pag. 765
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni .....	» 769
III - Indice cronologico delle decisioni .....	» 787
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni .....	» 790
V - Panorami .....	» 795

*Hanno collaborato alla redazione della rivista*

ALBERTO ABRAMI, DOMENICO BELLANTUONO, MATTEO BENOZZO,  
MASSIMO BUSÀ, GIANFRANCO Busetto, GIANFRANCO CALABRIA,  
IRENE CANFORA, SONIA CARMIGNANI, FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI,  
IVAN CIMATTI, ANTONINO CIMELLARO, OSCAR CINQUETTI, PAOLO COSTANTINO,  
ALESSANDRA COVIELLO, ALBERTO CRIVELLI, GIOVANNA CROSETTI, WANDA D'AVANZO,  
FILIPPO DE LISI, JACOPO DE PAOLIS, GABRIELLA DE STEFANO, FULVIO DI DIO,  
STEFANO DI PINTO, GIUSEPPE DISABATO, GIUSEPPE FERRARA, NICOLETTA FERRUCCI,  
ANDREA FERRUTI, LUCIANA FULCINITI, GABRIELE GAGGIOLI, CARLO GATTA,  
FABIO GENCARELLI, ALBERTO GERMANÒ, ALFIO GRASSO, NATALIA MARZIA GUSMEROTTI,  
ANTONIO JANNARELLI, GUIDO JESU, DOMENICO LA MEDICA, ELIO LO MONTE,  
NICOLA LUCIFERO, ANTONIO MAIO, ANDREA MANFRÈ, STEFANO MASINI,  
FRANCESCO MAZZA, LEONARDO MAZZA, PATRIZIA MAZZA, DAVIDE MINCHELLA,  
VINCENZO MUSACCHIO, BERNARD O'CONNOR, ANTONIO ORLANDO,  
LORENZA PAOLONI, FRANCESCO PERFETTI, VINCENZO PERILLO, MARCELLA PINNA,  
SOFIA PIZZOCCARO, GIUSEPPE PLATANIA, AMEDEO POSTIGLIONE, FILOMENA PRETE,  
MARIA ADELE PROSPERONI, ANNA PULLAFITO, LUCA RAMACCI, NICOLETTA RAUSEO,  
CRISTINA ROMANELLI, BENEDETTO RONCHI, LUIGI RUSSO, CLAUDIO SABBATINI,  
ALESSANDRO SAVINI, ALFREDO SCIALÒ, GIUSEPPE SECCIA, ANGELA R. STOLFI,  
DONATELLA SUMMA, LUISA TALDONE, MARGHERITA TALDONE, PIERO TAMBURINI,  
ALESSANDRA TOMMASINI, FEDERICA ZOLLA



**DIRETTORE**  
GIOVANNI GALLONI

**VICE DIRETTORE**  
AMEDEO POSTIGLIONE

**DIREZIONE SCIENTIFICA**

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - GIUSEPPE BIVONA - ETTORE CASADEI  
GIAN GIORGIO CASAROTTO - LUIGI COSTATO - MARIARITA D'ADDEZIO - PAOLO DELL'ANNO - FRANCESCO DE SIMONE  
NICOLETTA FERRUCCI - ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ - GIUSEPPE GIUFFRIDA  
MARCO GOLDONI - ALFIO GRASSO - CARLO ALBERTO GRAZIANI - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA  
PIETRO MASI - ALFREDO MASSART - LEONARDO MAZZA - MARIA PIA RAGIONIERI - EVA ROOK BASILE  
RAFFAELE ROSSI - FERNANDO SALARIS - GIULIO SGARBANTI - MICHELE TAMPONI - ROBERTO TRIOLA - GAETANO VARANO

**COMITATO DI REDAZIONE**

MATTEO BENOZZO - MARCO BORRACCETTI - FRANCESCO BRUNO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE  
IRENE CANFORA - MARIO CARDILLO - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI - ANTONINO CIMELLARO - OSCAR CINQUETTI ANTONINO  
NINO CORSARO - FULVIO DI DIO - GIUSEPPE FERRARA - LUCIANA FULCINITI - IGINO GRENDENE - FRANCESCO MAZZA PATRIZIA  
MAZZA - MAURIZIO MAZZI - ANTONIO ORLANDO - LORENZA PAOLONI - NICOLETTA RAUSEO  
ILARIA ROMAGNOLI - ANNALISA SACCARDO - FRANCESCO SAVERIO SESTI - ANTONELLA VOLPE

**COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI**

**DIRETTORE RESPONSABILE**  
PAOLA MANDRICI

**Direzione, Redazione e Segreteria: Via XX Settembre 118 - 00187 Roma**  
**Tel. 06 48070744 - 06 4828866 - Fax 06 4828865**  
**Internet: [www.rivistadga.it](http://www.rivistadga.it) o [www.edizionitellus.it](http://www.edizionitellus.it) - E-mail: [rivistadga@edizionitellus.it](mailto:rivistadga@edizionitellus.it)**

**Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.**  
**Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma**  
**Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582**

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa  
Stampa: Veant s.r.l. - Via G. Castelnuovo, 35/35a - 00146 Roma



*Nel rispetto dell'ambiente la presente rivista è stampata interamente su carta riciclata certificata e priva di cloro*

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2009**

Abbonamento annuo versione cartacea € 100,00 - Abbonamento estero € 120,00 - Abbonamento annuo versione *integrale* (cartaceo + *on line*) € 130,00 - Abbonamento estero € 150,00 - Annate arretrate (disponibili) € 110,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Per l'abbonamento nella versione *integrale* (cartaceo + *on line*) collegarsi al sito *internet: [www.rivistadga.it](http://www.rivistadga.it)*.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:  
**A.N.E.S.**  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA



CONFINDUSTRIA

*Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista*

# I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza

## DOTTRINA

MATTEO BENOZZO: La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche .....	299	STEFANO MASINI: Sulle professioni della «nutrizione umana» (formazione, titoli, competenze, responsabilità) .....	729
MATTEO BENOZZO: Danno ambientale e siti di interesse nazionale: il comma 437 della Finanziaria 2006 e il rinvio alla «vigente disciplina in materia» .....	663	PATRIZIA MAZZA: Conservazione e vendita di prodotti sfusi e responsabilità del commerciante .....	672
IRENE CANFORA: Le norme in materia ambientale nella legge 13/2009. Prime osservazioni .....	443	DAVIDE MINCHELLA: Adempimenti degli obblighi internazionali in materia di proprietà intellettuale da parte della CE e valorizzazione dei prodotti tipici: il panel <i>Indicazioni geografiche</i> .....	83
SONIA CARMIGNANI: Le società in agricoltura .....	597	VINCENZO MUSACCHIO: Commercio internazionale di specie protette e responsabilità penale dell'impresa in ambito europeo .....	168
OSCAR CINQUETTI: Contratti agrari, evoluzione e involuzione .....	457	BERNARD O'CONNOR: Geographical Indications. An examination of how different countries protect GIs and an attempt to identify how many known GIs there are ...	305
ALBERTO CRIVELLI: Risoluzione dei contratti agrari nella giurisprudenza più recente .....	674	LORENZA PAOLONI: L'agriturismo come attività agricola .....	743
FULVIO DI DIO: Achille e la tartaruga, ovvero: il futuro dell'efficienza energetica in Italia .....	163	GIUSEPPE PLATANIA: Il principio di condizionalità ambientale nella politica agricola di intervento della CE .....	451
FULVIO DI DIO: Achille e la tartaruga, ovvero: il futuro dell'efficienza energetica in Italia .....	246	AMEDEO POSTIGLIONE: Il principio di integrazione dei sistemi giuridici in materia di ambiente .....	587
FULVIO DI DIO: Parchi naturali fluviali: il futuro della diversità biologica nelle acque interne .....	511	MARIA ADELE PROSPERONI: Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: il rapporto con la normativa in materia di scarichi e di gestione dei rifiuti .....	446
FULVIO DI DIO: Lottizzazione abusiva, confisca, demolizione: il caso «Punta Perotti» nell'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo .....	737	LUIGI RUSSO: L'integrazione del sistema catastale e della pubblicità immobiliare a garanzia della certezza del diritto .....	90
GIUSEPPE FERRARA: L'esclusione da ICI dei fabbricati rurali per interpretazione autentica: fine della <i>vexata quaestio</i> ? .....	387		
NICOLETTA FERRUCCI: Dalla minima unità colturale al compendio unico .....	527		
LUCIANA FULCINITI: Il [nuovo] quadro delle funzioni legislative dei beni d'uso civico .....	666		
FABIO GENCARELLI: La politica comunitaria di promozione dei prodotti agroalimentari: origine ed evoluzione .....	383		
ALFIO GRASSO: Attività di bonifica e tutela ambientale .....	392		
ALFIO GRASSO: La nuova disciplina delle garanzie pubbliche per l'accesso al credito agrario armonizzata con l'accordo «Basilea 2» .....	517		
ANTONIO JANNARELLI: Aiuti comunitari e aiuti di Stato .....	375		
ELIO LO MONTE: La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione .....	231		
NICOLA LUCIFERO: Etichettatura degli alimenti: comunicazione legale e comunicazione volontaria .....	14		
STEFANO MASINI: Regole, mercato, concorrenza: appunti in materia di agroenergie .....	7		
		<b>STUDI E DOCUMENTI</b>	
		PATRIZIA MAZZA: Nuove disposizioni in materia di tutela dell'incolumità pubblica dalla aggressività dei cani ...	460
		MARIA ADELE PROSPERONI: <i>Dossier</i> in materia di rifiuti: norme di riferimento ed adempimenti .....	600
		<b>OPINIONI E COMMENTI</b>	
		NICOLETTA RAUSEO: La Corte di cassazione e la questione dell'equo canone in materia di affitto di fondi rustici ..	171
		<b>NOTE A SENTENZA</b>	
		ALBERTO ABRAMI: Attività edilizia e vegetazione arborea ....	51
		DOMENICO BELLANTUONO: Il premio di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'obbligo del produttore di espletare l'attività nell'azienda iniziale per ottenere il prelievo supplementare .....	179
		DOMENICO BELLANTUONO: Riscatto agrario nei confronti di venditore e di acquirente .....	472
		DOMENICO BELLANTUONO: Quote latte e prelievo supplementare: facoltà di trattenuta degli acquirenti e non obbligo ....	696



MASSIMO BUSÀ: L'esproprio parziale e le aree agricole. Affinamenti continui nella giurisprudenza della Corte di cassazione .....	106	PAOLO COSTANTINO e MASSIMO BUSÀ: Valutazione di impatto ambientale e frazionamento dei progetti: un'annosa questione, tra elusioni della normativa e indicazioni della giurisprudenza .....	760
MASSIMO BUSÀ: Autorizzazione unica per la realizzazione di impianti eolici e (sub)procedimento di VIA: è ammissibile il silenzio-assenso? .....	351	ALESSANDRA COVIELLO: Attività di termodistruzione di rifiuti speciali ed inquinamento ambientale .....	60
MASSIMO BUSÀ e PAOLO COSTANTINO: Inosservanza delle autorizzazioni in materia ambientale: è obbligatoria l'applicazione graduale delle sanzioni da parte della P.A. ....	428	ALESSANDRA COVIELLO: La gestione dei rifiuti di origine animale .....	136
MASSIMO BUSÀ: Ordine di rimozione di rifiuti abbandonati ed ordine di avvio della bonifica: competenze differenti e forzature interpretative .....	496	ALESSANDRA COVIELLO: Abbandono di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi .....	199
MASSIMO BUSÀ e PAOLO COSTANTINO: Valutazione di impatto ambientale e frazionamento dei progetti: un'annosa questione, tra elusioni della normativa e indicazioni della giurisprudenza .....	760	ALESSANDRA COVIELLO: La nuova tutela delle acque reflue di allevamento del bestiame .....	272
GIANFRANCO Busetto: Abrogazione dell'art. 15, legge n. 11 del 1971 e prescrizione del diritto all'indennità migliorativa .....	540	ALESSANDRA COVIELLO: Abbandono di rifiuti e responsabilità del curatore fallimentare .....	344
IRENE CANFORA: Il carattere evocativo della traduzione per le menzioni tradizionali dei vini. Il ruolo della Corte di giustizia nell'uniformazione dei principi del settore alimentare .....	100	ALESSANDRA COVIELLO: Sulla natura giuridica del reato di omessa bonifica dei siti inquinati .....	422
IRENE CANFORA: Sulla locazione di immobili strumentali all'esercizio di attività estrattiva di acque minerali .....	407	ALESSANDRA COVIELLO: Sulla utilizzazione economica degli effluenti provenienti da allevamento .....	482
SONIA CARMIGNANI: Società cooperativa e scopo illecito ....	565	ALESSANDRA COVIELLO: Gli obblighi del gestore di discarica ..	561
FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI e ANTONIO MAIO: Discarica abusiva ed abbandono reiterato di rifiuti: autonomia e rapporti tra le due fattispecie .....	707	GIOVANNA CROSETTI: Prelazione agraria e forma scritta della <i>denuntiatio</i> .....	45
IVAN CIMATTI: Brevi cenni sulla <i>denuntiatio</i> nella prelazione agraria .....	44	GIOVANNA CROSETTI: L'assistenza sindacale nelle affittanze agrarie .....	206
IVAN CIMATTI: Sulla non applicabilità della norma di cui all'art. 412 <i>bis</i> al rito processuale agrario .....	188	GIOVANNA CROSETTI: Sul potere di ogni condomino o comproprietario di agire per la gestione ordinaria del bene comune .....	330
IVAN CIMATTI: Retratto successorio e maso chiuso .....	411	WANDA D'AVANZO: La tutela del vincolo paesaggistico nella legislazione nazionale .....	131
IVAN CIMATTI: L'attività di disinfestazione costituisce attività pericolosa <i>ex art.</i> 2050 c.c. ....	630	WANDA D'AVANZO: La competenza del giudice ordinario in caso di controversie relative alla prelazione e riscatto di fondo rustico .....	413
OSCAR CINQUETTI: Il coraggio di dissentire .....	138	WANDA D'AVANZO: Il sistema pensionistico degli operai agricoli a tempo determinato .....	620
OSCAR CINQUETTI: Ancora un esempio di buona volontà dei giudici di merito .....	184	JACOPO DE PAOLIS e DONATELLA SUMMA: Ciò che è opportuno può (non) essere legittimo: la requisizione, da strumento temporaneo a meccanismo espropriativo .....	257
PAOLO COSTANTINO: La giurisprudenza della Cassazione ritorna sul traffico illecito dei rifiuti. Nuovi chiarimenti o nuovi dubbi? .....	47	JACOPO DE PAOLIS e DONATELLA SUMMA: Il silenzio (assenso) è più «eloquente» di un provvedimento espresso? Contrasti giurisprudenziali in tema di Enti parco e null osta ambientale .....	570
PAOLO COSTANTINO: Emissioni in atmosfera. Nella continuità tra la normativa precedente e quella attuale, la Cassazione «raffina» i principi di tutela ambientale ....	124	GABRIELLA DE STEFANO: Che la localizzazione degli impianti di energia rinnovabile in zone agricole non diventi una (cattiva) abitudine! .....	716
PAOLO COSTANTINO e MASSIMO BUSÀ: Inosservanza delle autorizzazioni in materia ambientale: è obbligatoria l'applicazione graduale delle sanzioni da parte della P.A. ....	428	FULVIO DI DIO: La tutela penale del paesaggio si affaccia ... «tra gli orizzonti sconfinati che ondeggiano nel cielo» .....	66
PAOLO COSTANTINO: Rifiuti pericolosi e divieto di miscelazione: la Cassazione «mescola» argomenti di diversa natura .....	624	FULVIO DI DIO: La Consulta torna sul riparto di competenze in materia di <i>habitat</i> naturali: alcuni retroscena segnano il percorso storico giuridico .....	323
		FULVIO DI DIO: Condonabilità edilizia e abusi in zona paesaggistica vincolata: spigolature in tema di «condono edilizio» e «concessione in sanatoria» .....	417

FULVIO DI DIO: Applicazione del silenzio-assenso in materia di nulla-osta degli Enti Parco: qualche dubbio è (più che) legittimo .....	491	NATALIA MARZIA GUSMEROTTI: La ponderazione dei valori paesaggistici ed ambientali nei procedimenti di autorizzazione degli impianti eolici .....	711
STEFANO DI PINTO: La disciplina delle acque meteoriche di dilavamento .....	128	ANTONIO JANNARELLI: <i>Requiem</i> per la «fedeltà nell'esecuzione del contratto»: meglio tardi che mai o troppo tardi? .....	469
STEFANO DI PINTO: Illecito smaltimento di rifiuti e disastro «innominato» (art. 434 c.p.) .....	195	GUIDO JESU: Solidarietà tra alienante e acquirente del fondo nell'indennizzo all'affittuario dei miglioramenti non dichiarati dall'alienante nel contratto di compravendita .....	104
STEFANO DI PINTO: Lesioni causate da animale e reato omissivo improprio .....	270	ANTONIO MAIO e FRANCESCO CAROLEO GRIMALDI: Discarica abusiva ed abbandono reiterato di rifiuti: autonomia e rapporti tra le due fattispecie .....	707
STEFANO DI PINTO: Emissioni illecite in atmosfera ed ambito di applicazione dell'art. 674 c.p. ....	555	ANDREA MANFRÈ: Il trasporto di rifiuti tra verifiche rigorose e responsabilità solidale .....	53
GIUSEPPE DISABATO: Servitù di sorvolo ed impianti eolici: la giurisprudenza al bivio tra antico e moderno .....	207	ANDREA MANFRÈ: Valutazione di impatto ambientale sugli impianti di incenerimento: tra ricorsi pretestuosi e farragine argomentativa .....	398
GIUSEPPE FERRARA: Questioni sulle agevolazioni in tema di imposta di registro per l'acquisto di terreni agricoli da parte degli IATP (ora imprenditori agricoli professionali) .....	41	FRANCESCO MAZZA: Ripartizione dell'onere probatorio in tema di utilizzazione illecita di terre e rocce da scavo .....	414
GIUSEPPE FERRARA: Cooperative agricole, divieto di aiuti di stato ed abuso del diritto .....	114	LEONARDO MAZZA: L'attività del veterinario fra stato di necessità ed esercizio di un diritto .....	185
GIUSEPPE FERRARA: La legittimazione del c.d. metodo di accertamento sintetico ed induttivo nei confronti dell'imprenditore agricolo individuale e collettivo ....	542	PATRIZIA MAZZA: Disorientamenti giurisprudenziali in tema di divieto di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione .....	56
GABRIELE GAGGIOLI: Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata. Nulla di (penalmente) nuovo sotto il sole? ...	485	PATRIZIA MAZZA: Sulla modalità di stabulazione dei vitelli ..	176
CARLO GATTA: Le condizioni per la sussistenza dello scambio di mano d'opera per l'indennizzabilità dell'infortunio sul lavoro .....	33	PATRIZIA MAZZA: Sulla protezione degli animali durante il trasporto e le connesse operazioni .....	254
CARLO GATTA: Ancora sul termine di decadenza dall'azione giudiziaria in materia di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli .....	110	PATRIZIA MAZZA: Sul divieto di esercitare la caccia sparando da veicoli a motore, da natanti o da aeromobili .....	341
CARLO GATTA: La retribuzione imponibile ai fini del pagamento dei contributi agricoli dovuti, per gli operai a tempo determinato, per gli anni 1996 e 1997, dalle imprese operanti nel Mezzogiorno .....	191	PATRIZIA MAZZA: Uccellazione e confisca di armi .....	559
CARLO GATTA: Il limite massimo di quarant'anni di contribuzione per la liquidazione della pensione opera anche in caso di cumulo di più posizioni assicurative .....	261	PATRIZIA MAZZA: Detenzione di esemplari di mammiferi in via di estinzione .....	613
FABIO GENCARELLI: La tormentata vicenda della denominazione «Tocai»: ultimo atto .....	690	ANTONIO ORLANDO: Agevolazioni fiscali per i territori montani .....	476
ALBERTO GERMANÒ: Sui <i>novel foods</i> .....	534	ANTONIO ORLANDO: Contratto preliminare e libertà di forma dei contratti agrari .....	547
ALBERTO GERMANÒ: Marchi comunitari di prodotti agroalimentari: una breve rassegna giurisprudenziale .....	686	ANTONIO ORLANDO: Spese per il miglioramento dei fondi rustici e detraibilità dell'IVA .....	617
ALBERTO GERMANÒ: In margine a due distinte e differenti sentenze di uno stesso Tribunale giudicante in un'area nazionale «ricca» di proprietà collettive .....	754	ANTONIO ORLANDO: Assegnazione di unità poderale di riforma fondiaria in caso di morte del titolare .....	702
ALFIO GRASSO: Sulla competenza a decidere il rilascio di terreni concessi con le modalità della «fida pascolo» ...	31	FRANCESCO PERFETTI: Riflessioni sulla legittimazione passiva del venditore nel giudizio di riscatto agrario .....	473
ALFIO GRASSO: Trasferimento a titolo oneroso di terreni di enti pubblici e diritto di prelazione del coltivatore insediato su di essi .....	113	VICENZO PERILLO: Accesso ai documenti in materia ambientale .....	427
ALFIO GRASSO: L'individuazione dell'erede legittimato a subentrare nell'assegnazione del fondo del <i>de cuius</i> , concesso con la legge di riforma agraria .....	622	MARCELLA PINNA: La prevalenza del diritto di prelazione del coerede su quello dell'affittuario laddove permanga immutato lo stato di comunione ereditaria .....	551
		MARCELLA PINNA: Brevi considerazioni in ordine alla rilevanza d'ufficio della nullità nel giudizio di appello .....	695

SOFIA PIZZOCCARO: Sul termine iniziale per il pagamento del prezzo dovuto per il riscatto agrario .....	64	GIUSEPPE SECCIA e BENEDETTO RONCHI: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e rapporti con il delitto di truffa .....	347
FILOMENA PRETE: Ambito di applicazione del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, legge n. 203/1982 .....	36	GIUSEPPE SECCIA e BENEDETTO RONCHI: Il sequestro preventivo di aree destinate a deposito di rifiuti .....	478
FILOMENA PRETE: Sulla indebita percezione di aiuti comunitari a carico del FEAOG .....	332	GIUSEPPE SECCIA e BENEDETTO RONCHI: I rottami ferrosi: materia prima secondaria o rifiuto? .....	627
ANNA PULIAFITO: L'Italia non si allinea con gli obblighi comunitari in tema di discariche ed è ancora una volta al centro di polemiche: considerazioni giuridiche .....	26	GIUSEPPE SECCIA e BENEDETTO RONCHI: Fertirrigazione e utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento .....	704
CRISTINA ROMANELLI: Problemi in tema di inquinamento da sostanze chimiche e obbligo di bonifica .....	281	ANGELA R. STOLFI: Limiti del permesso di costruire in zona agricola .....	139
CRISTINA ROMANELLI: Premio per lo sviluppo rurale di fondi condotti in forma societaria e compensazione delle spese di lite .....	349	ANGELA R. STOLFI: Il recupero dei rifiuti .....	285
BENEDETTO RONCHI e GIUSEPPE SECCIA: Esclusione dal regime giuridico dei rifiuti dei materiali litoidi provenienti da disalveo e dei materiali inerti da scavo .....	142	ANGELA R. STOLFI: L'elemento dell'onerosità del provvedimento che permette di costruire in zona agricola .....	574
BENEDETTO RONCHI e GIUSEPPE SECCIA: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e rapporti con il delitto di truffa .....	347	DONATELLA SUMMA e JACOPO DE PAOLIS: Ciò che è opportuno può (non) essere legittimo: la requisizione, da strumento temporaneo a meccanismo espropriativo .....	257
BENEDETTO RONCHI: La <i>mutatio</i> e l' <i>emendatio libelli</i> nell'ambito della prelazione agraria .....	403	DONATELLA SUMMA e JACOPO DE PAOLIS: Il silenzio (assenso) è più «eloquente» di un provvedimento espresso? Contrasti giurisprudenziali in tema di Enti parco e nulla-osta ambientale .....	570
BENEDETTO RONCHI e GIUSEPPE SECCIA: Il sequestro preventivo di aree destinate a deposito di rifiuti .....	478	LUISA TALDONE: Sequestro preventivo di merce adulterata .....	203
BENEDETTO RONCHI e GIUSEPPE SECCIA: I rottami ferrosi: materia prima secondaria o rifiuto? .....	627	MARGHERITA TALDONE: Marchio forte e marchio debole: il caso «Havana Club» .....	264
BENEDETTO RONCHI e GIUSEPPE SECCIA: Fertirrigazione e utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento .....	704	PIERO TAMBURINI: L'attuale fabbisogno energetico non può trovare ostacoli nelle aree protette .....	354
CLAUDIO SABBATINI: Sulla nozione di scarico .....	193	ALESSANDRA TOMMASINI: Concordato preventivo e opponibilità della prelazione nella vendita di fondi rustici .....	336
ALESSANDRO SAVINI: Asterischi in tema di recupero di rifiuti, amministrazione dell'ambiente e misure cautelari penali: semplificazione, complicazioni e punte di <i>iceberg</i> .....	266	FEDERICA ZOLLA: Riportare sulle etichette alimentari indicazioni sulla salute false e non accertate scientificamente costituisce una forma di pubblicità ingannevole .....	277
ALESSANDRO SAVINI: Appunti sui poteri e natura delle competenze statali e regionali nella tutela dell'ambiente. Isole ecologiche, ovvero la storia infinita .....	464	FEDERICA ZOLLA: La legge regionale che introduce misure di sostegno per interventi promozionali di un prodotto locale (carne di bufalo campano) non è in contrasto con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato .....	537
ALESSANDRO SAVINI: Il regime giuridico delle acque di falda emunte nella bonifica di siti inquinati. In cerca d'autore .....	638	FEDERICA ZOLLA: Le peculiarità del caso concreto ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento nella risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico .....	697
ALFREDO SCIALÒ: Lo <i>screening</i> ambientale: da suggestione linguistica a rigorosa garanzia procedimentale .....	633		
GIUSEPPE SECCIA e BENEDETTO RONCHI: Esclusione dal regime giuridico dei rifiuti dei materiali litoidi provenienti da disalveo e dei materiali inerti da scavo .....	142		
		<b>RASSEGNE</b>	
		GIANFRANCO CALABRIA: Rassegna di legislazione regionale ..	361
		GIUSEPPE FERRARA: Rassegna di fiscalità agraria .....	210
		GIUSEPPE FERRARA: Rassegna di fiscalità agraria .....	644

## II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni (\*)

<b>ACQUE</b>		<b>AGRICOLTURA E FORESTE</b>	
Acque - Tutela penale - Disciplina prevista dall'art. 62, comma 11, d.lgs. n. 152 del 1999 - Scarichi esistenti - Proroga dei termini di adeguamento introdotta dal d.l. n. 147 del 2003, conv. con modif. in legge n. 200 del 2003 - Modifica della definizione legislativa di «scarichi esistenti» - Esclusione - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 marzo 2008, n. 9984</i> , con nota di S. DI PINTO .....	126	Agricoltura e foreste - Terreno boscato - Vincolo paesaggistico-ambientale - Dissodamento abusivo - Violazione fattispecie penale - Costruzione abusiva - Sanzione pecuniaria. <i>Cass. Sez. III Pen. 10 giugno 2008, n. 23071</i> , con nota di A. ABRAMI .....	50
Acque - Tutela penale delle acque dall'inquinamento - Scarichi provenienti da un autolavaggio - Assimilabilità agli scarichi d'acque reflue industriali - Modifiche introdotte alla nozione di «scarico» dal d.lgs. n. 4 del 2008 - Irrilevanza - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 luglio 2008, n. 26543</i> , con nota di C. SABBATINI .....	192	Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione di terre di riforma agraria - Divieto di frazionamento ex art. 4, comma 1 della legge n. 379 del 1967 - Ambito di applicazione - Morte dell'assegnatario dopo il riscatto - Designazione, da parte dell'autorità giudiziaria, dell'erede subentrante - Rito camerale - Applicabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 giugno 2008, n. 14765 (M)</i> ....	71
Acque - Tutela delle acque dall'inquinamento - Depenalizzazione dello scarico senza autorizzazione di acque reflue provenienti da attività d'allevamento del bestiame - Utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento fuori dei casi o limiti consentiti - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 luglio 2008, n. 26532</i> , con nota di A. COVIELLO .....	272	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Premio di primo insediamento - Concessione - Diniego - Precedente attività agricola in società a responsabilità limitata - Legittimità. <i>T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. unica 16 aprile 2008, n. 34 (M)</i> .....	73
Acque - Inquinamento idrico - Tutela penale - Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione - Acque reflue industriali - Nozione. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 marzo 2009, n. 12865 (M)</i> .....	576	Agricoltura e foreste - Cooperative agricole - Agevolazioni fiscali nel diritto nazionale - Diritto comunitario - Natura di aiuti di stato - Questione pregiudiziale. <i>Cass. Sez. V Civ. 8 febbraio 2008, n. 3033</i> , con nota di G. FERRARA .....	114
Acque - Tutela penale - Inquinamento idrico - Reato di scarico senza autorizzazione - Soggetto responsabile - Titolare dell'insediamento - Configurabilità - Gestore dell'impianto - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 marzo 2009, n. 9497 (M)</i> .....	576	Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Art. 10 della legge n. 386 del 1976 - Portata - Previsione di un ulteriore modo di acquisto della proprietà dei fondi di riforma agraria - Sussistenza - Effetti in caso di decesso dell'assegnatario. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 luglio 2008, n. 19917 (M)</i> .....	145
Acque - Allevamento di bestiame - Acque reflue - Fertirrigazione e rifiuti - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento - Prescrizioni regionali - Disciplina applicabile. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 maggio 2009, n. 19329</i> , con nota di G. SECCIA e B. RONCHI ...	703	Agricoltura e foreste - Comunità europea - Comunità economica europea - Agricoltura - Sanzioni amministrative in materia di prelievo supplementare del latte - Potere di controllo da parte delle Regioni - Art. 12 del regolamento CE n. 1392 del 2001 - Decadenza del potere di controllo - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 30 luglio 2008, n. 20737 (M)</i> .....	146
Acque - Allevamento di bestiame - Acque reflue - Effluenti di allevamento - Smaltimento tramite condotta - Parificazione a reflui domestici - Assenza di condotta - Sversamento sul suolo, nel sottosuolo ecc. al di fuori della fertirrigazione - Smaltimento di rifiuto - Assimilazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 maggio 2009, n. 19880</i> , con nota di G. SECCIA e B. RONCHI ...	703	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari (nella specie, per progetti di interesse agricolo) - Controversie - Riparto di giurisdizione - Criterio. <i>Cons. Stato, Sez. V 9 giugno 2008, n. 2779 (M)</i> .....	148
Acque - Acque pubbliche - Divieti di edificazione ex art. 96 del r.d. n. 523/1904 - Finalità. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 30 luglio 2009, n. 17784</i> .....	719	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Trasformazione agrumi - Limoni - Controlli in sede di attuazione programmi produttivi - Legittimità. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 6 giugno 2008, n. 780 (M)</i> .....	148
		Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Indebita percezione - Prescrizione quadriennale - Riguarda le sanzioni e non i provvedimenti cautelari. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 6 giugno 2008, n. 780 (M)</i> .....	148
		Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Sospensione cautelare dell'erogazione - Sospetto di illegittimità costituzionale	

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

nale - Infondatezza. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 6 giugno 2008, n. 780 (M)</i> .....	148	testamentaria - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. II Civ. 25 maggio 2009, n. 12060 (M)</i> .....	650
Agricoltura e foreste - Riforma agraria - Assegnazione terreni - Assegnatario deceduto prima del riscatto - Controversie tra eredi - Competenza - Giurisdizione dell'A.G.O. <i>Cons. Stato, Sez. VI 26 giugno 2008, n. 3135 (M)</i> .....	148	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Controversie - Fase erogazione del contributo - Competenza dell'A.G.O. - Ritiro del contributo per vizio di legittimità del provvedimento o per contrasto con pubblico interesse - Competenza del giudice amministrativo. <i>Cons. Stato, Sez. V 9 giugno 2009, n. 3532 (M)</i> .....	652
Agricoltura e foreste - Produzione olio di oliva - Aiuti comunitari - Riconoscimento del frantoio - Ritardato o mancato invio delle prescritte comunicazioni mensili - Revoca del riconoscimento - Obbligatorietà - Applicazione alternativa di sanzione pecuniaria - Esclusione. <i>T.A.R. Marche, Sez. I 14 maggio 2008, n. 278 (M)</i> .....	221	Agricoltura e foreste - Quote latte - Prelievo supplementare sul latte vaccino e suoi derivati - Facoltà di tenuta del primo acquirente. <i>Cass. Sez. II Civ. 5 giugno 2009, n. 13052, con nota di D. BELLANTUONO</i> ....	696
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Premio di primo insediamento di giovani in agricoltura - Limite d'età - Superamento - Tempistica del procedimento non rispettata dall'Amministrazione - Perdita del beneficio - Esclusione. <i>T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV 12 luglio 2008, n. 1413 (M)</i> .....	289	Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazioni in genere - Diritto a subentrare nel rapporto di assegnazione di unità fondiaria - Designazione erede - Soggetto legittimato al subentro. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 luglio 2008, n. 19318, con nota di A. ORLANDO</i> ....	701
Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Premio per sviluppo rurale - Presupposti - Disponibilità di fondi in proprietà o in base ad altro titolo legittimo - Terreni di soci di società semplice tra coltivatori diretti - Costituisce titolo legittimo - Spettanza del premio. <i>Cons. Stato, Sez. V 18 settembre 2008, n. 4499, con nota di C. ROMANELLI</i> .....	348	Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Controversie - Morte dell'assegnatario dopo l'esercizio del riscatto - Controversia avente ad oggetto il testamento - Rito camerale previsto dall'art. 7 della legge n. 1078/1940 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. <i>Cass. Sez. II Civ. 31 luglio 2009, n. 17884 (M)</i> .....	719
Agricoltura e foreste - Coltivazione vigneti - Diritto di reimpianto - Trasferimento - Tra aziende di diverse Regioni - Autorizzazione - Possibilità. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. II 9 ottobre 2008, n. 1269 (M)</i> .....	433	Agricoltura e foreste - Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Conferimento di latte ad acquirente non riconosciuto - Prelievo supplementare - Natura giuridica - Sanzione amministrativa - Esclusione - Conseguenze - Opposizione all'intimazione di pagamento - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 11 agosto 2009, n. 18195 (ord.) (M)</i> .....	719
Agricoltura e foreste - Società cooperativa - Commercializzazione del latte dei soci - Interposizione fittizia - Scopo illecito - Prelievo supplementare - Elusione - Qualificazione della società - Società agricola - Istanza di fallimento - Rigetto. <i>Trib. Pordenone 9 luglio 2008, con nota di S. CARMIGNANI</i> .....	564	Agricoltura e foreste - Aiuti comunitari - Riparto di giurisdizione - Competenza del giudice amministrativo per la fase della concessione - Competenza dell'A.G.O. per la fase dell'erogazione. <i>Cons. Stato, Sez. V 9 giugno 2009, n. 3532 (M)</i> .....	721
Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Trasferimento di sede - Parere della speciale Commissione - Natura provvedimento - Ragioni. <i>T.R.G.A., Sez. Bolzano 1° dicembre 2008, n. 393 (M)</i> .....	577	(v. anche <i>Comunità europea</i> )	
Agricoltura e foreste - Maso chiuso - Trasferimento di sede - Parere della speciale Commissione - Elementi di valutazione. <i>T.R.G.A., Sez. Bolzano 1° dicembre 2008, n. 393 (M)</i> .....	577	<b>AMBIENTE</b>	
Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Disciplina della riforma fondiaria di cui alla l. 29 maggio 1967, n. 379 - Decesso dell'assegnatario del fondo prima del riscatto - Individuazione del soggetto cui trasferire l'assegnazione ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge suddetta - Criteri - Parere dell'Ispettorato agrario provinciale - Vincolatività - Esclusione. <i>Cass. Sez. II Civ. 10 luglio 2008, n. 19024, con nota di A. GRASSO</i> .....	621	Ambiente - Beni archeologici - Imposizione vincolo - Estensione - Congrua motivazione - Necessità. <i>T.A.R. Puglia, Sez. I 10 giugno 2008, n. 1431 (M)</i> .....	73
Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Assegnazione - Legge n. 191 del 1992 - Carattere innovativo della disposizione - Successione per causa di morte - Normativa applicabile - Riferimento al momento dell'apertura della successione - Necessità - Fondamento - Successione legittima e non		Ambiente - Beni archeologici - Imposizione vincolo - Vincolo indiretto - Puntuale indicazione dei beni - Necessità. <i>T.A.R. Puglia, Sez. I 10 giugno 2008, n. 1431 (M)</i> .....	73
		Ambiente - Beni di interesse storico-artistico - Dichiarazione di particolare interesse - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità. <i>T.A.R. Puglia, Sez. I 10 giugno 2008, n. 1431 (M)</i> .....	73
		Ambiente - Inquinamento - Bonifica di siti contaminati - Misura ablatoria personale - Rapporti con la disciplina previgente. <i>Cons. Stato, Sez. V 5 dicembre 2008, n. 6055, con nota di C. ROMANELLI</i> .....	279
		Ambiente - Inquinamento - Bonifica di siti contaminati - Continuità normativa tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 17,	

d.lgs. n. 22/97 - Inconfigurabilità - Applicazione dell'art. 17 ad un soggetto estinto prima del 1997 - Illegittimità. <i>Cons. Stato, Sez. V 5 dicembre 2008, n. 6055</i> , con nota di C. ROMANELLI .....	279	fauna. <i>Corte costituzionale 1° agosto 2008, n. 329</i> , con nota di F. DI DIO .....	321
Ambiente - Inquinamento - Siti contaminati - Responsabile dell'inquinamento - Estinzione anteriore al 1997 - Applicabilità dell'art. 17, d.lgs. n. 22/97 - Esclusione - Altri strumenti di intervento - Successione economica. <i>Cons. Stato, Sez. V 5 dicembre 2008, n. 6055</i> , con nota di C. ROMANELLI .....	279	Ambiente - Compatibilità ambientale - Silenzio-assenso dell'amministrazione - Sufficienza - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. V 25 agosto 2008, n. 4058</i> , con nota di M. BUSÀ .....	350
Ambiente - Inquinamento - Siti contaminati - Accertamenti tecnici - Preventivo avviso - Necessità - Esclusione - Prelievo e analisi dei campioni - Utilizzazione altri schemi procedurali - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. V 5 dicembre 2008, n. 6055</i> , con nota di C. ROMANELLI .....	279	Ambiente - Impianti eolici - Autorizzazione ex art. 12, d.lgs. 387/2003 - Pronuncia espressa della Regione (o Provincia delegata) - Necessità. <i>T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 9 dicembre 2008, n. 2778</i> , con nota di M. BUSÀ .....	350
Ambiente - Vincolo paesaggistico - Tutela ambientale - Violazione degli obblighi - Sanzione pecuniaria ex art. 15, legge n. 1497 del 1939 - Criterio di applicazione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 22 settembre 2008, n. 8424 (M)</i> .....	289	Ambiente - L.r. Campania n. 24/1995 - Realizzazione di opere di pubblico interesse all'interno di aree protette - Impianto di energia elettrica - Preclusione - Inconfigurabilità - Condizioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 febbraio 2008, n. 561</i> , con nota di P. TAMBURINI .....	353
Ambiente - Vincolo paesaggistico - Conseguenze - Inedificabilità assoluta - Esclusione - Preventiva autorizzazione regionale - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 30 settembre 2008, n. 4708 (M)</i> .....	289	Ambiente - Costruzione ed esercizio di impianti di energia elettrica - Autorizzazione unica e connesse valutazioni di impatto ambientale - Rapporto con la programmazione energetica regionale. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 febbraio 2008, n. 561</i> , con nota di P. TAMBURINI .....	353
Ambiente - Inquinamento - Bonifica - Contratto di <i>leasing</i> - Obbligo del soggetto che utilizza l'immobile. <i>T.A.R. Veneto, Sez. III 15 settembre 2008, n. 2804 (M)</i> .....	289	Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta paesaggistico - Annullamento ministeriale - Valutazione di merito - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° ottobre 2008, n. 4726 (M)</i> .....	360
Ambiente - Inquinamento - Bonifica - Obbligo - Soggetti responsabili non individuabili - Mancata attivazione dei soggetti interessati - Intervento della pubblica amministrazione - Conseguenze. <i>T.A.R. Veneto, Sez. III 15 settembre 2008, n. 2804 (M)</i> .....	289	Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Regione Sardegna - Nulla-osta paesaggistico - Competenza del Comune - Motivazione adeguata - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° ottobre 2008, n. 4726 (M)</i> .....	360
Ambiente - Aree protette - Conservazione degli <i>habitat</i> naturali - SIC, ZSC e ZPS incluse nella rete «Natura 2000» - Norme della legge finanziaria 2007 - Obbligo delle Regioni di adeguamento all'ordinamento comunitario sulla base di criteri minimi uniformi stabiliti con decreto ministeriale - Principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Inammissibilità - Non fondatezza. <i>Corte costituzionale 19 aprile 2008, n. 104</i> , con nota di F. DI DIO .....	321	Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Interesse paesaggistico e interesse urbanistico - Differenza funzionale - Nulla-osta paesaggistico - Beni già compresi in piano di lottizzazione - Nuova valutazione - Criterio di sufficienza. <i>Cons. Stato, Sez. VI 1° ottobre 2008, n. 4726 (M)</i> .....	360
Ambiente - Aree protette - Conservazione degli <i>habitat</i> naturali - SIC, ZSC e ZPS incluse nella rete «Natura 2000» - Norme della legge finanziaria 2007 - Obbligo di adeguamento all'ordinamento comunitario sulla base di criteri minimi uniformi stabiliti con decreto ministeriale - Misure di conservazione - Adempimento delle Regioni e delle Province autonome sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto ministeriale - Illegittimità costituzionale parziale. <i>Corte costituzionale 19 aprile 2008, n. 104</i> , con nota di F. DI DIO .....	321	Ambiente - Inquinamento - Sito stoccaggio rifiuti - Inserimento stoccaggio in sito interesse nazionale - Procedura di bonifica - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. I 15 ottobre 2008, n. 8920 (M)</i> .....	360
Ambiente - Aree protette - Conservazione degli <i>habitat</i> naturali - Direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE - Adeguamento alle direttive comunitarie - Disciplina statale e successiva attuazione - Province autonome di Trento e Bolzano - Statuto speciale del Trentino-Alto Adige - Potestà legislativa primaria in materia di parchi per la protezione della flora e della		Ambiente - Inadempimento di uno Stato - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Recupero dei rifiuti - Realizzazione della «terza linea» dell'inceneritore dei rifiuti di Brescia - Mancata sottoposizione del progetto alla valutazione d'impatto ambientale. <i>Corte di giustizia CE 5 luglio 2007, in causa C-255/05</i> , con nota di A. MANFRÈ .....	397
		Ambiente - Inadempimento di uno Stato - Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti - Recupero dei rifiuti - Realizzazione della «terza linea» dell'inceneritore dei rifiuti di Brescia - Pubblicità della domanda di autorizzazione - Direttive 75/442/CEE, 85/337/CEE, 2000/76/CE. <i>Corte di giustizia CE 5 luglio 2007, in causa C-255/05</i> , con nota di A. MANFRÈ .....	397
		Ambiente - Documenti in materia ambientale - Accesso - Presupposto oggettivo e presupposto soggettivo - Sussistenza - Necessità - Fattispecie -	



Approvazione progetto definitivo di metanodotto - Richiesta di informazioni - Ammissibilità. <i>Cons. Stato, Sez. V 22 dicembre 2008, n. 6494</i> , con nota di V. PERILLO .....	427	niaria - Applicabilità. <i>T.A.R. Veneto, Sez. II 4 novembre 2008, n. 3406 (M)</i> .....	501
Ambiente - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento ministeriale - Per vizi di legittimità - Vizio di carenza di motivazione - È compreso. <i>Cons. Stato, Sez. VI 8 maggio 2008, n. 2122 (M)</i> .....	433	Ambiente - Costruzioni edilizie - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Comunicazione avvio del procedimento - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 25 novembre 2008, n. 5771 (M)</i> .....	501
Ambiente - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento ministeriale - Valutazioni sostitutive o aggiuntive rispetto a quelle espresse in sede di rilascio - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 8 maggio 2008, n. 2122 (M)</i> .....	433	Ambiente - Costruzioni edilizie - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Motivi - Solo di legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 25 novembre 2008, n. 5771 (M)</i> .....	501
Ambiente - Inquinamento acustico - Limitazione alle immissioni di rumori - Ordinanza contingibile e urgente - Competenza del dirigente - Legittimità. <i>T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 18 settembre 2008, n. 385 (M)</i> .....	433	Ambiente - Inquinamento - Aria - Emissioni di gas, fumi o vapori - Violazione art. 674 c.p. - Superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. - Reato - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 15 aprile 2009, n. 15734</i> , con nota di S. DI PINTO .....	552
Ambiente - Inquinamento acustico - Zonizzazione del territorio - Mancanza - Limiti di rumorosità - Solo quelli assoluti. <i>T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 18 settembre 2008, n. 385 (M)</i> .....	433	Ambiente - Inquinamento - Aria - Emissioni in atmosfera e violazione dell'art. 674 c.p. - Polvere - Nozione - Fumo - Nozione - Distinzione - Diffusione di polveri nell'atmosfera - Reato ex art. 674 c.p., prima parte. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 aprile 2009, n. 16286</i> , con nota di S. DI PINTO .....	552
Ambiente - Inquinamento - Inquinamento atmosferico - Emissioni in atmosfera - Domanda di modifica di preesistente impianto (nella specie tessile) - Modifica sostanziale - Procedimento - Nuova autorizzazione ambientale - Necessità - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. V 29 aprile 2009, n. 2746 (M)</i> .....	433	Ambiente - Inquinamento - Aria - Emissioni in atmosfera e violazione dell'art. 674 c.p. - Reati di evento pericoloso - Configurabilità - Accertamento del giudice - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 aprile 2009, n. 16286</i> , con nota di S. DI PINTO .....	552
Ambiente - Aree naturali protette - Urbanistica ed edilizia - Rilascio di concessioni o autorizzazioni per interventi all'interno dei parchi - Preventivo nulla-osta dell'Ente Parco - Necessità - Silenzio-assenso in sede di rilascio del nulla-osta ex art. 13 della legge n. 394/91 - Esclusione. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 22 novembre 2007, n. 13241</i> , con nota di F. DI DIO .....	490	Ambiente - Inquinamento - Aria - Emissioni di gas, fumi o vapori - Art. 674 c.p., seconda parte - Reato - Esclusione - Ipotesi di emissioni specificamente consentite attraverso limiti tabellari o altre determinate disposizioni amministrative - Emissioni non espressamente disciplinate o superiori ai limiti tabellari o limitate da misure di prevenzione e cautela imposte agli imprenditori - Pericolosità - Sussistenza - Legittimità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 aprile 2009, n. 16286</i> , con nota di S. DI PINTO ..	552
Ambiente - Aree naturali protette - Urbanistica ed edilizia - Rilascio di concessioni o autorizzazioni per interventi all'interno dei parchi - Rilascio di nulla-osta - Silenzio-assenso - Implicita abrogazione ad opera della legge n. 80/2005 - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 29 dicembre 2008, n. 6591</i> , con nota di F. DI DIO ..	490	Ambiente - Inquinamento - Inquinamento acustico - Classificazione del territorio - Coordinamento con pianificazione urbanistica - Insediamenti ubicati da tempo - Tutela - Necessità. <i>T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento 24 ottobre 2008, n. 271 (M)</i> .....	577
Ambiente - Inquinamento - Rifiuti non pericolosi - Stoccaggio e recupero - Preventiva comunicazione alla Provincia - Necessità. <i>T.A.R. Veneto, Sez. III 30 ottobre 2008, n. 3382 (M)</i> .....	501	Ambiente - Inquinamento acustico - Zonizzazione acustica - Classificazione del territorio - Zona con attività industriali e artigianali - Classe - Legittimità. <i>T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento 24 ottobre 2008, n. 271 (M)</i> .....	577
Ambiente - Inquinamento - Rifiuti non pericolosi - Smaltimento e recupero - Fanghi derivanti dal macero - Superamento limiti capacità di trattamento - Procedura valutazione ambientale ordinaria - Applicazione. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. IV 21 novembre 2008, n. 5534 (M)</i> .....	501	Ambiente - Inquinamento acustico - Zonizzazione acustica - Classificazione del territorio - Procedimento - Partecipazione del privato - Ammissibilità. <i>T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento 24 ottobre 2008, n. 271 (M)</i> .....	577
Ambiente - Inquinamento - Rifiuti non pericolosi - Smaltimento e recupero - Fanghi derivanti dal macero - Aumento limiti capacità di trattamento - Conferenza servizi - Compiti istruttori - Funzioni decisorie - Esclusione. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. IV 21 novembre 2008, n. 5534 (M)</i> .....	501	Ambiente - Smaltimento rifiuti - Localizzazione dell'impianto - Diniego - Mancanza di criteri per ubicazione e positiva valutazione ambientale - Illegittimità. <i>Cons. Stato, Sez. V 2 marzo 2009, n. 1160 (M)</i> .....	577
Ambiente - Vincolo paesaggistico - Tutela ambientale - Abusi edilizi - Illeciti solo formali - Sanzione pecu-		Ambiente - Nuovo Codice dell'ambiente - Procedura di VIA - Screening - Natura - Procedimento amministrativo. <i>Cons. Stato, Sez. IV 3 marzo 2009, n. 1213</i> , con nota di A. SCIALÒ .....	632
		Ambiente - Procedura di screening - Omissione - Illegittimità conseguente degli atti successivi - Atti	

inerenti i profili urbanistico-edilizi - Illegittimità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 3 marzo 2009, n. 1213</i> , con nota di A. SCIALÒ .....	632	Legittimità. <i>Cons. giust. amm. Reg. sic. 22 aprile 2009, n. 300 (M)</i> .....	721
Ambiente - Energia elettrica - Fonti rinnovabili - Impianti <i>offshore</i> - Mercato elettricità - L. 24 dicembre 2007, n. 244 - Violazione artt. 117 e 118 Cost. - Illegittimità costituzionale - Infondatezza. <i>Corte costituzionale 11 marzo 2009, n. 88 (M)</i> ...	649	Ambiente - Realizzazione impianti aerogeneratori eolici - Procedimento di autorizzazione - Valutazione paesaggistica e culturale - Autonomia rispetto al giudizio VIA. <i>Cons. giust. amm. Reg. sic. 22 aprile 2009, n. 300 (M)</i> .....	721
Ambiente - Inquinamento atmosferico - Aria - Emissioni - Impianti di frantumazione di materiali da cava. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 giugno 2009, n. 25522 (M)</i> .....	651	Ambiente - Energia - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Impugnazione - Art. 23 bis, legge n. 1034/1971 - Disposizioni di stretta interpretazione. <i>T.A.R. Veneto, Sez. III 22 maggio 2009</i> , nota di P. COSTANTINO e M. BUSÀ .....	757
Ambiente - Energia - Beni culturali e ambientali - Interesse paesaggistico e interesse ambientale - Comparazione - Fonti di energia alternativa (energia eolica) - Grave e irreversibile impatto paesaggistico - Conflitto tra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente - Ponderazione comparativa, in concreto, di tutti gli interessi coinvolti. <i>T.A.R. Molise, Sez. I 8 aprile 2009, n. 115</i> , con nota di N.M. GUSMEROTTI .....	711	Ambiente - VIA - Dir. 85/337/CEE - Progetti inclusi nell'allegato II - Potestà legislativa regionale - Amministrazione procedente - Frazionamento artificioso del progetto in singole opere non soggette a VIA - Contrasto con l'interesse tutelato - Elusione delle finalità normative. <i>T.A.R. Veneto, Sez. III 22 maggio 2009</i> , nota di P. COSTANTINO e M. BUSÀ .....	757
Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Paesaggio - Apprezzamento in concreto. <i>T.A.R. Molise, Sez. I 8 aprile 2009, n. 115</i> , con nota di N.M. GUSMEROTTI .....	711	Ambiente - VIA - Opere pubbliche - Dir. 85/337/CEE - Necessità - Elusione mediante la suddivisione dell'opera pubblica in lotti distinti - Impossibilità. <i>Cons. Stato, Sez. V 16 giugno 2009, n. 3849</i> , nota di P. COSTANTINO e M. BUSÀ .....	757
Ambiente - Energia - Valutazione di impatto ambientale - Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento - Autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento di VIA ex d.p.r. 12 aprile 1996 - Autonomia. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III 8 luglio 2009, n. 1209</i> , con nota di N.M. GUSMEROTTI .....	711	Ambiente - VIA - Opere pubbliche - Necessità - Nel caso di strada che interessa più Regioni - Sussiste - Mancanza - Illegittimità - Circostanza che l'opera pubblica sia stata suddivisa in due tronconi - Irrilevanza. <i>Cons. Stato, Sez. V 16 giugno 2009, n. 3849</i> , nota di P. COSTANTINO e M. BUSÀ .....	757
Ambiente - Energia - Fonti rinnovabili - Art. 12, commi 1 e 7, d.lgs. 387/2003 - <i>Favor legis</i> - Protocollo di Kyoto - Installazione degli impianti in zona agricola - Comuni - Governo del territorio - Previsione di aree specificamente destinate agli impianti eolici - Legittimità. <i>T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III 22 aprile 2009, n. 983</i> , con nota di G. DE STEFANO .....	715	(v. anche <i>Bellezze naturali, Reati contro l'incolumità pubblica, Sanità pubblica, Servitù</i> )	
Ambiente - Smaltimento rifiuti - Impianto di incenerimento di rifiuti ospedalieri già in esercizio - Aumento di capacità di incenerimento - Autorizzazione - Valutazione della Provincia - Prevalenza rispetto alle competenze dell'ente territoriale comunale - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. V 22 giugno 2009, n. 4206 (M)</i> .....	721	<b>ANIMALI</b>	
Ambiente - Impatto ambientale - Valutazione - Carattere - Non giudizio meramente tecnico - Sussistenza profili di discrezionalità - Sindacabilità - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. V 22 giugno 2009, n. 4206 (M)</i> .....	721	Animali - Direttiva 91/629/CEE - Decisione 97/182/CE - Allevamento di vitelli - Recinti individuali (stalli) - Divieto di legare i vitelli - Significato del verbo «legare» - Materiale e lunghezza della legatura - Diformità fra versioni linguistiche - Interpretazione uniforme. <i>Corte di giustizia CE, Sez. VII 3 aprile 3008, in causa C-187/07</i> , con nota di P. MAZZA .....	175
Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Costruzioni edilizie. Nulla-osta - Annullamento ministeriale - Legittimità - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. II 30 gennaio 2008, n. 3491/2007 (M)</i> .....	721	Animali - Stato di necessità - Nozione - Danno grave alla persona. <i>Cass. Sez. III Civ. 5 settembre 2008, n. 22365</i> , con nota di L. MAZZA .....	185
Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Costruzioni edilizie abusive - Sanatoria - Nulla-osta condizionato - Prescrizione di correttivi - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. II 30 gennaio 2008, n. 3491/2007 (M)</i> .....	721	Animali - Direttiva n. 91/628/CEE - Protezione degli animali durante il trasporto - Trasposizione - Margine di discrezionalità - Animali domestici della specie suina - Viaggi di durata superiore a otto ore - Altezza minima dei singoli livelli del veicolo - Densità di carico. <i>Corte di giustizia CE 8 maggio 2008, in causa C-491/06</i> , con nota di P. MAZZA .....	251
Ambiente - Bellezze paesaggistiche - Opere pubbliche (aerogeneratori eolici) - Prescrizioni limitative -		Animali - Direttiva n. 91/628/CEE - Restituzioni all'esportazione - Protezione degli animali durante il trasporto - Trasporto marittimo di bovini tra due località della Comunità - Veicolo caricato su una nave senza scarico degli animali - Periodo di riposo di 12 ore - Obbligo. <i>Corte di giustizia CE 9 ottobre 2008, in causa C-277/06</i> , con nota di P. MAZZA .....	251

Animali - Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Lesioni personali colpose - Lesioni provocate da un animale - Posizione di garanzia del proprietario - Sussistenza - Affidamento dell'animale a persona inidonea - Responsabilità - Sussistenza. <i>Cass. Sez. IV Pen. 8 settembre 2008, n. 34765</i> , con nota di S. DI PINTO.....	270	<i>Sez. Cavalese 4 febbraio 2008, n. 40054</i> , con nota di F. DI DIO .....	65
Animali - Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Condotta omissiva - Omessa custodia di animali - Configurabilità - Fattispecie: deiezione di animale. <i>Cass. Sez. III Pen. 31 luglio 2008, n. 32063 (M)</i> .....	288	Bellezze naturali (protezione delle) - Opere ricadenti su aree paesaggistiche dichiarate di notevole interesse pubblico - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 181, comma 1 <i>bis</i> , d.lgs. n. 42 del 2004 - Estinzione del reato per rimessione in pristino - Inapplicabilità - Fondamento. <i>Trib. Trento, Sez. Cavalese 4 febbraio 2008, n. 40054</i> , con nota di F. DI DIO .....	65
Animali - Responsabilità civile - Proprietà di animali - Danni cagionati dalla fauna selvatica - Risarcibilità da parte della P.A. a norma dell'art. 2052 c.c. - Esclusione - Risarcibilità <i>ex art.</i> 2043 c.c. - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 novembre 2008, n. 27673 (M)</i> .....	358	Bellezze naturali (protezione delle) - Reato paesaggistico - Estinzione per effetto della rimessione in pristino - Spontaneità - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 gennaio 2008, n. 3064 (M)</i> .....	72
Animali - Importazione illecita di specie protette - Accertamento della legittimità dell'importazione - Mancanza di diligenza - Responsabilità - Art. 1, legge n. 150/1992. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 ottobre 2008, n. 38410 (M)</i> .....	359	Bellezze naturali (protezione delle) - Aree protette - Introduzione di arma - Elemento soggettivo - Dolo - Necessità - Esclusione - Colpa - Sufficienza. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 giugno 2008, n. 25217 (M)</i> .....	147
Animali - Trasporto di animali - Su navi - Autorizzazione dello Stato membro di bandiera - Verifica, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di esportazione, del rispetto delle disposizioni comunitarie sul benessere degli animali da parte dell'autorizzazione. <i>Corte di giustizia CE 25 novembre 2008, in causa C-455/06</i> , con nota redazionale .....	396	Bellezze naturali (protezione delle) - Bellezze paesaggistiche - Autorizzazione paesaggistica - Concessione - Annullamento ministeriale - Termine - Sospensione, interruzione o proroga - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 29 maggio 2008, n. 2538 (M)</i> .....	148
Animali - Regolamento (CE) n. 1254/1999 - Direttiva 91/628/CEE - Trasporto di animali - Protezione dei bovini durante il trasporto - Rispetto delle disposizioni comunitarie sul benessere degli animali - Mancato rispetto dei requisiti comunitari in materia di densità di carico - Inosservanza delle disposizioni comunitarie per quanto riguarda la totalità degli animali vivi trasportati. <i>Corte di giustizia CE 25 novembre 2008, in causa C-455/06</i> , con nota redazionale .....	396	Bellezze naturali (protezione delle) - Reato paesaggistico - Condono ambientale - Accertamento di compatibilità paesaggistica - Non punibilità - Effetto automatico - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 luglio 2008, n. 27750 (M)</i> .....	359
Animali - Art. 30 CE - Regolamento (CE) n. 338/97 - Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche - Divieto di detenzione dei mammiferi di talune specie menzionate da tale regolamento o da questo non disciplinate - Detenzione autorizzata in altri Stati membri. <i>Corte di giustizia CE 19 giugno 2008, in causa C-219/07</i> , con nota di P. MAZZA .....	611	Bellezze naturali (protezione delle) - Reati paesaggistici - Sanzione applicabile - D.lgs. n. 42 del 2004 - Modifiche introdotte dal d.lgs. n. 63 del 2008 - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 settembre 2008, n. 35903</i> , con nota di F. DI DIO .....	417
Animali - Anagrafe canina - Ordinanze contingibili ed urgenti - Provincia autonoma Trento - Conflitto attribuzioni - Inammissibilità. <i>Corte costituzionale 1° aprile 2009, n. 105 (M)</i> .....	649	Bellezze naturali (protezione delle) - Reati paesaggistici - Reati edilizi - Condono ambientale - Effetti sul reato edilizio - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 31 ottobre 2008, n. 40639 (M)</i> .....	432
(v. anche <i>Caccia e pesca</i> )		Bellezze naturali (protezione delle) - Reati paesaggistici - Rimessione in pristino stato dei luoghi - Valutazione difforme dell'organo preposto alla tutela del vincolo - Irrelevanza. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 gennaio 2009, n. 3195 (M)</i> .....	500
<b>BELLEZZE NATURALI</b>		Bellezze naturali (protezione delle) - Beni ambientali - Nulla-osta Ente parco - Autorizzazione ambientale e silenzio-assenso per il rilascio del titolo abilitativo - Rimedi in caso di decorso del termine. <i>Cons. Stato, Sez. VI 29 dicembre 2008, n. 6591</i> , con nota di D. SUMMA e J. DE PAOLIS .....	570
Bellezze naturali (protezione delle) - Opere ricadenti su aree paesaggistiche dichiarate di notevole interesse pubblico - In difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 181, comma 1 <i>bis</i> , d.lgs. n. 42 del 2004 - Configurabilità - Fondamento. <i>Trib. Trento</i> ,		Bellezze naturali (protezione delle) - Imposizione vincolo - Perfezionamento - Pubblicazione dell'elenco nell'albo pretorio - Conseguenze. <i>Cons. giust. amm. Reg. sic. 15 dicembre 2008, n. 1057 (M)</i> ...	652
		Bellezze naturali (protezione delle) - Beni ambientali - Pesca in area protetta - Divieti e segnalazioni - Obbligo di documentazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 settembre 2009, n. 34872 (M)</i> .....	720
		(v. anche <i>Ambiente</i> )	

**CACCIA E PESCA**

- Caccia e pesca - Caccia - Regione Umbria - Caccia al cinghiale - Elezione caposquadra - Disciplina. *T.A.R. Umbria 24 aprile 2008, n. 134 (M)* ..... 73
- Caccia e pesca - Caccia - Uccellazione e cattura di uccelli - Criteri distintivi. *Cass. Sez. III Pen. 1° aprile 2008, n. 13614 (M)* ..... 147
- Caccia e pesca - Caccia - Calendario venatorio - Caccia a cinghiale e capriolo - Termini difformi da normativa statale e regionale - Condizioni per le modificazioni - Assenza - Illegittimità. *T.A.R. Liguria, Sez. II 26 giugno 2008, n. 1405 (M)* ..... 221
- Caccia e pesca - Caccia - Azienda faunistico venatoria - Istituzione - Regione Friuli-Venezia Giulia - Art. 16, legge n. 157 del 1992 - Mancata richiesta parere I.N.F.S. - Illegittimità. *T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 1° settembre 2008, n. 501 (M)* ..... 221
- Caccia e pesca - Caccia - Agenti di vigilanza - Guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche - Legge n. 189 del 2004 - Vigilanza sugli «animali da affezione» - Qualifica di agenti di polizia giudiziaria - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. III Pen. 11 giugno 2008, n. 23631 (M)* ..... 288
- Caccia e pesca - Caccia - Esercizio - Divieti di caccia - Esercizio di caccia in periodo di divieto generale - Esercizio di caccia con mezzi vietati - Concorso formale di reati - Sussistenza - Ragioni. *Cass. Sez. III Pen. 7 luglio 2008, n. 24788 (M)* ..... 288
- Caccia e pesca - Caccia - Specie protette - Fauna selvatica - Nozione - Animali di tipo selvatico - Piccioni inselvatichiti - Sono compresi. *T.A.R. Veneto, Sez. II 24 ottobre 2008, n. 3274 (M)* ..... 289
- Caccia e pesca - Caccia - Esercizio venatorio - Appostamento dentro autoveicoli o veicoli a motore - Divieto - Effettivo uso dell'arma - Irrilevanza. *Cass. Sez. III Pen. 18 novembre 2008, n. 42888, con nota di P. MAZZA* ..... 341
- Caccia e pesca - Caccia - Caccia ai fringuellidi in generale - Caccia ai fringuelli e alle peppole - Rilevanza penale - Condizioni - Legge reg. derogatoria - Superamento dei limiti della deroga - Illiceità penale. *Cass. Sez. F Pen. 26 settembre 2008, n. 36846 (M)* ..... 432
- Caccia e pesca - Caccia - Esercizio - Richiami vietati - Messa in funzione d'apparecchio preregistrato - Reato di cui all'art. 21, lett. r), legge n. 157 del 1992 - Integrazione - Condizioni - Fattispecie. *Cass. Sez. III Pen. 16 settembre 2008, n. 35418, con nota redazionale* ..... 487
- Caccia e pesca - Caccia - Uccellazione - Divieto assoluto - Ragioni. *Cass. Sez. III Pen. 10 marzo 2009, n. 10528 (M)* ..... 500
- Caccia e pesca - Caccia - Sanzioni - Confisca - Condanna per il reato di cui all'art. 30, lett. b), legge n. 157 del 1992 - Confisca delle armi - Esclusione - Ragioni. *Cass. Sez. III Pen. 25 novembre 2008, n. 43821, con nota di P. MAZZA* ..... 559
- Caccia e pesca - Caccia - Sanzioni - Confisca - Armi utilizzate per commettere reati venatori - Confisca - Possibilità - Limiti - Fattispecie. *Cass. Sez. III Pen. 13 febbraio 2009, n. 6228 (M)* ..... 576
- Caccia e pesca - Caccia - Disciplina programmazione faunistica - Esercizio attività venatoria - L.r. Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 - Illegittimità costituzionale - Fondatezza. *Corte costituzionale 29 maggio 2009, n. 165 (M)* ..... 649
- Caccia e pesca - Caccia - Esercizio attività venatoria - Aziende faunistico-venatorie - Uccellazione - Utilizzo impianti fissi a rete - L.r. Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 - Illegittimità costituzionale - Fondatezza. *Corte costituzionale 29 maggio 2009, n. 165 (M)* ..... 649
- Caccia e pesca - Caccia - Esercizio attività venatoria - Uso impianti fissi a reti orizzontali (prodine) e verticali (roccoli e bressane) - Art. 44, l.r. Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 - Illegittimità costituzionale - Fondatezza. *Corte costituzionale 29 maggio 2009, n. 165 (M)* ..... 649
- Caccia e pesca - Art. 30, lett. a), legge 157/92 - Divieto generale di caccia - Esclusione - Divieti per singole specie. *Cass. Sez. III Pen. 22 luglio 2009, n. 30367 (M)* ..... 720
- Caccia e pesca - Caccia - Nozione di esercizio della caccia - Effettiva cattura e uccisione - Non necessità - Attività prodromiche o preliminare organizzazione di mezzi o atti diretti a tale fine - Sufficienza. *Cass. Sez. III Pen. 13 luglio 2009, n. 28510 (c.c.) (M)* ..... 720
- Caccia e pesca - Caccia - Reti poste nel giardino di un'abitazione - Uccellazione mediante reti - Divieto. *Cass. Sez. III Pen. 13 luglio 2009, n. 28526 (M)* ..... 720
- Caccia e pesca - Caccia - Uccisione di una volpe - Stato di necessità - Definizione. *Cass. Sez. III Pen. 18 giugno 2009, n. 25526 (M)* ..... 720
- Caccia e pesca - Caccia - Sanzioni - Confisca - Reati ex art. 28, comma 2, legge n. 157 del 1992 - Assoluzione - Confisca delle armi - Possibilità - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 17 marzo 2009, n. 11580 (M)* ..... 720
- (v. anche *Animali, Bellezze naturali*)

**CAVE E TORBIERE**

- Cave e torbiere - Sanzione amministrativa di cui all'art. 20 della legge regionale della Basilicata n. 12 del 1979 - Attività di cava senza autorizzazione - Sufficienza - Dimensioni dello scavo - Rilevanza - Esclusione. *Cass. Sez. II Civ. 20 febbraio 2009, n. 4224 (M)* ..... 431
- Cave e torbiere - Disciplina urbanistica - Attività di cava - Conformità agli strumenti urbanistici - Necessità - Violazione - Conseguenze. *Cass. Sez. F Pen. 16 ottobre 2008, n. 39056 (M)* ..... 432

Cave e torbiere - Attività estrattiva - Regolamentazione normativa - Disciplina urbanistica - Applicabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 aprile 2009, n. 16291 (M)</i> .....	500
<b>COMUNIONE DEI DIRITTI REALI</b>	
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Comunione di una via privata costituita <i>ex collatione agrorum privatorum</i> - Accertamento - Regime della prova - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 luglio 2008, n. 19994 (M)</i> .....	146
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Presunzione relativa di pari poteri gestori dei comproprietari - Conseguenze - Dissenso fra i condomini - Potestà di disporre rimessa alla maggioranza - Sussistenza - Comunista pregiudicato dalla maggioranza - Impossibilità di formare la maggioranza - Omessa delibera sull'amministrazione della cosa comune - Conseguenze - Ricorso all'autorità giudiziaria - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 giugno 2008, n. 14759, con nota di G. CROSETTI</i> .....	329
Comunione dei diritti reali - Comproprietà indivisa - Amministrazione da parte della collettività dei partecipanti - Locazione della cosa comune - Intenzione della minoranza di cedere in locazione (o in affitto agrario) ad un terzo la cosa comune ovvero avvenuta stipulazione del contratto all'insaputa della maggioranza - Comunicazione al terzo del dissenso della maggioranza dei comunisti - Conseguenze - Preclusione, per il terzo, di pretendere la conclusione o l'esecuzione del contratto - Violazione di siffatta preclusione - Effetti - Invalidità del contratto stipulato malgrado tale consapevolezza - Sussistenza - Responsabilità solidale del terzo contraente per concorso nell'abuso del diritto nell'amministrazione del bene comune - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 giugno 2008, n. 14759, con nota di G. CROSETTI</i> .....	329
<b>COMUNITÀ EUROPEA</b>	
Comunità europea - Comunità economica europea - Agricoltura - Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) - Contributo comunitario di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 - Spettanza - Coadiutore familiare dell'azienda agricola - Esclusione - Imprenditore agricolo, titolare dell'azienda - Necessità. <i>Cass. Sez. II Civ. 16 maggio 2008, n. 12482, con nota di F. PRETE</i> .....	332
Comunità europea - Comunità economica europea - Agricoltura - Iniziative di commercializzazione o trasformazione di prodotti comunitari - Finanziamento ai sensi dell'art. 13, reg. CEE n. 866/1990 - Commercializzazione e/o trasformazione di prodotti provenienti anche da Paesi terzi - Pronuncia in via pregiudiziale della Corte di giustizia - Concedibilità del finanziamento - Condizioni - Possibilità di riduzione - Configurabilità. <i>Cass. Sez. I Civ. 22 maggio 2009, n. 11921 (M)</i> .....	575
(v. anche <i>Agricoltura e foreste</i> )	
<b>CONCESSIONI AMMINISTRATIVE</b>	
Concessioni amministrative - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Scadenza del termine - Rapporto di concessione - Estinzione - Scadenza della concessione relativa ad un bene demaniale - Persistente utilizzazione del bene da parte del concessionario - Legittimazione della P.A. al ricorso ai mezzi ordinari a difesa della proprietà - Sussistenza - Devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 5 marzo 2008, n. 5912, con nota di A. GRASSO</i> .....	29
<b>CONSORZI</b>	
Consorti - Di bonifica - Contributi consortili - Controversie - Giurisdizione - Competenza del giudice tributario. <i>T.A.R. Calabria, Sez. II 10 gennaio 2008, n. 25 (M)</i> .....	73
<b>CONTRATTI AGRARI</b>	
<b>In genere</b>	
Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Controversie aventi ad oggetto contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto - Domanda di rilascio di un fondo detenuto senza titolo - Necessità del tentativo - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 dicembre 2007, n. 26299, con nota di F. PRETE</i> .....	35
Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Condizione di proponibilità della domanda - Configurabilità - Omissione - Conseguenze - Rilevabilità anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 15 luglio 2008, n. 19436, con nota di I. CIMATTI</i> .....	187
Contratti agrari - Contratti in deroga alle norme vigenti - Validità e presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Caratteri. <i>Corte d'app. Bologna, Sez. spec. agr. 3 luglio 2008, n. 1090, con nota di G. CROSETTI</i> .....	205
Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - Controversie in tema di contratti agrari - Domanda riconciliativa - Necessità del previo tentativo di conciliazione - Sussistenza - Deroghe - Domanda riconvenzionale fondata su questioni già dedotte in fase conciliativa ma senza ampliamento del <i>petitum</i> della controversia. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 novembre 2008, n. 27255 (M)</i> .....	287
Contratti agrari - Mezzadria - Diritto del concedente di domandare in ogni momento la declaratoria di avvenuta cessazione del contratto associativo - Disdetta - Forma e contenuto. <i>Cass. Sez. III Civ. 18 novembre 2008, n. 27395, con nota redazionale</i> .....	328
Contratti agrari - Accordi tra le parti - Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Caratteri - Mancanza dell'assistenza da parte del sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale - Conseguenze - Doglianza relativa rimessa alla sola parte interessata - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 4 giugno 2008, n. 14759, con nota di G. CROSETTI</i> .....	329

Contratti agrari - Invalidità - Nullità del contratto - Cause di nullità - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 novembre 2008, n. 28424 (M) ...</i>	358	Contratti agrari - Affitto - Equo canone - Illegittimità costituzionale artt. 9 e 62, legge n. 203/82 - Principio costituzionale di equità - Determinazione - Competenza del giudice. <i>Corte d'app. Roma, Sez. spec. agr. 2 marzo 2007, n. 1046, con nota di O. CINQUETTI .....</i>	138
Contratti agrari - Disdetta - Successiva permanenza del conduttore e corresponsione del canone - Rinnovazione tacita del contratto - Esclusione - Manifestazione di volontà contraria a quella precedentemente manifestata in ordine alla cessazione del rapporto - Necessità - Fattispecie. <i>Trib. Pavia, Sez. spec. agr. 12 giugno 2008, n. 5815, con nota redazionale .....</i>	426	Contratti agrari - Affitto - Determinazione del canone di affitto - Rivalutazione - Rinnovazione tacita. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 novembre 2008, n. 27265, con commento di N. RAUSEO .....</i>	181
Contratti agrari - Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Controversie devolute alla cognizione di dette Sezioni - Ambito - Cause presupponenti l'accertamento dell'esistenza, delle caratteristiche e della validità del rapporto agrario - Inclusione - Questione relativa all'applicazione delle norme speciali eccettata dal convenuto per il rilascio del fondo - Accertamento negativo sul punto invocato dall'attore - Competenza delle predette Sezioni - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 3 aprile 2009, n. 8155 (M) .....</i>	575	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Mancato accordo - Determinazione giudiziaria - Possibilità. <i>Corte d'app. Roma, Sez. spec. agr. 18 ottobre 2004, n. 2665, con nota di O. CINQUETTI ..</i>	182
Contratti agrari - Prelazione e riscatto - Prelazione - Esercizio della prelazione - Acquisto dei terreni agricoli da parte dell'affittuario coltivatore diretto - Utilizzazione per la coltivazione del fondo delle costruzioni non poste in vendita - Successivo trasferimento a titolo oneroso delle medesime da parte del proprietario concedente - Diritto di prelazione dell'affittuario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 15 maggio 2009, n. 11314 (M) .....</i>	575	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Equo canone - Artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982 - Illegittimità costituzionale - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 novembre 2008, n. 27264, con nota di O. CINQUETTI .....</i>	182
Contratti agrari - Controversie - Disposizioni processuali - Giudizio per morosità - Sanatoria - Presupposti - Istanza dell'affittuario moroso - Difesa non incompatibile con l'esistenza del contratto - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 maggio 2009, n. 12567 (M) .....</i>	650	Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Determinazione - Decorrenza - Momento della cessazione del contratto o dell'anticipata risoluzione - Configurabilità - Controversia sulla data di scadenza - Decorrenza - Individuazione - Dalla data fissata nella sentenza di condanna al rilascio del fondo - Sussistenza - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 ottobre 2008, n. 25140 (M) .....</i>	287
Contratti agrari - Invalidità - Nullità del contratto - Cause di nullità - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Vizio di extrapetizione riconducibile alla pronuncia del giudice - Presupposti per la sua configurabilità - Poteri del giudice di appello - Individuazione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 giugno 2008, n. 16621, con nota di M. PINNA .....</i>	694	Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Edificazione da parte dell'affittuario di un muro al confine per proteggere il fondo da attività invasive - Grave inadempimento - Insussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 marzo 2009, n. 6669, con nota di A. JANNARELLI ...</i>	469
<b>Affitto</b>		Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Cause di risoluzione del rapporto agrario per inadempimento - Tipicità - Violazione della fedeltà nell'esecuzione del contratto - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 marzo 2009, n. 6669, con nota di A. JANNARELLI .....</i>	469
Contratti agrari - Affitto - Formazione - Forma - Stipulazione in forma scritta - Necessità - Rinnovazione tacita - Inconfigurabilità - Fattispecie in tema di affitto agrario - Incidenza della cosiddetta deformalizzazione ex art. 41, legge n. 203 del 1982 - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 giugno 2008, n. 17550 (M) .....</i>	71	Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Indennità per i miglioramenti apportati dall'affittuario - Artt. 17, 20, 58, legge n. 203/1982 - Nuova regolamentazione della materia - Abrogazione dell'art. 15 della l. 11 febbraio 1971, n. 11 - Art. 15 delle preleggi - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 giugno 2009, n. 13534, con nota di G. Busetto .....</i>	540
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario dell'indennità per i miglioramenti - Obbligazione dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1602 c.c., al pagamento dell'indennità - Obbligazione solidale con il precedente proprietario o in via esclusiva - Condizioni - Opponibilità all'acquirente del diritto di ritenzione di cui all'art. 17, comma 4, legge n. 203 del 1982 - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 giugno 2008, n. 17547, con nota di G. Jesu .....</i>	104	Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Preliminare - Forma scritta - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 21 ottobre 2008, n. 25555, con nota di A. ORLANDO .....</i>	546
		Contratti agrari - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Credito d'indennità per migliorie, ex art. 16 della legge n. 203/1982 - Titolo per intervenire nella procedura esecutiva contro il concedente - Sussistenza di un accordo per la liquidazione o di un titolo giudiziale - Necessità. <i>Cass. Sez. III Civ. 26 marzo 2009, n. 7359, con nota redazionale .....</i>	618
		Contratti agrari - Affitto - Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione - Controversie in materia agraria - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 11 giugno 2009, n. 13546 (M) .....</i>	650



- Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Edificazione da parte dell'affittuario di un muro al confine per proteggere il fondo da attività invasive - Grave inadempimento - Insussistenza. *Cass. Sez. III Civ. 19 marzo 2009, n. 6669*, con nota di F. ZOLLA ..... 697
- Contratti agrari - Affitto di fondo rustico - Cause di risoluzione del rapporto agrario per inadempimento - Tipicità - Violazione della fedeltà nell'esecuzione del contratto - Esclusione. *Cass. Sez. III Civ. 19 marzo 2009, n. 6669*, con nota di F. ZOLLA ..... 697
- Contratti agrari - Affitto - A conduttore cosiddetto capitalista - Prova scritta - Necessità. *Trib. Modena, Sez. spec. agr. 28 maggio 2009, n. 733*, con nota redazionale ..... 710

(v. anche *Prelazione e riscatto*)

### CONTRIBUTI CONSORTILI

- Contributi consortili - Regione Sicilia - Ripartizione delle spese tra i consorziati - Piano di classifica *ex art. 10* della l.r. n. 45 del 1995 - Necessità - Esclusione - Indici di ripartizione approssimativi e presuntivi - Applicazione in via provvisoria salvo conguaglio - Possibilità. *Cass. Sez. V Civ. 20 marzo 2009, n. 6827 (M)* ..... 499

### EDILIZIA E URBANISTICA

- Edilizia e urbanistica - Beni culturali e ambientali - Vincolo paesistico - Disciplina vincolistica e condonabilità degli abusi edilizi. *Cass. Sez. III Pen. 13 febbraio 2008, n. 6806*, con nota di W. D'AVANZO ..... 131
- Edilizia e urbanistica - Assetto del territorio - Attività estrattiva - Permisso di costruire per deposito di carbone - Vocazione agricola - Ammissibilità. *Cons. Stato, Sez. V 18 settembre 2007, n. 4861*, con nota di A.R. STOLFI ..... 139
- Edilizia e urbanistica - Concessione di costruzione - Regione Lazio - Edificazione in zona agricola - Domanda di variante per cambio d'uso - Disciplina transitoria derogatoria - Stretta interpretazione - Domande integrate documentalmente dopo la scadenza della speciale disciplina - Applicazione normativa derogatoria - Esclusione. *T.A.R. Lazio, Sez. II bis 6 agosto 2008, n. 8767 (M)* ..... 360
- Edilizia e urbanistica - Permisso di costruire per magazzino rurale - Zona agricola - Onerosità - Assenza della qualifica di imprenditore agricolo - Irrilevanza. *T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III 4 gennaio 2008, n. 3*, con nota di A.R. STOLFI ..... 573
- Edilizia e urbanistica - Zona agricola - Produzione energia elettrica da fonti alternative - Realizzazione impianti - Regione Friuli-Venezia Giulia - Predisposizione strumenti urbanistici - Necessità. *T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 13 febbraio 2009, n. 75 (M)* .. 577
- Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Realizzazione in zona soggetta a vincolo paesaggistico - Illegittimità - Interferenza con vincolo paesaggistico - Esclusione. *Cons. giust. amm. Reg. sic. 15 dicembre 2008, n. 1057 (M)* ..... 652

(v. anche *Bellezze naturali*)

### ESPROPRIAZIONE P.P.U.

- Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazioni speciali - Espropriazioni parziali - Espropriazione parziale - Nozione e presupposti - Unitaria destinazione economica - Rilevanza - Fattispecie relativa a suoli destinati ad azienda agricola. *Cass. Sez. Un. Civ. 8 aprile 2008, n. 9041*, con nota di M. BUSÀ ..... 106
- Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Area sita in fascia di rispetto ferroviario - Espropriazione - Indennità - Criteri previsti per l'espropriazione di terreni agricoli - Applicazione - Risalente dismissione del vecchio tracciato ferroviario - Irrilevanza - Fondamento. *Cass. Sez. I Civ. 10 novembre 2008, n. 26899 (M)* ..... 219
- Espropriazione p.p.u. - Requisizione - Scadenza del termine o cessazione delle esigenze temporanee - Irreversibile trasformazione dell'area occupata - Accessione invertita - Diritti del proprietario - Restituzione - Esclusione - Risarcimento del danno - Spettanza - Condizioni - Fattispecie in tema di requisizione di cava successivamente adibita a discarica pubblica di rifiuti. *Cass. Sez. I Civ. 6 agosto 2008, n. 21249*, con nota di J. DE PAOLIS e D. SUMMA ..... 256
- Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione - Terreni ad effettiva destinazione agricola - Indennità - Determinazione - Utilizzo delle tabelle - Necessità - Potere del giudice di disapplicazione delle tabelle per violazione di legge - Sussistenza - Limiti - Fattispecie. *Cass. Sez. I Civ. 24 luglio 2009, n. 17394 (M)* ..... 650
- Espropriazione p.p.u. - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima). *Cass. Sez. I Civ. 24 luglio 2009, n. 17394 (M)* ..... 719

### IMPOSTE E TASSE

- Imposte e tasse - Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Acquisto di fondo agricolo, in nome e per conto del figlio minore, da parte di genitore non autorizzato alla continuazione dell'impresa agricola per conto del figlio stesso - Applicabilità della minore aliquota di cui all'art. 1 *bis* della tariffa allegata al d.p.r. n. 634 del 1972 - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. V Civ. 6 giugno 2007, n. 13198*, con nota di G. FERRARA ..... 40
- Imposte e tasse - Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - Terreni agricoli - Atti traslativi a titolo oneroso in favore di imprenditori agricoli a titolo principale - Beneficio dell'aliquota ridotta - Decadenza *ex art. 2*, legge n. 36 del 1977 - Per mutamento di destinazione - Portata - Rivendita del terreno ad altro imprenditore agricolo - Inclusione. *Cass. Sez. V Civ. 4 maggio 2007, n. 10254*, con nota di G. FERRARA ..... 40
- Imposte e tasse - Tributi - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per l'agricoltura - Territori montani - Tassazione agevolata *ex art. 7* della legge n. 984 del 1977 - Presupposti - Idoneità dei fondi ad aumentare l'efficienza dell'azienda ed il relativo reddito attraverso il miglioramento quantitativo e qualitativo delle colture fore-

stali - Sussistenza - Necessità dell'effettiva realizzazione di interventi di forestazione ai sensi dell'art. 10 della citata legge - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. V Civ. 20 giugno 2008, n. 16832</i> , con nota di A. ORLANDO .....	476	<b>LOCAZIONE</b>	Locazione - Immobili strumentali all'esercizio di un'impresa - Concessione di sfruttamento - Durata concessione - Durata locazione - Non coincidenza - Vincolo di destinazione e utilizzazione - Prevalenza sulla disponibilità negoziale del proprietario dell'area. <i>Cass. Sez. III Civ. 15 luglio 2008, n. 19422</i> , con nota di I. CANFORA .....	404
Imposte e tasse - Imposte sul reddito - Accertamento - Criteri di determinazione del reddito imponibile - Coltivatore diretto - Dichiarazione dei redditi comprensiva soltanto del reddito agrario o dominicale del fondo coltivato - Rettifica ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Prova contraria - Onere a carico del contribuente. <i>Cass. Sez. V Civ. 6 maggio 2009, n. 10385</i> , con nota di G. FERRARA .....	541	<b>MISURE CAUTELARI REALI</b>	Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Sequestro probatorio - Riesame - Ricorso per violazione di legge - Non deducibilità dei vizi della motivazione - Art. 325 c.p.p. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 gennaio 2009, n. 1467</i> , con nota di G. SECCIA e B. RONCHI .....	477
Imposte e tasse - Imposte sul reddito - Accertamento - Criteri di determinazione del reddito imponibile - Coltivatore diretto - Dichiarazione dei redditi comprensiva soltanto del reddito agrario o dominicale del fondo coltivato - Rettifica ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Prova contraria - Onere a carico del contribuente. <i>Cass. Sez. V Civ. 22 aprile 2009, n. 9505</i> , con nota di G. FERRARA .....	541	<b>PRELAZIONE E RISCATTO</b>	Prelazione e riscatto - Prelazione agraria - Nascita - <i>Denuntiatio</i> del proprietario del fondo al coltivatore e al confinante - Forma verbale - Idoneità - Esclusione - Forma scritta - Necessità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 20 aprile 2007, n. 9519</i> , con nota di I. CIMATTI e G. CROSETTI .....	44
Imposte e tasse - Imposte sul reddito - Accertamento - Criteri di determinazione del reddito imponibile - Coltivatore diretto - Dichiarazione dei redditi comprensiva soltanto del reddito agrario o dominicale del fondo coltivato - Rettifica ai sensi dell'art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Condizioni - Prova contraria - Onere a carico del contribuente. <i>Cass. Sez. V Civ. 14 gennaio 2009, n. 694</i> , con nota di G. FERRARA .....	541	Prelazione e riscatto - Riscatto - Termine iniziale per il pagamento del prezzo - Decorrenza - Conoscenza legale, da parte del riscattante, del deposito della sentenza che definisce il giudizio - Comunicazione della cancelleria della Suprema Corte. <i>Trib. Crema 9 ottobre 2008, n. 338</i> , con nota di S. PIZZOCCARO .....	63	
Imposte e tasse - Imposte sul reddito - Accertamento - Criteri di determinazione del reddito imponibile - Determinazione in base al «redditometro» - Fatti-indici di maggiore capacità contributiva - Ulteriori prove - Necessità - Esclusione - Inesistenza del reddito o esistenza in misura inferiore - Prova - Onere del contribuente. <i>Cass. Sez. V Civ. 14 gennaio 2009, n. 694</i> , con nota di G. FERRARA .....	541	Prelazione e riscatto - Prelazione - Acquisto di fondi da parte di enti di sviluppo agrario ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 12 della legge n. 590 del 1965 ovvero da parte della Cassa formazione piccola proprietà contadina (poi ISMEA) ai sensi dell'art. 14 della legge citata - Esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Esclusione - Alienazione a titolo oneroso di fondi rustici da parte di enti pubblici o di fondazioni o di enti similari - Diritto di prelazione di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e successive modifiche in favore dell'affittuario - Sussistenza - Condizioni - Lottizzazione e rivendita dei fondi rustici acquistati dalla suddetta Cassa - Presupposti e adempimenti. <i>Cass. Sez. III Civ. 31 marzo 2008, n. 8290</i> , con nota di A. GRASSO .....	111	
Imposte e tasse - Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - determinazione dell'imposta - Detrazioni - Spese effettuate dall'affittuario per il miglioramento di fondi rustici - Detraibilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. V Civ. 30 aprile 2009, n. 10079</i> , con nota di A. ORLANDO .....	616	Prelazione e riscatto - Prelazione - Terreni del demanio - Alienazione a titolo oneroso - Bando di gara - Aggiudicazione al miglior offerente, subordinata all'esercizio del diritto di prelazione degli aventi diritto - Diritto soggettivo dell'affittuario - Art. 8, legge n. 590 del 1965 - Norma inderogabile - Competenza del giudice ordinario. <i>Cons. Stato, Sez. IV 7 aprile 2008, n. 1462</i> , con nota di A. GRASSO .....	111	
<b>IMPRENDITORE AGRICOLO</b>		Prelazione e riscatto - Prelazione - Esercizio del diritto di prelazione da parte di un soggetto privo dei requisiti previsti dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 - Nullità dell'acquisto - Legittimazione in ordine all'azione relativa - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 2 ottobre 2008, n. 24530 (M)</i> .....	146	
(v. anche <i>Agricoltura e foreste, Comunità europea, Edilizia e urbanistica, Imposte e tasse, Previdenza sociale</i> )		Prelazione e riscatto - Condizioni - Contiguità fisica e materiale dei fondi - Necessità - Fondamento - Mera contiguità funzionale - Irrilevanza. <i>Corte d'app. Roma, Sez. spec. agr. 29 ottobre 2008, n. 4372</i> , con nota redazionale .....	274	
<b>INCENDIO</b>				
Incendio - Reati contro l'incolumità pubblica - Delitti - Incendio boschivo - Nozione - Elemento oggettivo - Conseguenze. <i>Cass. Sez. I Pen. 4 marzo 2008, n. 14209 (M)</i> .....	147			
<b>INQUINAMENTO</b>				
(v. <i>Acque, Ambiente, Sanità pubblica</i> )				

- Prelazione e riscatto - Concordato preventivo - Esecuzione del concordato - Concordato preventivo con cessione dei beni - Vendita eseguita dal liquidatore - Diritto di prelazione all'acquisto concesso dal debitore prima dell'apertura della procedura - Esperibilità del diritto da parte del titolare - Ammissibilità - Esercizio del retratto agrario. *Cass. Sez. III Civ. 15 aprile 2008, n. 9872*, con nota di A. TOMMASINI ..... 335
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Vendita del fondo compiuta senza l'osservanza delle norme sul diritto di prelazione - Nullità - Insussistenza - Rimedio dell'esercizio del riscatto - Esperimento implicito di altre azioni (di nullità, inefficacia o simulazione) - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. III Civ. 25 luglio 2008, n. 20428*, con nota di B. RONCHI .. 402
- Prelazione e riscatto - Trentino-Alto Adige - Province - Materie di competenza provinciale - Masi chiusi - Diritto di prelazione previsto dall'art. 30, lett. c) del d.p.g.p. n. 32 del 1978 - Interpretazione - Prelazione in caso di proprietà per vendita di singole quote e di assegnazione in via di divisione - Applicabilità alla comunione ordinaria ed ereditaria - Sussistenza - Estensione alla diversa ipotesi di prelazione ai sensi dell'art. 732 c.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. *Cass. Sez. II Civ. 25 maggio 2008, n. 14000*, con nota di I. CIMATTI ..... 410
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Simulazione del contratto di affitto di fondo rustico - Competenza del giudice ordinario. *Cass. Sez. III Civ. 11 febbraio 2008, n. 3258*, con nota di W. D'AVANZO ..... 412
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Azione esercitata nei confronti del solo riscattato - Ammissibilità - Esercizio di detta azione anche nei confronti dell'alienante al fine di accertare la violazione del diritto di prelazione - Conseguenze - Impugnazione della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto - Interesse del venditore - Sussistenza. *Cass. Sez. III Civ. 16 gennaio 2009, n. 973*, con nota di D. BELLANTUONO e di F. PERFETTI ..... 471
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Compravendita avente ad oggetto il fondo riscattato unitamente ad altri immobili - Esercizio del diritto di prelazione per la sola parte avente destinazione agricola - Ammissibilità - Condizioni. *Corte d'app. L'Aquila 20 dicembre 2008, n. 869*, con nota redazionale ..... 488
- Prelazione e riscatto - Prelazione - Vendita di fondo rustico - Prevalenza della prelazione del coerede su quella dell'affittuario - Presupposti - Stato di comunione ereditaria - Nozione - Permanenza dello stato di indivisione con riferimento alla maggior parte degli elementi di ciascuna delle componenti dell'asse ereditario - Necessità. *Cass. Sez. III Civ. 19 giugno 2008, n. 16642*, con nota di M. PINNA ..... 549
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Vendita di fondo rustico o quota di esso facente parte di comunione ereditaria - Prevalenza del diritto di prelazione del coerede su quello del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante - Presupposti - Vendita di fondo rustico o di parte di esso considerati nella loro individualità - Prevalenza del diritto di prelazione del coltivatore diretto - Rapporti con la prelazione del coerede coltivatore diretto. *Cass. Sez. III Civ. 23 febbraio 2009, n. 4345*, con nota di M. PINNA ..... 549
- Prelazione e riscatto - Riscatto - Fondi divisi da una strada vicinale o da una strada agraria - Requisito della contiguità ai fini dell'esercizio del diritto di riscatto - Sussistenza - Esclusione. *Corte d'app. Brescia 27 novembre 2008, n. 1030*, con nota redazionale ..... 709
- (v. anche *Contratti agrari*)
- PREVIDENZA SOCIALE**
- Previdenza sociale - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Agricoltura - Piccolo imprenditore agricolo - Attività nel fondo o nell'azienda altrui ex art. 2139 c.c. - Indennizzabilità dell'infortunio occorso - Presupposti - Fondamento - Prova della reciprocità e della qualità di piccolo imprenditore agricolo del soggetto beneficiario della prestazione - Onere a carico del lavoratore - Sussistenza. *Cass. Sez. Lav. 26 febbraio 2008, n. 5055*, con nota di C. GATTA ..... 32
- Previdenza sociale - Assicurazioni generali obbligatorie - Rapporto assicurativo - Elenchi nominativi dei lavoratori agricoli - Provvedimento definitivo di iscrizione, non iscrizione o cancellazione - Applicabilità dell'art. 47, comma 5 del d.p.r. n. 639 del 1970 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Termine di centoventi giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria - Decorrenza - Dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso - Silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione del ricorso - Rilevanza. *Cass. Sez. Lav. 3 aprile 2008, n. 8650*, con nota di C. GATTA ..... 109
- Previdenza sociale - Assicurazioni sociali obbligatorie - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere - Inquadramento delle imprese a fini contributivi - Attività di coltivazione di vigneti e di lavorazione del vino - Accertamento dell'attività prevalente - Necessità - Conseguenze. *Cass. Sez. Lav. 25 luglio 2008, n. 20482 (M)* ..... 145
- Previdenza sociale - Contributi assicurativi - Contributi agricoli per le imprese operanti nel Mezzogiorno - Retribuzione imponibile - Fissazione con accordi di riallineamento ex art. 5, comma 4, d.l. n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608 del 1996 - Norma di interpretazione autentica retroattiva - Estensione alle imprese agricole con l'art. 23 della legge n. 196 del 1997 - Configurabilità - Incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997 - Esclusione. *Cass. Sez. Lav. 12 giugno 2008, n. 15794*, con nota di C. GATTA ..... 190
- Previdenza sociale - Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Iscrizione negli appositi elenchi - Necessità - Prova della fattispecie lavorativa - Onere gravante sul lavoratore - Prova contraria dell'INPS - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità. *Cass. Sez. Lav. 7 novembre 2008, n. 26816 (M)* ..... 219
- Previdenza sociale - Lavoratori autonomi - Lavoratori agricoltori - Pensione di anzianità - Titolarità di una pluralità di posizioni assicurative presso gestioni diverse - Cumulo - Ammissibilità - Limite massimo di quarant'anni di contribuzione - Applicabilità al cumulo delle quote calcolate per ciascuna gestione - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. *Cass. Sez. Lav. 7 luglio 2008, n. 18569*, con nota di C. GATTA ..... 260

- Previdenza sociale - Assicurazioni sociali - Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Iscrizione negli appositi elenchi - Necessità - Prova della fattispecie lavorativa - Onere gravante sul lavoratore - Prova contraria dell'INPS - Prudente apprezzamento del giudice - Necessità. *Cass. Sez. Lav. 7 novembre 2008, n. 26816 (M)* ..... 358
- Previdenza sociale - Assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pensione di vecchiaia - Operai agricoli a tempo determinato - Retribuzione pensionabile - Calcolo - Sulla base della media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva nell'anno precedente - Fondamento. *Cass. Sez. Lav. 30 gennaio 2009, n. 2531, con nota di W. D'AVANZO* ..... 619
- PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE**
- Procedimento giurisdizionale - Spese di lite - Compensazione di lite - Presupposti - Condizioni di ordine giuridico e di equità - Legittimità. *Cons. Stato, Sez. V 18 settembre 2008, n. 4499, con nota di C. ROMANELLI* ... 348
- PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO**
- Produzione, commercio e consumo - Frode in commercio - Alimenti in cattivo stato di conservazione - Inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie - Contravvenzione ex art. 5, lett. b), legge n. 283 del 1962. *Cass. Sez. III Pen. 28 novembre 2007, n. 44299, con nota di P. MAZZA* ..... 56
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione - Legale rappresentante di società - Reato di cui all'art. 5, legge n. 283 della 1962 - Responsabilità - Fattispecie. *Cass. Sez. III Pen. 28 gennaio 2008, n. 4067 (M)* ..... 72
- Produzione, commercio e consumo - Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 753/2002 - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli - Protezione delle menzioni tradizionali - Utilizzo di indicazione relativa a metodo di produzione, elaborazione, invecchiamento o alla qualità di un vino - Autorizzazione - Indicazione che non crea rischio di confusione con le menzioni tradizionali complementari - Necessità. *Corte di giustizia CE, Sez. IV 13 marzo 2008, in causa C-285/06, con nota di I. CANFORA* ..... 98
- Produzione, commercio e consumo - Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 753/2002 - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli - Traduzione in un'altra lingua - Utilizzo per vini provenienti da un altro Stato membro produttore. *Corte di giustizia CE, Sez. IV 13 marzo 2008, in causa C-285/06, con nota di I. CANFORA* ..... 98
- Produzione, commercio e consumo - Regolamenti (CE) nn. 1493/1999 e 753/2002 - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli - Protezione delle menzioni tradizionali - Vini della stessa categoria o delle stesse categorie provenienti dallo stesso Stato membro produttore - Utilizzo per vini della stessa categoria o delle stesse categorie provenienti da un altro Stato membro produttore. *Corte di giustizia CE, Sez. IV 13 marzo 2008, in causa C-285/06, con nota di I. CANFORA* ..... 98
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzare - Obbligo di produrre nell'azienda SLOM iniziale - Art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 1546/88, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1039/89 - Formulazione falsamente ambigua della disposizione applicabile - Principio della certezza del diritto. *Tribunale di primo grado CE, Sez. II 28 giugno 2008, in causa T-4/98, con nota di D. BELLANTUONO* ..... 176
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione - Adulterazione di sostanze alimentari - Frode in commercio - Sequestro preventivo - *Fumus commissi delicti*. *Cass. Sez. I Pen. 24 gennaio 2008, n. 3957, con nota di L. TALDONE* ..... 203
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Reati - Ipermercato - Soggetti responsabili - Individuazione - Fattispecie: responsabile del reparto macelleria. *Cass. Sez. III Pen. 3 giugno 2008, n. 22112 (M)* ..... 220
- Produzione, commercio e consumo - Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Frode nell'esercizio del commercio - Vendita di distillato con gradazione alcolica inferiore a quella indicata sull'etichetta - Estensione dello scarto all'intero lotto - Ammissibilità. *Cass. Sez. III Pen. 19 maggio 2008, n. 19992 (M)* ..... 220
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Beni immateriali - Marchio - Debole o forte - Capacità distintiva derivante dal *secondary meaning* - Caratteristiche - Notorietà interna ed internazionale del marchio - Accertamento - Presenza del prodotto sul mercato - Insufficienza - Rilevante diffusione e promozione pubblicitaria - Necessità. *Cass. Sez. I Civ. 16 aprile 2008, n. 10071, con nota di M. TALDONE* ..... 263
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Beni immateriali - Marchio - Complesso - Caratteristiche - Combinazione di più componenti - Efficacia distintiva - Accertamento della natura forte o debole dei singoli marchi - Necessità - Fattispecie. *Cass. Sez. I Civ. 16 aprile 2008, n. 10071, con nota di M. TALDONE* ..... 263
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari ed etichettatura - Indicazioni obbligatorie, indicazioni facoltative ed indicazioni sulla salute - Divieto di indicazioni sulla salute ingannevoli e non accertate scientificamente - Pubblicità ingannevole e tutela della salute e dei diritti del consumatore. *Autorità garante concorrenza e mercato 21 agosto 2008, provv. n. 18783, con nota di F. ZOLLA* ..... 275
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari (in genere) - Prodotti in confezioni e prodotti sfusi -

- Indicazioni e denominazioni - Commercializzazione di prodotti dopo la data di scadenza indicata sulla confezione - Illecito penale - Esclusione - Illecito amministrativo - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 23 luglio 2008, n. 30858 (M)* ..... 359
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Sostanze vietate - Detenzione - Reati alimentari - Disciplina del commercio dei cereali - Rapporti con la legge n. 283 del 1962 - Principio di specialità - Esclusione - Fattispecie: vendita di una partita di grano invasa da parassiti. *Cass. Sez. III Pen. 9 gennaio 2009, n. 391 (M)* ..... 500
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Sostanze vietate - Prodotti ittici - Commercializzazione di prodotti nocivi - Preesistenti controlli pubblici igienici - Esenzione del commerciante dal dovere di adottare le opportune precauzioni - Esclusione - Fattispecie. *Cass. Sez. III Pen. 20 gennaio 2009, n. 2121 (M)* ..... 500
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - *Novel foods* - Esclusione, dalla categoria dei *novel foods*, degli alimenti che vantano un uso sicuro storicamente comprovato - Prodotto alimentare ottenuto dalla lavorazione di vari ingredienti già definiti innocui e con uso storicamente comprovato - Necessità di valutare se il processo produttivo vanti un uso sicuro storicamente comprovato. *Corte di giustizia CE, Sez. II 15 gennaio 2009, in causa C-383/07, con nota di A. GERMANÒ* ..... 532
- Produzione, commercio e consumo - Promozione, valorizzazione e diffusione di un prodotto locale di qualità - Normativa comunitaria sugli aiuti di stato, artt. 87 e 88, Trattato CE - Regolamenti di esenzione - Competenza regionale sugli aiuti di stato in agricoltura - Legittimità dei sostegni per la produzione e la promozione dei prodotti agricoli di qualità. *Corte costituzionale 14 novembre 2008, n. 372, con nota di F. ZOLLA* ..... 536
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Campioni (prelievo e analisi) - Controlli microbiologici su prodotti alimentari deteriorabili - Legge n. 123 del 1993 - Procedura dettata dall'art. 223, comma 1, disp. att. - Casi - Individuazione. *Cass. Sez. III Pen. 11 marzo 2009, n. 10728 (M)* ..... 576
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio comunitario - Marchio comunitario denominativo Mozart - Carattere descrittivo - Impedimento assoluto alla registrazione. *Tribunale di I grado CE, Sez. V 9 luglio 2008, in causa T-304/06, con nota di A. GERMANÒ* ..... 678
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario figurativo «Limoncello della Costiera Amalfitana Shaker» - Marchio nazionale denominativo anteriore «Limonchelo» - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione. *Tribunale di I grado CE, Sez. I 12 novembre 2008, in causa T-7/04, con nota di A. GERMANÒ* ..... 678
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio comunitario - Marchi figurativi - Valutazione globale del rischio di confusione - Elemento determinante. *Corte di giustizia CE, Sez. I 3 settembre 2009, in causa C-498/07 P, con nota di A. GERMANÒ* ..... 678
- Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Marchio comunitario - Registrazione - Divieto di registrazione per rischio di confusione - Conflitto tra un anteriore marchio denominativo e un posteriore marchio complesso - Valutazione globale sotto i profili letterali, visivi, uditivi e concettuali. *Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno UAMI (Divisione di opposizione) 28 novembre 2008, n. B 1 201 367, con nota di A. GERMANÒ* ..... 678
- Produzione, commercio e consumo - Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prevista utilizzabilità della denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con i vincoli posti da atti comunitari in attuazione dell'Accordo TRIPs (sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) e censurata mancanza del potere della Regione di emanare la norma impugnata in base al riparto interno delle competenze - Carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, della seconda questione - Conseguente esame di essa per prima. *Corte costituzionale 14 novembre 2008, n. 368, con nota di F. GENCARELLI* ..... 688
- Produzione, commercio e consumo - Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facoltà di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Ricorso del Governo - Denunciata non riconducibilità della disposizione censurata alla materia dell'agricoltura statutariamente attribuita alla Regione e riferimento, in funzione dimostrativa, alle materie di competenza statale di cui alla lett. *ri*, nonché (implicitamente, ma univocamente) alle lettere *e*) ed *h*) dell'art. 117, comma 2, della Costituzione - Eccezioni di inammissibilità della questione proposte sotto più profili dalla difesa regionale - Reiezione. *Corte costituzionale 14 novembre 2008, n. 368, con nota di F. GENCARELLI* ..... 688
- Produzione, commercio e consumo - Proprietà industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facoltà di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Disciplina eccedente l'ambito dell'agricoltura ed interferente in una pluralità di materie - Appartenenza del nucleo essenziale di essa, secondo il criterio della prevalenza, a materie non attribuite alla Regione (tutela della concorrenza, ordinamento civile) - Illegittimità costituzionale della legge regionale - Assorbimento di ulteriori profili, nonché della questione di compatibilità comunitaria proposta in riferimento ad altri parametri. *Corte costituzionale 14 novembre 2008, n. 368, con nota di F. GENCARELLI* ..... 688

## PROPRIETÀ

- Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - A distanza illegale - Morte od abbattimento - Divieto di ripiantare a distanza non legale - Filare di alberi collocato a distanza inferiore rispetto a quella legale - Diritto di ripiantare il singolo albero alla medesima distanza - Sussistenza - Distruzione dell'intero filare - Sostituzione - Rispetto delle distanze legali - Necessità. *Cass. Sez. II Civ. 9 giugno 2008, n. 15199 (M)* ..... 71
- Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - A distanza illegale - Mancato rispetto delle distanze - Diritto di chiedere l'estirpazione degli

alberi - Sussistenza - Condizioni - Obbligo per il giudice di merito di verificare l'esistenza del danno - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 9 giugno 2008, n. 15236 (M)</i> .....	71	Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di traffico illecito - Condotta - Art. 260, Testo Unico ambiente - «Ingente» quantitativo. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 luglio 2008, n. 30847</i> , con nota di P. COSTANTINO .....	46
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - A distanza illegale - Recisione di rami protesi e radici - Norme pubblicistiche a tutela del paesaggio - Norme del codice civile a protezione della proprietà individuale - Diversità di scopo - Effetto preclusivo delle norme a tutela del paesaggio sul taglio dei rami degli alberi - Esclusione. <i>Cass. Sez. II Civ. 10 luglio 2008, n. 19035 (M)</i> .....	145	Sanità pubblica - Rifiuti - Smaltimento - Soggetti legittimati - Soggetti espressamente autorizzati - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 febbraio 2008, n. 7461</i> , con nota di A. MANFRÈ .....	52
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per tubi - Distanze per impianti dal fondo contiguo - Art. 889, comma 2 c.c. - Tubi d'acqua pura o lurida - Presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. <i>Cass. Sez. II Civ. 2 febbraio 2009, n. 2558 (M)</i> .....	431	Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Responsabilità - Individuazione - Condotte di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione di illeciti commessi da altri - Rilevanza. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 agosto 2007, n. 32338</i> , con nota di A. MANFRÈ .....	52
<b>PROPRIETÀ COLLETTIVE</b>		Sanità pubblica - Reati ambientali - Provvedimento autorizzatorio illegittimo - Accertamento della responsabilità del beneficiario del provvedimento - Elemento soggettivo del reato - Individuazione - Elementi. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 aprile 2007, n. 13676</i> , con nota di A. COVIELLO .....	59
Proprietà collettive - Edificio costruito su terreno regoliero - Usucapibilità del terreno - Esclusione. <i>Trib. Belluno 7 settembre 2009</i> , con nota di A. GERMANÒ .....	752	Sanità pubblica - Presenza di provvedimento autorizzatorio - Obbligo per il giudice di verificarne la legittimità - Provvedimento illegittimo - Reati ambientali - Configurabilità - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 aprile 2007, n. 13676</i> , con nota di A. COVIELLO .....	59
Proprietà collettive - Richiesta di costituzione di servitù coattiva di acquedotto a favore di un edificio intercluso in terreno regoliero - Asserzione della natura regoliera anche del terreno su cui è costruito l'edificio - Mancanza di prova della natura regoliera del terreno su cui si eleva la costruzione - Possibilità della costituzione del diritto reale di servitù coattiva sul patrimonio regoliero. <i>Trib. Belluno 30 aprile 2009</i> , con nota di A. GERMANÒ .....	752	Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione di discarica abusiva - Direttore dello stabilimento - Responsabilità - Criteri. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 gennaio 2008, n. 2485 (M)</i> .....	72
(v. anche <i>Ambiente</i> )		Sanità pubblica - Rifiuti - Art. 51, comma 1, d.lgs. n. 22 del 1997 - Natura di reato comune. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 febbraio 2008, n. 7462 (M)</i> .....	72
<b>REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA</b>		Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Aria - Emissioni inquinanti - Trasferimento impianto - Autorizzazione alle emissioni - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 luglio 2008, n. 30863</i> , con nota di P. COSTANTINO .....	122
Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Concorso materiale tra l'art. 674 c.p. e le altre norme in materia ambientale - Configurabilità - Rapporto di specialità tra il reato di cui all'art. 674 c.p. e la condotta sanzionata amministrativamente di cui all'art. 54, comma 2, d.lgs. n. 152 del 1999 - Esclusione - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 febbraio 2008, n. 6419 (M)</i> .....	72	Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Aria - Emissioni inquinanti - Autorizzazione integrata ambientale - Esercizio dell'attività nelle more del rilascio - Rispetto della normativa pregressa - Necessità - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 luglio 2008, n. 27118</i> , con nota di P. COSTANTINO .....	122
(v. anche <i>Ambiente</i> )		Sanità pubblica - Inquinamento atmosferico - Aria - Emissioni inquinanti - Formazione del silenzio assenso - Non opera. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 luglio 2008, n. 27118</i> , con nota di P. COSTANTINO .....	122
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE</b>		Sanità pubblica - Rifiuti - Rifiuti di origine animale - Incenerimento - Smaltimento delle ceneri - Modalità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 giugno 2007, n. 21676</i> , con nota di A. COVIELLO .....	134
Responsabilità civile - Disinfestazione - Natura di attività pericolosa - Fattispecie. <i>Corte d'app. Roma 25 marzo 2009, n. 1300</i> , con nota di I. CIMATTI ...	630	Sanità pubblica - Rifiuti - Carogne di animali - Smaltimento - D.lgs. n. 152/06 - D.lgs. n. 22/1997 - Reg. CE n. 1774/2002 - Dir. 90/667/CEE - D.lgs. n. 508/1992 - Reg. CE n. 1774/2002. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 giugno 2007, n. 21676</i> , con nota di A. COVIELLO .....	134
<b>SANITÀ PUBBLICA</b>		Sanità pubblica - Rifiuti - Incenerimento - Smaltimento delle ceneri - Modalità. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 giugno 2007, n. 21676</i> , con nota di A. COVIELLO .....	134
Sanità pubblica - Rifiuti - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 1999/31/CE - Discariche di rifiuti - Normativa nazionale relativa alle discariche esistenti - Trasposizione non corretta. <i>Corte di giustizia CE, Sez. II 10 aprile 2008, in causa C-442/06</i> , con nota di A. PULIAFITO .....	23		



Sanità pubblica - Rifiuti - Materiali litoidi provenienti da disalveo - Determinazione ministeriale che impone apoditticamente l'osservanza della normativa sui rifiuti - Contrasto con gli artt. 185 e 186 del d.lgs. n. 152/2006 - D.lgs. n. 4/2008. <i>T.A.R. Valle d'Aosta 16 aprile 2008, n. 33</i> , con nota di G. SECCIA e B. RONCHI .....	140	Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione - Obbligo del proprietario del fondo - Sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa - Accertamenti effettuati in contraddittorio con gli interessati - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. V 25 agosto 2008, n. 4061 (M)</i> .....	221
Sanità pubblica - Reati di cui all'art. 24, commi 2 e 3, d.p.r. n. 203 del 1988 - Natura permanente - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 febbraio 2008, n. 9403 (M)</i> .....	147	Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione - Preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento - Necessità - Comunicazione telefonica - Insufficienza. <i>Cons. Stato, Sez. V 25 agosto 2008, n. 4061 (M)</i> .....	221
Sanità pubblica - Rifiuti - Nozione di sottoprodotti - Utilizzazione del materiale nel processo produttivo d'origine - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 luglio 2008, n. 31462 (M)</i> .....	147	Sanità pubblica - Rifiuti - Provvedimento inibitorio della P.A. e sequestro - Esigenze cautelari - Cessazione - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2009, n. 4532</i> , con nota di A. SAVINI .....	265
Sanità pubblica - Reato di disastro - Elementi costitutivi - Fattispecie di disastro ambientale. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 febbraio 2008, n. 9418</i> , con nota di S. DI PINTO ...	195	Sanità pubblica - Rifiuti - Sequestro preventivo - Specifica motivazione - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 febbraio 2009, n. 4532</i> , con nota di A. SAVINI .....	265
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Conferimento a terzi non autorizzati - Reato previsto dall'art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 22 del 1997 - Responsabilità del detentore - Configurabilità - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 febbraio 2008, n. 6101</i> , con nota di A. COVIELLO .....	197	Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di recupero - Individuazione. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 2007, n. 342</i> , con nota di A.R. STOLFI .....	284
Sanità pubblica - Inquinamento - Rifiuti speciali e tossici - Ordine di smaltimento - Successiva rimozione dei rifiuti - Sopravvenuta carenza di interesse - Condizioni. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I 22 febbraio 2008, n. 460</i> , con nota di A. COVIELLO ....	197	Sanità pubblica - Rifiuti - Disciplina - Obiettivo - Riduzione dello smaltimento nelle discariche - Riutilizzo, reimpiego e riciclaggio - Trasformazione dei rifiuti in prodotti commerciabili. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 2007, n. 342</i> , con nota di A.R. STOLFI .....	284
Sanità pubblica - Inquinamento - Rifiuti speciali e tossici - Ordine di smaltimento - Destinatari - Proprietario del fondo - Condizioni. <i>T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I 22 febbraio 2008, n. 460</i> , con nota di A. COVIELLO .....	197	Sanità pubblica - Rifiuti - Impianto di smaltimento o recupero - Classificazione - Trasformazione in compost e C.D.R. - Limite percentuale minimo per la classificazione entro la categoria degli impianti di recupero - Esclusione - Riferimento al valore minimo di raccolta differenziata ex art. 205, d.lgs. n. 152/2006 - Esclusione. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 2007, n. 342</i> , con nota di A.R. STOLFI .....	284
Sanità pubblica - Inquinamento - Rifiuti tossici - Ordine di smaltimento - Destinatari - Proprietario del fondo - Condizione. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. dist. Brescia 5 febbraio 2008, n. 39</i> , con nota di A. COVIELLO .....	197	Sanità pubblica - Rifiuti - Impianti di smaltimento o recupero - Distinzione - Elencazione delle operazioni di smaltimento di cui all'allegato B alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006 - Rilevanza - Limiti. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 2007, n. 342</i> , con nota di A.R. STOLFI .....	284
Sanità pubblica - Inquinamento - Rifiuti tossici - Ordine di smaltimento - Destinatari - Condizioni - Responsabilità dell'inquinamento - Necessità. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. dist. Brescia 5 febbraio 2008, n. 39</i> , con nota di A. COVIELLO .....	197	Sanità pubblica - Rifiuti - Caratterizzazione, certificato di identificazione e accertamento dell'idoneità allo smaltimento - Destinatario dell'obbligo - Detentore dei rifiuti - Artt. 11, d.lgs. n. 36/2006 e 193, d.lgs. n. 152/2006. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 2007, n. 342</i> , con nota di A.R. STOLFI .....	284
Sanità pubblica - Rifiuti - Rifiuti pericolosi - Accertamento della pericolosità - Decisione CE del 3 gennaio 2000, n. 532 - Criteri - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 aprile 2008, n. 14750 (M)</i> .....	220	Sanità pubblica - Rifiuti - Rifiuti provenienti da un impianto di recupero - Autorizzazione provinciale - Illegittimità - Art. 182, d.lgs. n. 152/2006 - Confini regionali - Rifiuti urbani. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 2007, n. 342</i> , con nota di A.R. STOLFI ..	284
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Attività di recupero autorizzata - Ricezione di rifiuti da intermediario non autorizzato - Concorso nel reato per attività di intermediazione/trasporto non autorizzate - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 luglio 2008, n. 26526 (M)</i> .....	220	Sanità pubblica - Rifiuti - Impianti di smaltimento e recupero - Autorizzazione - Durata - Dieci anni - Art. 208, d.lgs. n. 152/2006 - Art. 28, comma 3, d.lgs. 22/97 - <i>Dies a quo</i> - Individuazione. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 2007, n. 342</i> , con nota di A.R. STOLFI .....	284
Sanità pubblica - Rifiuti - Inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti - Reato previsto dall'art. 14, d.lgs. n. 22 del 1997 - Area sottoposta a sequestro - Inesigibilità della condotta - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 aprile 2008, n. 14747 (M)</i> .....	220		
Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti - Competenza del sindaco - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. V 25 agosto 2008, n. 4061 (M)</i> ..	221		

Sanità pubblica - Acque reflue - Depurazione - Fanghi - Trattamento per lo spandimento in agricoltura - Disciplina applicabile. <i>Cass. Sez. IV Pen. 7 luglio 2008, n. 27558 (M)</i> .....	288	Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Raccolta di veicoli fuori uso - Assenza di autorizzazione - Reato - Successione normativa. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 novembre 2008, n. 41835 (M)</i> .....	432
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Raccolta e spandimento di effluenti da attività agricola - Reato di deposito incontrollato - Integrazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 luglio 2008, n. 27071 (M)</i> .....	288	Sanità pubblica - Rifiuti - Bene aziendale strumentale alla commissione del reato - Sequestro preventivo dell'azienda - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 febbraio 2009, n. 8082 (M)</i> .....	432
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di enti od imprese dichiarate fallite - Curatore fallimentare - Responsabilità - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° ottobre 2008, n. 37282, con nota di A. COVIELLO</i> .....	343	Sanità pubblica - Rifiuti - Competenza esclusiva dello Stato - Competenze regionali - Illegittimità costituzionale art. 14, l.r. Valle d'Aosta n. 31/2007. <i>Corte costituzionale 5 marzo 2009, n. 61, con nota di A. SAVINI</i> .....	463
Sanità pubblica - Rifiuti - Smaltimento illecito di rifiuti - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Reato di truffa - Concorso materiale - Ammissibilità - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 maggio 2008, n. 18351 (c.c.)</i> , con nota di B. RONCHI e G. SECCIA .....	346	Sanità pubblica - Rifiuti - Isole ecologiche - Definizione ex l.r. Valle d'Aosta n. 31/2007 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. <i>Corte costituzionale 5 marzo 2009, n. 61, con nota di A. SAVINI</i> .....	463
Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Alghe marine - Utilizzo nella produzione di ammendante compostato misto - Esclusione - Reato di gestione non autorizzata di rifiuti - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 luglio 2008, n. 31158 (M)</i> .....	359	Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Deposito temporaneo - Deposito preliminare - Messa in riserva in attesa di recupero - Deposito incontrollato o abbandono - Nozione e differenza - Scelta fra le varie opzioni - Elementi specifici della fattispecie concreta. <i>Cass. Sez. III Pen. 16 gennaio 2009, n. 1467, con nota di G. SECCIA e B. RONCHI</i> .....	477
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Terre e rocce da scavo - Deroga alla disciplina generale - Oneri probatori - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 1° ottobre 2008, n. 37280, con nota di F. MAZZA</i> .....	414	Sanità pubblica - Utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento - Esclusione della normativa sui rifiuti - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 ottobre 2008, n. 38411, con nota di A. COVIELLO</i> .....	481
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Reato di omessa bonifica dei siti inquinati - Nuove disposizioni di cui all'art. 257, d.lgs. n. 152 del 2006 - Evento dell'inquinamento - Precedente disposizione di cui all'art. 51 bis, d.lgs. n. 22 del 1997 - Diversità - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 luglio 2007, n. 26479, con nota di A. COVIELLO</i> .....	421	Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Disciplina sulla utilizzazione agronomica ex d.lgs. n. 152 del 1999 - Nuova disciplina ex d.lgs. n. 152 del 2006 - Continuità normativa - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 ottobre 2008, n. 38411, con nota di A. COVIELLO</i> .....	481
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Reato di cui all'art. 51 bis, d.lgs. n. 22 del 1997 - Inquinamento da rifiuti pericolosi - Natura di reato autonomo e non di circostanza aggravante - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 luglio 2007, n. 26479, con nota di A. COVIELLO</i> .....	421	Sanità pubblica - Disciplina sui rifiuti - Rifiuto - Nozione - Materie fecali - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 ottobre 2008, n. 37560, con nota di A. COVIELLO</i> .....	481
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Reato di cui all'art. 51 bis, d.lgs. n. 22 del 1997 - Omessa bonifica - Natura di condizione obiettiva di punibilità intrinseca - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 luglio 2007, n. 26479, con nota di A. COVIELLO</i> .....	421	Sanità pubblica - Smaltimento di rifiuti - Struttura organizzata e sistematicità della condotta - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 settembre 2008, n. 43817, con nota di G. GAGGIOLI</i> .....	485
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Bonifica dei siti inquinati - Reato di cui all'art. 51 bis, d.lgs. n. 22 del 1997 - Natura - Reato di evento a condotta libera o causale puro - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 luglio 2007, n. 26479, con nota di A. COVIELLO</i> .....	421	Sanità pubblica - Gestione rifiuti - Realizzazione di discarica abusiva - Nozione. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 settembre 2008, n. 41351, con nota di G. GAGGIOLI</i> .....	485
Sanità pubblica - Rifiuti - Autorizzazioni ambientali - Infungibilità. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. V 16 gennaio 2009, n. 97, con nota di M. BUSÀ e P. COSTANTINO</i> .....	428	Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Ordine di rimozione - Accertamento superamento di CSC - Responsabilità a carico del destinatario dell'ordine di rimozione. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 29 gennaio 2009, n. 123, con nota di M. BUSÀ</i> .....	496
Sanità pubblica - Rifiuti - Impianti che effettuano trattamento e recupero di rifiuti - Sospensione dell'attività - Condizioni. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. V 16 gennaio 2009, n. 97, con nota di M. BUSÀ e P. COSTANTINO</i> .....	428	Sanità pubblica - Igiene del suolo e dell'abitato - Abbandono di rifiuti su fondo altrui - Soggetto in rapporto di mero fatto con l'area - Possibilità di esercitare una funzione di protezione e custodia - Corresponsabilità, a titolo di dolo o colpa, con l'autore del fatto - Configurabilità - Requisito della colpa - Omissione degli accorgimenti e delle cautele secondo l'ordinaria diligenza - Sufficienza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 25 febbraio 2009, n. 4472 (M)</i> .....	499
		Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Discariche - Gestione della discarica - Responsabilità - Individuazione.	

<i>Cass. Sez. III Pen. 3 ottobre 2008, n. 37559, con nota di A. COVIELLO</i> .....	560	<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	
Sanità pubblica - Rifiuti - Reato di deposito incontrollato - Violazione della normativa regolamentare sulla «messa in riserva» - Presupposto della realizzazione del reato - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 marzo 2009, n. 9851 (M)</i> .....	576	Sanzioni amministrative - Abbattimento di alberi di olivo senza autorizzazione - Illecito amministrativo - Autorizzazione successiva - Efficacia scriminante - Esclusione. <i>Cass. Sez. II Civ. 6 febbraio 2009, n. 3045 (M)</i> .....	431
Sanità pubblica - Rifiuti - Regolamento CE n. 1013 del 2006, art. 2, n. 3 - Miscela di rifiuti - Normativa sui rifiuti - Estensione analogica della definizione di miscelazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 maggio 2009, n. 19333, con nota di P. COSTANTINO</i> .....	623	<b>SERVITÙ</b>	
Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione dei rifiuti - Materia prima secondaria - Regime antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 4 del 2008 - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 gennaio 2009, n. 833, con nota di G. SECCIA e B. RONCHI</i> ..	626	Servitù - Servitù coattive - Servitù di sorvolo - Impianti eolici. <i>T.A.R. Puglia - Bari 19 ottobre 2008, n. 2459, con nota di G. DISABATO</i> .....	207
Sanità pubblica - Rifiuti - Acque di falda emunte dalle falde sotterranee - Acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica di siti inquinati - Acque reflue industriali - Assimilabilità del regime giuridico - Esclusione. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 20 marzo 2009, n. 540, con nota di A. SAVINI</i> .....	637	<b>USI CIVICI</b>	
Sanità pubblica - Rifiuti - Fanghi palabili - Deposito - Applicabilità terre e rocce - Legge Regione Veneto 21 gennaio 2000, n. 3 - Questione legittimità costituzionale - Inammissibilità. <i>Corte costituzionale 11 marzo 2009, n. 79 (M)</i> .....	649	Usi civici - Giurisdizione civile - Difetto di giurisdizione - Giurisdizioni speciali - Commissario usi civici - Instaurazione d'ufficio di procedimento volto ad attuare un censimento, in un intero territorio comunale, delle terre soggette agli usi civici e dei loro occupanti abusivi - Attività amministrativa - Configurabilità - Difetto assoluto di giurisdizione - Sussistenza. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 27 marzo 2009, n. 7430 (M)</i> .....	499
Sanità pubblica - Rifiuti pericolosi - Accertamento della pericolosità - Decisione CE n. 532 del 2000 - Criteri - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 maggio 2009, n. 19882 (M)</i> .....	651	Usi civici - Regione Sicilia - Procedimento di legittimazione - Controversia - Violazione delle norme sul procedimento - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussiste. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 5 dicembre 2008, n. 1695 (M)</i> .....	652
Sanità pubblica - Rifiuti - Smaltimento di rifiuti prodotti da terzi in assenza di autorizzazione - Resti di agrumi - Assoggettamento alla disciplina dei rifiuti - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 maggio 2009, n. 20248 (M)</i> .....	651	Usi civici - Regione Sicilia - Procedimento di legittimazione - Requisito dell'occupazione - Rudere in stato di abbandono - Insuscettibilità di occupazione - Conseguenze - Non legittimabilità. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 5 dicembre 2008, n. 1695 (M)</i> .....	652
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante - Necessità dell'autorizzazione - Esclusione - Condizioni - Reato - Insussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 14 maggio 2009, n. 20249 (M)</i> .....	651	Usi civici - Regione Sicilia - Procedimento di legittimazione - L.r. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, art. 12, comma 1 - Eccepite contrasto con artt. 3, 41, 42 e 97 Cost. - Manifesta infondatezza. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 5 dicembre 2008, n. 1695 (M)</i> ....	652
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Trasporto non autorizzato dei rifiuti - Mezzi di proprietà di terzi - Confisca - Legittimità. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 maggio 2009, n. 20935 (M)</i> .....	651	***	
Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Discarica abusiva - Nozione di discarica ex d.lgs. n. 36 del 2003 - Protrazione del deposito per oltre un anno - Elemento costitutivo del reato - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 marzo 2009, n. 9849, con nota di F. CARLEO GRIMALDI e A. MAIO</i> .....	706	<b>MASSIMARIO</b>	
(v. anche <i>Acque, Ambiente</i> )		Giurisprudenza costituzionale (a cura di F. MAZZA) .....	649
		Giurisprudenza civile (a cura di I. CIMATTI).....	71, 719
		..... 145, 219, 287, 358, 431, 499, 575, 650,	
		Giurisprudenza penale (a cura di P. MAZZA) .....	72, 720
		..... 147, 220, 288, 359, 432, 500, 576, 651,	
		Giurisprudenza amministrativa (a cura di F. DE LISI) ....	73, 721
		..... 148, 221, 289, 360, 433, 501, 577, 652,	

## III - Indice cronologico delle decisioni (\*)

Data	Autorità	pagina
<b>2004</b>		
<i>OTTOBRE</i>		
18	Corte d'app. Roma, Sez. spec. agr. n. 2665	182
<b>2007</b>		
<i>MARZO</i>		
2	Corte d'app. Roma, Sez. spec. agr. n. 1046	138
<i>APRILE</i>		
3	Cass. Sez. III Pen. n. 13676	59
20	Cass. Sez. III Civ. n. 9519	44
<i>MAGGIO</i>		
4	Cass. Sez. V Civ. n. 10254	40
10	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia n. 342	284
<i>GIUGNO</i>		
4	Cass. Sez. III Pen. n. 21676	134
6	Cass. Sez. V Civ. n. 13198	40
<i>LUGLIO</i>		
5	Corte di giustizia CE in causa C-255/05	397
9	Cass. Sez. III Pen. n. 26479	421
<i>AGOSTO</i>		
9	Cass. Sez. III Pen. n. 32338	52
<i>SETTEMBRE</i>		
18	Cons. Stato, Sez. V n. 4861	139
<i>NOVEMBRE</i>		
22	T.A.R. Lazio, Sez. II bis n. 13241	490
28	Cass. Sez. III Pen. n. 44299	56
<i>DICEMBRE</i>		
14	Cass. Sez. III Civ. n. 26299	35
<b>2008</b>		
<i>GENNAIO</i>		
4	T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III n. 3	573
10	T.A.R. Calabria, Sez. II n. 25 (M)	73
17	Cass. Sez. III Pen. n. 2485 (M)	72
21	Cass. Sez. III Pen. n. 3064 (M)	72

Data	Autorità	pagina
24	Cass. Sez. I Pen. n. 3957	203
28	Cass. Sez. III Pen. n. 4067 (M)	72
30	Cons. Stato, Sez. II n. 3491/2007 (M)	721
<i>FEBBRAIO</i>		
4	Trib. Trento, Sez. Cavalese n. 40054	65
5	T.A.R. Lombardia, Sez. dist. Brescia n. 39	197
7	Cass. Sez. III Pen. n. 6101	197
8	Cass. Sez. V Civ. n. 3033	114
11	Cass. Sez. III Pen. n. 6419 (M)	72
11	Cass. Sez. III Civ. n. 3258	412
13	Cass. Sez. III Pen. n. 6806	131
19	Cass. Sez. III Pen. n. 7461	52
19	Cass. Sez. III Pen. n. 7462 (M)	72
19	Cons. Stato, Sez. VI n. 561	353
22	T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. I n. 460	197
26	Cass. Sez. Lav. n. 5055	32
29	Cass. Sez. III Pen. n. 9403 (M)	147
29	Cass. Sez. III Pen. n. 9418	195
<i>MARZO</i>		
4	Cass. Sez. I Pen. n. 14209 (M)	147
5	Cass. Sez. Un. Civ. n. 5912	29
5	Cass. Sez. III Pen. n. 9984	126
13	Corte di giustizia CE, Sez. IV in causa C-285/06	98
31	Cass. Sez. III Civ. n. 8290	111
<i>APRILE</i>		
1	Cass. Sez. III Pen. n. 13614 (M)	147
3	Cass. Sez. Lav. n. 8650	109
3	Corte di giustizia CE, Sez. VII in causa C-187/07	175
7	Cons. Stato, Sez. IV n. 1462	111
8	Cass. Sez. Un. Civ. n. 9041	106
9	Cass. Sez. III Pen. n. 14747 (M)	220
9	Cass. Sez. III Pen. n. 14750 (M)	220
10	Corte di giustizia CE, Sez. II in causa C-442/06	23
15	Cass. Sez. III Civ. n. 9872	335
16	T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. unica n. 34 (M)	73
16	T.A.R. Valle d'Aosta n. 33	140
16	Cass. Sez. I Civ. n. 10071	263
19	Corte costituzionale n. 104	321
24	T.A.R. Umbria n. 134 (M)	73
<i>MAGGIO</i>		
7	Cass. Sez. III Pen. n. 18351 (c.c.)	346
8	Corte di giustizia CE, in causa C-491/06	251
8	Cons. Stato, Sez. VI n. 2122 (M)	433
14	T.A.R. Marche, Sez. I n. 278 (M)	221
16	Cass. Sez. II Civ. n. 12482	332
19	Cass. Sez. III Pen. n. 19992 (M)	220
28	Cass. Sez. II Civ. n. 14000	410
29	Cons. Stato, Sez. VI n. 2538 (M)	148
<i>GIUGNO</i>		
3	Cass. Sez. III Pen. n. 22112 (M)	220
4	Cass. Sez. III Civ. n. 14765 (M)	71
4	Cass. Sez. III Civ. n. 14759	329
6	T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II n. 780 (M)	148
9	Cass. Sez. II Civ. n. 15199 (M)	71

(\*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Data	Autorità	pagina
9	Cass. Sez. II Civ. n. 15236 (M)	71
9	Cons. Stato, Sez. V n. 2779 (M)	148
10	Cass. Sez. III Pen. n. 23071	50
10	T.A.R. Puglia, Sez. I n. 1431 (M)	73
11	Cass. Sez. III Pen. n. 23631 (M)	288
12	Cass. Sez. Lav. n. 15794	190
12	Trib. Pavia, Sez. spec. agr. n. 5815	426
19	Cass. Sez. III Civ. n. 16621	694
19	Cass. Sez. III Civ. n. 16642	549
19	Corte di giustizia CE, in causa C-219/07	611
20	Cass. Sez. III Pen. n. 25217 (M)	147
20	Cass. Sez. V Civ. n. 16832	476
23	Cons. Stato, Sez. VI n. 3135 (M)	148
26	Cass. Sez. III Civ. n. 17750 (M)	71
26	Cass. Sez. III Civ. n. 17547	104
26	T.A.R. Liguria, Sez. II n. 1405 (M)	221
28	Trib. primo grado CE, Sez. II in causa T-94/98	176

## LUGLIO

2	Cass. Sez. III Pen. n. 26526 (M)	220
2	Cass. Sez. III Pen. n. 26532	272
2	Cass. Sez. III Pen. n. 26543	192
3	Corte d'app. Bologna, Sez. spec. agr. n. 1090	203
4	Cass. Sez. III Pen. n. 27071 (M)	288
4	Cass. Sez. III Pen. n. 27118	122
7	Cass. Sez. Lav. n. 18569	260
7	Cass. Sez. III Pen. n. 24788 (M)	288
7	Cass. Sez. IV Pen. n. 27558 (M)	288
8	Cass. Sez. III Pen. n. 27750 (M)	359
9	Trib. Pordenone	564
9	Tribunale di I grado CE, Sez. V in causa T-304/06	678
10	Cass. Sez. II Civ. n. 19035 (M)	145
10	Cass. Sez. II Civ. n. 19024	621
12	T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV n. 1413 (M)	289
14	Cass. Sez. III Civ. n. 19318	701
15	Cass. Sez. III Civ. n. 19422	404
15	Cass. Sez. III Civ. n. 19436	187
18	Cass. Sez. III Civ. n. 19917 (M)	145
18	Cass. Sez. III Civ. n. 19994 (M)	146
23	Cass. Sez. III Pen. n. 30847	46
23	Cass. Sez. III Pen. n. 30858 (M)	359
23	Cass. Sez. III Pen. n. 30863	122
24	Cass. Sez. III Pen. n. 31158 (M)	359
25	Cass. Sez. III Civ. n. 20428	402
25	Cass. Sez. Lav. n. 20482 (M)	145
29	Cass. Sez. III Pen. n. 31462 (M)	147
30	Cass. Sez. II Civ. n. 20737 (M)	146
31	Cass. Sez. III Pen. n. 32063 (M)	288

## AGOSTO

1	Corte costituzionale n. 329	321
6	Cass. Sez. I Civ. n. 21249	256
6	T.A.R. Lazio, Sez. II bis n. 8767 (M)	360
21	Autorità garante concorrenza e mercato provv. n. 18783	275
25	Cons. Stato, Sez. V n. 4058	350
25	Cons. Stato, Sez. V n. 4061 (M)	221

## SETTEMBRE

1	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia n. 501 (M)	221
5	Cass. Sez. III Civ. n. 22365	185
8	Cass. Sez. IV Pen. n. 34765	270
15	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 2804 (M)	289
16	Cass. Sez. III Pen. n. 35418	487
18	Cons. Stato, Sez. V n. 4499	348
18	T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I (M)	433
18	Cass. Sez. III Pen. n. 41351	485
19	Cass. Sez. III Pen. n. 35903	417
22	T.A.R. Lazio, Sez. II bis (M)	289
26	Cass. Sez. F Pen. n. 36846 (M)	432
30	Cons. Stato, Sez. IV n. 4708 (M)	289
30	Cass. Sez. III Pen. n. 43817	485

Data	Autorità	pagina
<b>OTTOBRE</b>		
1	Cass. Sez. III Pen. n. 37282	343
1	Cons. Stato, Sez. VI n. 4726 (M)	360
1	Cass. Sez. III Pen. n. 37280	414
2	Cass. Sez. III Civ. n. 24530 (M)	146
3	Cass. Sez. III Pen. n. 37559	560
3	Cass. Sez. III Pen. n. 37560	481
9	Trib. Crema n. 338	63
9	Corte di giustizia CE, in causa C-277/06	251
9	Cass. Sez. III Pen. n. 38410 (M)	359
9	T.A.R. Sicilia, Sez. II n. 1269 (M)	433
9	Cass. Sez. III Pen. n. 38411	481
14	Cass. Sez. III Civ. n. 25140 (M)	287
15	T.A.R. Lazio, Sez. I n. 8920 (M)	360
16	Cass. Sez. F Pen. n. 39056 (M)	432
19	T.A.R. Puglia - Bari n. 2459	207
21	Cass. Sez. III Civ. n. 25555	546
24	T.A.R. Veneto, Sez. II n. 3274 (M)	289
24	T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento n. 271 (M)	577
29	Corte d'app. Roma, Sez. spec. agr. n. 4372	274
30	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 3382 (M)	501
31	Cass. Sez. III Pen. n. 40639 (M)	432

## NOVEMBRE

4	T.A.R. Veneto, Sez. II n. 3406 (M)	501
7	Cass. Sez. Lav. n. 26816 (M)	219
7	Cass. Sez. Lav. n. 26816 (M)	358
7	Cass. Sez. III Pen. n. 41835 (M)	432
10	Cass. Sez. I Civ. n. 26899 (M)	219
12	Tribunale di I grado CE, Sez. V in causa T-7/04	678
14	Cass. Sez. III Civ. n. 27255 (M)	287
14	Cass. Sez. III Civ. n. 27264	182
14	Cass. Sez. III Civ. n. 27265	181
14	Corte costituzionale n. 368	688
14	Corte costituzionale n. 372	536
18	Cass. Sez. III Civ. n. 27395	328
18	Cass. Sez. III Pen. n. 42888	341
21	Cass. Sez. III Civ. n. 27673 (M)	358
21	T.A.R. Lombardia, Sez. IV n. 5534 (M)	501
25	Corte di giustizia CE in causa C-455/06	396
25	Cons. Stato, Sez. VI n. 5771 (M)	501
25	Cass. Sez. III Pen. n. 43821	559
27	Corte d'app. Brescia n. 1030	709
28	Cass. Sez. III Civ. n. 28424 (M)	358
28	Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno UAMI (Divisione di opposizione) n. B 1 201 367	678

## DICEMBRE

1	T.R.G.A., Sez. Bolzano n. 393 (M)	577
5	Cons. Stato, Sez. V n. 6055	279
5	T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II n. 1695 (M)	652
9	T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I n. 2778	350
15	Cons. giust. amm. Reg. Sicilia n. 1057 (M)	652
20	Corte d'app. L'Aquila n. 869	488
22	Cons. Stato, Sez. V n. 6494	427
29	Cons. Stato, Sez. VI n. 6591	490
29	Cons. Stato, Sez. VI n. 6591	570

## 2009

## GENNAIO

9	Cass. Sez. III Pen. n. 391 (M)	500
13	Cass. Sez. III Pen. n. 833	626
14	Cass. Sez. V Civ. n. 694	541
15	Corte di giustizia CE in causa C-383/07	532
16	T.A.R. Lombardia, Sez. IV n. 97	428
16	Cass. Sez. III Civ. n. 973	471
16	Cass. Sez. III Pen. n. 1467	477

Data	Autorità	pagina
20	Cass. Sez. III Pen. n. 2121 (M)	500
23	Cass. Sez. III Pen. n. 3195 (M)	500
29	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I n. 123	496
30	Cass. Sez. Lav. n. 2531	619

**FEBBRAIO**

2	Cass. Sez. II Civ. n. 2558 (M)	431
3	Cass. Sez. III Pen. n. 4532 (c.c.)	265
6	Cass. Sez. II Civ. n. 3045 (M)	431
13	Cass. Sez. III Pen. n. 6228 (M)	576
13	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I n. 75 (M)	577
20	Cass. Sez. II Civ. n. 4224 (M)	431
23	Cass. Sez. III Civ. n. 4345	549
24	Cass. Sez. III Pen. n. 8082 (M)	432
25	Cass. Sez. Un. Civ. n. 4472 (M)	499

**MARZO**

2	Cons. Stato, Sez. V n. 1160 (M)	577
3	Cass. Sez. III Pen. n. 9497 (M)	576
3	Cons. Stato, Sez. IV n. 1213	632
4	Cass. Sez. III Pen. n. 9849	706
4	Cass. Sez. III Pen. n. 9851 (M)	576
5	Corte costituzionale n. 61	463
10	Cass. Sez. III Pen. n. 10528 (M)	500
11	Cass. Sez. III Pen. n. 10728 (M)	576
11	Corte costituzionale n. 79 (M)	649
11	Corte costituzionale n. 88 (M)	649
17	Cass. Sez. III Pen. n. 11580 (M)	720
19	Cass. Sez. III Civ. n. 6669	469
19	Cass. Sez. III Civ. n. 6669	697
20	Cass. Sez. V Civ. n. 6827 (M)	499
20	T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I n. 540	637
24	Cass. Sez. III Pen. n. 12865	576
25	Corte d'app. Roma n. 1300	630
26	Cass. Sez. III Civ. n. 7359	618
27	Cass. Sez. Un. Civ. n. 7430 (M)	499

**APRILE**

1	Corte costituzionale n. 105 (M)	649
3	Cass. Sez. III Civ. n. 8155 (M)	575
8	T.A.R. Molise, Sez. I n. 115	711
15	Cass. Sez. III Pen. n. 15734	552
17	Cass. Sez. III Pen. n. 16286	552
17	Cass. Sez. III Pen. n. 16291 (M)	500
22	Cass. Sez. V Civ. n. 9505	541
22	T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III n. 983	715
22	Cons. giust. amm. Reg. sic. n. 300 (M)	721
29	Cons. Stato, Sez. V n. 2746 (M)	433
30	Cass. Sez. V Civ. n. 10079	616
30	Trib. Belluno	752

Data	Autorità	pagina
<b>MAGGIO</b>		
6	Cass. Sez. V Civ. n. 10385	541
8	Cass. Sez. III Pen. n. 19329	703
8	Cass. Sez. III Pen. n. 19333	623
11	Cass. Sez. III Pen. n. 19880	703
11	Cass. Sez. III Pen. n. 19882 (M)	651
14	Cass. Sez. III Pen. n. 20248 (M)	651
14	Cass. Sez. III Pen. n. 20249 (M)	651
15	Cass. Sez. III Civ. n. 11314 (M)	575
19	Cass. Sez. III Pen. n. 20935 (M)	651
22	Cass. Sez. III Civ. n. 11921 (M)	575
22	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 1539	757
25	Cass. Sez. II Civ. n. 12060 (M)	650
28	Cass. Sez. III Civ. n. 12567 (M)	650
28	Trib. Modena, Sez. spec. agr. n. 733	710
29	Corte costituzionale n. 165 (M)	649

**GIUGNO**

5	Cass. Sez. II Civ. n. 13052	696
9	Cons. Stato, Sez. V n. 3532 (M)	652
9	Cons. Stato, Sez. V n. 3532 (M)	721
11	Cass. Sez. III Civ. n. 13534	540
11	Cass. Sez. III Civ. n. 13546 (M)	650
16	Cons. Stato, Sez. V n. 3849	757
18	Cass. Sez. III Pen. n. 25522 (M)	651
18	Cass. Sez. III Pen. n. 25526 (M)	720
22	Cons. Stato, Sez. V n. 4206 (M)	721

**LUGLIO**

8	T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III n. 1209	711
13	Cass. Sez. III Pen. n. 28510 (c.c.) (M)	720
13	Cass. Sez. III Pen. n. 28526 (M)	720
22	Cass. Sez. III Pen. n. 30367 (M)	720
24	Cass. Sez. I Civ. n. 17394 (M)	650
24	Cass. Sez. I Civ. n. 17394 (M)	719
30	Cass. Sez. Un. Civ. n. 17784 (M)	719
31	Cass. Sez. II Civ. n. 17884 (M)	719

**AGOSTO**

11	Cass. Sez. Un. Civ. n. 18195 (ord.) (M)	719
----	---	-----

**SETTEMBRE**

3	Corte di giustizia CE, Sez. I in causa C-498/07 P	678
7	Trib. Belluno	752
9	Cass. Sez. III Pen. n. 34872 (M)	720



## IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni

### Costituzione

Art. 2	148
Art. 3	649, 652
Art. 18	649
Art. 24	148
Art. 27	148
Art. 41	652
Art. 42	652
Art. 97	652
Art. 117	649
Art. 117, comma 2, lett. e)	688
Art. 117, comma 2, lett. d)	688
Art. 118	649

### Codice civile

Art. 11	650
Art. 320	41
Art. 374	329
Art. 456	650
Art. 732	549
Art. 817	575
Art. 818	575
Art. 823	29
Art. 844	552
Art. 889	431
Art. 892	71
Art. 893	71
Art. 894	71
Art. 895	71
Art. 896	71, 145
Art. 922	709
Art. 939, comma 1	709
Art. 1100	146, 329
Art. 1105	329
Art. 1344	402
Art. 1350	71, 710
Art. 1418	71, 146, 358, 402, 694
Art. 1419	358
Art. 1421	146, 358, 694
Art. 1571	329
Art. 1602	104
Art. 2050	630
Art. 2043	279, 329, 358
Art. 2052	358
Art. 2055	329
Art. 2135	145
Art. 2139	32
Art. 2697	146
Art. 2721	146
Art. 2727	146
Art. 2964	146
Art. 2966	146

### Codice procedura civile

Art. 99	358, 694
Art. 100	146, 471
Art. 112	694
Art. 323	471
Art. 409	650
Art. 412 bis	187
Art. 499	618
Art. 737	719

### Codice penale

Art. 2, comma 3	417, 651
Art. 40	270, 288
Art. 43	270
Art. 44	421
Art. 54	185, 720
Art. 69	421
Art. 81	346
Art. 240	651
Art. 423 bis	147
Art. 434	195
Art. 515	220
Art. 590	270
Art. 674	288, 477, 552

### Nuovo c.p.p.

Art. 55	288
Art. 57	288
Art. 325	477

### Disposizioni attuative

Art. 223	279, 576
----------	----------

### Preleggi

Art. 11	650
---------	-----

### Leggi statali

<i>L. 20 marzo 1856, n. 2248</i>	
Art. 7	256
<i>L. 25 giugno 1865, n. 2359</i>	
Art. 40	106
<i>R.D. 25 luglio 1904, n. 523</i>	
Art. 96	719
<i>L. 16 giugno 1927, n. 1766</i>	
Art. 40	499
<i>R.D. 13 febbraio 1933, n. 215</i>	
Art. 11	499
<i>L. 1° giugno 1939, n. 1089</i>	
Art. 11	73
<i>L. 29 giugno 1939, n. 1497</i>	
Art. 2, ult. comma	652
Art. 7	360
Art. 15	289, 501
<i>L. 3 giugno 1940, n. 1078</i>	
Art. 3	71
Art. 4	71, 719
Art. 5	71, 145, 719
Art. 6	71, 719
Art. 7	71, 719
<i>R.D.L. 24 settembre 1940, n. 1949</i>	
Art. 2	219, 358

<i>R.D. 21 giugno 1942, n. 929</i>		<i>L. 8 agosto 1972, n. 457</i>	
Art. 19 .....	263	Art. 3 .....	619
<i>D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1945, n. 475</i> .....	431	<i>D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670</i> .....	649
<i>L. 12 maggio 1950, n. 230</i> .....	701	Art. 8 .....	649
Art. 17 .....	145	Art. 9 .....	649
<i>L. 14 febbraio 1951, n. 144</i> .....	431	Art. 10 .....	649
<i>L. 30 aprile 1962, n. 283</i> .....	69	Art. 16 .....	649
Art. 4 .....	500	<i>D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633</i> .....	616
Art. 5 .....	203, 220, 359, 500, 576	Art. 19 bis .....	616
Art. 5, lett. b) .....	56	<i>D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600</i>	
Art. 6 .....	359, 500, 576	Art. 38 .....	541
<i>L. 26 maggio 1965, n. 590</i> .....	575	<i>D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474</i> .....	649
Art. 8 .....	44, 63, 111, 146, 274, 335, 402, 471, 488, 549, 709	<i>L. 30 aprile 1976, n. 386</i>	
Art. 12 .....	111	Art. 10 .....	145
Art. 14 .....	111	<i>L. 21 febbraio 1977, n. 36</i>	
<i>D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124</i>		Art. 24 .....	40
Art. 206 .....	145	<i>D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616</i> .....	499
Art. 207 .....	32	<i>L. 27 dicembre 1977, n. 968</i> .....	358
<i>L. 22 luglio 1966, n. 606</i> .....	710	Art. 20 .....	341
Art. 3 .....	710	<i>L. 27 dicembre 1977, n. 984</i>	
<i>L. 29 maggio 1967, n. 379</i> .....	701	Art. 7 .....	213, 476
Art. 1 .....	145	Art. 10 .....	476
Art. 4 .....	71, 145, 719	<i>L. 8 gennaio 1979, n. 2</i> .....	63
Art. 5 .....	145	<i>D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753</i>	
Art. 7 .....	71, 148, 621	Art. 49 .....	219
<i>L. 4 luglio 1967, n. 580</i> .....	500	<i>L. 24 novembre 1981, n. 689</i>	
<i>D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488</i>		Art. 9 .....	500
Art. 28 .....	190, 619	Art. 22 .....	519
<i>L. 7 gennaio 1969, n. 742</i> .....	650	Art. 23 .....	519
Art. 1 .....	650	<i>L. 3 maggio 1982, n. 203</i>	
Art. 3 .....	650	Art. 5 .....	329, 469, 697
<i>D.L. 3 febbraio 1970, n. 7</i> .....	109	Art. 9 .....	138, 182
<i>L. 11 marzo 1970, n. 83</i>		Art. 16 .....	575, 618
Art. 22 .....	109	Art. 17 .....	287, 540, 875, 618
<i>D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639</i>		Art. 17, comma 4 .....	104
Art. 7 .....	109	Art. 20 .....	540
<i>L. 11 febbraio 1971, n. 11</i>		Art. 23 .....	35
Art. 23 .....	329	Art. 27 .....	328
<i>L. 14 febbraio 1971, n. 817</i>		Art. 34 .....	328
Art. 7 .....	335	Art. 38 .....	575
<i>L. 14 agosto 1971, n. 817</i> .....	575	Art. 41 .....	71, 546, 710
Art. 7 .....	44, 274, 402, 488, 549, 709	Art. 46 .....	35, 187, 287,
Art. 8 .....	44	Art. 46, comma 6 .....	650
<i>L. 22 ottobre 1971, n. 865</i>		Art. 58 .....	358, 540
Art. 15 .....	650, 719	Art. 62 .....	138
Art. 16 .....	650, 719	<i>D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915</i>	
<i>L. 6 dicembre 1971, n. 1034</i>		Art. 3 .....	197
Art. 5 .....	29	Art. 9 .....	197
Art. 23 bis .....	757	Art. 13 .....	197
		<i>L. 19 ottobre 1984, n. 748</i> .....	359
		<i>L. 8 agosto 1985, n. 431</i>	
		Art. 1 .....	417
		<i>D.L. 1° ottobre 1986, 510</i> .....	190

<i>D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203</i>		<i>D.M. (beni e attività culturali) 13 giugno 1994, n. 495</i>	
Art. 24 .....	147	Art. 4 .....	501
Art. 25 .....	122	<i>L. 26 ottobre 1995, n. 447</i>	
<i>D.L. 9 ottobre 1989, n. 338</i>	190	Art. 6 .....	577
<i>L. 7 dicembre 1989, n. 389</i>		Art. 6, comma 1, lett. a) .....	433
Art. 1 .....	190	<i>D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504</i>	
<i>L. 14 febbraio 1990, n. 29</i>		Art. 43 .....	220
Art. 9 .....	412	<i>L. 28 novembre 1996, n. 608</i>	
<i>L. 2 agosto 1990, n. 233</i>	260	Art. 5 .....	190
<i>L. 7 agosto 1990, n. 241</i>	73	<i>L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Art. 7 .....	577	Art. 2 .....	289
Art. 19 .....	122	<i>D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</i>	52, 134, 649, 651, 706
Art. 20 .....	122, 490	Art. 7 .....	197
<i>L. 6 dicembre 1991, n. 394</i>	353	Art. 14 .....	220, 221, 499
Art. 11 .....	147	Art. 17 .....	279, 289, 421
Art. 13 .....	490	Art. 27 .....	428, 501
Art. 30 .....	147	Art. 28 .....	59, 428
<i>D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99</i>		Art. 33 .....	501
Art. 6 .....	288	Art. 45 .....	576
Art. 8 .....	288	Art. 49 .....	576
<i>L. 27 gennaio 1992, n. 109</i>		Art. 50 .....	220
Art. 18 .....	359	Art. 51 .....	72, 197, 220, 288, 359, 421, 432, 481, 485, 576, 651
<i>L. 11 febbraio 1992, n. 157</i>		Art. 53, comma 2 .....	651
Art. 1 .....	358	Art. 53 bis .....	46, 346
Art. 16 .....	221	Art. 58 .....	651
Art. 18 .....	432, 720	<i>D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146</i>	
Art. 19 bis .....	432	Art. 4 .....	190
Art. 21 .....	487	<i>D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155</i>	220
Art. 28 .....	559	<i>L. 24 giugno 1997, n. 196</i>	
Art. 28, comma 2 .....	720	Art. 23 .....	190
Art. 30 .....	500, 559	<i>D.M. (ambiente) 5 febbraio 1998</i>	576, 626
Art. 30 .....	341, 487	<i>D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173</i>	
Art. 30, lett. a) .....	720	Art. 1, comma 3 .....	332
Art. 30 bis, lett. b) .....	432	<i>L. 9 dicembre 1998, n. 428</i>	651
Art. 31 bis, lett. g) .....	432	<i>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</i>	126
<i>L. 19 febbraio 1992, n. 191</i>	145, 650, 701	Art. 38 .....	481
<i>D.L. 11 luglio 1992, n. 333</i>		Art. 59 .....	481
Art. 5 .....	719	<i>L. 17 maggio 1999, n. 144</i>	
Art. 5 bis .....	219	Art. 5 .....	619
Art. 5 bis, comma 4 .....	650	<i>D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 490</i>	
<i>L. 8 agosto 1992, n. 359</i>	219, 650	Art. 151 .....	360
<i>D.L. 19 settembre 1992, n. 384</i>	109	<i>D.M. (ambiente) 25 ottobre 1999, n. 471</i>	197, 279
<i>L. 14 novembre 1992, n. 438</i>	109	<i>D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490</i>	
<i>L. 26 novembre 1992, n. 468</i>	146	Art. 146 .....	145, 289, 500
<i>D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480</i>		Art. 151 .....	360
Art. 18 .....	263	Art. 163 .....	417
Art. 19 .....	263	<i>D.M. (politiche agricole e forestali) 27 luglio 2000</i>	
Art. 20 .....	263	Art. 4, comma 6 .....	433
<i>D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123</i>		Art. 4, comma 9 .....	433
Art. 4 .....	576	<i>L. 4 agosto 2000, n. 220</i>	
<i>D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375</i>		Art. 1 .....	147
Art. 11 .....	109	<i>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258</i>	
		Art. 1 .....	126

T. U. 18 agosto 2000, n. 267 .....	433
Art. 107 .....	221
L. 6 ottobre 2000, n. 275 .....	147
L. 21 novembre 2000, n. 353 .....	
Art. 2 .....	147
Art. 11 .....	147
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 .....	500
D.Igs. 18 maggio 2001, n. 228 .....	
Art. 33 .....	148
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 .....	
Art. 31 .....	432
Art. 44 .....	417, 432
D.P.R. 28 dicembre 2001, n. 448 .....	
Art. 12 .....	73
L. 9 aprile 2002, n. 55 .....	353
D.Igs. 13 gennaio 2003, n. 36 .....	23
Art. 2 .....	706
Art. 2, lett. g) .....	485
Art. 11 .....	560
D.L. 25 giugno 2003, n. 147 .....	
Art. 10 bis .....	126
L. 1° agosto 2003, n. 200 .....	126
D.Igs. 29 dicembre 2003, n. 387 .....	
Art. 12 .....	350, 649
Art. 12, comma 1 .....	715
Art. 12, comma 7 .....	715
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 .....	
Art. 152 .....	721
Art. 181 .....	65, 359, 417, 500
L. 20 luglio 2004, n. 189 .....	
Art. 6 .....	288
L. 15 dicembre 2004, n. 308 .....	359
D.Igs. 18 febbraio 2005, n. 59 .....	122
L. 14 maggio 2005, n. 80 .....	490
D.M. (ambiente e tutela del territorio) 3 agosto 2005 .....	
Art. 255 .....	560
D.Igs. 19 agosto 2005, n. 195 .....	427
D.Igs. 6 settembre 2005, n. 206 .....	61
Art. 19 .....	275
Art. 20 .....	275
Art. 21, lett. a) .....	275
D.Igs. 3 aprile 2006, n. 152 .....	52, 134, 637, 651, 703
Art. 74 .....	576
Art. 101 .....	272
Art. 112 .....	272
Art. 112, comma 2 .....	703
Art. 124 .....	637
Art. 125 .....	637
Art. 127 .....	288
Art. 137 .....	272, 576
Art. 181 .....	626

Art. 183 .....	147, 284, 626
Art. 185 .....	140, 220, 481
Art. 186 .....	140, 220, 414
Art. 192 .....	220, 221, 496, 499
Art. 208 .....	477
Art. 210 .....	637
Art. 239 .....	414
Art. 242 .....	360, 496, 637
Art. 243 .....	637
Art. 252 .....	360
Art. 253 .....	289
Art. 255 .....	220, 343
Art. 256 .....	59, 72, 220, 343, 414, 432, 477, 485, 560, 576, 626, 651
Art. 257 .....	414, 421
Art. 260 .....	46, 59, 346
Art. 269 .....	122, 433
Art. 279 .....	59, 122, 147

D.M. (ambiente e tutela del territorio) 5 aprile 2006, n. 186 .....	501, 576
---	----------

D.Igs. 29 aprile 2006, n. 217 .....	
Art. 17 .....	359

D.Igs. 6 novembre 2007, n. 193 .....	220
--------------------------------------	-----

D.M. (ambiente e tutela del territorio) 17 ottobre 2007, n. 184 ..	321
--	-----

L. 24 dicembre 2007, n. 244 .....	649
Art. 2 .....	649

L. 27 dicembre 2007, n. 296 .....	321
-----------------------------------	-----

D.Igs. 16 gennaio 2008, n. 4 .....	140, 147, 192, 576, 626
Art. 2 .....	288

D.Igs. 26 marzo 2008, n. 163 .....	
Art. 3 .....	417

## Leggi regionali

### BASILICATA

L. reg. 27 marzo 1979, n. 12 .....	
Art. 2 .....	431
Art. 3 .....	431
Art. 20 .....	431

### CAMPANIA

L. reg. 1° settembre 1993, n. 33 .....	353
Art. 5, comma 2, lett. d) .....	353

### FRULI-VENEZIA GIULIA

L. reg. 2 ottobre 2007, n. 24 .....	688
L. reg. 6 marzo 2008, n. 6 .....	649
Art. 44 .....	649

### LAZIO

L. reg. 22 dicembre 1999, n. 38 .....	360
L. reg. 30 gennaio 2002, n. 4 .....	
Art. 1 .....	360

<i>L. reg. 22 dicembre 2003, n. 8</i>	
Art. 8 .....	360
<b>LOMBARDIA</b>	
<i>L. reg. 3 agosto 2005, n. 13</i>	
Art. 2, lett. f) .....	432
<b>SARDEGNA</b>	
<i>L. reg. 12 agosto 1998, n. 28</i>	
Art. 3 .....	360
<b>SICILIA</b>	
<i>L. reg. 25 maggio 1955, n. 45</i>	
Art. 10 .....	499
<i>L. reg. 16 aprile 2003, n. 4</i> .....	652
Art. 12, comma 1 .....	652
<i>L. reg. 29 dicembre 2003, n. 21</i> .....	652
Art. 22 .....	652
<b>TRENTINO-ALTO ADIGE</b>	
<i>L. Prov. aut. Bolzano 11 agosto 1997, n. 13</i>	
Art. 107, comma 29 .....	577
<b>VALLE D'AOSTA</b>	
<i>Del. Giunta reg. 27 settembre 2004, n. 3300</i> .....	73
<i>L. reg. 3 dicembre 2007, n. 31</i>	
Art. 14 .....	463
Art. 21 .....	463
<b>VENETO</b>	
<i>L. reg. 21 gennaio 2000, n. 3</i> .....	649
Art. 39 .....	649
<b>Norme comunitarie</b>	
<i>Trattato CE</i>	
Art. 30 .....	611
Art. 87 .....	536
Art. 88 .....	536
<i>Reg. CEE 17 maggio 1977, n. 1078</i> .....	175
<i>Reg. CEE 2 aprile 1979, n. 409</i> .....	147
<i>Reg. CEE 31 marzo 1984, n. 856</i> .....	719
<i>Dir. CEE 27 giugno 1985, n. 337</i> .....	757
Art. 2, n. 1 .....	397
Art. 4, n. 1 .....	397
<i>Reg. CEE 25 luglio 1985, n. 411</i> .....	147
<i>Reg. CEE 29 marzo 1990, n. 866</i>	
Art. 13 .....	575
<i>Dir. CEE 19 novembre 1991, n. 91</i> .....	175, 251
<i>Reg. CEE 28 dicembre 1992, n. 3950</i> .....	696, 719
Art. 1 .....	146
Art. 2, n. 2 .....	696
<i>Reg. CE 20 dicembre 1993, n. 40/94</i> .....	678
Art. 7, n. 1, lett. c) .....	678
Art. 8, n. 1, lett. b) .....	678
<i>Reg. CE 18 dicembre 1995, n. 1988</i>	
Art. 3 .....	148
<i>Reg. CE 9 dicembre 1996, n. 338/97</i> .....	611
<i>Reg. CE 27 gennaio 1997, n. 258</i> .....	532
<i>Dec. CE 24 febbraio 1997, n. 97</i> .....	175
<i>Dir. CE 3 marzo 1997, n. 11</i> .....	397
<i>Reg. CE 30 maggio 1997, n. 950</i>	
Art. 4 .....	332
Art. 5 .....	332
Art. 6 .....	332
<i>Reg. CE 30 ottobre 1998, n. 2366</i>	
Art. 9 bis .....	221
<i>Dir. CE 26 aprile 1999, n. 31</i> .....	23
<i>Reg. CE 17 maggio 1999, n. 1257</i>	
Art. 8 .....	289
<i>Reg. CE 17 maggio 1999, n. 1493</i>	
Art. 4 .....	433
Art. 47 .....	98
<i>Dir. CE 20 marzo 2000, n. 13</i>	
Art. 2 .....	275
<i>Dec. CE 3 maggio 2000, n. 532</i> .....	651
<i>Dir. CE 4 dicembre 2000, n. 76</i>	
Art. 12, n. 1 .....	397
<i>Reg. CE 9 luglio 2001, n. 1392</i>	
Art. 11 .....	146
Art. 12 .....	146
<i>Reg. CE 29 aprile 2002, n. 753</i>	
Art. 6 .....	98
Art. 23 .....	98
<i>Reg. CE 3 ottobre 2002, n. 1774</i> .....	134
<i>Reg. CE 21 gennaio 2004, n. 103</i>	
Art. 26 .....	148
Art. 27 .....	148
<i>Reg. CE 30 marzo 2004, n. 595</i> .....	719
Art. 24 .....	719
<i>Reg. CE 15 settembre 2005, n. 1512</i> .....	98
<i>Reg. CE 14 giugno 2006, n. 1013</i>	
Art. 2 .....	623

## V - Panorami

## RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

- comunitaria .....	74, 149, 222,	
.....	290, 366, 434, 502, 578, 653,	722
- nazionale .....	74, 149, 222,	
.....	290, 366, 434, 502, 578, 653,	722
- regionale .....	74, 149, 222,	
.....	290, 367, 434, 502, 578, 654,	723

## LIBRI

F. ALBISINNI e A. SCIAUDONE (a cura di): Il contenzioso sui regimi di pagamento in agricoltura ( <i>S. Masini</i> ) .....	75
M. CARDILLO: Aleatorietà e imposizione (Contributo allo studio sull'alea nelle imposte sui redditi) ( <i>D. La Medica</i> ) .....	76
G. MOSCARDINI: Manuale di estimo rurale ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	76
D. BIANCHI: La Politica agricola comune (PAC) - Tutta la PAC, niente altro che la PAC ( <i>I. Cimatti</i> ) .....	76
A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE, F. BRUNO, M. BENOZZO: Commento al codice dell'ambiente ( <i>L. Ramacci</i> ) .....	150
F. ANILE: Danno ambientale: le nuove norme ( <i>F. Di Dio</i> ) ..	150
A. SCIALÒ, P. COSTANTINO: La nuova valutazione di impatto ambientale ( <i>A. Ferruti</i> ) .....	150
M. CARDILLO: Aleatorietà e imposizione ( <i>D. La Medica</i> ) .....	151
A. CIMELLARO, M. BUSÀ: Le valutazioni ambientali VIA - VAS - AIA/IPPC; P. TAMBURINI, M. ARGANINI: Acque	

e difesa del suolo; C. IRENZE, P. COSTANTINO: Rifiuti e bonifica dei siti inquinati; A. CIMELLARO, R. MAGLI: Aria ed emissioni in atmosfera ( <i>A. Savini</i> ) ..	223
T. AUTIERI, M. DE PAOLIS, M.V. LUMETTI, S. ROSSI: Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	223
L. PAOLONI (a cura di): Alimenti, danno e responsabilità (Scritti e contributi di COSTATO, D'ADDEZIO, FRANCA- RIO, GERMANÒ, GOLDONI, JANNARELLI, LATTANZI, MARCO- NI, MARTINO, PALMIERI, PAOLONI, SABBATINI, SANGERMA- NO, SURACE, TRAPÈ). ( <i>M.A. Prosperoni</i> ) .....	291
G. MOSCARDINI: Manuale di estimo rurale ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	291
S. MALCEVSCI, M. BELVISI, O.C. CHITOTTI, P. GARBELLI: Impatto ambientale e valutazione strategica ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	367
R. BETTINETTI, G. CROSA, S. GALASSI: Ecologia delle acque interne ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	435
S. MAGLIA: La gestione dei rifiuti dalla A alla Z - Dopo il Testo Unico ambientale ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	503
S. MAGLIA: Codice dell'ambiente ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	503
R. FELICI: La tutela penale delle aree protette ( <i>F. Di Dio</i> ) ...	579
I. CANFORA: La commercializzazione dei prodotti ( <i>S. Masini</i> ) .....	654
M. DI FIDIO, G.B. BISCHETTI: Riqualificazione ambientale delle reti idrografiche minori ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	655
R. MONTALI: Sostanze pericolose. Adempimenti, normativa di base, Adr e nuovi scenari in vista del regolamento REACH ( <i>F. Di Dio</i> ) .....	723